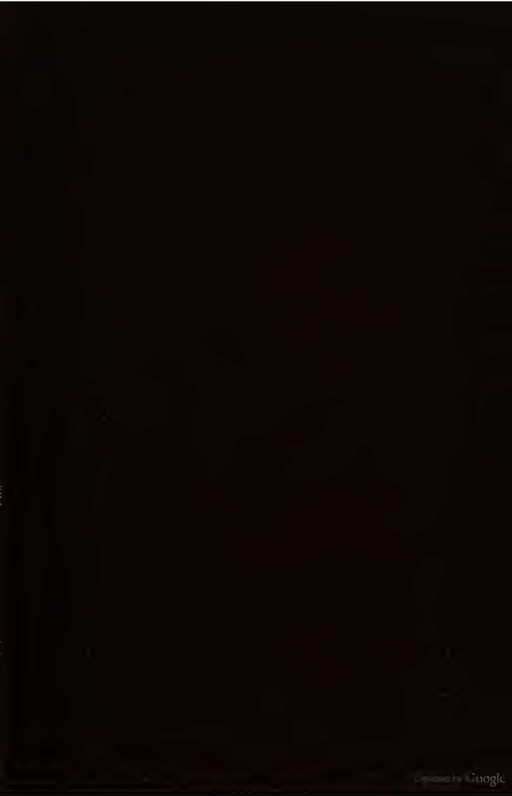

Digitized by Google

J 6070

J6070

BIBLIOTHECA RHACVSINA

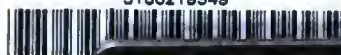


Nr. 570. Sign. III. 78.

Slovanská knihovna

SLOVANSKÁ KNIHOVNA

3186219549



COLONIA RAGUSEA

Digitized by Google

SAGGIO

D' UNO STUDIO STORICO-CRITICO

SULLA COLONIA E SUL CONTADINAGGIO

NEL TERRITORIO DI RAGUSA

130 320

DI

ANTONIO DEGL' IVELLIO.

RAGUSA
Carlo Pretner, Editore
1873.

Digitized by Google

J 6070



Proprietà dell' Editore.

Stab. Tip. di Carlo Pretner in Ragusa.

Al lettore.

Quel tratto del suolo Dalmato che costituiva il territorio continentale della repubblica di Ragusa, presenta da alquanti anni a questa parte un fenomeno singolare, che, in una delle Contrade ragusee specialmente, si fà ogni giorno più disastroso.

L' industre agricoltore non cessa dall' abituale suo paziente lavoro, e quegli cui il censimento considera quale proprietario, raddoppia di cautele nel vegliare ai suoi interessi; eppure il primo non arriva a ritrarre in frutto di sue fatiche quanto basti ai suoi modesti bisogni, ed il secondo deve altrimenti che colle rendite delle terre soddisfare alle pubbliche gravezze!

D' onde questa sproporzione tra lavoro e compenso, tra censo e rendita fondiaria?

Tra i lavoratori della terra e quelli i quali a titolo di proprietà pretendono ad una parte dei di lei prodotti

Digitized by Google

ed a certe prestazioni d'opera, sorse questione relativamente all'origine, alla natura ed ai più essenziali accidenti del rapporto che li lega; e le vicende della loro contesa consumano quasi l'intero attuale prodotto, mettendo in condizione di minaccioso languore la speranza di migliori risorse avvenire.

Il rapporto controverso dipende dalla specialità dell'antica colonia ragusea, intorno alla quale nulla d'autorevole sanno addurre gli stessi contendenti, fuori delle attinenze particolari di quello stato di fatto cui, fino ad un certo punto, il solo religioso rispetto generalmente portato alle costumanze locali bastava a conservare. Tali irrecusabili attinenze allegando, ognuno dei contendenti vi aggiunge i proprî apprezzamenti, le proprie vedute, le più svariate illazioni; e sebbene tutti convengano nell'implorare d'urgenza l'intervento dei fattori legislativi dello Stato, è pur giusto e naturale che questi se ne ristieno quasi perplessi esigendo elementi più sicuri al loro verdetto.

Se la colonia ragusea, invecchiata fra l'avvicendarsi di più secoli e di tre diverse legislazioni, quasi più non riesce a farsi ben riconoscere dagli stessi suoi concittadini, non deve destare sorpresa che altrove se ne abbiano idee ancora men chiare.

Nè il còmpito dei fattori legislativi potrebbe limitarsi al pronunziare un'ultima parola sull'origine e la natura della colonia ragusea; ma dessi dovrebbero provvedere alla liquidazione della di lei eredità quando fosse destinata a morire, assicurarle una tranquilla esistenza nel caso si decidessero a mantenerla. E perchè un tema così arduo venga convenevolmente risolto, è indispensabile precedano pazienti studî preliminari, è assolutamente necessario che, per così esprimermi, un buon numero di fiaccole

Digitized by Google

illumini questo campo su di cui si combatte alla cieca: altrimenti nulla garantirebbe che un provvedimento qualunque non fosse per tornare inutile, e forse coll' effetto dannoso d' un colpo di più menato alla ventura.

La mia condizione ufficiosa mi tiene da circa quattro anni appunto dove più impegnata e calorosa ferve la lotta, ed ho dovuto assistere assai da vicino a molti dei più deplorabili suoi particolari. Ne provai quel senso che avrebbe provato qualunque altro al mio posto, e tentando un semplice saggio d' uno studio storico-critico da farsi sull' argomento, intesi di servire a quel dovere che chiama ad accorrere pei primi anche i più deboli, se più prossimi al luogo del pericolo. Non tacque in me la coscienza di mia pochezza, nè m' illusi quanto al tempo ed agli altri mezzi che sarebbero abbisognati anche per fare un discreto saggio; ma mi parve che nessun riguardo valesse a dispensarmi da quel poco che per me potesse esser fatto: il dovere, pensai, non va mai più in là del potere; e da ciò trassi incoraggiamento ai miei sforzi e fiducia di gentile indulgenza.

Le poche cose contenute nell' opera, sono sovente in un luogo accennate od esposte, in un altro comprovate ed altrove sviluppate, essendomi studiato di legarle poi in modo da riprodurre alla meglio quel concetto complesso che io ho saputo formarmi. E per cogliere meglio questo scopo, tralasciai di ripartire il mio lavoro in Capitoli e Titoli che avrebbero forse anzichè raccolta, spezzata l' attenzione che desidero vi sia posta. Che se la forma così prescelta porta pure qualche difficoltà non da me potuta vincere, ne sarò compensato ove per siffatto modo il lettore si sentirà disposto a non fissare intempestivamente le sue idee ed i suoi giudizî dopo aver scorse poche pagine; ma a rassegnarsi alla paziente lettura di tutto il

Digitized by Google

mio libro dal suo principio alla fine: con ciò solo egli potrà desumere un giusto criterio, scuoprire il punto dove io fossi tratto in errore da apparenza del vero.

Io ho richiamato sibbene talvolta l' attenzione sopra errori commessi, o che a me sembrarono tali, e lo feci a malincuore: avrei preferito lasciarli obliati nella singolarità del caso pratico al quale si riferivano; ma ho sempre creduto che quando si voglia efficacemente provvedere all' avvenire, giovino anche i più minuti dettagli dell' esperienza del passato.

Aggradirò con riconoscenza tutte quelle confutazioni della mia teoria che derivassero da uno studio serio e non ingeneroso dell' istituto al quale io almeno ho consacrato sforzi e tempo, e da una lettura completa del mio lavoro. Le opinioni contrarie vuote di valide riprove e le obbiezioni che mi si muovessero sopra singoli punti non essenziali, lascerò pur cadere, evitando così di sturbare con vane polemiche lo spassionato esame che la colonia ragusea reclama dal pubblico e dai fattori legislativi, e stimando non esservi parte d' un tutto complesso la quale ammetta perfetta discussione senza aver sempre di mira l' armonia dell' insieme e richiamarvisi.

Ragusavecchia, in Febbrajo del 1873.

Antonio degl' Ivellio
c. r. Aggiunto giudiziario.

Digitized by Google

Saggio

d' uno studio storico-critico sulla colonia e sul contadinaggio nel territorio di Ragusa.

Quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius proprium civitatis est, vocaturque jus civile. Così i giureconsulti di Roma più antica definivano il diritto civile, del quale il privato è una parte; e Giustiniano conservò lo stesso concetto, semplificandone l' espressione: *„jus civile est quod unaquaeque civitas sibi constituit.“* Io non so veramente se il diritto romano, come insegna Savigny, si sia perpetuato nelle istituzioni dei popoli, o se, con più ragione, lo si abbia a considerare eclissato completamente dalle tenebre del medio evo; ma ritengo che il primo risorgimento della scienza legislativa rimonti appena al secolo XI, e che soltanto dopo i nuovi impulsi datile nel corso degli ultimi duecento anni da Domat, da Montesquieu, da d' Agnesseau, da Vincenzo Gravina, da Vico, da Pothier, dal Filangieri e dal Beccaria, da Hugo e Savigny, da Gans e da Thibaut, si sia alfine riconosciuto qualmente la storia e la filosofia debbano egualmente intervenire nello studio e nello sviluppo del diritto.

Le idee generali tornarono in pregio, ed il frutto della moderna civiltà pose in nuova luce il retaggio lasciatoci dalla romana saggezza. Risorse il sano criterio del *jus civile*; e nel discorso preliminare del primo proggetto del Codice civile francese, Portalis aveva detto con forma tutta propria alla sua lin-

Digitized by Google

gua. „*Les codes des peuples se font avec le temps, mais à proprement parler, on ne les fait pas.*“ Così la pensava anche l'autore dello *Spirito delle leggi* nel fissare i requisiti indispensabili perchè una legge qualunque, sia ch' ella statuisca sopra oggetto del diritto delle genti, del politico o del civile, corrisponda al suo scopo. „*Le leggi*, dice Montesquieu, *devóno essere talmente proprie al popolo per cui sono fatte, che soltanto per effetto di singolare combinazione quelle d' un popolo potrebbero ad altro convenire.*“ E giacchè cercai appoggio in riflessi d' ordine generale, prima di tentare il propostomi esame sulla natura specifica della relazione sôrta fra i proprietarî di fondi ed i lavoratori dei medesimi nel territorio di Ragusa, ricorrerò ancora all' autorità contemporanea dell' illustre Commendatore Negri. „*Le leggi*, egli ci avverte, *sono il risultato dei bisogni sentiti dalla nazione, o piuttosto da chi la rappresenta e ne esercita la sovranità: il bisogno è la potenza motrice della legge, e questa è l' espressione con cui il bisogno si soddisfa. Il bisogno s' identifica nella consuetudine, e la consuetudine s' identifica nella legge.*“ A queste massime incontrastabilmente autorevoli, si uniforma anche il grande illustratore francese del diritto romano, l' Ortolan, secondo il quale ogni giureconsulto dovrebbe essere in pari tempo uno storico. Non ne deriva infatti d' evidente conseguenza che le consuetudini s' introducano, si generalizzino e si fissino in relazione necessaria, armonica e costante colla condizione fisica del paese, col suo clima, la sua posizione geografico-politica e la sua estensione? Non devono le consuetudini avere un' intimo nesso colle specialità naturali od acquisite del popolo, col suo genere di vita, col peculiare suo genio e colle sue credenze? E per quanto finalmente concerne le consuetudini che al diritto civile si riferiscono, non ne segue forse che debbano uniformarsi alla natura del politico reggimento ed al grado di libertà che il medesimo può comportare? E se la legge nella consuetudine s' identifica, non si avrà ragione a pretende-

Digitized by Google

re che ogni indagine sulla natura giuridica d'una costumanza e d'una legge scritta ch'ella ebbe quasi a dettare, sia conseguente alla più ponderata valutazione d'ogni particolarità delle condizioni del territorio e del popolo da tale consuetudine o da tale legge governato?

Giusta quindi si presenta l'esigenza dell'Ortolan, non solo quando s'abbia a discorrere del corpo complesso delle leggi d'un popolo determinato, nè solamente quando si voglia accingersi a studiare le sue leggi d'ordine del jus gentium, o le politiche, o le civili partitamente; ma ben anche ogni qualvolta trattar si voglia d'una qualunque relazione particolare nascente dall'uno o dall'altro di questi diritti. E siccome, a detta di Jouvencel, *non bisogna scinder la natura dalle sue opere, perchè dessa è un tutto complesso, un' opera e non una persona,*" così non s'ha da separare la manifestazione del criterio del giusto in un determinato rapporto di diritto presso tale o tal'altra nazione, dal genio particolare ch'ella manifesta nel complessivo sviluppo della sua legislazione consuetudinaria e scritta. „*Non vi ha soffio,* osserva Tutle, *per quanto sia leggero, ed onda che sulla costa si rompa i cui movimenti non percorrano l' universo :*" altrettanto, parmi, potrebbe dirsi parlando del sistema legislativo d'un popolo: non vi ha accidente d'interno ordine politico, o vicenda di contatto coll'estero, le cui conseguenze non portino un riflesso sulla legislazione; e fin sopra ogni specialità di privata relazione di diritto.

Compenetrato di siffatti pricipî, io per mia parte vedo nella geografia, nella storia, nella statistica, più che ausiliarie scienze alla giurisprudenza, altrettante fonti d'incotrastabile verità, da cui, chi parla di consuetudini e di leggi d'un popolo, deve principalmente dedurre ogni sua asserzione; e quindi ritengo, che attesa la specialità della relazione di diritto privato della quale stò per occuparmi, ed il genio particolare della legislazione ragusea, un completo esaurimento della mia tesi solo allora po-

*

Digitized by Google

trebbe esser raggiunto, quando alle questioni d' indole giuridica, precedere si facesse una dettagliata esposizione storica delle condizioni sotto cui sorse Ragusa, e delle vicende sotto l' influsso delle quali si sviluppò il suo privato diritto. Oltre a cio, converrebbe comprovare ogni asserto col portare tutto quello che delle fonti del Ragusino diritto si è conservato fino a noi, dopo tante stragi di ripetuti incendî e di terremoti distruggitori. Sennonchè la debolezza delle mie forze, il bisogno di brevità, e lo scopo precipuo che mi sono prefisso, m' inducono a presupporre nel lettore molte delle nozioni relative alla storia ed alle fonti del diritto di quest' esistenza politica d' altri tempi, piccola assai in estensione, ma di bella, interessante ed istruttiva storica memoria, che ci porgono gli scritti di Mauro Orbino, di Lodovico Cervario - Tuberone, del Resti, del Coleti, del Cerva, del Luccari, del Giorgi, del Dolci, del Mattei e del Piarista Appendini; e le tante raccolte d' antiche leggi, di giudiziali trattazioni, e di stipulazioni private, avvalorate da legale autenticità, che tuttavia si conservano. Io ho fatto del mio meglio per ispogliarmi dai pregiudizî che taluno dei surricordati scrittori ha perpetuati, di conciliare col sussidio di paziente critica quanto di contraddittorio incontrasi nei loro asserti, di riscontrare la congruenza delle invalse costumanze e delle precise disposizioni di legge relative alla mia tesi, con altre costumanze ed altre leggi concernenti ogni altro rapporto di diritto; e per tal modo mi sono formato quei concetti storici e giuridici più sicuri, ai quali nel corso del mio saggio dovrò di frequente riferirmi. Chi li trovasse poco esatti, dovrebbe ritentare la paziente mia fatica prima d' attaccare quelle conclusioni che a me parve si lascino dedurre dagli avvanzi di tante sciagure, e da tanto oblio degno di rimpianto. Lo scopo precipuo per me si è quello, di presentare la grave, l' allarmante condizione attuale del diritto di proprietà fondiaria e delle ragioni dei lavoratori di fondi nel territorio di Ragusa; e se del passato dovrò occuparmi, lo farò soltanto perchè il modo d' esser

Digitized by Google

attuale d' un' individualità qnalunque, non può altrimenti meglio constatarsi e studiarsi, che indagandone l' origine, seguendone il corso e lo sviluppo, e ponderando l' influenza dell' estrinseche circostanze che ne favorirono od avversarono il fisiologico svolgimento. —

I.

La fondazione di Ragusa cade in quel periodo che segna una delle più importanti epoche storiche. Quando la barbarie riversandosi a torrenti dal nord, ed irrompendo dall' Asia superiore, innondò il mezzogiorno d' Europa; quando ogni istituzione, ogni concetto dell' antica civiltà andò quasi a cancellarsi per effetto di quel fenomeno di reazione che la storia ci registra tra il III. ed il VII. secolo dell' era nostra, sorse quella prima associazione di pochi profughi, che seppe così in breve costituirsi a stato libero ed indipendente. E ben pochi, ma non privi di civiltà ed agiatezza, dovevano esser quelli che sfuggendo all' ecidio della romana Epidauro, poterono cercar scampo sopra uno scoglio scosceso e boschivo, a circa cinque miglia lontano da lei verso occidente, e separato dal continente da ristretto canale; in un luogo che l' Imperatore Eraclio non s' era conservato, e che nè gli Avari nè gli Slavini s' erano curati d' occupare. Non poteva trattarsi d' un' emigrazione simile a quelle dei tempi nostri, facile sfogo al proletariato di troppo popolose città; ma d' un convegno di pochi fortunati, cui non mancassero i mezzi di sfuggire agl' invasori, e che avessero un senso d' indipendenza, e delle richezze da mettere in salvo. La strage di Salona aumentò verso la fine del settimo secolo il loro numero; ed a quest' epoca, sebbene lo stato nascente non avesse ancora per così dire un territorio extra muros, aveva già una propria costituzione, un esistenza sua propria: ce lo attesta la prima moneta di rame coniata nel 596, e conoscinta sotto il nome di

minca. Questa data non è constatabile con mezzi d' incontrastabile autenticità, perchè prima del 1626 le monete di Ragusa non portavano seco l' anno di loro ammissione; ma il Resti al lib. I. § 4. pag. 33. della sua storia dice che la **minca,** la quale portava sopra una faccia la città nascente e sull' altra la testa di Cesare, fu coniata nell' anno 596, e varî istoriografi dopo di lui lo ripetono. Daltronde per più ragioni è da ritenersi che i Ragusei avessero già monete proprie quando venne fra loro Paulimiro; ed il cap. XVI lib. 8 dello Statuto, parla già della moneta nazionale d' argento detta **ipperpere,** ragguagliandone il valore con quello d' altre monete del paese e forestiere: „*Statuimus quod amodo in antea duodecim denarii grossi currant pro uno ipperpero, et centum viginti milanenses pro uno ipperpero, et nullus dictos follaros pro uno ipperpero valeat refutare sub poena unius grossi pro ipperpero.*" Se si consideri che lo Statuto era semplicemente una raccolta ordinata fatta nel 1272 delle leggi emanate dai tempi più antichi fino a quell' anno, e che la riferita disposizione, la quale regolava il corso d' una moneta d' argento in un sistema monetario già sufficientemente sviluppato, potrebbe essere stato ben anteriore alla compilazione dello Statuto in cui fu accolta, non si presenta più tanto inverosimile che l' apparizione della **Minca,** moneta di rame d' assai tenue valore, rimonti a qualche secolo prima.

Sarebbe ben difficile anche l' immaginare che fin da quel tempo ed in così limitata estesa di suolo, potessero i pochi abitanti essere già stati distinti in ceti; e dall' attestazione di Leonico Calcondila... „*Eam urbem incolunt viri admodum illustres, qui eo convenere*" *(de origine turc:)* mi sembra sempre maggiormente giustificata l' opinione che l' incipiente repubblica constasse delle famiglie sotto ogni aspetto più illustri, le quali avessero potuto sottrarsi alle rovine d' Epidauro e di Salona.

La forma del Governo di Ragusa era in quei primi tempi democratica nel più comune senso della parola; nè altro pote-

Digitized by Google

va essere il reggime di famiglie d'egual condizione, cui la medesima sciagura aveva affratellate, e che dovevano aver portato seco il senso e l'abitudine delle libere istituzioni dei municipî dai quali traevano la loro origine. Appena nel 743 il governo di Ragusa assunse aristocratiche apparenze, forse per il gran numero di gente inetta ad avervi parte, che la famiglia Epiculari, la quale poi ebbe il nome di Gozze, aveva seco condotta, trasportandosi in quell' anno dal vicino Chelmo a Ragusa. Le idee di libertà non erano a quei tempi esagerate, e le aspirazioni più spinte si piegavano volentieri alle esigenze della pratica applicazione: la tendenza, plausibile sempre in sè stessa, di far ognuno partecipe del governo, cedeva dinanzi a riguardi manifestamente dovuti al bene universale; ed a condurre la pubblica bisogna, i Ragusei trovarono savio di non ammettere se non se chi ne fosse capace. Ecco come si manifestò la forma aristocratica; ma d'un aristocrazia numerosissima popolare, e costituita da quanti atti al governo annoverava lo Stato.

Quand' anche si volesse questionare se la valle di Breno, il seno d'Ombla, Gravosa, Malfi e quanto vi ha di lido lungo il mare fino a Valdinoce, sia stato donato ai Ragusei da Stefano padre di Crescimiro, o da altro Stefano re di Dalmazia, resta sempre certo che fino alla fine presso a poco del IX secolo, il territorio di Ragusa s'estendeva da S. Giacomo in levante fino alle cosidette *debele medje* verso ponente; perchè appena nel 1100 Re Bodino di Slavonia donava la piccola valle di Gionchetto al Monastero Benedettino sôrto per cura speciale della repubblica già nel 1023 sulla vicina isoletta di Lacroma. Prima di tale acquisto, il territorio di Ragusa non eccedeva in lunghezza un miglio marittimo e mezzo, tre ottavi d'una lega tedesca; e dalle attuali mappe catastali la precisa sua estensione risulterebbe di jugeri 1282 Klafter 585; cioè di poco più che mezza lega quadrata.

Digitized by Google

Eppure giá a quest' epoca Ragusa, come osservai, coniava monete, aveva accolto ospite Paulimiro principe della Zaculmia reduce da Roma, aveva conchiuso il primo suo trattato coi limitrofi principi Slavoni (Porfirogeneto cap. 29. de Dalm.), ed aveva per tre volte esteso l' originario circuito delle sue mura. Egli è troppo evidente come in tutto questo primo periodo, assai semplice potesse essere il sistema che regolava la coltura del poco suolo coltivabile circostante. Un' estensione così limitata, e la cura che i Ragusei si diedero d' assicurarsi col surricordato loro primo trattato 500 buoi, 500 animali minuti e 200 some di grano all' anno, ci persuade qualmente quelle poche terre bastar non potessero alla loro sussistenza. Ci manca, è vero, ogni autorevole diretta attestazione sul modo preciso con cui quelle poche terre venissero coltivate, e sul sistema che regolò la prima loro divisione; ma il tenore del cap. XX. lib 5. dello Statuto „*Territoria quae sunt extra murum civitatis ire debent cum illis terminis qui vadunt per civitatem*" messo in relazione colle disposizioni dei primi capi e del cap. XXVII, dello stesso libro „*Patronus terrae vel vineae, quae vadit versus montem ascendendo, ire potest ad suam voluntatem deorsum in sursum donec inveniet contrarium per consuetudinem,*" farebbe credere che l' occupazione mediante erezione d' edifizi in pietra e la riduzione del terreno in cultura, esclusa però la semplice semina, fosse l' originario modo d' acquisto della proprietà dei fondi. Il cap. XI. lib. 5. dello Statuto così si esprime: „*Antiqua consuetudo est quod nullum laborerium lignaminis habeat possessionem vel terminum stabilem,*" e così il cap. XXVIII. „*Si terra aliqua fuerit laborata ad blavam per eum qui eam possidet, et alius super terra ipsa vellit petere rationem, laborerium illud sibi non noceat, nec propter hoc perdat rationem suam.*"

Dediti alla navigazione ed al traffico, implicati di giá in varie guerre, poco potevano curarsi i Ragusei della coltura dei scarsi jugeri di suolo che circondavano le loro mura. Comunque

potesse esser stata divisa quell' estesa di circa due miglia quadrate d' un suolo sassoso ed ingrato, la proprietà di lui deve aver spettato senz' altro a gente che abitava la città. In un' epoca in cui non v' era sicurezza che entro al ricinto di fortificate muraglie; in un nascente staterello i cui limiti un' uomo avrebbe potuto percorrere in poche ore di cammino, circondato da ogni parte dalla barbarie e dal disordine; in un tempo in cui l' arte di coltivare i fondi non era ancora rinata, non è possibile che sia esistita una classe agricola, un ceto che, abitando la campagna, stipulasse coi proprietarî del suolo complicate convenzioni. Dal mio canto io non saprei immaginare quel breve tratto di terreno altrimenti reso fruttifero, se non se per cura diretta dei rispettivi propiretarî, i quali lo facessero lavorare dalle persone di loro famigliare servizio.

L' acquisto della vicina isoletta di Lacroma, di Gionchetto, della valle di Breno, di Gravosa, d' Ombla e di Malfi fino a Valdinoce, nonchè di quella parte di Breno conosciuta sotto il nome di Zrnovica, che al cittadino raguseo Micaccio fu data da Decusio, allora signore di Canali, a titolo di dote della figlia di Decusio che il Micaccio prendeva in moglie, per l' influenza almeno che tale acquisto potè avere sull' oggetto di mie ricerche, può dirsi quasi contemporaneo; e la repubblica di Ragusa raggiunse con esso la complessiva estensione di 45 miglia quadrate e 796 klafter, ossia di circa tre leghe quadrate e mezza. —

Dell' acquistato territorio fecero i Ragusei quanto di nuove terre acquistate fece ogni stato nascente che la storia ci ricorda; quanto fecero i Romani delle terre dei Toscani, degli Equi e dei Volsci, fino a tanto che ai soldati non assegnarono un determinato emolumento. I Ragusei però non vendettero a caso al primo acquirente a pubblico profitto una parte del territorio novellamente acquistato, per divider l' altra fra i cittadini verso un' annua rendita a favore della repubblica; ma divisero in mo-

do proporzionato ai rispettivi bisogni tutto il nuovo territorio fra i cittadini di Ragusa: i Romani adottarono un sistema corrispondente ai loro bisogni, ed i Ragusei si lasciarono suggerire il più conveniente per essi dalla specialità delle loro circostanze.

A quest' epoca appena, dopo questo primo ingrandimento del territorio, può ragionevolmente cercarsi l' origine e la natura delle relazioni sôrte tra i proprietarî di fondi dimoranti nella città ed i lavoratori che cominciavano a spargersi per la vicina campagna. Ognuno può di leggieri rappresentarsi la nessuna civiltà e lo scarso numero degli abitatori del paese che la repubblica aveva acquistato. La novità di non poche leggi e la diversità della religione, indussero molti ad abbandonare un suolo sopra cui nulla lasciavano, ed a ritirarsi sotto i loro primi padroni. Per tal modo i Ragusei si trovarono in potere di terre che bisognava popolare e ridurre a coltura, ed al governo di rustici che conveniva civilizzare. A raggiungere questo triplice scopo, nulla di più adatto del sistema che invalse come per forza di neccessaria conseguenza, e, direi quasi, per effetto inevitabile del complesso di circostanze in cui lo stato versava. Così l' antico abitatore della regione del Nilo divenne, senza espressamente volerlo, astronomo, geometra e commerciante: cresceva desso in una zona quasi tropicale, scevra egualmente dalle piogge equatoriali e dalle brume del nord, sopra un suolo fertile senz' arte e con poco lavoro, ed inondato di frequente senza morbifere esalazioni, in una posizione topografica centrale pel mondo antico, posta fra due mari che bagnavano le più ricche contrade, con un clima salubre ed un fiume immenso eppur docile; ed era naturale che si sentisse trasportato a studiare il cielo, a misurare i terreni ed a mettersi in relazione coi popoli circostanti.

Ogni proprietario scelse qualche tratto dei fondi e lo riservò alla coltivazione sotto l' immediata propria sorveglianza; lo fece lavorare, come adesso si direbbe, per economia; e questi ebbero il nome di **carina**: le altre sue terre le divise in altrettante

tenute, che distribuì a famiglie rustiche. Ognuna di queste famiglie si domiciliava sull' assegnatale tenuta, ed andava ad occupare una casa che quivi il proprietario le faceva costruire. Il principale corrispettivo che il lavoratore retribuiva al proprietario, forse l' unico in questo stato primordiale della colonia, era la metà d' ogni prodotto della tenuta concessagli. È troppo noto quanto scarso fosse generalmente a quell' epoca il numerario, i manifesto quanto raro dovesse essere fra gli abitanti di quelle prime campagne di Ragusa; e quindi d' altri retributi non poteva trattarsi che di retributi in natura. Si deve credere che generalmente si convenisse nella metà del prodotto la quota da retribuirsi al proprietario, perchè nelle più antiche leggi s' incontra sempre la parola **polovizza** (*polovica* - metà), ed anche più tardi si continuò ad usare la frase **„dare ad polovizzam“** per indicare il patto più elementare di quella colonia, sebbene in più casi venisse convenuta col colono la retribuzione d' una quota anche minore: la quarta parte poi era la quota normale di retribuzione pei prodotti dei fondi seminativi.

Sennonchè la vita della famiglia rustica s' andò sempre più sviluppando, e le risorse dell' agricoltura crebbero sempre maggiormente a favore del proprietario e del colono ad un tempo. Quei rozzi pastori, fissata la loro dimora, assicurato il loro avvenire e quello della loro discendenza, ingentiliti sempre più al contatto della civile città cui si trovavano tanto vicini, cominciarono a sentire crescenti bisogni. Le case dei rustici si circondarono d' ortaglie e si cinsero di cortili che ricoverarono ogni sorta di bestiame vantaggioso all' agricoltura ed alla famigliare economia. Questi orti e questo bestiame, dei quali ogni utile ritraeva il rustico, con detrimento di quel reddito complesso di cui al proprietario spettava una parte, diedero origine ad un nuovo genere di retribuzioni, cui fin da quei primi tempi i lavoratori delle terre ben volentieri s' assoggettarono. Ebbene, disse allora il proprietario al suo colono, tu coltiverai a piacer tuo l' orto, (costi-

Digitized by Google

tuito al solito da un' estesa d' un **soldo**, misura superficiale chiamata anche colla voce slava **zlatica** e pari a 400 passa quadrate), e ne godrai ogni prodotto; ma, in compenso di quella quota della sua rendita che altrimenti a me spetterebbe, mi darai ogni anno un pajo di galline, un pajo di polli, dieci uova ed un capretto. La tenuta comprendeva molto spesso anche dei tratti boschivi, ed il colono ne raccoglieva il frascame, tagliava quanta legna occorresse al suo focolare e coglieva le ghiande. Per questi avvantaggi ritratti dall' uso del bosco, il rustico lavoratore retribuiva al proprietario uno o due prosciutti ed una testa di majale annualmente: e queste retribuzioni venivano chiamate **poklon**.

I primi esempî di patti così vantaggiosi devono aver naturalmente lusingato non pochi rustici dei paesi circonvicini a trasportarsi nel piccolo stato ed a popolarne così il territorio. Ma si trattava sempre d' un popolo ancora scarso, nè fra le sue classi poteva esistervi un ceto di semplici lavoratori, i quali si ripromettessero di vivere col solo dare a mercede la fatica delle loro braccia. Un tale ceto può esistere appena in più esteso paese e fra più complicate e progredite sociali istituzioni. Il pastore di Rascia e della Tribunia non era al certo in grado di comperarsi un fondo e di costruirvi sopra una casa in cui potesse ricoverare una famiglia, che poi progettasse di mantenere colla mercede giornaliera ed instabile dell' opera sua locata ai proprietarî di terre. E chi fra i proprietarî si sarebbe trovato disposto a costruire delle case quà e là nella campagna per concederle ad ordinaria pigione a proletarî siffatti? Che cosa mai avrebbe garantito il prezzo della pigione che si fosse convenuto; che cosa avrebbe assicurato il proprietario della casa che il suo inquilino si sarebbe realmente dato al lavoro con tutta l' attitudine e la buona volontà occorrenti perchè potesse ritrarne tanto da sostentare la propria famiglia e da pagare una pigione? Credo anch' io che, quando i proprietari fossero stati disposti a

costruire delle abitazioni rustiche per darle a semplice e tenue pigione a quelli stessi cui contemporaneamente avrebbero concesso una tenuta a colonia, ciò avrebbe bastato a procurare al territorio della repubblica un sufficiente numero di coloni. Ma in ta, le caso, che cosa sarebbe successo delle *carine*, di quei terreni cioè che i proprietari volevano lavorati per proprio conto? Il rustico, assicuratasi l' abitazione, avrebbe devoluta ogni sua cura alla tenuta concessagli a colonia, dei cui prodotti doveva esser partecipe, e non avrebbe locato il proprio lavoro che difficilmente assai e verso esagerate mercedi. Era quindi necessario il trovare un sistema che, provvedendo la famiglia del colono d' abitazione, assicurasse delle braccia al lavoro delle *carine*. La coltura di queste doveva star principalmente a cuore ai proprietari atteso il maggior utile che ne potevano ritrarre, e savie vedute d' ordine politico dovevano procurarle la protezione del legislatore, perchè le *carine* diventavano tanti terreni modelli, altrettante scuole per quegl' inesperti lavoratori: il sistema del contadinaggio d' altronde garantiva egregiamente il territorio dello stato dall' affluenza eccessiva e sregolata di barbari cicostanti.

Alla singolarità della situazione corrisponde l' originalità del ritrovato rimedio. Il proprietario forniva la famiglia rustica dell' abitazione, che ella non avrebbe potuto altrimenti procurarsi, e la famiglia rustica in corrispettivo somministrava al proprietario le braccia occorrenti per la coltura della *carina*. Questo corrispettivo di lavoro fu detto **Služba**, cioè **servizio** o **servitù**, con voce suggerita unicamente dalla specialità materiale di siffatto retributo.

In questo abbozzo mi sembra d' aver tratteggiata una colonia ragusea considerandola oggettivamente e demarcando il profilo, i lineamenti più caratteristici del relativo sistema. Sennonchè non si ha a ritenere che per regola impreteribile, e nemmeno forse nel massimo numero dei casi, in progresso di tempo specialmente, ogni proprietario avesse una o più *carine* ed

una o più tenute coloniche, come non ogni rustico si limitava al lavoro d'una sola tenuta: il territorio dello stato era assai piccolo, numerosissimi i proprietarî, e quindi la proprietà fondiaria d'ognuuo consisteva in tratti di suolo d'estensione ben limitata, e sparsi quà e là in località diverse. Non ogni proprietario voleva riservarsi dei fondi da coltivare per proprio conto, ed allora li concedeva tutti ad un colono o fra più coloni li ripartiva; e siccome non abbisognava dell'opera del colono per lavorare *carine* che non s'era riservato, così non forniva il colono d'abitazione. Vi erano d'altronde degli altri proprietarî i quali preferivano tenere a *carina* una maggiore estensione, e questi costruivano e concedevano, verso il corrispettivo del lavoro contadinesco, una casa a quel colono cui altro proprietario aveva soltanto dati dei fondi da coltivare. Per tal modo la specialità degl'interessi d'un proprietario veniva in soccorso alle particolari vedute d'un'altro, ed il lavoratore si trovò vincolato da due ben diversi rapporti di diritto: la relazione colouica si risolse, si decompose, si ramificò direi quasi, in due istituti tendenti al medesimo scopo d'avvantaggiare l'agricoltura, ma ognuuo per la via del soddisfacimento di differenti bisogni. Quando il rustico, perchè ne abitava la casa alla quale era di solito unito l'orto verso il corrispettivo del *poklon*, doveva ad un proprietario il lavoro sulle *carine*, dicesi **kmet**, espressione più tardi tradotta colla parola italiana **contadino**; e quando invece teneva soltanto delle terre i cui prodotti dovevano dividersi, chiamavasi **polovnik**, ed italianamente **colono semplicemente tale**. E così uno stesso individuo, o meglio, come fra breve farò osservare, una stessa famiglia rustica, era *kmet* (contadino) per un proprietario, e *polovnik* (colouo puramente tale) rispetto ad un'altro.

Queste due diverse relazioni non si stipulavano mai per un tempo determinato, nè s'estinguevano, eccettuati alcuni casi previsti espressamente del cap. XXIX. lib. 5. dello Statuto, pel

passaggio del diritto proprietario da uno in altro padrone, o per la morte dell' originario colono; ma si stipulavano per sè e successori da ambe le parti. Ambedue queste relazioni erano per propria natura rescindibili per volontà d' uno qualunque dei contraenti in qualsivoglia momento; dopo il primo anno però se si trattava di fondo già lavorato al momento in cui il colono l' aveva ricevuto, e dopo il primo triennio se il fondo concesso era del tutto incolto, una **lidigna** (dallo slavo *ledina*) come lo chiamavano le leggi ragusee; salvi però alcuni casi eccezionali, nei quali il proprietario poteva riprendere a sè la sua terra lavorata o la sua *lidigna*, anche prima dell' espiro dell' anno o del triennio. Lo scioglimento della relazione portava peraltro sempre seco le seguenti conseguenze: quando il proprietario voleva riavere a propria libera disposizione i suoi fondi ed allontanava il *polovnik*, doveva rimborsarlo d' ogni spesa di lui fatta (**solutis expensis** è la frase usata dalla legge al cap. XXIX. lib. 5. dello Statuto per indicare quest' obbligo del proprietario); mentre invece il *polovnik* che abbandonava la concessagli tenuta perdeva ogni diritto a qualsifosse indennizzazione. Quanto al *kmet*, a quello cioè il quale occupava la casa e l' orto del proprietario, egli, quando il proprietario lo voleva escomiare, aveva diritto di essere indennizzato soltanto di quegli ammeglioramenti che avesse praticato nella casa dietro espressa autorizzazione ottenuta dal proprietario (Statuto lib. 5. cap. XXXI). Di tal guisa entrambe le relazioni di diritto, ed il **polovništvo** ed il **kmetstvo** o **kmetinstvo** si perpetuavano d' acquirente in acquirente, di generazione in generazione.

Chiunque per poco conosca la specialità del diritto famigliare consuetudinario slavo, saprà facilmente riscontrare la perfetta convenienza del sopraesposto sistema alle abitudini ed ai bisogni dei lavoratori che in breve popolarono il primo più esteso territorio della repubblica di Ragusa. Le famiglie di tali rustici vivevano di quel nesso che suol chiamarsi patriarcale, nesso che

tuttavia tenacemente conservano, e che con luttuose conseguenze reagisce contro gl' incompatibili principî d' eterogeneo diritto civile. Il numero dei loro membri era in termine medio di dieci in quindici individui, viventi sotto la potestà d' un capo famiglia chiamato **domaćin**, il quale solo diriggeva ogni interna famigliare faccenda, e rappresentava senza altra espressa e speciale autorizzazione l' intera famiglia in ogni di lei esterno rapporto con terzi. Al qualunque patrimonio immobiliare della famiglia, aveva sempre diritto ogni suo membro maschio, in quanto avesse col proprio lavoro contribuito a conservarlo, a migliorarlo, ad accrescerlo. Le femmine non avevano di regola altro diritto che quello d' esser mantenute in casa paterna, d' esser fornite d' un corredo costituito da pochi capi di vestiario nel caso passassero a marito: in mancanza soltanto di maschi appartenenti alla comunione, succedevano o piuttosto continuavano la comunione le femmine, finchè altri maschi sorgessero a reclamare il privileggio del sesso preferito: le leggi ragusee dicevano „*est masculus*" parlando della condizione famigliare di quella femmina che diriggeva la comunione rispetto alle altre che ne facevano parte. Nel diritto consuetudinario slavo, e per quanto concerna una sostanza immobiliare, può dirsi non vi sia idea d' una successione legittima ereditaria, perchè in qualunque momento si faccia una divisione e si tratti di separare dalla comunione un suo membro maschio, egli ottiene la sua quota sebbene viva suo padre. Io non posso addentrarmi in un' esame più dettagliato delle particolarità del diritto consuetudinario che regolava le famiglie dei coloni ragusei, e che resta tuttavia il solo da loro sentito e compreso; e, rimandando Il lettore all' erudito e sotto ogni aspetto pregevolissimo lavoro dell' illustre compatriota Signor Baldassare Bogišić „*Pravni običaji u Slovena*," rammenterò solamente quelle che, a mio avviso, principalmente legavano tali famigile all' invalso sistema di colonia e contadinaggio in un' armonia d' interessi che difficilmente si

riescirebbe per altra via a raggiungere. Una numerosa famiglia di lavoratori, diretta da un solo capo, poteva assai vantaggiosamente provvedere al lavoro di tenute relativamente anche più estese, e le riesciva quasi insensibile, a quei tempi specialmente, lo staccare di quando in quando taluno dei suoi membri per mandarlo a lavorare la *carina* del proprietario della casa, il quale daltronde doveva mantenerlo durante il lavoro e somministrargli i mezzi di trasporto eventualmente occorrenti. Il capo della famiglia contadinesca raramente si recava in persona a prestare il retributo di lavoro, la cosidetta *servitù*, sulla *carina* del proprietario, ma destinava a ciò di volta in volta quella delle persone di sua famiglia che gli riesciva meno gravoso d' allontanare dalle famigliari incombenze, e con riguardo alla qualità del lavoro che al proprietario si rendeva necessario: per i lavori che si potevano prestare utilmente anche da ragazzi o da femmine, mandava ragazzi o femmine. Quest' occasione di frequente contatto ravvicinava sempre maggiormente la famiglia rustica alla persona del proprietario, e li legava d' una relazione superiore a quella del solo interesse, ma che poi si rifletteva con vantaggio sugli interessi d' entrambi, specialmente quando la famiglia rustica era ad un tempo *kmet* e *polovnik*, contadino e colono, rispetto allo stesso proprietario. Oltre alle sovvenzioni ben frequenti di denaro o di generi che il proprietario faceva alla famiglia rustica nell' atto in cui l' accoglieva sui proprî possedimenti, negli anni di carestia il proprietario tollerava la mora del colono nel corrispondere la quota padronale o gliela condonava del tutto, e spesso anche altrimenti lo soccorreva: lo stesso suo interesse consigliava al proprietario ogni riguardo acciocchè la famiglia del suo colono si conservasse numerosa e forte; ed il rustico per sua parte doveva essere altrettanto interessato al più vantaggioso prodotto delle *carine* del proprietario dal quale si riprometteva più facilmente paziente aspettativa ed ajuto.

130320

Digitized by Google

Il contratto di colonia o di contadinaggio, il proprietario non lo stipulava colla determinata persona fisica del colono o del contadino; ma a di lei mezzo coll' intera comunione famigliare, la quale era considerata dalla legge nei suoi rapporti di famigliare interesse come una sola persona morale. Quando, o per troppo cresciuto numero, o per altro qualsiasi motivo, la famiglia del colono veniva a dividersi, lo faceva previo assenso del proprietario; ed allora ogni membro staccato dalla prima comunione famigliare, otteneva la sua porzione in determinata parte dei terreni della tenuta colonica, e continuava a lavorarli colla sua nuova famiglia, retribuendo al proprietario la quota proporzionale dei prodotti a seconda dell' originario patto. Quanto alla casa ed all' orto, o venivano materialmente divisi la casa e l' orto fino allora comuni, ed in tal caso il membro separato si rendeva responsabile d' una proporzionata parte del lavoro che la famiglia complessa doveva corrispondere al proprietario e d' una parte del *poklon*; oppure il membro separato entrava in un rapporto del tutto nuovo di *kmetstvo* verso lo stesso od altro proprietario che gli forniva una casa ed un orto a parte. Sebbene adunque i diritti dei proprietarî ed i vantaggi che dessi ritraevano dalla colonia o dal contadinaggio restassero in regola gli stessi, eccettuati pel contadinaggio i casi in cui il membro separato avesse ottenuto una casa ed un orto a parte, divisioni siffatte portavano una sensibile alterazione agli obblighi d' indennizzazione incombenti al proprietario nel caso ch' egli avesse voluto escomiare un colono o contadino, e riavere i fondi, o la casa e l' orto da lui detenuti. Siccome la divisione della famiglia colonica o contadinesca faceva implicitamente ed ipso facto sorgere un rapporto del tutto nuovo ed indipendente di colonia o di contadinaggio, così il proprietario poteva escomiare uno dei membri separatisi dall' originaria famiglia colonica, rimborsandolo solamente delle spese ch' erano state fatte da lui o dai di lui antecessori sopra i fondi a lui toccati in porzione, e ripren-

derli con ciò in propria libera disposizione; e così del pari era tenuto a pagare soltanto gli ammeglioramenti arrecati con suo assenso alla parte della casa e dell' orto toccati in porzione al membro diviso dell' originaria famiglia contadinesca.

Egli è tanto vero che questo sistema s' accordava pienamente coi bisogni e col consuetudinario diritto famigliare di quei primi abitatori della campagna ragusea, che ben presto li troviamo inciviliti ed arricchiti, e vediamo non pochi di loro acquistare e casa, ed orto, e fondi, e diventar proprietari. In **Astarea**, così fu in seguito chiamato il territorio al quale si estendeva il dominio della repubblica nell' epoca cui fino ad ora ci riferimmo, cioè fino al 1333, non vi fu mai limitazione di sorta relativamente alla capacità soggettiva d' essere proprietario di fondi o di edifizi, e poteva divenirne padrone tanto ogni modesto dissodatore di quel suolo per la massima parte ingrato, quanto il patrizio rivestito delle cariche più importanti del governo. Fin dal primo acquisto del tratto di paese conosciuto sotto il nome d' *Astarea*, erano stati assegnati dei fondi in proprietà a famiglie rustiche; e quel Micaccio, sposo alla figlia del Signore di Canali, la quale aveva recata in dote la parte di Breno detta *Zrnovica*, era un semplice cittadino. A persuadere viemeglio, riporterò qui due leggi, togliendo la prima dal Capo 8 pag. 20 delle Riformazioni, e la seconda dal Capo 74 del Verde; le quali due leggi ammettevano in ogni suddito dello stato il diritto proprietario, ed autorizzavano ognuno, senza qualsiasi distinzione, a vendere e comperare immobili, ad istituire colonie e ad accogliere contadini.

„De domibus aedificandis in Breno.

Anno Domini 1385, Inditione VIII, die 3 Junii, Rectore D. Clemente Marini de Gozze, in Majori Consilio sono campanae congregato captum fuit quod in territoriis Breni et in aliis territoriis nobis datis et concessis ab imperatore Orosio patrono ipso-

*

rum terrenorum, possit et ei licitum sit aedificare seu aedificare fa cere domos et mansiones pro habitationibus personarum, et quod possint conducere rusticos et colonos forenseos, et non aliquos qui stent aut steterint in districto Racusii quoquo tempore; de quibus rusticis forenseis si aliqui forent sclavi volentes illuc venire ad commorandum, debeant primum habitare in civitate Racusii secundum antiquam consuetudinem, et inde possint illuc accedere ad permanendum in dictis locis. Qui rustici ita conducti possint in illis territoriis facere et operare omnia laboreria terrarum, excepto quod non possint plantare, seu pastinare vites modo aliquo, vel ingenio. Et in omnibus aliis, ordines antiqui facientes mentionem de dictis territoriis observentur, et in suo remaneant robore firmitatis. Et quicunque fecerit contra praedicta, si patronus fuerit incidat in poenam yppor. 200. Rustici vero in poenam yppor. 50 pro quolibet et qualibet vice. Et poena soluta, nihilominus praedicti ordines debeant observari secundum formam praescriptam, et unusquisque possit denuntiare et accusare et habeat medietatem poenae seu poenarum, si per ejus accusam veritas reperiatur."

„Quod terrae Breni divisae per Comune possint alienari et vendi Rachuseis.

Anno eodem (scil: 1393) die penultima Martii in Majori Cons: Consiliarorum 72, captum fuit per 53 ipsorum quod terrae Breni datae et divisae inter cives Rachuseos per Comune Rachusii possint vendi, donari, permutari et alienari ad beneplacitum illorum qui partem habent in dictis terris; non obstante aliquo statuto, ordine seu reformatione hactenus edito loquente quod dictae terrae vendi et alienari non possint; veruntamen vendi, alienari, transferri non possint nisi civibus Rachusii, cum conditionibus quod in dictis terris non debeat nec possit aliquis plantare facere vites sub poena alias ordinata; et debeant laborari pro seminatione quarumcumque seminum, in quibus possint

plantare arbores cujuscumque generis et aedificari domus pro rusticis; et hoc ideo quod quilibet habens partem dictarum terrarum, et ex ea percipit minimam utilitatem, et stando sicut nunc stant circumvicini, interdum volenti tempore succedente possint habere causam generationis scandali propter confinia apparentia et existentia in similitudinem confinium sclavorum, et vendendo ipsas partes quilibet venditor sentiret utilitatem ex tali venditione et ementes plures particulas, et in unum reducentes poterunt domos aedificare, et rusticos ponere pro eorum utilitate captanda, et per talem modum destructa forma confinium cessabit materia scandali."

Il territorio di Ragusa era ancora così limitato all' estesa complessiva di circa tre leghe quadrate e mezza, quando il sistema della colonia propriamente tale e del contadinaggio, o meglio del *polovništvo* e del *kmetinstvo*, aveva di già raggiunto il suo pieno sviluppo. E dico all' estesa di tre leghe quadrate e mezza, sebbene al principiare del XIV secolo il dominio della repubblica di Ragusa s' estendesse anche sopra le isole di Calamotta, Mezzo e Giuppana, sull' isola di Meleda e sopra quella di Lagosta, le quali cinque isole nel loro complesso presentano una superficie di tre leghe quadrate, un miglio quadrato, 393 jugeri e klafter 291. Ma la loro area io non la calcolo, perchè sopra quest' isole il sistema in questione non fu mai introdotto. Le prime tre di queste isole, l' **Elaphites** di Plinio, furono donate ai Ragusei dal Re Silvestro nell' anno 1080: erano già ridotte a coltura e popolate da abitanti dediti principalmente alla navigazione ed alla pesca, e provveduti delle loro abitazioni; e le abitudini già da loro contratte, male avrebbero comportato il sistema tanto adatto al rimanente del territorio. L' isola di Meleda fu data in dono alla repubblica nel 1141 da Re Dušan figlio d' Uroš, con patti speciali che assicuravano ai Monaci Benedettini, i quali quivi fondarono un Monastero, alcu-

ne particolari prerogative, e che garantirono l'ulteriore sviluppo d'una legislazione del tutto locale: sotto il protettorato di quei Monaci, i Meledani compilarono fin dal 1345 un loro proprio Statuto che in seguito s'accrebbe d'altre diverse leggi. Lagosta era stata venduta ai Ragusei da Stefano II. Re di Servia sopranominato Crapolo; ma il rifiuto per parte d' Uroš II. di Rascia a riconoscere tale vendita, e la gelosia di Venezia che fomentava il malcontento di quegli isolani, persuasero la repubblica di Ragusa a riconoscere ed approvare le leggi e consuetudini antichissime dei Lagostani, i cui diritti civili venivano da un Conte raguseo regolati a norma del loro patrio Statuto (Veggasi il cap. XV lib. I dello Statuto). Sull' isola di Lagosta sorgeva fin da tempi remoti assai una città ben fortificata della quale ci parla Porfirogeneto, e Vespasiano Imperatore aveva concessa a tre Lagostani la cittadinanza romana.

Tutto ciò ci persuade sempre maggiormente come la relazione invalsa tra i proprietari ed in lavoratori in tutti i possedimenti di terraferma, non dovesse la sua origine alla natura del sistema politico in vigore, nè dipendesse da prerogative del ceto che aveva in mano il governo, in confronto ai semplici cittadini ed ai villici. Ma le circostanze particolari dei possedimenti di terraferma, i bisogni speciali di questi paesi, avevano spontaneamente dato vita a quella relazione nel libero e consensuale svolgimento del diritto privato. Nelle cinque isole queste circostanze particolari non vi erano, non vi si facevano sentire i medesimi bisogni, ed il sistema della colonia propriamente detta e del contadinaggio, non vi si insinuò: le cinque isole erano già popolate abbastanza, i loro abitanti avevano già le loro case quando quelle cinque isole passarono sotto il dominio di Ragusa, ed il mare che le separa dal continente, difficoltava abbastanza l'intrusione di gente d'ogni sorta dai paesi d'oltre il confine dello stato.

Digitized by Google

La repubblica di Ragusa fino alla seconda metà del XIII secolo non aveva un corpo di leggi raccolte ordinatamente: le leggi del suo Maggior Consiglio, le decretazioni del suo Senato e del Consiglio Minore, e le decisioni delle sue Magistrature erano raccomandate a separate pergamene. Nel 1272 appena, Marco Giustiniani, uno di quei Conti Veneti i quali dal 1204 al 1358 risiedevano a Ragusa in seguito a patto stipulato con Venezia e senza che per ciò Ragusa avesse perduta la propria indipendenza, le proprie consuetudini e le proprie leggi, unì in un corpo ordinato per analogia di materia tutte le leggi vigenti. Questo, corpo di leggi, presentato ai tre Consigli della repubblica, fu dai medesimi intieramente approvato ed accettato col nome di „**Liber Statutorum civitatis Ragusii**“. Lo Statuto è diviso in otto libri suddivisi in 486 capi, e conserva traccie non poche dell' idee generali più civili delle legislazioni di Grecia e di Roma. Nè poteva essere diversamente dacchè il corpo legislativo raguseo era costituito, come ho già ricordato, d' individui che traevano la loro origine dal fiore della civiltà d' Epidauro e di Salona, da famiglie venute da Roma nel seguito di Paulimiro, e da famiglie trasportatesi a Ragusa da altre parti d' Italia: poche a quell' epoca erano le famiglie di pura origine slava associate alla legislatrice aristocrazia. Sennonchè la civiltà latina della più antica aristocrazia, non s' impose, ma si piegò benefica alla natura, ai costumi ed al senso giuridico del maggior numero per cui statuiva, e dall' intelligente e ben proporzionata fusione d' idee ed aspirazioni disparate, pazientemente elaborata nel corso di secoli, nacquero la civiltà e la legislazione di Ragusa, civiltà e legislazione affatto particolari: non era più a parlarsi di civiltà e di legislazione occidentali, e non erano slave del tutto; ma dovevano dirsi civiltà ragusea, legislazione di Ragusa. In breve lo *Statuto* non bastò più, e le leggi successive furono raccolte nel **Libro delle Riformazioni** (dall' anno 1272 al 1357), nel **Libro Verde**, che in 483 capi comprende le numerosissime

leggi emanate dal Febbrajo 1358 fino al 27 Novembre 1460, e nel **Croceo**, nel quale si trova riportata per la prima la legge del 10 Decembre 1460 e per l' ultima quella del 26 Gennajo 1791: il Croceo è diviso in due libri, il primo con 418 leggi ed il secondo con 53. Tra le fonti del diritto raguseo arrivate fino a noi, oltre alle rammentate collezioni, vanno ricordate le **Determinazioni del Senato**, chiamate volgarmente **Parti dei Pregati** e registrate in appositi libri, nei quali è riportata ogni legge dal 1791 fino al cadere della repubblica, e le consuetudini tenute in tutto il vigore dalla costante pratica e dalle sempre conformi decisioni dei giudizî. Nè i principî teorici del jus romano, nè le sue generali disposizioni come tali, furono mai accolti dalla legislazione ragusea, la quale escludeva dall' applicazione pratica diretta tutto ciò ch' ella non si fosse espressamente appropriato: nell' introduzione al libro degli statuti si legge „*Et quia non possunt omnes casus in juris articulis comprehendi, cum plura sint negotia quam statuta, volumus ut si quando aliquis inopinatus casus emerserit, qui praecise praesentibus non determinetur statutis, ad ea quae sunt illi similia recurratur, et sic de similibus ad similia procedatur.*" Sarebbe estranea al mio tema un' indagine particolare sullo spirito e sul genio delle disposizioni d' ogni ordine di cui la legislazione ragusea si compone; ma non esito a sostenere che quanto vi s' incontra di specialmente relativo alla vita degli abitatori della campagna ed alle relazioni tra lavoratori e proprietarî, s' accordi perfettamente col diritto consuetudinario di quel popolo slavo, e con quanto ho fino ad ora esposto. Per accertarsene, si veggano p. e. le disposizioni relative all' ordine di successione, alle divisioni di beni famigliari ed ai diritti delle femmine, contenute negli ottanta capi del lib. IV dello Statuto, le leggi riportate nei capi XXVI, CCCXXI, CCCLXIV, CDLX, CDLXVIII del Verde, e quelle registrate a carte 64, 65 e 66 del Croceo.

Digitized by Google

Nel 1333 Stefano VI di casa Nemagna, Imperatore di Servia, Bosnia e Zaculmia, sopranominato anch' egli Dušan, cedette alla repubblica di Ragusa la penisola di **Punta** colla città di **Stagno** giacente sul di lei istmo, verso la corrisponsione pronta di 8000 ipperperi e l' annuo retributo d' ipperperi 500, e d' altri 600 per le pretese che vantavano i Bani di Bosnia sopra quella contrada. Così il territorio della repubblica s' accrebbe d' un paese dell' estesa di circa cinque leghe e mezza quadrate, cui il cosidetto Primorie, appartente ancora al Re di Bosnia, separava di circa 15 miglia da Valdinoce, estremo limite occidentale del vecchio possedimento raguseo, detto, come rammentai, *Astarea*. A richiamar l' attenzione sulla particolare condizione di questa nuova contrada e dei di lei abitanti all' epoca in cui passò sotto la dominazione di Ragusa, mi giova riportare un brano d' una pergamena custodita fin circa 70 anni fà nel Convento di S. Nicolò dei RR. PP. Min. osservanti in Stagno, e che ora può leggersi per esteso nella biblioteca dei RR. PP. Francescani in Ragusa.

„In Nomine Domini Amen
MCCCLXXXXIIII.

Propter puncta et motiva infrascripta Fratres Minores Vicariae Bosnae commorantes in Puncta Stamni cum bona conscientia usque modo per annos quinquaginta ministraverunt Sacramenta Divina Populo illi, et usi sunt Privilegio eis concesso a Sede Apostolica inter infideles, et schismaticos, licet per Praelatos, et alios, multas patiantur contrarietates, et primo:

Cum illa terra antequam perveniret ad manus Dominorum de Ragusio, fuerit subjecta schismaticis et Patarenis per annos forte trecentos, nec erat mentio ibi de cultu Catholicae fidei, imo Calughieri, et Sacerdotes Rasciani ibi habitabant. Postmodum vero, Deo disponente, cum praedicti Domini Punctam illam occupassent sub certo tributo, dando Regi Rasciae, vel Bano Bo-

snae singulis annis mille perperas: et insuper volentes, Punctam illam conservare, et tenere contra potentiam Schismaticorum, et Haereticorum, fecerunt castra duo fortissima, et perduxerunt murum magnum cum turribus ab uno castro usque aliud per unum milliare; in quibus aedificiis, et aliis necessitatibus expendiderunt circa centum viginti milia ducatorum de camera comuni: et sub pacto tenendo ibi Calughieros et sacerdotes praedictos (Frati Min. Oss. e Sacerdoti cattolici) *tamen sicut Catholici uti volentcs, fidem ibi Romanam plantaverunt, et praeterea collocaverunt Fratres praedictos, et locum eis construxerut. Qui Fratres, Dei gratia operante, Populum eum converterunt, et baptizaverunt, et usque modo convertunt venientes quotidie de terris Schismaticorum ad terram illam, ete. etc.*"

Queste particolarità delle condizioni di Punta e Stagno in uno stato che per impreteribile principio non tollerava qualsiasi religione diversa dalla cattolica, in uno stato che coll' opportunità e saviezza delle sue leggi d' ordine politico sapeva assicurare il buon ordine interno e la propria sicurezza, e supplire così a quasi ogni altro mezzo di polizia; queste particolarità, dico, delle condizioni d' una contrada appena acquistata e separata dal rimanente del territorio, richiedevano nàturalmente delle particolari e corrispondenti disposizioni legislative.

Le terre di Punta e Stagno furono con ingeguoso sistema divise fra i sudditi ragusei, e sempre senza distinzione di sorta, tra nobili e plebei: nessuna delle leggi relative a quella divisione (Veggansi nel Libro delle Riformazioni le leggi: „*De parte assignandi Stagni illis de populo.*" al fol. XXV cap. I — „*De parte Stagni et Punctae non alienanda.*" ibid. Cap. XII — „*De decenis Punctae fiendis.*" ibid. cap. XIII — „*De parte Stagni et Punctae.*" fol. XXVI cap. IX — „*De villanis Stagni et Punctae.*" fol: XXXI cap. IV — „*De partibus Stagni et Punctae.*" ibid. cap VII) od alla divisione degli altri territori mano a ma-

Digitized by Google

no acquistati, nè delle leggi successivamente emesse, porta qualsiasi traccia d' una distinzione che avesse esclusi i semplici cittadini od i villici dal fatto riparto. Fra poco avrò motivo di citarne ancora e di riportarne parecchie, e delle più importanti; ed ognuno potrà persuadersi qualmente e patrizî e popolani continuassero rispetto ai diritti sopra immobili ad essere sempre egualmente considerati.

Il sistema della colonia *(polovništvo)* e del contadinaggio *(kmetstvo)* invalse per le ragioni stesse che l' avevano fatto sorgere in *Astarea*, anche in Punta e Stagno; ma è manifesto che in quella parte relativamente lontana e separata dal resto dello stato, popolata ancora, se pur scarsamente, da vecchi suoi abitanti, le cose non potessero a bella prima tanto facilmente avviarsi coll' ordine desiderato. Dei primi abitatori molti volevano restarvi senza abbandonare l' eresia, e non pochi degli antichi loro connazionali, allettati dai vantaggi del nuovo sistema, volevano parteciparne senza però abbracciare il cattolicismo. Il Conte, sola magistratura tosto instituita a Stagno, non poteva così facilmente venire a conoscenza d' ogni abusiva permanenza, di ogni arbitraria intrusione, cui lo stesso sistema colonico avrebbe potuto in qualche singolo caso favorire. Un' eretico, od altro straniero meno desiderabile, avrebbe facilmente potuto trovare ospitalità nella casa di qualche contadino o suo parente od antico connazionale, ed a qualunque cattivo soggetto non sarebbe mancato il modo di trattenersi sul territorio dello stato ad onta di qualsifosse interdizione. A nessuno daltronde più che ai proprietarî doveva star a cuore che l' ordine ed il buon costume regnassero in quelle campagne, nè si saprebbe immaginare che un proprietario rinunziasse al vantaggio d' un maggior numero di braccia, per allontanare dalle proprie terre un buon cattolico, onesto e laborioso. Il Consiglio legislativo raguseo seppe, come sempre, valutare gli elementi dell' ordine di cose per cui statuiva, e giovarsi degli stessi interessi che lo regolavano;

e la legge „*Quod unus non recipiat villanum alterius*" registrata a pag. 26 cap. 12 *Riformationum*, è una legge di puro ordine politico. Ella fu emanata nel 1334, un anno solo dopo l'acquisto di Punta e Stagno, ed è dal seguente tenore:

In Majori Consilio captum fuit quod nullus habens partem in Puncta Stagni vel in Stagno possit recipere villanum alterius; etiam quod nullus villanus possit ire de una villa ad aliam. Intelligendo quod omnes villae totius Punctae sunt quinque contradae excepto Stagno. Et nullus possit recipere villanum alterius sub illam poenam quam imponet Dominatio. Et quod teneatur restituere villanum alterius et remittere ad villam suam et suo patrono. Contradae autem sunt videlicet: Sabioncello, Dubrave, Zarnagora, Jagnina, Ponique.

Potrebbe forse taluno ritenere che questa legge tendesse soltanto ad assicurare ad ogni proprietario i suoi contadini e nulla più; ed anche quando ciò fosse, ella resterebbe sempre una legge puramente politica, perchè punto non toccava i rapporti di diritto privato esistenti fra proprietarî e coloni o contadini, ed in ogni caso avrebbe mirato allo scopo d'ordine prefissosi da tante leggi politiche dei giorni nostri, tra le quali rammenterò in via d'esempio il vigente regolamento sulla servitù domestica messo in vigore in Dalmazia colla Circolare Luogotenenziale 28 Agosto 1854 N. 12097. Questo regolamento al suo §. 32 dispone che „*le persone di servizio che innanzi l'espiro del tempo abbandonassero arbitrariamente il servizio senza un legittimo motivo, debbano esser denunziate al Capo comunale, dal quale saranno rintracciate e, a richiesta del padrone, a seconda dei casi anche obbligate a ritornarvi;*" e nel successivo § 33 è detto: „*Chi sa, o dalle circostanze doveva presumere che una persona di servizio sia fuggita, e pur l'accetta al servizio, oppure senza darne avviso all'Autorità le dà ricovero ed alloggio, soggiace ad un'adequata punizione.*" Sennonchè qualunque obbiezione perde ogni valore in presenza ad

altra legge emanata cinque anni più tardi. Bisogna pur dire che anche i proprietarî di Punta e Stagno interpretassero a vantaggio proprio soltanto la legge del 1334 sopra riportata, e credessero che quando un proprietario avesse escomiato un proprio colono o contadino, altro proprietario potesse accoglierlo liberamente, sorpassando la malavoglia od il malcostume che gli avessero meritata l' espulsione, od almeno senza curarsi d' indagare il motivo dell' escomio. Ma la legge del 1334 si prefiggeva a scopo il non permettere che un villico, cui un proprietario avesse trovato bene d' escomiare perchè malcontento di lui, potesse ulteriormente trattenersi sul territorio della repubblica; e quindi il Consiglio legislativo emanò l' altra legge del 1339, la quale dichiara tutto ciò espressamente. Questa seconda legge intitolata „*De villanis Stagni et Punctae*" o meglio questa declaratoria della precedente, trovasi registrata alla pag. 31 cap. 4. *Riformationum*, e così si esprime;

„*In majori Consilio captum fuit quod nullus habens partem in Stagno et Puncta possit nec debeat accipere villanum alterius. Et quamvis patronus suus pelleret eum, nihilominus non possit aliquis accipere aliquem villanum alterius; sed dictus villanus debeat ire extra Punctam et extra Stagnum. Salvo quod si patronus villani vellet quod staret in Puncta vel in Stagno et tunc possit stare, aliter non.*"

La permanenza dunque nello stato d' un villano espulso da altro proprietario era condizionata al permesso del proprietario sopra i cui fondi aveva fino allora lavorato; il qual proprietario, meglio di chicchesia, aveva avuta occasione di conoscere se o meno fosse quello un soggetto pericoloso all' ordine ed alla pubblica moralità: il permesso del proprietario corrispondeva alla certificazione di buon servizio voluta dal § 35 della sopra ricordata vigente legge del 1854; e per chi non aveva saputo meritarselo e non poteva perciò procurarsi un nuovo collocamento presso un' altro proprietario, ed assicurarsi così un mez-

zo d'onesta sussistenza, era comminato lo sfratto. Non era dunque il proprietario quello che cacciava fuori di Punta e Stagno il villico; ma questi, mancante dell'assenso dell'anteriore proprietario, richiesto per la permanenza e per la capacità a stipulare un nuovo contratto di colonia, finiva col trovarsi in una condizione non tollerata dalla legge.

Le misure prese per l'introduzione del cattolicismo in Punta e Stagno, aumentarono la considerazione speciale goduta in ogni tempo nello stato dal Clero regolare e secolare; ed il sentimento religioso esagerato sembra originasse così numerose donazioni in causa di morte alle Chiese, ai Conventi ed ai Preti, che tali persone minacciassero diventare in breve proprietarie di sproporzionate possessioni. Ad ovviare a questo inconveniente, che il Legislatore raguseo conobbe troppo dannoso alla pubblica economia, doveva provvedere la legge del 1335, posteriore di due anni all'acquisto di Punta e Stagno, legge che tolgo dalla pag. 26 cap. 9 *Riformationum:*

In dicto Majori Consilio captum fuit quod quilibet habens partem in Puncta vel in Stagno, et non habeat haeredes, et vellet partem suam dimittere, possit id facere pro anima sub tali conditione quod ejus debeant existimari, et pro illa extimatione debeat devenire propinquiori, si propinquior eam voluerit. Et si propinquior non reperiatur, vel illam nollet pro illa existimatione, quod commissarii illius qui partem suam pro anima dimiserit possint eam vendere, sive se convenire cum aliqua persona quae promittat et se obbliget solvere totum id quod ille cujus fuit pars dimiserit et legaverit distribui pro anima sua. Dummodo ille cui taliter vendiderint et cum quo se concordaverint sit civis racuseus oriundus et Ragusii commorans, et laicus: recipiendo cum toto onere suo. Et si hoc fieri non posset, debet ipsa pars dari et assignari alicui personae pro meliori foro, quod fieri poterit cum pactis et conditionibus supradictis."

Sembra però che ricorrendo a qualche artifizio, si trovasse modo di deludere il vero spirito di questa legge, e che le Mani - morte s' andassero arricchindo sempre maggiormente, giacchè sullo stesso argomento trovo alla pag. 31 cap. 6 *Riformationum* un' altra legge posteriore di 30 anni:

Anno Domini 1365, indictione III die 22 mensis Novembris: in Consilio Majori captum fuit quod super facto Stagni et Punctae dimissarum Religiosis et Mendicantibus de toto tempore praeterito usque ad diem presentem non fiat aliqua novitas, sed remaneat cum illis ordinamentis cum quibus fuerunt dimissae. Sed a modo in antea, illi qui habeant partes in Stagno et Puncta et poterant illas ordinare et testari, nullo modo vel ingenio possint nec debeant eas dimitere Ecclesiis, Religiosis vel Religiosabus, Mendicantibus vel Clericis aliquibuscumque nec laicis cum aliquo affictu exinde solvendo. Sed possint illas dimitere laicis secularibus civibus Racusii et commorantibus in civitate Racusina, libere, sine aliquo affictu exinde solvendo."

In queste ultime due leggi appena s' incontra una limitazione della capacità personale a diventare proprietario di certi beni immobili determinati. Oltrechè cittadino della repubblica di Ragusa, bisognava anche essere **in civitate commorans** per poter acquistare la proprietà d' immobili che altri avesse lasciati per disposizione d' ultima volontà a qualche religioso istituto. Anche i villici già proprietarî tendevano ad accrescere di giorno in giorno le loro possessioni; e per tal modo ogni straniero divenuto suddito dello stato e stabilitosi nella campagna, avrebbe di leggieri potuto, coll' ajuto fors' anco dei principi circonvicini procurarsi tali mezzi o tale ascendenza in Punta e Stagno, da sottrarre ad ogni momento alla repubblica quella contrada che ella s' era acquistata con esborsi costosissimi: a temerlo, i Ragusei dovevano averlo imparato dai maneggi usati, prima dai Veneziani eppoi da Mladjeno Conte di Klisa e d' Almissa perchè Stefano revocasse la fatta cessione. Il Legislatore vide anche

ciò, e colle stesse leggi prese di mira due scopi: limitare l'ingrandimento della proprietà fondiaria delle Mani-morte e del patrimonio dei villici, procurando che, o non si disponesse a favore di religiosi istituti, oppure che simili disposizioni facilitassero il miglioramento della condizione degli *in civitate Racusii commorantes*, ed estendessero sempre maggiormente la loro influenza fra gli abitanti della campagna.

Nessuna delle leggi fin quì riportate alterò nè poteva alterare la natura del rapporto giuridico sôrto tra il proprietario dall'una ed il colono o contadino dall'altra parte, dal loro libero e reciproco accordo: tutte, parlando del proprietario, lo chiamavano **patronus** in genere, cioè proprietario o padrone del fondo, qualunque si fosse il ceto cui egli potesse appartenere; e le due ultime favoriscono gl' *in civitate commorantes*, senza distinzione se nobili o popolani, in tanto in quanto essi soli, e non gli abitanti della campagna, potrebbero in seguito acquistare beni immobili che fossero stati lasciati per testamentaria disposizione a religiosi istituti. La era una specie di sostituzione legale per determinate successioni avvenire. Quanto le Chiese, i religiosi ed i villici avevano fino allora acquistato non si toccava menomamente, e qualunque in seguito avesse voluto testare a favore d'istituzioni religiose, o favorirle legando loro annue rendite dei proprî beni in qualsivoglia modo, avrebbe contravvenuto alla legge, e giustamente avrebbe dovuto assoggettarsi alle di lei sanzioni.

Che se tutto ciò non bastasse ancora a persuadere come la relazione tra proprietarî e coloni o contadini fosse d'indole unicamente civile e privata, e soltanto moderata da legislative cautele consigliate da politici ed economici riguardi, vi sono leggi ancora, e molte ed eloquenti, che sussidiano il mio asserto. Fra le altre, mi limiterò a riportar quella dell'anno 1335, che s'incontra alla pag. 27 cap. 2 *Riformationum*:

Digitized by Google

„De quaestione orta inter villanos."

„In dicto Majori Consilio captum fuit quod si quaestio oriretur inter villanos alicujus Domini de aliqua re quam unus peteret ab alio, quod Dominus ipsorum teneatur et debeat ipsos concordare si poterit: quod si concordare non posset, ipsi teneantur recurrere ad Dominum Comitem Stagni qui pro tempore fuerit, et Comes teneatur facere eis rationem."

Tanto adunque è vero che i proprietarî non si permettevano di prendere nelle controversie sôrte fra i loro contadini o coloni nemmeno quell' ingerenza conciliativa che ogni proprietario, ogni padrone d' una fabbrica o d' un opifizio sarebbe ai dì nostri autorizzato a prendere nelle faccende dei suoi lavoratori ed operaj dai §§. 10 ed 11 del già ricordato vigente regolamento per la servitù domestica, che il Maggior Consiglio di Ragusa, forse allo scopo di risparmiare al Conte il tempo occorrente per gli esperimenti di conciliazione, e d' utilizzare l' influenza morale ragionevolmente esercitata dai proprietarî, trovò opportuno l' emanare un' apposita legge per imporre ai proprietarî la cura di conciliare le differenze emergenti fra i loro coloni e contadini. La legge stessa marcò espressamente, e con tutta cura e precisione, i limiti dell' ingerenza che ai proprietarî assegnava, statuendo *„quod si concordare non posset, ipsi teneantur recurrere ad Dominum Comitem qui pro tempore fuerit, et Comes teneatur facere eis rationem."* La facoltà quindi demandata ai proprietarî, o piuttosto loro imposta, arrivava soltanto fino al *facere rationem* e finiva appenachè di *facere rationem* si trattasse, e con ciò ogni giurisdizione restava espressamente esclusa, perchè, come ognuno sa, la giurisdizione comincia appunto dal *facere rationem* ed in esso principalmente consiste: anzi quella giurisdizione che al *facere rationem* si limita, è stata sempre da ognuno benedetta.

Col fin quì detto io ritengó d' aver dimostrata la natura contrattuale e puramente privata, fin dal primo loro nascere

d' entrambe le forme del sistema invalso per conseguente effetto del bisogno di popolare, civilizzare e ridurre a coltura le campagne di Ragusa: ho procurato di seguire tale sistema nel graduale suo sviluppo, facendo calcolo delle limitazioni di soggettiva capacità consigliate da politici ed economici riguardi cui dovette soggiacere; ed ho fatto osservare come si fosse insinuato in tutta quella parte del territorio dello stato alla quale era confacente. Vedremo ora come, senza nulla cangiare della sua natura, si sia anche diffuso nei paesi che la repubblica per successivi acquisti aggiunse al suo dominio, piegandosi soltanto ad ulteriori ragioni di pubblica sicurezza, di nazionale economia e di privata convenienza.

Dopo lunghe ed accorte negoziazioni, Ostoja di Bosnia cedette nel 1398 alla repubblica di Ragusa anche il **Primorie**, cioè quel tratto di paese lungo circa trenta miglia che con una sua parte interrompeva la continuità dello stato raguseo tra Valdinoce e Stagno; e Sigismondo Re d' Ungheria, cui il Primorie Bosniaco era soggetto, confermò tale cessione. In Bosnia vigeva uno speciale sistema giurisdizionale, e le terre del Primorie erano soggette ad alcuni *Vojvodi*, che le leggi e gli storiografi ragusei chiamano *Gentilotti*. La repubblica, la quale con ingenti somme s' era acquistata la proprietà illimitata di quelle terre e che non tollerava l' eresia dei loro abitatori, divise anche il Primorie come aveva fatto di Punta e Stagno, ed i Gentilotti se ne andarono in buona pace. Chi desiderasse conoscere ogni modalità di tale divisione vegga la legge 22 Maggio 1399 al cap. XCII del Verde, eppoi quella del 29 Luglio 1428 al cap. CCXXIII, e quella del 15 Novembre 1429 al cap. CCXXXVI della stessa raccolta. Appena quattro anni più tardi, dopo che la vittoria sopra Sigismondo aveva quasi realizzata l'aspirazione di Vladislavo di Sicilia al trono d' Ungheria, il di lui alleato Ostoja di Bosnia, nella mira di riavere le terre dopo riscossone il vistoso prezzo, fece pretesto d' accanita guerra ai

Ragusei la pretesa spoliazione subita dai suoi Vojvodi, ed invase lo stato: ma il valore dei Ragusei capitanati da Marino Gozze, Giacomo Gondola ed un Giorgi, respinse in breve il nemico prepondarante in numero. A questo proposito il Resti, nei §§. 51, 52 e 53 lib. VII della sua *Storia di Ragusa*, pur riconoscendo il fatto, daltronde comprovato dalla legge relativa a quella divisione, che le terre del Primorie furono divise in *eguali parti alla Nobiltà ed alla Cittadinanza secondo la proporzione delle famiglie*, biasima la disposizione legislativa che privò i Gentilotti delle loro signorie. Io per me vi veggo una prova di più dell' incompatibilità del diritto privato raguseo colla sistemazione giurisdizionale bosniaca; e ritengo che, avendo la repubblica di Ragusa acquistato a prezzo vistosissimo il Primorie senza qualsiasi condizione, i principî del *jus gentium* d' allora non le interdicessero di disporne a seconda dello spirito della propria legislazione: il venditore Principe di Bosnia avrebbe dovuto compensare i Vojvodi delle signorie loro ch' egli ad altro stato vendeva. Nel Diploma 30 Luglio 1413, col quale Sigismondo d' Ungheria cedeva temporariamente ai Ragusei il dominio delle isole di Curzola, Lesina e Brazza, una tale condizione era stata invece espressamente apposta, ed i Ragusei la rispettarono finchè, pochi anni dopo, Sigismondo revocò la cessione cedendo alle brighe del Cancelliere Vladislavo Jachez. D' altra parte la sorte dell' armi aveva aggiunto un nuovo titolo al diritto dei Ragusei di disporre di quel paese, e la pace conchiusa con Ostoja nel 1405 accolse ogni loro operato. Comunque però si volesse risolvere questa questione di diritto internazionale, ella non può portare qualsiasi influenza sulla legittimità dei diritti dei privati che dal governo repubblicano avevano ottenute in proprietà lé terre del Primorie, nè in essa può cercarsi un vizio del modo con cui i privati conseguirono i possedimenti tra loro divisi; e meno che da altri tale vizio potrebbe venire opposto da quelli i quali così ottennero il vantaggio di lavorare quelle

Digitized by Google

terre in qualità di coloni o di contadini. Il Primorie, questo nuovo paese dell' estesa di circa tre leghe quadrate e mezza aggiunto allo stato, fu detto „Terre nuove."

Canali è quella contrada che, cominciando dove termina Breno, e quindi dall' estremo confine orientale dello stato raguseo al principiare del secolo XV, si stende fino all' imboccatura del canale di Cattaro: da mezzogiorno la bagna il mare e da bora la limita la vetta che segna in oggi il confine dello stato Ottomano. Dalla parte di ponente è costituita da un sistema di colli e di poggi disposti in modo da ricevere il mare in due seni, che formavano una volta i due porti d' Epidauro, e sulla penisola che li divide sorge adesso Ragusavecchia, o *Captat*, sulle rovine della parte principale dell' antica colonia romana. Il tratto che le tien dietro verso levante è detto tuttavia *Obod:* eppoi i poggi e monticelli, disponendosi in ordine più lineare, racchiudono una fertile pianura che, per l' abbondanza delle sue acque, dà il nome all' intiera contrada: il resto verso levante, diviso in varie località, viene anche detto con più comune denominazione *Vitaljina*. L' intiera contrada ha l' estesa di 3 leghe quadrate, 6335 jug. e 1180 klafter.

Al cominciare del XV secolo la metà orientale dell' intiera contrada apparteneva a *Sandalj Hranić*, e l' occidentale a *Pietro Pavlović*, Vojvodi ambedue e dinasti bosnesi. Segnava il limite fra le due signorie il castello di *Sokô* appartenente al Pavlović, e le cui mura principali non sono ancora del tutto rovinate.

Nel 1419 Sandalj Hranić vendette alla repubblica di Ragusa per 18,000 ducati la propria porzione. La contrada di Canali conta adesso, compresa la sôrta borgata di Ragusavecchia, 9234 abitanti, dei quali con abbondante approssimazione credèrei di poterne assegnare tutt' al più 3000 alla parte già spettante al Hranić. Se riflettiamo alle condizioni favorevolissime ad un aumento di popolazione nei tre secoli scorsi; se ponderiamo

che a memoria di contemporanei nostri l'attuale villaggio p. e. di Mikulić, composto in oggi di 27 famiglie con 30 case, era costituito dal numero di soli 9 casati, dei quali soltanto s' incontrano ancora i cognomi; e se finalmente non vorremo dimenticare che i più popolosi villaggi esistenti al presente sopra quel tratto di paese, allora non esistevano affatto, dovremo persuaderci che il territorio ceduto dal Hranić alla repubblica di Ragusa era abitato da poche centinaja d' individui. Erano questi eretici Patareni da lui dipendenti nel già ricordato nesso signoriale che in Bosnia vigeva. Il malcontento dei Canaliti, la mancanza d' espressa annuizione da parte del Re di Bosnia alla vendita fatta dal Hranić, e le pretese di Radoslavo figlio di Pietro Pavlović sul castello di Sokô, che il Hranić aveva pur venduto alla repubblica, involsero i Ragusei in tali impacci di guerre e di trattazioni, che appena in Giugno del 1423 poterono dividere l' acquistato territorio. Anche questa divisione fu fatta senza esclusione d' alcun ceto e sulla base degli stessi principî che avevano regolate quelle delle terre di Punta e Stagno e delle Terre nuove o Primorie. Dal lato materiale e tecnico, questa divisione fu così dettagliata ed esatta, così conforme alla natura del suolo, adatto quì ad una ed altrove ad altra coltura, da poterlasi proporre anche oggi giorno a modello di congenere operazione. Tutta la porzione acquistata dal Hranić fu divisa in 36 **deceni**, ogni deceno in 10 **parti**, ed ogni parte in 4 **quarte**. Ciascun deceno ottenne il nome di quella persona cui nel medesimo era stata assegnata una maggiore estesa, cioè più quarte o più parti: anzi il rispettivo deceno venne consegnato a questo principale proprietario, il quale poi doveva effettivamente ripartirlo fra i coassegnatarî minori, dando ad ognuno di questi quel numero di parti che ad ognuno era stato assegnato. Avvertasi inoltre che per patto espresso del fatto acquisto, fu concessa una porzione anche allo stesso venditore Vojvoda Hranić

e conservata ai principali dei già suoi vassalli la loro casa con una conveniente estensione di terreno.

Invadendo i Turchi gli altri possedimenti di Radoslavo figlio di Pietro Pavlović, si vide questi costretto nel 1427 a cedere alla repubblica anche la sua porzione di Canali onde fornirsi dei mezzi che gli occorrevano alla difesa, e la vendette per 24,000 zecchini. L' anno stesso, con legge del 25 e 26 Febbrajo, ne fu ordinata la divisione con lo stesso sistema con cui era stata divisa la parte comperata dal Hranić. Ai Commisarî divisori fu inoltre ordinato di risolvere alcune questioni di confine, di ripartire in altrettante cosidette **Gionte** la penisola di **Captat**, allora del tutto disabitata e destinata all' erezione di case da campagna dei proprietarî e di depositi per le loro derrate, e di dividere egualmente in *gionte* tutta la pianura di Canali chiamata **Lug**, e specialmente adatta alla seminagione. Ad ogni deceno, salva qualche espressa eccezione, fu assegnata una gionta tanto di Captat che del Lug, ed ogni assegnatario di qualche parte, o quarta di parte d' un deceno, doveva conseguire un tratto proporzionato d' ognuna delle due gionte a quel deceno assegnate: ciò tendeva a far sì che ogni proprietario di terre grebanose potesse avere anche qualche tratto più adatto alla semina nel piano, ed uno spazio conveniente nel luogo destinato all' erezione di abitazioni e di magazzini. La divisione fu realmente eseguita nel mese d' Ottobre del susseguente anno 1128 e nei mesi successivi; ed il relativo elaborato dei commissarî, come pure l' atto della divisione della parte occidentale comperata dal Hranić, assieme alle decisioni sulle insorte questioni di confine ed agli ordinamenti risguardanti le strade da conservarsi o da praticarsi, le vasche d' acqua da scavarsi, i cimiteri da riservarsi ecc., si custodiscono ancora in apposito pubblico libro, conosciuto sotto il nome di **Matica od Konavala** (Matrice di Canali), che costituiva il titolo originario dei diritti proprietarî acquistati dai privati.

Digitized by Google

Simile alla *Matica* di Canali, conservansi anche le **Matice** di Breno, d' Ombla, di Punta e del Primorie, ognuna delle quali fu eretta in seguito ad apposita legge, ed abbonda dei più cauti riguardi dovuti alle particolarità topografiche e geologiche del rispettivo paese. Fra le leggi che regolarono le divisioni dei diversi paesi acquistati, io prescelgo quella relativa a Canali, che mi sembra più caratteristica in ogni sua particolare disposizione, ed atta meglio d' ogni altra a fornire un esatto criterio del sistema in ciò usato dai Ragusei; e riportandola qui tal quale la si legge al cap. 214 del *Verde*, l' accompagnerò in forma annotatoria di qualche avvertenza e di qualche mia debole riflessione.

Ordines et provisiones ad dividendum, reggendum et gubernandum contratam nostram Canalis, partim pertinentis ad illam quae noviter concessa nobis est, et partim ad utramque partem, et universam contratam Canalis.

„Anno et indictione praedicta (1427) die 25 Februarj in Majori Consilio Consiliariorum 139, capti fuerunt ordines infrascripti: primo de dando omnipotenti Deo 1) unum decenum integrum, prout datum fuit in alia parte; sed non habeat partem in Obod, et cum hac additione quod antequam sortes ponantur, nostra Dominatio deliberet in quo loco debet esse dictum decenum, et quod sit in libertate Majoris Consilii dandi postea dictum decenum cuique voluerit. Firmatus per 125 contra 14."

---

1) Fondo destinato a scopi di religione e di pubblica beneficenza. Questo deceno devoluto Omnipotenti Deo fu colla Legge dei 15 Luglio 1429, riportata nel Cap. CCXXXIII del Verde ed intitolata: „Ordo pro deceno dato Deo in Canali," destinato a fornire il mantenimento a tre Frati della Vicaria di Bosnia.

„Item de dando Comuni nostro quidquid superfuerit ad complementum decenorum, et nil aliud: scoleum scilicet Zaptat sit Comunis. Firm. p. 122 c. 13."

„Item de dando Domino serenissimo Regi Bosniae prout in alia parte 1) habuit, videlicet partem unam et quartam unam. Firm. p. 136 c. 3."

„Item de faciendo unum decenum in quo debeant assignari Radossavo Paulovich 2) partes quinque minus quarta una; et id quod superfuerit ad completamentum decenorum quod debeat esse comunis, ut supra dictum est debeat poni in isto deceno; et si nihil superesset, quod tunc illud decenum debeat compleri de illis quae videbuntur Dominationi: cum conditione quod antequam sortes ponantur, hoc decenum assignetur ubicumque placuerit dicto Voivodae Radossavo, praeter Obod et Zaptat; sed in Obod et Zaptat illud decenum non possit habere partem, neque giontam."

„Item de dando Vojvodae Sandaglio 3) cum fratre et nepote partes tres et dimidium."

„Item de dando Radossavo Obradovich, dicto Ban, partem unam."

„Item de dando Voivodae Volcassio Pribulovich partem unam."

„Item de dando Brailo Tessalovich partem unam. Firm. p. 173 c. 2." 4)

---

1) Anche della parte orientale di Canali era stata assegnata una porzione al Re di Bosnia.

2) Quello stesso Radoslavo Pavlović il quale aveva venduta questa parte occidentale della contrada Canalese per 24000 zecchini.

3) Sandalj Hranić venditore della parte orientale, della quale parimenti ed egli e varî dei suoi avevano avuta porzione.

4) Primarî fra i pochissimi abitatori di questa parte occidentale, la quale era ancora molto meno popolata di quella appartenuta al Hranić: i loro discendenti vendettero più tardi i fondi loro assegnati e si fecero coloni.

„Item de dando cuilibet nobili Racuseo qui sit caput domus partem unam et quartam unam.“ 1)

„Item cuilibet ex aliis nobilibus qui compleverunt aetatem annorum 18 partem unam.“ 2)

„Item cuilibet ex juvenibus qui sunt aetatis annorum 14 usque ad 18 quartas duas; et tantum plus illis qui essent hujus aetatis et essent capita domorum habeant de pluri quartam unam id quod habeant alii de dicta aetate.“

„Item cuilibet ex nobilibus qui sunt aetatis, videlicet annorum 14 infra, detur una quarta; et tam plus illis de ista aetate qui essent capita domorum, qui habeant..... quartam. Firm. p. 125 c. 14.“

„Item de dando 140 domibus de populo ad quartam unam pro domo quolibet; et 30 domibus ad dimidiam partem pro qualibet domo.“ 3)

---

1) Capi di famiglie nobili d'origine Ragusea.

2) Vi erano dunque compresi anche tutti i forestieri aggregati alla nobiltà di Ragusa, fra i quali vi erano non pochi dinasti e vojvodi bosnesi.

3) Cento e quaranta quarte più trenta mezze parti, cioè sessanta quarte; e quindi assieme 200 quarte, ossia 50 parti equivalenti a cinque intieri deceni, vennero date a famiglie del popolo. Si detragga ancora quanto fu assegnato al fondo di religione e di pubblica beneficenza (Omnipotenti Deo), ai venditori medesimi di Canali, agli antichi abitatori della contrada ed ai forestieri aggregati alla nobiltà di Ragusa; e si otterrà quanto venne diviso fra i membri dell' aristocrazia d'origine ragusea e legislatrice. Avvertasi che quelli ai quali dovevano essere assegnate più quarte o più parti, non le ottenevano tutte unite, e nemmeno tutte nello stesso deceno, ma una in uno e l' altra in un' altro; talchè il complessivo assegno era sminuzzato in piccole estensioni sparse quà e là in ogni parte della contrada. E quand' anche si riscontrasse una qualche sproporzione tra quella parte del suolo che fu assegnata alla nobiltà e quella divisa fra il popolo, non si potrebbe concludere a poca equità nel sistema che consigliava quel riparto. Erano i nobili soltanto quelli che dovevano supplire a quasi tutti gli uffizi, coprire quasi tutte le cariche; e che questi uffizi e queste cariche fossero tutt' altro che lucrosi, lo provano gli assai tenui salarî e le rigorose discipline e sorveglianze cui i funzionarî dovevano adattarsi. Ad ogni passo s' incontrano leggi rigorosissime tendenti a facilitare la radu-

„Item quod omnes illi nobiles qui reperiuntur vivi, et nati ea die qua firmata erit haec pars in Majori Consilio, habeant partem suam ut dictum est superius; et qui postea nascerentur nihil habeant."

„Item quod si aliquis cui esset data pars moreretur absque testamento, et non haberet parentes usque ad 4 gradum perveniat pars sua in Comune. Firm. p. 131 c. 8."

„Item quod terrae et villae totius nostrae contratae de Canali haberi debeant in possidendo illas, et testando, et accipiendo pro debitis, et in tenendo rationem paesanis, et in factis villanorum, et in omnibus aliis prout sunt ordines super Stagno et Puncta Stagni." 1)

„Item quod omnes pasturae sint comunes habitatorum terrarum et villarum dictae nostrae contratae Canalis, et quibuscumque animalibus tam de districtu, quam comitatu, et Astarea Racusii, quae animalia possint pasculare per omnes terras non laboratas in dicta contrata et parte nostra Canalis, absque aliquo impedimento vel contradictione patroni vel patronorum ipsarum terrarum: salvo quam in gajis dimissis pro pastura bovum aratorum per habitatores villae; et non possit prohibere una

---

nanza dei corpi legislativi e delle corti giudicanti: e grosse multe erano comminate per ognuno che si rifiutasse d' accettare un' uffizio cui fosse stato eletto. (Veggasi specialmente il libro secondo del Croceo). E non si doveva quindi provvedere perchè la nobiltà avesse un mezzo di sussistenza? I nobili e gli abitanti della città erano daltronde quelli che soli sopperivano ai bisogni del pubblico Erario. Le rendite dello stato consistevano in dazi sulle merci importate ed esportate dai negozianti, in imposte pagate dagl' industrianti d' ogni genere e dai marittimi specialmente, ed in una parte delle derrate che i proprietari dovevano cedere al Governo per un prezzo che il Governo fissava di volta in volta, e con queste derrate il Governo imprendeva delle speculazioni. I rustici agricoltori come tali non soggiacevano a qualsiasi pubblica gravezza.

1) Con ciò tutte le leggi vigenti fino allora per Punta e Stagno furono introdotte anche a Canali; e quindi anche per Canali ogni giurisdizione era riservata al Conte, come abbiamo già visto che lo era per Punta e Stagno.

villa alteri villae seu una contrata alteri pascere animalia unius contratae in alia contrata; salvo in gajis suis possint vetare pasturam."

„Item quod omnia nemora dictarum contratarum sint comunia pro possendo facere ligna in illis omnibus de Racusio, et comitatu, et insulis, nostris paesanis et illis de Stagno et Puncta: exceptis arboribus dimittendis pro umbra animalibus et arboribus ferrentibus glandes; quas arbores nemo incidere possit sub poena ippor. 5 pro qualibet arbore. Quae arbores remanere debeant illius deceni super terris cujus erunt." 1)

„Item quod omnes acquae vivae .... sint comunes pro abeverando cuilibet: et quilibet fons habeat spatium unius soldi terrae circum circa. Loquae 2) vero quaecumque nemini sint comunes, nisi illis tantum villis et contratis quae contribuent, et participes erunt ad expensam curandi et purgandi illas; quarum quaelibet habere debeat circa se spatium unius soldi, prout supra proxime de fontibns dictum est."

„Item quod aliquis non possit facere molendinum nec fullos a fullando in dicta nostra contrata Canalis super aliquam acquam ipsius contratae nostrae. Verum liceat comuni Racusii facere molendinum et molendina, et fullos a fullando in quolibet loco dicti Canalis, et ubi et quando dicto comuni placuerit."

„Item quod aliquis in specialitate, vel pro commissioni, non possit facere salinas in aliquo loco dictae contratae et quod aliquis terminus non dimittatur pro possendo facere salinas super eo aliquo tempore."

---

1) I pascoli furono ritenuti comuni; ma i boschi vennero compresi nei deceni, ed è per l' uso di questi boschi, uso limitato al **jus lignandi**, che i coloni retribuirono i prosciutti e la testa di majale, retribuzione detta più specialmente **„poklon svinjski"** dalla voce slava **s v i n j a**, che vuol dir majale.

2) **Lokva** in lingua slava significa vasca d' acqua.

„Item quod aliquis non possit aedificare vel aedificari facere in aliquo loco dictae contratae nostrae domum de muro et calce aliquo modo 1) sub poena yppor. 100 et destruendum quidquid aedificatum esset pro quolibet contrafaciente et qualibet vice qua contrafactum fuerit; et quilibet possit accusare et habeat dimidium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur et teneatur de credentia. Domum tantum de maceria, coopertam cum cuppis et delinitam cum calce a parte interiori, quilibet facere possit super terrenum quod sibi in parte venerit pro libito voluntatis. Sed comune Racusii possit facere cum muro et calce ecclesias et domos, et quot, et quando, et ubi sibi comuni videbitur et placebit."

„Item quod aliquis de villanis et Astareae, et insularum, et Stagni, et Punctae, vel de terris novis aliquo modo non possit ire ad abitandum in dicta nostra contrata Canalis sine licentia sui patroni vel patronae; 2) sed cum licentia possit ire et abitare in contrata praedicta pro libito voluntatis."

„Item quod contrata de Canali et habitatores in ea habeantur et tractentur in omnibus et per omnia pro districtu et comitatu Racusii, prout in contrata Stagni et habitatores in ipsa contrata Stagni et Punctae."

„Item quod vinum de Stagno et Puncta vel aliquod aliud vinum, tam de districtu et comitatu vel Astarea Racusii, quam aliquod aliud vinum forense nullo modo possit portari, vel conduci per mare vel per terram ad dictam contratam nostram

---

1) Senza privilegi adunque nè distinzioni di sorta per i nobili, i quali anche in questa limitazione d'ordine politico del diritto di disporre liberamente del proprio, erano considerati come ogni e qualunque altro proprietario privato.

2) Opportunissima cautela di polizia, corrispondente a quella usata per Punta e Stagno colla legge del 1334 alla pag 26 cap. 12 Riformationum, e ch' io ho già altrove riportato.

per aliquam personam cujuscumque conditionis existat, sub poena contenta in ordinibus contrabandi de vino: sed de civitate Racusii possit vinum impune conduci et deferri ad locum praedictum: et quod de vino extracto de civitate Racusii, vel quod nasceretur vel colligeretur ex vineis et vitibus dictae contratae Canalis, possit teneri taberna in dicto loco nostro Canalis." 1)

„Item quod nulla persona cujuscumque conditionis existat quae non condonaret se pro homine vel villano alicujus habentis partem in Canali, nullo modo vel ingenio possit habitare vel stare in contrata praedicta; et quilibet teneatur expellere hujusmodi personas de parte sua: et si quis illam personam contra dictum ordinem retineret in parte sua vel domo, cadat ad poenam yppor. 50 toties quoties fuerit contrafactum, et nihilominus illam personam expellere teneatur; et quilibet possit accusare et habeat dimidium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur et teneatur de credentia." 2)

„Item quod nulli Vulahi cum eorum animalibus possint venire ad standum et pasculandum in dictam nostram contratam Canalis: et si quis veniret expellatur protinus; et quod nullus possit retinere illum vel illos in partem suam sub poena ducatorum C. auri pro quolibet contrafaciente et qualibet vice; et nihilominus illum vel illos expellere teneatur sub dicta poena; et quilibet possit accusare, et habeat dimidium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur, et teneatur de credentia. 3)

1) Questa misura era consigliata da vedute di finanza e pubblica economia; anche per essa, come per ogni altra, qualunque ceto era eguale inanzi alla legge.

2) In una contrada in cui non vi era idea di qualsiasi industria, ma l'agricoltura era il solo mezzo di sussistenza, chi non fosse o proprietario o colono altrui non poteva essere se non se un pericoloso proletario, e mi sembra ben savio il proibirne la permanenza.

3) Senza questa disposizione, la precedente avrebbe potuto venir assai facilmente delusa; e col pretesto della pastura, qualunque Patareno od altro eretico avrebbe potuto stanziarsi presso un suo parente o connazionale.

Digitized by Google

„Item quod Dnus. Comes qui per tempora mittitur in dictam contratam Canalis habeat merum et liberum arbitrium et plenariam potestatem per dictam contratam et villas, reggendi, cognoscendi, procedendi, sententiandi et condemnandi in quibuscumque causis civilibus et criminalibus, in totum et per totum sicut habet Comes Stagni in Stagno et cum consuetudinibus Stagni: 1) excepto casu privationis membri, qui casus si et quando venerit, teneatur Dnus. Comes mittere Racusium illum qui deliquerit: et quod ad dictum comitatum debeat transmitti unum capitulare in membranis scriptum de ordinibus Stagni, praeter illas partes ordinum dictorum quae locum habere non possunt in Canali; quod capitulare semper restare debeat in manibus Comitis qui per tempora fuerit."

„Item quod dictus Dnus. Comes, vel alius pro eo, nec aliquis ejus famulus nec praesbyter qui cum eo erit in ipso regimine, possint facere mercantias nec tabernas tenere per totum tempus quo fuerit in ipso regimine, sub poena ippor. C. pro quolibet et qualibet vice; et quilibet possit accusare et habeat dimidium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur et teneatur de credentia." 2)

---

1) Al Conte, prontamente mandato a Canali, fu devolnta ogni giurisdizione. Relativamente alla destinazione d'un Conte per Canali, alle modalità di sua elezione, alla giurisdizione concessagli ed agli obblighi impostigli, si vegga la legge 29 Gennajo 1427 al cap. CCVII del Verde. Più tardi furono istitniti nella contrada di Canali, oltre al Conte, anche due Vice Conti, uno ressidente in Površ e l'altro a Mrcine; ed a Vice Conti potevano esser eletti, non solo patrizi e cittadini ragusei, ma anche villici canalesi, come lo attestano le leggi 29 Gennajo 1435 e 15 Febbrajo dello stesso anno, reperibili ai cap. CCXXIX e CCXXX del Verde.

2) Nemmeno il Conte, nel breve tempo che durava il di lui uffizio, poteva farla da padrone o da Signore: non poteva permettere neanche che altri dei snoi esercitasse un traffico di speculazione; ma doveva amministrare per tutti la giustizia secondo le leggi.

„Item quod nullus qui fuerit de familia Dni. Comitis, aliquo modo vel ingenio possit remanere vel stare cum alio Comite succedente in officio, excepto praesbytero, pro quo aliter provisum est in praesenti libro sub die 19 Januarii prox. praeteriti; et si quis Comes praesentaret in Minori Consilio aliquem contra dictum ordinem, cadat ad poenem ippor. 25 pro quolibet, ei retinendam de suo salario comitatus, et teneatur alium invenire."

„Item quod de domibus quae praesentialiter stant in dicta contrata Canalis non possit assignari nec venire in partem in divisione futura nisi una domus pro qualibet parte: et quod villani de dicta contrata infra tres menses prox. futuros postquam fuerit pubblicata divisio dictae nostrae contratae possit transire de una villa in aliam, et condonare se cuicumque voluerit habenti partem in dicta contrata, et non propterea perdat, sed colligere et habere possit fructus vini et bladarum, et aliarum quarumcumque rerum per ipsum satarum, laboratarum in dicta parte, et terris unde discedet, videlicet pro parte sua illius anni." 1)

„Item quod cuilibet cimiterio, quod est in dicta nostra contrata Canalis debeat dari et dimitti ad soldum unum terrae pro quolibet cimiterio. Firmatus per 112 con. 22."

„Anno et indictione suprascriptis, die 26 Februarii in Majori Consilio consiliariorum 140 captum fuit ut infra, videlicet:"

„Item pro vineis sic debeat observari, videlicet quod illi qui habuerunt in alia parte Canalis de vinea facta, possideant illam totam quam-diu duraverit. Et si esset minus de soldis

---

1) E potevano introdursi le consuetudini e le leggi vigenti nel resto dello stato, provvedersi all' interna sicurezza ed al buon costume, dileguarsi le traccie del nesso signoriale cui fino allora la contrada era soggetta, con modalità più eque o più liberali?

Digitized by Google

duobus pro domo habitata possit complere et pastinare quousque habeat soldos duos pro domo habitata. Et postquam consumata fuerit vinea vetus non possit habere ultra soldos duos pro qualibet domo habitata. Et similiter esse debeat de ista alia nova parte, quod videlicet quaelibet domus habitata possit habere et possidere de vinea quantum et per illum modum quemadmodum de alia parte dictum est supra. Ed quod nemo possit habere Zarinam de vinea, sed solum ad polovizzam cum villano, et per alium modum et manieram nullo modo possit pastinari vinea nec possideri per aliquem sub poena ippor. 200 pro quolibet contrafaciente et qualibet vice qua contrafecerit; et qui accusaverit habeat dimidium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur et teneatur de credentia.“ 1)

„Et quod anno prox. futuro 1428 de mensi Aprilis Dnus. Rector qui per tempora fuerit sub poena ippor. 50, et sui consiliarii sub poena ippor. 25 pro quolibet, debeant deferre ad Consilium Rogatorum pro eligendo duos nobiles quos expedire debeant, sic quod de mense Maj ire debeant pro officialibus in Canale, et esse cum Dno. Comite, et ire ad videndum per totam contratam et comitatum Canalis, et videre et eradicare si invenerint plus pastinatum quam supra concessum est; et in suo reditu denuntiare debeant Consilio Rogatorum illos quos reperisse dixerint contrafecisse et sic fieri debeat quibuslibet duo-

---

1) La repubblica voleva prima di tutto assicurato al popolo il prodotto il più necessario: era vista d'economia e d'indipendenza ad un tempo, che consigliava a procurare che le terre dello stato producessero tutto il pane occorrente. A questo scopo tendevano anche le leggi 3 Giugno 1385 alla pag. 20 cap. 8 Riformationum e 30 Marzo 1393 al cap. 74 del Verde emanate per la contrada di Breno in Astarea. Proibendo inoltre ai proprietari di tenere carine de vinea, cioè di coltivare a viti fondi per proprio conto, si constringevano i proprietari a concedere a colonia una maggior parte dei loro terreni atti specialmente alla coltura delle viti: si aumentavano con ciò le risorse dei rustici non proprietari e si favoriva il progressivo accrescimento della popolazione.

bus annis semper sub dictis poenis Rectoribus de mense Maj et Aprilis, et Consiliariis ut dictum est." 1)

„Item quod omnes illi villani quibus datum fuerit de terreno in patrimonium per Dominium nostrum 2) possint tenere tantum de vinea quantum habent, et non possint plus pastinare: quamquam haberent minus quam soldos duos pro qualibet domo habitata sub poena perdendi illud terrenum quod sibi datum esset per Comune. Sed cum suo patrono possit de voluntate, et super terreno ipsius patroni sui possint pastinare usque ad dictam summam soldorum duorum pro domo habitata ultra id quod habet in suo patrimonio. 3) Et qui accusaverit habeat di-

---

1) Esempio bellissimo, e frequente assai nella legislazione ragusea, d' efficace sanzione aggiunta alla legge da un corpo legislativo il quale, emanando una legge, voleva seriamente garantirne l' osservanza: la sanzione colpiva fin il Capo della repubblica, il quale, presiedendo al Senato ed al Minor Consiglio, rappresentava specialmente il potere esecutivo. Sta in ciò come osserva Montesquieu al lib. II cap. III, il vantaggio della forma aristocratica nei paesi in cui il corpo dei nobili è molto numeroso: l' aristocrazia in tale caso si limita talqualmente nel Senato, ed il corpo dei nobili (corpo che a Ragusa costituiva il Maggior Consiglio) costituisce una vera democrazia. Ecco le testuali parole dell' immortale autore de l'esprit des loix. „Dans ce cas, on peut dire que l'aristocratie est en quelque sorte dans le senat, la democratie dans le corps des nobles." E parole son queste di quel gran genio liberalmente, umanitariamente giuridico, del quale Voltaire ebbe a dire „Le genre humain avait perdu ses titres, Montesquieu les a retrouvés et les lui a rendus".

2) Anche dei villani erano proprietarî all' atto della divisione di Canali: erano villani quelli degli antichi abitatori che avevano ricevuta una porzione, ed alcuni di quelli fra i quali furono divisi i cinque deceni di cui alla nota sub 3 pag. 41.

3) Fra i villani i quali avevano ottenuta una porzione, alcuni, oltre che proprietarî d' alcuni fondi, divennero coloni rispetto ad altri che a tale titolo ottennero da altro proprietario; la loro famiglia era abbastanza numerosa per poter lavorare anche un' estensione maggiore di quella loro assegnata, ed essi non isdegnavano di procurarsela prendendola a titolo colonico. Succedeva allora quanto ben frequentemente succede oggi giorno: Canalesi agiati e proprietarî, imprendono bene spesso a lavorare in qualità di coloni dei terreni d' altro proprietario.

Digitized by Google

midium dictae poenae si per ejus accusam veritas habeatur et teneatur de credentia."

„Item quod de tota parte noviter habita a Vojvoda Radossavo fieri debeant decena quot erunt opportuna. Et quod in hac parte et istis decenis debeat partiri pro Giontis totum Lugh, 1) tantum illud de parte Vojvodae Sandagli primo divisa, quantum de parte Vojvodae Radossavi quae nunc dividenda est totam sit pro Gionta de dicto Lugh quantum videbitur officialibus, et quod pro rappresentatione dictae partis Lugh, quae ut supra dicitur data est huic parti Radossavi, quantum de parte Sandagli, de omnibus fieri debeant Giontae decenis alterius partis primo divisae; tot videlicet Giontae quot erunt deceni. Et extrahere per sortes quid cui veniat in partem postquam sortita fuerit pars ista Radossavi quae sortienda est. Et quod quilibet possit cambiare alter cum altero, videlicet Lugh cum Lugh, planinas cum planinis, aut planinas cum Lugh; et e converso prout quemadmodum cuicumque placuerit, jurando tamen per Sacramentum deferendum per Dominationem utrique parti quae cambiare voluerit quod non dantur nec recipiuntur denariis. Firmatus per 122 con. 18." 2)

---

1) Tutti i terreni siti nella pianura canalese venivano, come ho già altrove avvertito, chiamati col nome generico di Lug.

2) Non era nuova, e con tanto maggior ragione la si può chiamar saggia, e specialmente in uno stato retto a repubblica, una misura tendente a conservare la distribuzione della proprietà fondiaria quanto più sia possibile nella condizione assegnatale colla prima divisione: Cleomene trovò nel ristabilimento delle leggi di Licurgo sul riparto delle terre, il solo mezzo di riparar allo spaventevole decrescere della popolazione di Sparta; e Roma andò debitrice d'un suo risorgimento ad un riparto delle sue terre conforme alla specialità di sue condizioni. I riparti che facevano i Ragusei delle terre acquistate erano corrispondenti alle esigenze delle circostanze in cui la loro repubblica versava: queste circostanze suggerirono le modalità dei fatti riparti, e queste circostanze medesime consigliarono i provvedimenti più opportuni ad assicurare la durevolezza degli avvantaggi avuti in mira.

Digitized by Google

„Item quod in Obod debeant dimitti soldi mille de terris laboratoriis, qui dividi debeant inter decena pro Giontis; declarando quod illae Giontae quae evenient Dno. Regi vel aliis Bossignanis, quicumque fuerit qui partem habeat in Canale, dictae Giontae de Obod quae evenient praedictis debeant esse Comunis. Firmatus per 118 contra 22.“

„Item quod in Giontis de Obod non possit teneri taberna pro vendendo vinum postquam facta fuerint decena: et qui contrafecerint solvant tabernarii pro poena in Comune ippos. 50 pro quolibet contrafaciente et qualibet vice qua contrafecerit: quos ippos. 50 nisi solveret infra mensem, quod frustetur et bulletur, et si fuerit de voluntate patroni ipsius Giontae perdat dictam Giontam. Et si quis fuerit accusator tam de patrono quam de tabernario qui contrafecerint, habeat dimidium poenae, videlicet pecuniariae vel Giontae, si per ejus accusam veritas haberetur et teneatur de credentia. Firmatus per 104 contra 36.“ 1)

„Item postquam firmati erunt isti ordines et cognitum fuerit per Majus Consilium quibus domibus de populo debeat dari pars subito infra dies 15 tunc prox: futuros, quilibet qui debet habere partem in Canali debeat ponere se in deceno cum quocumque voluerit. Et qui ad dictum terminum non fuerit positus in deceno ponatur per officiales ad complendum et ordinandum decena.“ 2)

---

1) Ogni accusatore, qualunque si fosse la di lui condizione, otteneva la metà della **gionta** appartenente al contravventore, senza distinzione se questo accusatore fosse nobile o plebeo, cittadino o villico.

2) Questa sanzione mostra quanto seriamente si pensasse a garantire i diritti d' ogni uno, quelli del più debole in confronto al più forte specialmente. Se l' assegnatario della maggior porzione del deceno tardava a consegnare le loro quote agli assegnatari minori, questi venivano immessi a mezzo d' ufficiali nel possesso dei tratti loro assegnati. La penisola di **Captat**, come si è già detto, fu pure divisa in **gionte**, ed ogni **gionta** attribuita ad un deceno; ma siccome queste gionte di Captat dovevano riservarsi per costruirvi sopra abitazioni e magazzini, così la loro suddivisione fra i partecipanti al rispettivo deceno ed alle relative gionte non poteva

Digitized by Google

„Item quod inducietur super facto de Povers si poni debeat in decenis aut in Giontis; et quod Dnus. Rector cum Consilio mittere debeant tres Nobiles ad videndum et considerandum, et referendum Majori Consilio id quod eis videbitur de dictis Povers et conditione earum.“ 1)

„Item quod debeant eligi in Majori Consilio cum poena yppor. C. pro quolibet quinque Nobiles de quinque casatis cum salario yppor. C. pro quolibet eorum, et habere debeant secum 15 famulos in totum, qui habeant ab yppis. 3 infra pro quolibet eorum in ratione mensis pro salario; sed expenditori dari possint..... et habere debeant equos 8, et habere debeant pro expensa oris omnium yppos. X. pro quolibet die, de quibus si aliquid superesset, illud superfluum restituere teneantur Comuni:

---

farsi tanto facilmente: la naturale tendenza d'ogni partecipante ad avere la casa nella posizione più favorevole doveva difficoltarla e ritardarla. Egli è perciò che con Parte del Senato dei 17 Marzo 1471 fu adottata una misura coercitiva che ottenne prontamente il suo effetto, una di quelle misure che caratterizzano lo spirito amministrativo dei Ragusei, sempre attenti alla vera causa del disordine e sempre energici nel provvedere alla urgenza dei bisogni. Ecco il tenore di quella Parte: Prima pars est de faciendo unam cridationem quod omnes quibus datum est de terreno in Zaptat pro domibus et hortis, teneantur inter dies octo proxime futuros, omnes partecipantes de quolibet deceno fecisse portionem et divisionem sui deceni, ita ut quilibet conoscat locum suum et partem suam in suo deceno; et transactis diebus octo illi qui partecipant in deceniis quae non erunt divisa, possint facere domos et eligere locum ubi eis placuerit in suo tamen deceno, non occupando ultra datum sibi contingentem, sed habeant prerogativam eligendi locum et faciedi domum in dicto deceno ubi eis videbitur et placuerit.“

1) Povers o Površ dicevasi, e così si dice anche in oggi, all' altipiano tra la vetta del monte che limita il piano canalese dalla parte di bora, ed il confine Ottomano: i terreni del Površ furono poco più tardi divisi e compresi nei deceni; e lo furono del pari gli altri tratti boschivi lasciati originariamente in comune e genericamente chiamati **Planine**. (Veggasi la legge 23 Giugno 1442 al cap. CCCXXVII del Verde.)

declarando quod dicti officiales eligendi possint accipere in eorum societatem usque ad homines 20 de nostris hominibus de Canali, et tam de una parte quam de alia non aggravando aliquem eorum pro majori tempore dierum 3. Qui praedicti officiales eligendi teneantur redire de Racusio et ire ad suum officium ad dividendum hanc novam partem Canalis per totum mensem Aprilis proxime futuri sub poena ippor. 25 pro quolibet eorum." 1)

„Item postquam cum gratia Dei completae fuerint omnes istae divisiones, quod fieri debeant duo libri in charta pergamena cooperti corio et tabulis, de uno et eodem tenore unus quemadmodum alter; et quod in utroque eorum debeant scribi in bona forma et littera firmata omnes dictas divisiones tam hujus partis dividendae quam ejus quae jam divisa est et de omni contrata Canalis. Quorum librorum alter debeat stare in thesauraria et alter in cancellaria Racusii. 2) Et quod semper praedicti ordines possint corrigi, et per majorem partem consiliariorum non obstantibus ordinibus in contrarium. Firmatus per 139. c. 1."

„Item quod quilibet possit cambiare partem cum parte et Giontam cum Gionta per totam contratam Canalis, dummodo utraque pars ad delationem Dominationis jurare debeat per Sacramentum quod denarii non dantur, nec recipitur aliquod praetium. Firmatus per 81 contra 59."

Colla contrada di Canali si chiuse la serie degli acquisti fatti dalla repubblica di Ragusa, nè più se ne estesero i confini. Il di lei dominio s' estendeva sopra una superficie complessiva

---

1) Queste minuziose disposizioni di dettaglio suffragano i tanti argomenti dai quali resta esclusa fin la più lieve traccia di giurisdizione signoriale nello stato di Ragusa.

2) Questi sono la Matica od Konavala; e come ho già ricordato, furono egualmente compilate le Matice di Breno, d' Ombla, di Punta e del Primorie o Terre-nuove.

di circa 19 leghe quadrate, dalla quale togliendo tre leghe ed un miglio quadrati, 393 jugeri e klaft. 291, cioè l'area delle isole di Calamotta, Mezzo, Giuppana, Meleda e Lagosta, si riduce presso a poco a 16 leghe quadrate l'estensione di quella parte del territorio raguseo su di cui il sistema della colonia e del contadinaggio s' era introdotto con tutte le sue accidentalità.

Prima ancora dell' acquisto di Canali, il rigore degli estremi richiesti pel conseguimento della sudditanza ragusea s' era attenuato: ne fà fede la legge „*De villanis qui possunt ab extra venire habitatum ad terras novas et quomodo*" registrata al cap. 155 del *Verde.* Tale legge è del seguente tenore:

„Anno Domini 1417 die 16 Febbruarj in supradicto Majori Consilio et consiliariorum 65 captum fuit per 61 dictorum quod quoniam ordo de villanis qui venerint ab extra ad habitandum ad terras novas, videtur esse ultra crudelis et in damnum comunis et civium nostrorum et sinistrum et incomodum pauperum omnium, et contra humanitatem propter crudeles et magnas poenas impositas illis qui contrafecerunt: ideo amodo in antea praesentando se per scripturam in Cancellaria Racusii, et habitando postea per unum annum continuum absque aliquo impedimento alicujus domini, quilibet possit libere et franche habitare in dictis terris novis, et recipi et retineri absque aliqua poena non obstante aliquo ordine in contrario loquente. Et si daretur aliquod impedimentum alicui ex illis qui venissent habitatum, et scriptus foret in Cancellaria, quod Dominus Rector cum Parvo Consilio qui pro tempore fuerit, teneatur imponere poenam illis qui retinuissent illam talem personam de ipperperis 50, quod non debeant amplius retinere illam talem personam, sed expedire illam infra 15 dies. Et si aliquis patronus partium istarum terrarum novarum in isto casu reciperet aliquem villanum de foris super suam partem absque quod primo scribi faceret in Cancellariam, cadat ad poenam ipperperorum 50 pro quolibet et pro qualibet vi-

ce. Et si aliquis villanus ex dictis terris receperit aliquem ex dictis villanis forensibus absque licentia patroni, cadat ad poenam ipperperorum 25 pro quolibet et qualibet vice; et si fuerit accusator per cujus accusam habeatur veritas, habeat medietatem poenae dictae, et teneatur de credentia; qua poena soluta vel non, nihilominus expellatur ille talis qui venisset ad habitatum contra ordinem praedictum, et alia medietas commitatur dictae poenae quoties fuerit contrafactum."

Ogni innovazione, limitativa od estensiva ch' ella sia, se anche savia assai e cautamente introdotta, coi benefizî avuti in mira porta seco nel massimo numero dei casi, e nei piccoli stati particolarmente, qualche conseguenza svantaggiosa: ciò succede se non altro durante l' inevitabile periodo di transizione e finchè l' armonia dei diversi interessi comunque alterata, non venga nuovamente a comporsi. Gli abitanti dei paesi circonvicini che volessero venire a stabilirsi sul territorio della repubblica, incontravano per esigenza d' antiche leggi non pochi ostacoli. Fra gli altri la legge del 3 Giugno 1385* richiedeva che prima di fissarsi come coloni o contadini nella campagna, dimorassero per un intero anno in città, locchè non doveva tornar tanto comodo nè a loro nè al proprietario il quale li avesse fatti venire. La facilitazione quindi loro accordata coll' esigere soltanto che si presentassero *per scripturam in Cancellaria* aumentò il numero degli aspiranti all' occupazione in qualità di coloni o di contadini di terre e case ritornate in libera disposizione dei proprietarî o per escomi altrui, o per scioglimento dell' anteriore cotratto comunque altrimenti occorso; ed i proprietarî per conseguenza non devennero a nuove stipulazioni senza procurare di renderle a sè medesimi vantaggiose quanto più fosse possibile. Crescendo giornalmente nelle Terre-nuove l' affluenza di rustici che cercavano una casa, era più facile il procurarsi molti contadini pel lavoro di *carine*

* Vedi pag. 19 di questo saggio.

Digitized by Google

col fornir loro soltanto la casa e l'orto; e le molte ricerche di terre da lavorare a patto colonico, offersero ai proprietarî l'opportunità di stringere tale patto per tenute d'estensione più limitata del consueto. La contrada di Punta e Stagno era già da un secolo in mano dei Ragusei, e le sue terre erano di già ridotte ad uno stato di progredita coltura: i proprietarî s'affrettarono ad escomiare i loro coloni, e riservarono i fondi al lavoro per proprio conto (a *carina*) procurandosi l'occorrente numero di braccia col fornir casa ed orto a rustici venuti a stanziarsi nel vicino Primorie. Ciò doveva produrre un depauperamento dei coloni e contadini di Punta e Stagno, o per lo meno ritardare il miglioramento della loro condizione, del quale miglioramento il legislatore raguseo ebbe sempre ogni cura. Egli vide l' inconveniente, e vi provvide colla legge del 9 Agosto 1568 registrata a carte 227 del Croceo e valevole per quella contrada soltanto.

„Prima pars est de firmando provedimentum super terris Stagni et Punctae. Li Signori Proveditori della città li quali hanno avuto ordine dall' Eccelso Consiglio dei Pregati di riportare il loro parere per rimediare ad alcuni inconvenienti che si commettono in Stagno e Punta avendo diligentemente considerato quanto sopra loro è parso convenirsi, pare loro che si debba in questo modo provedere. Che da mò in avvanti alcuna persona di qualsivoglia grado o stato o condizione si sia, eccetto gli abitanti di Stagno, le loro proprie possessioni non possano in alcun modo tenere alla zarrina in Stagno e Punta, ma quelle in tutto e per tutto debba dare a polovizza, e quelli che hanno terre in Punta non le possano dare che a contadini di Punta, e quelli che le hanno in Stagno debbano darle a quelli di Stagno, e non possa darle a quelli di Punta sotto pena a chiunque contrafarà di perdere subito le terre che avesse a zarrina delle quali la terza parte sia dell' accusatore se per tal accusa si troverà la verità....... Et accadendo che qualche

contadino accusasse il suo patrone, che anche egli debba, come sopra si è detto guadagnar la terza parte e di più la casa ed orto che dal suo padrone avesse avuta, senza alcuna gravezza di pokloni, servizi et altra cosa......"

„E perchè al presente sono molti i quali hanno vigne et terre alla zarrina nei detti luoghi, perciò s' ordina che per tutto il mese di Decembre prossimo a venire sotto la detta pena nel sopradetto Capo contenuta, li Padroni di dette vigne et terre debbano quelle totalmente dare a polovizza, cioè quelli di Stagno ai contadini di Stagno et quelli di Punta ai contadini di Punta, i quali siano tenuti pagar i tre quarti dei miglioramenti che si trovano sopra le dette vigne et terre ai Padroni delle loro terre et entrate che sopra di esse si avranno, cioè pagando la sesta parte della parte del contadino ogni anno in denari contanti et non in vino fino all' intero pagamento: et acciocchè nè i Proprietari nè i contadini venghino defraudati, che i detti miglioramenti si debbano far stimar da uomini da bene di quella contrada da esser eletti dall' Ill. Sig. Rettore o suo Consiglio, alla stima dei quali si debba star senza alcuna contradizione."

„Item si statuisce che d' ora in avanti non si possa in alcun modo seminar nè far seminare in detti luoghi grani, nè qual si voglia altra sorta di biade se non al quarto, cioè che il Padrone sia tenuto dare il terreno al Contadino, et il Contadino debba mettere et la fatica et le semenze, et poi si divida il frutto un quarto al Padrone et tre quarti al Contadino, et chiunque contrafarà cada nelle medesime pene che nel Capo primo di quest' Ordine sono espresse......"

Questa legge, oltre all'offerirci un nuovo e non il meno eloquente esempio della presenza nella legislazione ragusea di disposizioni d' ordine politico ed economico odiose ai proprietarî, ci persuade sempre meglio come nessun ceto fosse privato della capacità soggettiva alla proprietà fondiaria: nè vi potrebbe

essere chi sostenga il contrario in onta ad una legge che al rustico lavoratore garantiva in premio d'una denunzia la terza parte di quanto il proprietario avesse voluto tenersi a *carina*, e di più la casa e l'orto cui esso denunziante avesse fino allora occupati quale contadino. In Astarea, nel Primorie o Terre-nuove ed a Canali questa legge non fu attivata: in Astarea perchè ogni cosa vi si era solidamente ordinata fin dai tempi più antichi; e nel Primorie ed a Canali perchè queste contrade non erano ancora a sufficienza popolate. In Astarea e nel Primorie potevan tenersi quante *carine* piacesse, e come meglio piacesse coltivarle; ma a Canali la libertà del proprietario era limitata dalla proibizione contenuta nella legge 25 e 26 Febbrajo 1427 * di tenere *carinam de vinea:* fondi coltivati per proprio conto in qualsivoglia altro modo che non fosse a viti, poteva averne qualunque proprietario anche a Canali.

Il Firmano della Sublime Porta da cui era protetto il vessillo di S. Biagio dalla metà del secolo XVIII in poi, aveva aperto il Levante alla navigazione ed al traffico dei Ragusei, ed i loro legni si spingevano fino alle Indie. Nonchè non aver braccia da lavorare le *carine* dei proprietarî, le famiglie dei coloni e contadini di tutto il territorio, e di Canali specialmente, si trovarono in grado di dedicare taluno dei loro membri alla marineria. Delle ricchezze che introdussero in città il lusso demoralizzatore e germe della dissoluzione dello stato, buona parte avvantaggiò i coloni della campagna. Come un rustico, il quale arricchindosi non si sia ad un tempo civilizzato ed educato, impieghi il frutto di sue fatiche, lo si può vedere anche ai dì nostri. La vanità villana, la smania connaturale a tutti di sottrarsi ad ogni altrui diritto, e fors' anche un certo chè di particolarmente proprio agli Slavi, stimolavano ogni villico arricchitosi a divenir proprietario ad ogni costo. Ai nostri giorni appena certe for-

* Vedi pag. 48 di questo saggio.

Digitized by Google

malità acquistarono un valor singolare, e qualunque inesperto, purchè sia tanto cauto da non concludere un' affare d' importanza senza il soccorso del Giudice o d' un Notajo, può contare, nel più dei casi almeno, di non restar ingannato. Cento anni fà peraltro le cose non andavano di questo modo: era assai facile che un acquirente poco accorto venisse pregiudicato dall' omissione di formalità, dalla poca precisione delle indicazioni, dalla liquidità non sempre incontrastabile dei titoli del venditore; e doveva conseguirne ben di frequente la stipulazione di contratti di compere di terre rovinosissimi pei villici. Daltronde i patti d' uso erano tali di loro natura che una minore intelligenza, meno di senso d' equità, poca conoscenza delle leggi, mancanza di capacità nei proprietarî a valutare degnamente gli stessi proprî interessi, non potevano mancare di dannosissimo riflesso sulla condizione di rustici che avessero delle terre proprie, e su quella di coloro che in qualità di coloni o di contadini con un proprietario rustico avessero avuto da fare. S' accrebbero i litigi, e la proprietà fondiaria tendeva a quella condizione d' incertezza che così facilmente conduce alla rovina del credito ed alla confusione d' ogni ordine di diritti. A quest' interni incovenienti s' aggiungano i pericoli che minacciavano dall' estero, e si comprenderà facilmente come il Governo di Ragusa dovesse pensare a provvedimenti energici ed urgenti. I Turchi erano padroni della Bosnia confinante e da tempo influivano non poco sulle cose di Ragusa, ed era troppo giusto si pensasse assicurare con ogni misura il buon ordine interno, elemento precipuo di conservazione e di forza. Sotto siffatte circostanze fu pubblicata la legge 3 Aprile 1776 registrata nel Croceo lib. II foglio 3, eppoi l' altra del 26 Maggio 1777 al foglio 44 dello stesso libro. Ambedue tendono a frenare il minacciante accrescersi dei dominî territoriali dei villici ed a procurare che i proprietarî di terre nelle contrade più lontane dalla sede del governo fossero gente fornità di quel grado di sviluppo che è più facilmente presumibile in abitatori

Digitized by Google

d' una città, gente più affezionata all' ordine di cose costituito. Delle due, io quì riporterò nella sua parte principale la seconda, che mi sembra più esplicita e più valida ad un tempo a fornire un' ulteriore esempio della conformità delle sanzioni con cui la legislazione ragusea sapeva avvalorare i proprî ordinamenti.

„9. . . . . . Che per evitare ogni inconveniente che cagiona la proprietà delle terre fra i nostri villani da oggi in avvenire dandosi l' occasione di vendita dei terreni nelle tre contrade di Canali, Primorie, Stagno et Punta, non possano i detti terreni esser comprati da altri che dai soli abitanti della città et borgo, et prima di quello che dal Cancelliere sia registrato sui libri pubblici l' instrumento della vendita, sia questa fatta per scrittura privata o per atto pubblico, debba il comperatore giurare presso il Tribunale dei Signori Consoli delle cause civili, Banca piena, d' aver comprato i suddetti terreni, o per sè o per qualche altro abitante della città et borgo, et il Cancelliere sia obbligato di far in margine della suddetta vendita l' atto di tal giuramento sotto pena di nullità della vendita medesima. E venendo in seguito ad esser fatta qualche denuncia all' Eccelso Minor Consiglio della trasgressione del presente capitolo, debba immediatamente il medesimo formare il processo, et constandoli la verità, debba la metà dei terreni comprati contro la prescrizione del presente capitolo applicare al fisco, et l' altra metà dare all' accusatore, se per la di lui accusa consterà la verità; il quale accusatore quando fosse villano, nell' acquistare la metà suddetta del terreno soggiaccia alla vendita del medesimo conforme si prescrive al capo 10 del presente piano."

„10: Che da oggi in avvenire accadendo che alcuno dei villici venisse ad acquistare dei terreni nelle suddette tre contrade di Canali, Primorie, Stagno et Punta per via di testamento, di dote, d' affitto perpetuo o sia in qualunque altra maniera, debbano immediatamente li Sig. Tesorieri di S. Maria Maggiore sotto vincolo di giuramanto impossessarsi di tali terreni et

Digitized by Google

in termine d' un anno venderli al pubblico incanto al più dante et offerente, et consegnare il prezzo che si ritraesse da simil vendita a quello a cui spettavano i terreni venduti."

Ecco in questa legge ancora una prova che ogni suddito dello stato poteva essere proprietario egualmente e con pari libertà nel disporre del proprio. Nessuno tolse ai villici gia proprietarî fino al 1776 i loro possedimenti; ma per più prepotenti ragioni si cercò di difficoltare la loro facoltà d' ulteriormente estenderli, sia a mezzo di comprite, sia mediante affitti perpetui (vere locazioni ereditarie) che nel conduttore trasfondessero la proprietà utile: si pose un freno all' accrescimento del numero dei proprietarî villici, e pieni ed utili soltanto, e dell' estensione dei loro possedimenti oltre a quella proporzione che sola era compatibile colla sicurezza dello stato e col genio delle sue istituzioni.

Ed ho detto che si difficoltò e che si pose un freno, e non già che si sia assolutamente impedito, perchè ogni famiglia villica come tale, poteva, se pure più difficilmente, fare ancora degli acquisti: bastava ch' ella mandasse un suo membro in città, che lo facesse quivi dimorare quanto occorreva per divenire *in civitate commorans*, e questi poteva a proprio nome acquistare beni che l' intera famiglia poi avrebbe effettivamente lavorati e goduti. Nè questo sarebbe stato un modo accorto di deludere la legge, perchè la legge stessa non si curava di precludere questa via: la legge tendeva soltanto ad aumentare il numero dei proprietarî dimoranti in città, ed a far sì che l' equo ed intelligente esercizio dei diritti inerenti alla proprietà fondiaria fosse garantito da quel maggior grado di civiltà che da persone dimoranti in città si poteva più facilmente ripromettersi. Esiste tuttavia nel villaggio di Popović a Canali una famiglia villica, una delle famiglie Klaić, che verso la fine dello scorso secolo, sotto il regime repubblicano, acquistò estese proprietà utili a mezzo di compere fatte a nome d' uno dei di lei membri dimorante in città. Era

questi Giovanni Klaić di Michele dimorante nella cittá di Ragusa ma che si conservava coi suoi in comunanza d' interessi. Con contratto 15 Aprile 1791 iscritto nel libro dei *Diversi di Cancelleria*, egli acquistò la proprietà utile di 15 soldi di terra; ottenne cioè quella estesa in affitto perpetuo, ossia *ad habendum, tenendum, gaudendum, utendum, fruendum, perpetuoque possidendum, aliis dandum, donandum, vendendum, et quomodolibet alienandum, ac faciendum omnem et quamcumque ad suam ejusque haeredum et successorum voluntatem tanquam de re sibi in perpetuum locata ad plenum*, verso l' annuo affitto di 25 ducati; e godette in seguito quei fondi assieme ai proprî parenti, i quali in antecedenza li detenevano in qualità di coloni. Più tardi, sotto il vigore delle vigenti leggi Austriache, uno dei membri di quella comunione famigliare chiese la divisione della sostanza fino allora goduta in comune, e gli eredi di Giovanni opposero l' acquisto fatto da lui solo. In vano il petente accampò che l' affitto perpetuo s' era raggiunto con denari comuni e che figurava a nome dell' autore del suo avversario, soltanto perchè egli solo, in conseguenza al disposto dalla legge or ora riportata, era capace a contrarlo: fu giudicato che il petente non poteva invocare a proprio favore un' infrazione della legge commessa dai proprî autori, e la di lui domanda fu respinta. Gli atti di questa causa trovansi ancora nell' archivio del Giudizio di Ragusavecchia sotto la marca C. II. 111. a. 1841.

Egli è per questa via che negli ultimi anni della vita repubblicana di Ragusa più non s' incontrano nelle tre contrade di Canali, Primorie e Punta e Stagno villici proprietarî che come rare eccezioni. Dal momento che i villici potevano vendere ma non comperare, è chiaro e naturale che in breve non potessero più trovarsi se non se pochissimi villici proprietarî in quelle tre contrade. Ogni cosa era in uno stadio di decadimento, e molte vecchie abitudini avevano ceduto il loro posto a scostumate licenze: anche nella campagna s' introdussero aspirazioni e bisogni sproporzionati. Tutto questo aumentò il

Digitized by Google

numero dei villici indotti a vendere, ed in breve il Legislatore raggiunse appuntino il suo scopo: al cadere dell' indipendenza di Ragusa, nelle tre contrade delle quali è quì parola, poteva quasi dirsi non vi esistessero più villici che possedessero in proprietà beni fondi e case. Per quanta cura io mi sia data ad informarmi quante e quali fossero nella cotrada di Canali le famiglie villiche cui le subentrate legislazioni francese ad austriaca avessero trovate proprietarie, non mi è riescito di persuadermi d' altre che della famiglia Gjangradović di Vitaljina; ed anche per questa non è del tutto fuor di dubbio che la di lei proprietà non dipendesse da acquisti fatti a nome d' una femmina dimorante in città, la quale anzi istituì un fedecommesso tuttora non estinto: avrei inoltre solo qualche motivo per ritenere che i Desin ed i Kukuljica del villaggio di Gjurinić possedessero dei beni proprî, dei quali si sarebbero espropriati più tardi ritenendoli a patto colonico.

Le sopraccennate cause di corruzione, e le allarmanti vicende dei paesi circonvicini al tramontare dello scorso secolo, vicende che assorbivano tutta l' attenzione e le cure di quanti avevano parte nel governo e nell' interna amministrazione, facilitarono forse degli abusi. Sembra che i proprietarî perdessero di vista i principî più elementari del loro stesso interesse: s' era indebolita quella salutare intelligenza dell' intimo nesso tra il benestare dei coloni e contadini ed il tornaconto dei proprietarî, s' era incominciato, pare, a non capir più qualmente il contadino distratto di troppo nei lavori delle *carine*, dovesse trascurare il lavoro delle terre da lui tenute a colonia, o forse era con troppa sproporzione cresciuto il numero di quei proprietarî che avessero poche terre concesse a colonia, molte case in vece date a contadini e molte *carine* per proprio conto lavorate. Da ciò qualche abuso, la pretesa dei proprietarî a troppo lavoro dai loro contadini e la tendenza a non fornire ai medesimi un conveniente mantenimento, come volevano e le costumanze

e le leggi. Inoltre neanche lo spirito pubblico del territorio di Ragusa aveva potuto sottrarsi all' influenza dei tempi che correvano. A Canali p. e. destò molto malcontento una legge tendente a facilitare lo spaccio del sale di privativa del governo, e scoppiò la rivolta, tanto più pericolosa dacchè i Canalesi avevano tentato d' incamminare delle pratiche col Generale austriaco Bradi, succeduto al Rukavina nell' occupazione delle Bocche di Cattaro toccate all' Austria per i patti della pace conchiusa a Campoformio la notte del 16 al 17 Ottobre 1797. Si proponevano i Canalesi di darsi al governo Austriaco, e da questa defezione che li avrebbe fatti sudditi d' un governo diverso da quello dei proprietarî delle terre da loro detenute, si ripromettevano dessi un' innovazione di tutto loro vantaggio. Oltre ai mezzi di rigore adoperati per ricondurre i ribelli al dovere, oltre all' ajuto implorato e prontamente promesso da Costantinopoli e da Vienna, il Governo di Ragusa dovette pur adottare dei provvedimenti che migliorassero la condizione degli abitanti di Canali, quand' anche con qualche lesione dell' altrui diritto; e per forza di queste circostanze fu emanata la legge del 29 Marzo 1800, colla quale veniva stabilito:

„Che da oggi all' avvenire non possano i padroni esiggere dai loro contadini la servitù per più lungo tempo che per giorni novanta all' anno, incluse le giornate piovose, per i contadini che si trasportano al servizio da un luogo all' altro."

„Che per ciascuna giornata di zappa o zappone nel detto tempo del servizio sieno obbligati i padroni di dare a ciascuno dei detti contadini al giorno cutli due di vino sano, onze trenta di pane di formento, e cutli uno di legume di misura sottile per companatico col sufficiente condimento del sale e dell' oglio; o, convenendo il padrone col contadino sulla mercede in denaro contante, debba dargli l' equivalente a ragion dei prezzi che saranno in quel tempo, e la metà di tutti i suddetti generi o denaro al giorno nei giorni di Festa, o nelle giornate piovose."

Per completare l'analisi d'ogni accidentalità dell'istituto in discorso, mi resta ancora a dire d'una specie di patto accessorio che, introdotto a quanto sembra sul finire del XVII od appena al cominciare dello scorso secolo, invalse, si generalizzò, entrò come parte integrante nel criterio della consuetudinaria colonia, e fu riconosciuto dalla legge e dalla giurisprudenza. Dei fondi concessi ad un colono, alcuni egli li coltivava a viti e più tardi ad ulivi, ed altri, anzi la maggior parte, li riservava alla semina di granaglie d'ogni genere. Come ho già rammentato altrove, il colono retribuiva in massima al proprietario la metà dei prodotti d'ogni fondo coltivato diversamente che a semina, mentre invece gli corrispondeva soltanto il quarto dei grani: questa quota per i grani era stata fissata dalla legge nel 1568. Tale differenza derivava dalla natura stessa del contratto colonico e dalla diversità delle due specie di prodotti. Piantate una volta le viti o gli ulivi, i lavori annuali del colono si riducevano a ben poca cosa, e quasi a nulla le nuove spese annualmente occorrenti: la vite e l'ulivo crescevano e si facevano d'anno in anno più prosperi e vantaggiosi per effetto delle leggi di natura e del lavoro del colono, combinati in una proporzione ben diversa da quella in cui l'opera del colono doveva contribuire alla messe. Per ottennere d'anno in anno il grano, il colono doveva annualmente provvedere all'aratura, alla concimazione, alla semina, ed il fondo restava sempre lo stesso. Siccome d'altra parte il quantitativo del prodotto delle granaglie sopra un fondo determinato è meno variante d'anno in anno, così, per evitare le molestie e le spese d'annui estimi nelle località di più difficile accesso specialmente, alcuni proprietari convennero coi loro coloni la retribuzione pei fondi a semina in una determinata e fissa quantità di frumento; e questa retribuzione invalse nell'uso sotto il nome d'Uviet, parola slava corrispondente alle italiane patto, condizione, accordo. L'*uviet* non era dunque un contratto particolare, non veramente un patto, e nemmeno una novazione;

ma una transazione relativa alla modalità dell' adempimento d'uno dei patti del contratto colonico, d' un patto che per effetto di tale transazione non cangiava quindi la propria natura. Tale natura e l' origine dell' *uviet* sono meritevoli del più attento riguardo, affinchè non lo si abbia a confondere col prezzo della locazione ereditaria o col corrispettivo dell' enfiteusi contemplate dai §§. 1122 e 1123 del Codice Civile Austriaco, dalle quali l' *uviet* è essenzialmente ed etnologicamente distinto. Più tardi ancora si stipularono degli *uviet* anche per terreni vitati od olivati convenendo la retribuzione in una data quantità d' olio o di vino, e perfino in una determinata somma di denaro.

A Ragusa, mai saprei rammentarlo abbastanza, era eminentemente compreso il principio che circostanze e condizioni diverse reclamino differenti provvedimenti; e non solo si emanavano leggi diverse per una o per l' altra delle diverse località del piccolo stato, ma bene spesso apposite norme regolavano i rapporti giuridici di persone determinate o d' un tale fondo particolarmente. Trovo nella condizione dei coloni e contadini della *Bastìa* di S. Biagio un esempio che mi gioverà a chiarire il concetto dell' *uviet* e metterà sempre in maggior luce l' origine, la natura e le modalità dell' obbligo dei contadini a prestare l'opera loro in lavori sulle *carine* dei proprietarî delle case da essi contadini abitate. *Bastìa di Canali*, o *Bastìa di S. Biagio a Canali*, chiamavansi quei possedimenti che nell' originaria divisione della contrada canalese erano stati assegnati alla Chiesa del Santo cui Ragusa fin dal 972 aveva scelto a suo patrono. Allo scopo d' assicurare un' amministrazione più proficua di tali possedimenti, ecco la legge che trovasi registrata al cap. 375 del *Verde*:

Die 19 Maj 1446 in Majori Cons: et consiliarior: 85 captum fuit:

„1. Acciocchè l' entrata della Chiesa di S. Biagio di Canali con maggiore utilità sia amministrata fu preso che i deceni e

terre di Canali date per il comune alla detta Chiesa si debbano vendere per il Minor Consiglio al pubblico incanto ogni 5 anni e colla pieggiaria solita: e che il pagamento per il compratore sia fatto in Camera in denari contati ciascun anno in tre paghe, cioè di 4 in 4 mesi in presenza di due del Minor Consiglio e due dei procuratori della detta Chiesa almeno. I quali denari debbano essere a petizione di detti procuratori: e da mò in avanti nessuno che fosse fatto procuratore di quella Chiesa possa comprar per sè nè per altri nè aver parte sotto pena del quarto quando in alcuna delle predette cose fosse contrafatto."

„2. Ancora che ciascheduno dei villani della detta Chiesa debba aver a soldo uno per casa, obor ed orto, lì dove al presente, et tanto meno quanto si trovasse al presente posseder: e tutto ciò che nascerà in detto orto sia del detto villano: eccetto che se alcuna vite sarà fuori dell' obor, debba dar del vino che nascerà di quello la metà al conduttore."

„3. Ancora che ciascheduno di detti villani debba dare al comprator per due presenti ippi. uno alla festa di S. Michele del mese di Settembre."

„4. Ancora che di tutte le biave ed altro che nascerà sopra i detti deceni et terre ciaschedun dei villani debba dare al comprator il quarto, eccetto degli orti come di sopra è detto: e non possa il comprator costringer verun villano a seminar alla metà. E del vino et frutti che nasceranno debba dar la metà al compratore."

„5. Ancora che il comprator non possa dar a seminar alcuno dei 10 predetti terreni ad alcuno degli altri villani, eccetto quelli della detta Chiesa di S. Biagio. E se alcuno sarà impotente dei villani, la qual impotenza il Minor Consiglio debba conoscere, dia ad un altro villano di quella Chiesa, sotto pena d' ippi. 25. E niente di meno ai detti villani sia tornato."

„6. Ancora che il comprator non possa menar alcuno dei villani

della deta Chiesa senza cagione legittima; la qual cagione si debba conoscer almeno per 8 ballotte del Minor Consiglio concorrenti in un' opinone."

„7. Ancora che il comprator non possa far tagliar alcun albero, e di ghianda debba aver la metà di quello che nascerà; non potendo vietar ai villani di tener i porci che vorranno alla loro metà della ghianda."

„8. Ancora che il comprator ogni anno al tempo delle vendemmie sia tenuto e debba dar ai procuratori della detta Chiesa per uso dei frati 300 quinqua di vino (se i procuratori vorranno) a ragion di grossi sei il quinquo di quelle vigne che ai detti procuratori piaceranno; il qual vino si debba menar nella caneva di detti frati minori in Canali.

„9. Ancora che si debba lasciar sino a soldi otto di buoni terreni per *sienokos* dove piacerà ai detti frati e procuratori. Si veramente che dove torranno al presente non possano tôrre altrove per questi cinque anni; et il fieno il quale si coglierà sia per bisogno ed uso dei frati; e nessuno possa pascolar animali d' alcuna persona che dei frati senza espressa licenza et volontà dei frati sotto pena d' ippi. 5 per cadauno et cadauna volta che contrafacesse: e che i frati possano tagliar legna quanto li sarà di bisogno secondo che fino al presente hanno fatto et potuto fare: eccettuati gli alberi fruttiferi et le ghiande che non possano tagliare."

„E questi ordini sempre si possano correggere, emendare etc. etc."

Ho riportata quì per intiero questa legge a più esatta intelligenza dei provvedimenti presi dal Minor Consiglio 267 anni più tardi, e che ricopio dal foglio N. 226 della relativa raccolta:

Die 7 Mensis Novembris 1713.

„Captum fuit de acceptando instantiam Villicorum Bastiae Canalis lectam cum subsequentibus tamen limitationibus et declarationibus."

„Illustrissimi et Excellentissimi Signori.“

"Li casilini della Bastia di Canali aggravandosi che il Sr. Paolo Luca di Gozze affittuario li porta alli suoi servitij fuori della Bastia senza terminazione dell' Eccmo. Min. Consiglio contro la sesta Distinzione del 375 Capitolo del libro Verde, umilmente supplicano l' EE. VV. di aver carità terminar quanto tempo all' anno il detto Sr. Paolo puol impiegarli nelli suoi servitij fuori della detta Bastia, et in quali occasioni et in quali sluochi, e con qual pagamento, e ciò domandano in virtù del suddetto Capitolo del Libro Verde."

„Similmente supplicano l' EE. VV. terminar ch' essi debbano dar la quarta delli seminati e biave che nasceranno sulli terreni di detta Bastia, in virtù ed esecuzione del quarto Paragrafo del sudto. 375 Capitolo del Libro Verde, non ostante qualsissia allegazione o pretensione di detto Sr. Paolo in contrario con questo, che quando averà fatto stimar le dette biave subito debba notificarli la quantità del stimato, acciò sentendosi aggravati siano in tempo di reclamar, prima di aver levato il frutto dal terreno avanti li Sgri. Conti di Canali pro tempore per aver da loro li Stimatori Pubblici dalla grazia."

„Captum fuit de terminando quod Villici Bastiae Canalis debeant inservire D. Paulo Lucae de Gozze affittuario duobus mensibus cum dimidio singulo anno in totó et per totum, in quo termino septuaginta quinque dierum computari debeant etiam dies Festi qui inciderent illo tempore, respective quo illos teneret ad suum servitium. Captum fuit de terminando quod dictus D. Paulus affittuarius debeat dare pro mercede dictis Villicis singulo die laborarii grossos quinque in pecunia numerata, et si eos duceret extra Contratam Canalis, debeat eisdem dare, ultra dictos grossos quinque quolibet die laborarii etiam grossos duos singulo die Festo, vel mali temporis, quo eos penes se detineret, et insuper grossos duos eo die quo venient, et alios grossos duos eo die quo ipsos dimittet."

Digitized by Google

„Captum fuit de terminando quod pro triticis et aliis minutis illi Villici, qui ex eorum spontanea voluntate vellent stare accordio, seu Uvjet, possint stare, cum hoc tamen quod debeant facere in Pubblica Cancelleria Instrumentum talis accordij cum dicto affittuario; et illi qui nollent ex eorum spontanea voluntate facere dictum accordium seu Uvjet per publicum Instrumentum non possint compelli, sed debeant dare quartam juxta ordines. Et facta a praedicto affittuario solita existimatione pro dta. quarta, quae existimatio fieri debeat decem dies ante messem, tunc singulo ex praedictis villicis notificare faciat quantum cuilibet existimatum fuerit, ad hoc, ut si aliquis se gravatum senserit, possit reclamare coram eo Magistratu ad quem spectat secundum Ordines."

Altrove addurrò tutte quelle giuridiche illazioni cui io per mia parte ritengo autorizzate dalle due disposizioni or ora riportate; e quì parmi a suo luogo qualche cenno sullo spirito del sistema di procedimento forense dei Ragusei in oggetto di colonia e di contadinaggio specialmente.

Anche il sistema complesso delle consuetudini e delle leggi processuali è presso ogni nazione il risultato di speciali bisogni e di circostanze particolari. Il procedimento forense è quella determinata sequela di passi delle parti e del giudizio, voluta dall' uso o dalla legge, che tende a schiarire la questione ed a scoprire la verità o la falsità delle circostanze di fatto relativamente alle cui conseguenze di diritto s' implora l' intervento dei Magistrati. Egli è quindi ben naturale che le consuetudini e le leggi le quali tali passi prescrivono, dei nuovi ne aggiungono, altri ne tolgono, alcuni ne modificano od abrogano, dipendano dalle svariate forme della complicazione dei diversi diritti e dal bisogno più o meno sentito di contrapporre un controllo alla malafede ed al raggiro delle parti, o di garantire viemmeglio l' attenzione e l' imparzialità dei Giudici. Ma anche

nella serie delle costumanze e delle leggi relative al procedimento che liberamente si svolgano sotto l' influsso dei sentiti bisogni e per lezione di savia esperienza, nulla s' insinua di contradditorio nè d' incompatibile: per quanto sia nuova, ogni ulteriore misura speciale sente pur sempre dello spirito di quanto è tuttavia in uso; e così si forma, si svolge e si perfeziona il sistema processuale. E le norme relative al procedere forense dei Ragusei costituiscono un vero sistema consono al loro diritto privato ed adatto alle loro circostanze sotto ogni aspetto. Lo Statuto, le Riformazioni, il Verde, il Croceo, contengono innumerevoli disposizioni ordinatorie relative ad ogni stadio dei processi di vario genere, ed Andrea — Simeone Benessa ne fece nel 1581 un pregevolissimo studio sistematico in un libro di quasi 400 pagine in ottavo.

Il processo civile raguseo potrebbe esser oggetto interessante assai d' apposito lavoro; ma il presente mio Saggio presenterebbe un vuoto di più, quando non tentassi l' esame dell' origine e della ragione di alcune particolarità del processo che dovevano adire i proprietarî per far valere le loro ragioni in confronto ai propri coloni e contadini.

Devo prima di tutto richiamare ancora una volta tutta l' attenzione del lettore sulla piccola estensione del territorio di Ragusa, che nel suo complesso non arrivava neanche ad ottanta miglia od a 20 leghe tedesche, e non raggiungeva nemmeno le 64 miglia quadrate (16 leghe tedesche) se non vi si comprendesse l' area delle sue cinque isole. Eppoi vogliasi considerare quanto ho già altrove accennato, qualmente cioè il governo di Ragusa colle idee dei giorni nostri si direbbe ben impropriamente aristocratico: era la nobiltà è vero, la sola chiamata al potere legislativo ed alle cariche le più importanti dell' amministrazione; ma si trattava d' un' aristocrazia numerosissima, che nel suo gremio accoglieva quanto d' intelligenza e d' attitudine agli affari vi era nello stato. Il paese che costituiva lo stato raguseo con-

ta al giorno d' oggi 42807 anime, delle quali 4343 popolano le isole; e lascio immaginare ad ognuno quante potesse contarne qualche secolo addietro: se pur si volesse ritenere che la città sia stata altra volta meglio popolata (del chè in vero non si hanno le più tranquillanti prove, perchè se anche quà e là s' incontrano abitazioni d' altri tempi arse e distrutte dalla nemica invasione degli anni sesto e settimo del nostro secolo, quanti non sono gli edifizî sôrti a memoria nostra ed in città, e nei sobborghi ed a Gravosa, ed in Ombla, ed a Breno?), egli è certo che la popolazione della campagna crebbe d' assai da cento anni a questa parte. Eppure fra una popolazione così poco numerosa, sopra un suolo su di cui non v' era che una sola città, gli annali di Ragusa ci registrano al principiare del XV secolo ben 119 casati patrizî, ed il Luccari ne enumera 42 nel secolo XVII, dopo tante stragi d' incendî, di pesti e di terremoti, rammentandone 83 estinti al suo tempo. Nè si creda fossero tutte famiglie ricche e potenti, mentre la storia patria ci ricorda i *Bascha* privati di nobiltà nel 1331 perchè esercenti la professione di macellaj, i *Vetrani* cancellati dallo *Specchio dell' Eccelso Gran Consiglio* per ragione congenere, e varî altri consimili esempî. E quando pel gran terremoto del 6 Aprile 1667 si estinsero molte famiglie nobili, le superstiti, anzichè cercar di concentrare in sè ogni potere, provvidero con legge dello stesso anno, riportata alla carta 267 del Croceo, per l' aggregazione di altre 10 famiglie popolane alla nobiltà, onde avere il numero di nobili occorrenti a coprire le numerosissime cariche ed i numerosi e ben congegnati fattori dello stato: la successiva legge poi del 26 Ottobre 1668 registrata alla carta 269 del Croceo c' istruisce dei più esenziali estremi d' ammissione alla nobiltà. Quella legge dispone:

„Che quelli che da oggi in avvenire saranno ascritti alla Nobiltà nostra in conformità del Provvedimento preso nell' Eccelso Gran Consiglio nel 1667, al quale in tutto s' abbia rela-

zione, tanto di nazionali quanto di forestieri, non possano nè debbano godere, nè aver alcun benefizio uè uffizio nella nostra Repubblica, et non siano ascritti i nomi loro nel libro del Gran Consiglio chiamato Specchio, se effettivamente non avranno la casa propria nella città di Ragusa, e beni stabili nello Stato nostro compresa la suddetta casa per valore di Ducati *(un Ducato Raguseo valeva 54 soldi val. austr.)* tre mila."

Nell' epoche fiorenti di Ragusa i membri del Maggior Consiglio erano fin circa 300. Fino al 1455 ne facevano parte i nobili d'oltre 18 anni riconosciuti degni od idonei; ma con legge 25 Febbrajo di quell' anno riportata nel Capo CDXLIII del Verde fu statuito che nessuno vi potrebbe essere ammesso se non se dopo compito il ventesimo anno d'età, e che dovessero restare assolutamente esclusi tutti quelli che non sapessero leggere e scrivere, *perchè quelli i quali non sanno legger nè scriver piuttosto sono atti ad esser governati che a governar altri. E meno di onor segue a quel Magistrato et Regimento nel quale si trova uomo idiota, imperito a legger et scriver.* I varî giudizî di diversa competenza e di prima e seconda istanza, erano composti di membri del Senato o del Consiglio Minore, i quali due collegî come tali fungevano quali Corti d'Appello per alcuni determinati affari; ed in questo stato di cose era naturalissimo un sistema che, basato sulla guarentigia della pubblica opinione e sussidiato dalla conoscenza personale delle parti nei Giudici, si rendesse superiore ad ogni inutile impaccio di congegni probatoriali troppo spesso fallaci. Chi si presentava in Giudizio sapeva di non averla a fare con persona che di lui e del suo paese non avesse fino a quel giorno conosciuto ueauche il nome; e la notorietà di certe relazioni e di certi fatti era freno proporzionato e bastante all' impudenza d'infondante ed ingiuste domande. Ecco l'origine del *teneri de credentia* di cui godevano i proprietarî di qualunque ceto in confronto ai loro coloni e contadini.

Non si voglia però ritenere che il vantaggio d' esser creduti senz' altro per l' ottenimento di pronto provvedimento e fino ad eventuale riconvinzione, fosse un' eccezione singola della processura ordinaria dei Ragusei a favore dei proprietarî: *tenebatur de credentia* anche il padre nelle questioni coi figli ed in quelle dei figli tra loro, mentre alla madre non s' accordava tale vantaggio (Statuto lib. III cap. XXXII); si concedeva *credentiam* al proprietario di vino affidato ad un tavernajo perchè lo vendesse, relativamente al ricavato da tale vendita che il tavernajo doveva versare al padrone, sempre che questi lo domandasse entro un' anno (Statuto lib. III cap. XXXIX), e più tardi il padrone del vino fu con apposita legge autorizzato a far tosto arrestare il tavernajo ed a farlo tener in prigione finchè non gli rendesse il conto e non lo tacitasse; si prestava egualmente *credentiam* alla tavernaja contro i consumatori, quando però domandasse il dovutole pagamento entro 30 giorni (Statuto lib. III cap. XL), e con legge posteriore si ridusse tale di lei favore ai soli casi in cui il chiesto pagamento non eccedesse i 12 grossetti ragusei; era del pari creduto l' annotatore della quantità di sego che i macellaj fornivano ai fabbricatori di candele (Verde cap. CCXC); e vuole il Benessa nel lib. II *de probatione per unum testem* della sua *Praxis Curiae*, riportandosi ai cap. XLIX, L e LII lib. III dello Statuto, che il favore d' esser creduti senza bisogno d' altre prove godessero i Zaratini, i Sebenzani, i Traurini, gli Spalatini ed i Bosnesi allorquando appoggiati ad una commendatizia dalla loro Signorìa, chiedessero alcun chè da un Raguseo innanzi ai Giudizî di Ragusa, locchè io veramente non saprei rilevare dalle disposizioni di legge da lui invocate. Erano poi molto frequenti i casi in cui, trattandosi d' applicare una penalità comminata dalla legge, si prestava *credentiam* al denunziante: se ne incontrano parecchi nelle leggi riportate fino a quì ed in seguito nel presente saggio, ed altri

Digitized by Google

ve ne sono in quelle registrate alle carte XCVI, C e CV del Croceo.

Questo principio del *teneri de credentia* era dipendente dalla particolarità di alcune relazioni e dalla speciale fiducia che in certi casi meritavano i postulanti; e quanto ai proprietarî, dipendeva dalla notorietà delle loro relazioni col colono o col contadino, relazioni che in un piccolo stato, anzi nei piccolissimi suoi villaggi, non potevano così facilmente sfuggire alla pubblica consapevolezza. E ciò è tanto vero, che in relazioni d' altro genere, in relazioni che facilmente avrebbero potuto sfuggire invece al controllo della pubblica opinione, la *credentia* non era ammessa: trovo p. e. una Sentenza del 1650 colla quale veniva pronunciato: „*Domino non sufficit asserere quod nihil debet pro servitute* (si tratta di servitù domestica), *et super hoc non sufficit credentia quae datur dominis, qui debent probare:*" la relazione tra il padrone ed il domestico era troppo privata, troppo intima e sottratta all' altrui conoscenza, perchè si potesse prestar fede senz' altre legittime prove al padrone il quale avesse sostenuto di non dover in forza d' espresso patto pagare una mercede al suo servitore.

In forza dunque del vantaggio d' esser tenuti *de credentia* accordato ai proprietarî, ecco come in oggetto di colonia e di contadinaggio si procedeva: il proprietario si rivolgeva al Giudizio della città oppure al rispettivo Conte, secondo la giurisdizione cui il colono o contadino era soggetto; adduceva che il suo contadino tal e tale non era venuto a lavorargli le *carine*, oppure che il tal colono non gli aveva corrisposta la dovuta quota delle derrate maturatesi; e nel primo caso, con formale Decreto del Giudizio o del Conte veniva ordinato ad un *fameglio* (inserviente rivestito di pubblica autorità) di recarsi alla casa del contadino moroso, e di farsi da lui mantenere fintanto che non avesse prestato il dovuto lavoro, od altrimenti non avesse soddisfatto il proprietario; mentre nel secondo caso s' ingiungeva al *fameglio* di *danneggiare* il colono, cioè di pegnorargli de-

gli effetti mobili che poi venivano depositati in giudizio fino a ragion conosciuta. I contadini e coloni che si credevano gravati del mezzo coercitivo adoperato in loro confronto, potevano entro un termine prefisso, convenire il proprietario; e quando si riconosceva che quest' ultimo non aveva avuto diritto di esigere la servitù o la chiesta quota dei prodotti, si condannava il proprietario all' indennizzo d' ogni danno: vi erano dei casi in cui quegli che si fosse valso senza diritto della speciale azione concessa ai proprietari veniva condannato, oltrecchè all' indennizzo, anche a qualche penalità. I tanti fascicoli degli atti dei Consoli delle cause civili e dei Giudici del criminale, i libri delle loro Sentenze che si registravano per espressa disposizione di legge in Cancelleria (Vedi cap. XXXVII lib. II dello Statuto, e la legge 12 Agosto 1504 alla carta 127 del Croceo), e le raccolte dei cosiddetti *Diversi de foris* e *Diversi de Cancelleria,* raccolte tuttora in buona parte conservate, porgono innumerevoli prove di quanto io ho quì asserito. Sarei ben contento a poter quì riportare taluna di quelle cause e di quelle Sentenze ed alcuni di quei decreti, di cui mi sono procurato esattissime copie, ed allora ognuno potrebbe accertarsi quanto dai Giudici ragusei venisse ogni ceto egualmente trattato nei rapporti di diritto privato scattenti dalla proprietà della case e delle terre, e dai contratti di contadinaggio e di colonia. Contingenze superiori al mio desiderio mi costringono però ad omettere la ricopiatura di documenti che troppo spazio esigerebbero, e devo rimettere ognuno ad ispezionare diligentemente le sopraccitate raccolte. È indispensabile però che avverta qualmente l' audizione dei testimoni nelle contestazioni introdotte seguisse senza lo scrupolo inutile ed assai spesso daunoso di circostanziate domande. Quando un proprietario, in mancanza di documenti scritti era costretto a valersi della prova per testimoni onde dimostrare che il tale era di lui colono o contadino, ossia che i terreni lavorati dal tale oppure la casa da esso abita-

ta fossero di lui proprietà, e che quel tale li deteneva a titolo di colonia o di contadinaggio, non si esigeva dal testimonio che egli altro attestasse se non se la notorietà di siffatta relazione tra i due contendenti: ecco in via d'esempio taluna delle sole risposte date da testimonî sulla base del cui deposto si ritenne provato il diritto del proprietario: „*Da quando mi ricordo sempre si sapeva che la casa abitata da N.N. è proprietà del Padrone ...., e che N.N. gli corrispondeva la servitù quale suo contadino*"; oppure „*Sò che i terreni tenuti da N.N. sono del Padrone .... il quale ne faceva sempre stimare i prodotti, dei quali N.N. gli retribuiva la quota dovuta.*" L'efficacia di simili deposizioni era coerente al sistema meno rigoroso delle prove in genere, ed era giustificata dalle condizioni locali cui sopra ho accennato. Del resto non ad ogni testimonio si credeva egualmente, ma d'altra parte la credibilità e la non credibilità d'un testimonio non dipendeva da circostanze tassativamente previste dalla legge in modo che il giudice dovesse in qualche caso prestargli fede anche in onta alla propria convinzione: questo principio sarebbe stato incompatibile col sistema processuale raguseo; ed è perciò che, mentre le leggi stabilivano qualche caso d'esclusione d'un testimonio, come p. e. quello previsto dal cap. XXX lib. III dello Statuto „*Praesenti constitutione sancimus, quod omnes illi, qui non tenentur contra aliquem advocare ratione consanguinitatis seu affinitatis, non possint pro eo testimonium ferre,*" col disposto del cap. XXXVI lib. III dello Statuto medesimo veniva concessa la più lata libertà alla convinzione dei Giudici nel valutare la credibilità di testimonî pur non soggetti ad espresse legali eccezioni: quel capo suona così: „*Quia judex melius scire potest utrum fides debeat adhiberi testibus, volumus quod in providentia D. Comitis et suae Curiae sit, si testes producti sint idonei vel non, et utrum dictis eorum fides debeat dari vel non.*" Questa disposizione s'accorda perfettamente con quella del capo precedente,

dalla quale era rimesso interamente al discernimento del Giudice il ponderare di caso in caso il valore dell' eccezione che una delle parti opponeva ai testimonî avversarî: *„Sancimus ut testes, qui super aliquo Placito* (contestazione) *introducuntur, debeant pubblicari ante Sententiam; et si aliqua partium testes ipsos reprobare voluerit, audiatur.“*

E nemmeno i documenti scritti relativi ai contratti di colonia e di contadinaggio, che negli ultimi due secoli specialmente erano frequentissimi ed i cui originali possono in gran numero leggersi tuttavia fra i *Diversi de foris* e *de Cancelleria*, si stilizzavano colle precauzioni e colle sottigliezze troppo necessarie a giorni nostri. A dare un' idea della loro forma, ne riporterò quì per esteso quattro, che mi sembrano presentare le modalità più comuni, e che daltronde porgono esempî di patti accidentali espressamente convenuti:

Diversi de Cancelleria fol: 72.

Die XXXJ. Octobris 1606.

„Lavrenaz Martinov da Gajkovizza filius Martini Lovriencev villici E. Nicolai Junii de Sorgo sponte per se in villicum et per villico obtulit, costituit et dedit Victori Besalio praesenti et illum per villicum acceptanti super possessionem Ciajkovizza Gionchetti qui Lovrenaz sponte se eidem Victori promittit et sub obligatione suorum bonorum omnium servire obbedire et solita poklona et exenia solitis temporibus portare, dare ac tribuere, scilicet haedum bonum et decem ova tempore carnis privii, tempore messis unum par pullorum gallinaceorum, et quandocumque occidet porcum illius caput. Et versa vice dictus E. Victor dedit et assignavit dto. Lovrenaz hortos tentos olim per Stanulam et Draginam suas villicas cum una domuncula cooperta et casale discoperto cum suo obor positis in dicto loco Ciajkovizza gratis et amore absque ulla proemii vel solutionis cogitatione pro melioramentis ad praesentem existentibus in dictis hortis domuncula casali et obor quia dicta

milioramenta praesentia ipse praedictus Victor praedicto Lovrenaz praesenti donavit cum pacto ut si quando et quondocumque ipse praedictus Victor vel haeredes suique successores voluerent arcere et expellere dictum Lovrenac de dictis terris sint suppositi et suppositos esse voluit solvere dicto. Lovrenac tam praesentia melioramenta ei dono data ut supra quam quaecumque alia per dictum Lovrenaz facienda. Et infrascriptus dictusque Lovrenaz sponte et contentus et confessus est se habuisse et accepisse a praedicto E. Victore scutos auri decem de grossetis 36 per Ducatos, pro suis comodis et indigentiis quod dictus Lovrenaz nullattenus teneatur restituere nisi casu quo sua voluntate et sine coatione vellet et volet discedere a dictis terris ita quod tali casu solvere debeat dictos scutos X et ammittat cuncta melioramenta."

Diversi di Notaria fol: 64.

Die X Junii 1643.

„Joannes Jacopi de Palmotta agens per se suis haeredibus et successoribus ac in persona titulo et locationis nomine in villicum et pro villico de jure suo proprio dedit concedit et tradidit resignavit ac transtulit Nicolao Gjurov Voaevode de Slano hactenus nulli ali in Villicum obbligati et ibi praesenti acceptanti conducenti et aquirenti pro se suisque haeredibus et successoribus ac ab eo descendentibus in perpetuum Domum unam cum soldo uno terreni de jure dicti Johannis sitam in Slano loco dicto na Glavici, et hoc pro domo et horto concedi solitis secundum ordinem villici cotradae de Primorje extra Astarea ad dictam domum cum dicto soldo terreni ut supra ut villico concessam et concesso praedicto Nicolao habendum, tenendum, utendum, perpetuoque possidendum meliorandum ac faciendum de ea per eam in omnibus et per omnia prout alii villici de Primorie caeterumque aliorum locorum extra Astarea facere sunt soliti et hactenus consueverunt et hoc eo quia

dictus Nicolaus sponte obtulit dedit traddidit se ipsum suosque haeredes et successores ac dependentes a se in perpetuum supra dictis domo et terreno in villicum et pro villico in villicos et pro villicis supra dicto terreno praedicto E. Joanni obbligans praeterea se suosque haeredes successores et descendentes daturum et daturos eidem et eisdem debitam ac solitam servitutem villici nec non omnia et singula consueta exenia seu poklona debitis et consuetis temporibus juxta consuetum aliorum villicorum in omnia et per omnia suppouensque se et dictos suos discendentes et haeredes ordinibus omnibus et quibuscumque loquentibus et tractantibus super villicis terrarum extra Astarea positarum. Hoc expresse declarato et convento quod vita tantum durante dicti Nicolai non possit ipse Nicolaus per dictum E. Joannem neque per ejus haeredes cogi ad veniedum prout alii villici tenentur ad laboreria possessionum dicti sui patroni positarum in Astarea et alibi, nec non eum pro custode vel ut dicitur pudario vinearum quoad personam solam dicti Nicolai et vita ejus durante ut dictum est nam post ejus mortem ejus haeredes et successores absque alia exceptione et declaratione tenebuntur ad servilia prout alii villici tenentur, quia sic inter dictas partes processit ex pacto isto ac omui meliori modo."

Diversi Cancelleriae 1629 fol: 169.
Die XVIII Junii 1631.

„Nicolaus Besalius sponte per se suosque haeredes et successores ac in perpetuum dedit concessit et tradidit Matteo Nicolin Canalensi praesenti acceptanti et aquirenti titulo et onere villici ut infra in perpetuum pro se suosque haeredes et successores stipulanti et aquirenti totam domum cuppis coopertam positam in Jonchetto cum horto de ratione dicti Nicolai et praeterea duas petias terreni ad polovitiam vineatas et cultas vitibus in Deceno . . . . de jure praedicti Nicolai ad habendum tenendum gaudendum utendum fruendum possidendum et om-

nia alia et singula faciendum quae ut bonus villicus facere tenetur et debet. Qui quidem Matheus versa vice ac sponte obbligavit se suosque haeredes et successores in villicum et in villicos predicto Nicolao in dicto loco Jonchetti promittens se suosque daturos libenter et absque ulla contradictione perpetuo eidem Nicolao ejusque haeredibus et successoribus quolibet anno pro poklon duos scutos de gross: 36 pro scuto decem ova et unum caput suinum si tamen suem habuerit. Cum hac etiam declaratione et pacto quod si dictus Matheus et hinc ejus haeredes et successores voluerint discedere a dicta domo ac terris dicti Nicolai sui domini teneatur et obligati sint dare et solvere praedicto Nicolao vel ejus haeredibus et successoribus ducatos viginta de gross: 40 pro ducato restitutis omnibus quae a praedicto suo domino tanquam villani acceperant et habuerant quia sic inter dictas partes processit ex pacto. Renuntiando etc."

Diversi de foris 1787.
Die 12 Junii 1787.

„Stjepan, Nicola e Gjuro di Nikola Rudenjak fratelli di Gionchetto e contadini di E. Luca Antonio de Sorgo venendo in cancelleria spontaneamente et ad interrogazione di detto E. Luca loro padrone dichiarano e si obbligano, quando da detto E. Luca Antonio de Sorgo sarà alli suddetti fabbricata un' altra casa da contadino vicino alla casa vecchia di Gionchetto e li sarà dato un soldo di terra pure in Gionchetto che li medesimi simul et in solidum con li loro eredi pagheranno annualmente al detto E. Luca Sorgo padrone di detta casa e terre Ducati tre di grossetti 40 per Ducato per il nuovo Poklon e che li presteranno la nuova servitù infuori della solita servitù che prestano al medesimo, dovendo passare in detta casa suddetto Gjuro terzo fratello di suddetti Rudenjak. E cosi etc."

Alla precisa e minuziosa descrizione della casa o dei terreni concessi al contadino o colono non si pensava nemmeno, e si riteneva sufficiente l'indicarli col nome del villaggio o della località in cui erano situati, con quello del loro proprietario, o col nome del contadino o colono che in precedenza li aveva detenuti.

Vi era ancora una circostanza che favoriva il proprietario nel far valere i suoi diritti in confronto al lavoratore d'un fondo od a quello che occupava una casa contadinesca. Le leggi ragusee non concedettero mai al possessore in confronto a chi accampava un' azione dipendente dal diritto di proprietà quell'avvantaggio che p. e. il §. 323 del Codice Civile Austriaco gli accorda, e che fatalmente nella pratica viene assai di frequente esteso anche a favore del semplice detentore; ma lo obbligavano sempre ad esibire il suo titolo, e non lo presumevano in nessun caso: ecco come disponeva il cap. XIV tit. 3 lib. V. dell' antico Statuto: „*Comperator autem, qui proprietatem aliquam seu stabile compraverit, si super hoc ei ab aliquo calumnia inferatur teneatur ostendere qualiter possideat, vel habeat proprietatem vel stabile illud.*"

Per rilevare il preciso quantitativo d' ogni diverso prodotto che il colono doveva retribuire al proprietario a tacitazione della quota a lui spettante, sceglieva all' epoca d'ogni raccolto il proprietario una persona di sua fiducia, ed una ne sceglieva il colono. Queste due persone percorrevano i varî terreni tenuti da quel colono a titolo veramente colonico (*ad polovizzam* e come più tardi si disse, *a stima*), peritavano la quantità del prodotto di cui si trattava, e partecipavano il risultato complessivo della loro perizia ad ambe le parti; dicevano p. e. „*Abbiamo trovati tanti uborchi di grano, oppure tante oche d'uva sopra i terreni del proprietario N. N. tenuti dal tal colono*" ed il colono era responsabile della quota dovuta in proporzione alla peritata quantità complessiva. Quando però una delle parti

Digitized by Google

si credeva aggravata dal parere emesso dalle persone fiduciariamente scelte, ricorreva all' Autorità perchè facesse eseguire un secondo estimo a mezzo di pubblici stimatori, ed intanto il colono non toccava il raccolto. Tutto questo è confessato dai coloni della Bastìa di San Biagio nella loro rimostranza riportata alla pag. 69 del presente saggio. Nei casi d' escomio poi, quando cioè il proprietario valeva riprendere la sua casa ed i suoi fondi a propria libera disposizione ed allontanarne il contadino o colono rimborsandogli le *expensae* da lui fatte, si procedeva egualmente. È da notarsi però che queste stime venivano fatte con equo riguardo a ciò cui veramente il colono o contadino aveva diritto: si stimavano cioè le spese incontrate dal colono per ridurre il terreno allo stato di coltura in cui lo doveva abbandonare, e non già le spese relative agli annui raccolti, delle quali egli era compensato dall' annua quota percetta, e si stimavano le spese necessarie fatte dal contadino con assentimento del proprietario.

La sicurezza dei diritti d' ognuno garantita da leggi confacenti prontamente applicate, la frequente trasmissione della proprietà da una in altra persona per vendite volontarie od esecutive e per eredità, la mancanza di precise descrizioni nei contratti che si stipulavano, e finalmente la cura di pubblici nfficî incombente a buona parte dei proprietarî, cagionarono nei proprietarî stessi la deplorabile mancanza di conoscenza materiale dei loro possedimenti. Ognuno di loro si sceglieva un villico di propria fiducia nella contrada in cui aveva delle possessioni, e questi vegliava agl' interessi del padrone. Questi *fattori*, che i Ragusei chiamavano e chiamano tuttora **Zapostati**, conoscevano per lunga esperienza ogni pezzo di terreno del proprietario loro mandante e la condizione con cui era tenuto dal rispettivo colono: dessi facevano eseguire le annue stime, esigevano le quote dei prodotti e chiamavano i contadini al lavoro delle *carine* da loro diretto. Ogni *zapostat* o *fattore* educava a tale pratica

od un proprio figlio, od altra persona destinata dal proprietario a sostituirlo; e così i coloni e contadini si sapevano rigorosamente sorvegliati da gente, cui non avrebbero facilmente potuto trarre in errore e che li avrebbe prontamente ridotti al dovere invocando leggi e Magistrati di conforme istituzione.

Ad onta d'innumerevoli passaggi della proprietà dei corpi di terreni costituenti una colonia, passaggi dipendenti da titoli svariati ma tutti di diritto puramente privato; ad onta del frequente di lei sminuzzarsi per divisioni fra comproprietarî o per parziali espropriazioni; ad onta delle sempre più frequenti divisioni che con assenso dei rispettivi proprietarî facevano le famiglie coloniche crescenti ogni giorno in numero; finchè il patrio diritto restò in vigore con tutta l'integrità dei suoi istituti e delle sue pratiche, il sistema della colonia e del contadinaggio si trovò, per così esprimermi, in un'atmosfera confacente, nella sua zona naturale e sotto un clima adattato. Tutto contribuiva a conservarlo e proteggerlo, come tutto aveva concorso a farlo sorgere; e coi vantaggi sempre progredienti dell' agricoltura, s'accrescevano contemporaneamente le risorse del proprietario e del colono, ambedue egualmente protetti dal vigente *jus* civile nazionale complesso.

Digitized by Google

II.

Constatane l'origine, precisatone l'oggetto, studiatine gli accidenti ed i patti, è assai facile il determinare la natura giuridica più generale della colonia ragusea in ambedue le forme in cui ella ebbe a ripartirsi. Sôrta per effetto di libero accordo conforme ai bisogni speciali delle parti, ella è di sua natura privata e contrattuale; nè le disposizioni legislative che progressivamente la regolarono, moderandone quella libertà che avrebbe potuto rendersi dannosa allo stato, e vietandone quelle modalità che sarebbero state incompatibili con altri diritti e doveri pubblici o privati, può aver cangiata tale di lei natura.

La prima parte di questo mio saggio è mancante assai: son molte ancora le fonti del diritto raguseo cui una mente colta ed esperta potrebbe attingere ulteriori argomenti a dimostrare sempre più evidentemente la natura giuridica del sistema colonico in discorso. Fortunatamente i limiti proprî alla qualità del mio lavoro giustificheranno almeno in parte la mia insufficienza ad uno studio più erudito e profondo. Daltronde è troppo chiara da per sè la diretta e necessaria conseguenza tra l'invalso sistema e le circostanze attestateci dalla storia che lo determinarono; ed il tenore delle leggi che ho riportate e citate, mi sembra abbastanza eloquente.

I proprietarî di fondi e case erano tutti eguali per rapporto ai loro diritti, qualunque fosse il ceto cui appartenessero; tutti godevano degli stessi vantaggi, tutti erano soggetti alle me-

desime limitazioni; nessuno di loro esercitava qualsiasi giurisdizione; ed il patrimonio d' ognuno era costituito da terreni sparsi quà e là in ogni contrada ed in località diverse. E dovevano i terreni trovarsi così dispersi, perchè il più dei proprietarî ne avevano ottenuti in porzione in ogni riparto di contrade mano a mano acquistate, e perchè nel dare a ciascheduno in ogni contrada quel numero di parti o di quarte di parti che gli era stato assegnato, gli si davano terreni in deceni differenti: ciò tendeva anche a far sì che nei luoghi in cui già vi fosse un incipiente villaggio od in quelli in cui più si doveva desiderare che un villaggio sorgesse, molti proprietarî avessero fondi sopra i quali potessero accogliere una famiglia rustica. Si rifletta di più che, ben altro dall' essere la proprietà fondiaria un privilegio dei nobili, bisognava essere di già proprietario per aspirare alla nobiltà (veggasi la legge 26 Ottobre 1668 a pag. 72 del presente); che i coloni e contadini erano in ogni momento padroni d' abbandonare le terre e la casa del proprietario e di sottrarsi con ciò a qualunque obbligo verso di lui, mentre invece il proprietario non poteva di regola escomiarli che dopo uno e rispettivamente tre anni neanche pagando loro ogni *expensum*; e ritengo che qualunque dubbio andrà a dileguarsi.

Dopo queste positive argomentazioni, e le tante altre che il lettore saprà meglio da per sè solo dedurre, perchè dovrei io mai tentare la via d' una enumerazione allo scopo di provare che la colonia ed il contadinaggio di Ragusa nulla avevano di comune nè colla schiavitù greca o romana, nè col vassallaggio germanico, nè colla *corvèe* alla francese, nè colla servitù alla russa? Davvero che la mi parrebbe opera sprecata, ed assai male a proposito. L' inconciliabile raffronto che far si volesse tra la colonia ed il contadinaggio di Ragusa dall' una, e quei diversi istituti proprî di tempi e di nazioni tra loro tanto differenti dall' altra parte, ad altro in nessun caso potrebbe riescire, che ad un ben difettoso sofisma per imperfetta enumerazione, perchè quando

mai s' arriverebbe ad escludere del tutto ogni singolo sistema di sociale ordinamento incompatibile col diritto naturale e colla parità dei diritti privati per ogni suddito dello stato, ovunque e quando che sia manifestatosi?

Sennonchè, riflettendo come per universale consenso ognuno di quei sistemi particolari si lasci comprendere in uno dei due più generali criterî, della schiavitù cioè o della servitù propriamente detta, non mi sembra del tutto fuor di luogo nè senza qualche opportunità l' indagare quanta parte di quel deplorabile retaggio dell' antica civiltà, o di quell' elemento importato dai popoli trasmigrati che la rovesciarono e che fecero sorgere istituzioni del tutto nuove, abbia potuto insinuarsi nella vita dei Ragusei.

La schiavitù è quella condizione d' esseri della specie umana che li rende oggetto d' illimitata proprietà d' un' altro uomo loro padrone, il quale può per conseguenza disporre di loro a suo beneplacito: gli schiavi non sono persone, ma appartengono alla classe delle cose, non hanno alcuno stato, nè può dirsi ingiustizia qualsivoglia azione in loro danno commessa (§ 2 J. de jure pers. — §. 4 J. de cap. dimin. — I. 209 D. de reg. jur.) Ebbene; in tutto lo Statuto di Ragusa compilato nel 1272, non s' incontrano che 15 capi contenenti disposizioni relative ad una classe di persone che non godessero tutta la libertà personale garantita da leggi eguali per tutti ad ogni altro suddito dello stato; vedremo però come, se anche apposite ed eccezionali, vi fossero pur delle leggi che riconoscevano anche in questa classe di persone dei diritti, e che le proteggevano in confronto al cieco dispotismo dei padroni.

Il primo dei surricordati 15 capi è il

Cap. XIV.

De eo quod habet Dnus. Comes de Servis et Ancillis qui venduntur.

„Sciendum est quod omnes Racusei, et foresteri, qui comprante sclavum vel sclavam, et extrahunt eum vel eam de Ra-

cusio per mare dant Dno. Comiti pro unoquoque sclavo vel sclava, qui vel quae fuerit in corpore longus vel longa duobus cubitis in supra, tertiam partem de ipperpero et deinde inferius ad voluntatem Dni. Comitis. Et si sclavus ille vel sclava fuerit longus minus de duobus cubitis, nihil datur Dno. Comiti secundum antiquam consuetudinem."

Si avverta che questo capo del lib. I. dello Statuto segue e precede a capi contenenti tutti disposizioni relative a contribuzioni che costituivano la lista del Capo della repubblica allora chiamato ancora *Dnus. Comes*, e si rammenti che lo Statuto è compilato per ordine di materia. Il continuo contatto dei Ragusei coi limitrofi popoli Slavi, ed il loro commercio marittimo dovevano render frequenti l'importazione e l'esportazione di schiavi a Ragusa, sebbene fra i sudditi naturali dello stato, degli schiavi non ve ne fossero: i figli degli schiavi importati, seguivano in casi determinati la condizione dei genitori.

Nel capo LVIII. lib. III. è nuovamente parola di schiavi, e quel capo così dispone:

Cap. LVIII.
De eo qui vincit sclavum vel ancillam per placitum.

„Si aliquis homo vel mulier, in Stanico vel in Curia Racusij, aut in alio loco extra Racusium per placitum vicerit aliquem selavum vel ancillam, sciendum est quod ille homo vel mulier, potestatem habet portandi ad domum suam illum sclavum vel ancillam, quem aut quam vicerit in placito, sine praecepto Dni. Comitis et Curiae Racusij, et sine dacioni Dni; et Dnus. Comes cum sua Curia secundum antiquam consuetudinem non potest in hoc dare ei contrarium."

Questo capo trova il suo luogo fra disposizioni che si riferiscono alle controvversie fra Ragusa e gli Slavi circostanti, tra stato e stato, e tra privati e privati. *Stanicum* si chiamavano le

frequenti adunanze di delegati d'ambo gli stati che si facevano in qualche luogo presso al comune confine quando si dovevano risolvere controvversie fra i due stati, e talvolta anche fra i rispettivi sudditi; ed ho altrove avvertito che i Ragusei davano il nome di *placitum* alla contestatione in sè stessa. Sembrerebbe dunque che l'unico modo con cui un suddito raguseo potesse acquistare uno schiavo, fosse quello dell'aggiudicazione giudizale, sia che il Giudizio aggiudicante fosse l'ordinario Giudizio Raguseo, un Giudizio estero, oppure uno *Stanicum*. Vi sarebbe inoltre motivo a ritenere che per lo innanzi si fosse abusivamente pretesa in qualche singolo caso di siffatta acquisizione, la permissione per parte del *Dnus. Comes* e della sua *Curia* per poter *portar ad domum suam* uno schiavo acquistato anche nel solo modo conosciuto dalla legge, e che il capo dello Statuto testè riportato tendesse a togliere assolutamente simile pratica. E che l'unico modo d'acquistare uno schiavo fosse l'aggiudicazione d'un individuo già attrovantesi in tale condizione in altro territorio, lo confermerebbe la sola eccezione fatta dalle leggi ragusee per la figlia naturale. Il caso previsto dal cap. LXXII. lib. IV. dello Statuto è il solo, e lo ripeto, in cui le leggi di Ragusa ammettessero che un suddito naturale della repubblica potesse cadere in ischiavitù, ed anche per questo singolo caso volevano che venisse venduto fuori del territorio raguseo.

Cap. LXXII.

„Si vero bastarda ipsa non maritata devenerit meretrix, vel malefica, aut ruffiana, tam ipse pater, quam filii sui legittimi potestatem habeant castigandi et percutiendi eamdem, expellendi, et etiam extra civitatem vendendi. Et si bastardus ipse fuerit masculus, et latro, aut habens in se aliud malum vitium, ipse pater et legittimi filii sui eumdem ad voluntatem suam verberent et castigent; quam potestatem castigandi et verberandi in masculum et foeminam concedimus etiam uxori ipsius."

Digitized by Google

I figli illegittimi, non godendo in confronto alla famiglia da cui nacquero tutti i diritti spettanti alla prole legittima, è naturale che non sentano il freno di certi riguardi assai influenti sulla condotta dei figli legittimi, ed è perciò che in tutti i tempi furono concessi ai genitori naturali dei poteri di famigliare correzione più estesi in loro confronto: fra gli altri, la legge ragusea accordava al padre naturale ed ai di lui figli legittimi quello di vendere come schiava la figlia naturale non maritata che fosse divenuta *meretrix*, *malefica* o *ruffiana*, con ciò peraltro che la vendessero *extra civitatem*; e la parola *civitas* è sempre usata nelle leggi anteriori all' acquisto di Punta e Stagno ed agli altri acquisti susseguenti nel senso di territorio raguseo. Veramente il cap. XXX. lib. VIII. dello Statuto allude ad una speciale *potestas* che si accordava al creditore in confronto al suo debitore, se anche suddito raguseo, disponendo: „ ..... *Dnus. Comes, qui per tempora fuerit, personam dicti debitoris assignare debeat creditori, si ipsam creditor accipere voluerit*" ma poi quello stesso capo ed il successivo stabiliscono che il debitore dovrà esser tenuto in carcere finchè non avrà tacitato il suo creditore o non si sarà composto secolui. Questa disposizione, e le successive ai cap. XCIV. CLXVII. CDLXV. del *Verde* e quella della Parte dei Pregati del 24 Agosto 1603 autorizzerebbe però a ritenere che la *potestas* accordata talvolta al creditore sulla persona del debitore non implicasse una vera *capitis diminutio maxima*, la perdita completa dello *status libertatis*, neanche nel senso della schiavitù a quei tempi tollerata a Ragusa.

Ho già detto che anche nei *servi* e nelle *ancillae* si riconoscevano dei diritti, e che speciali disposizioni di legge li proteggevano: queste speciali disposizioni sono contenute nel cap. XLII. lib. VI. dello Statuto e ne' successivi fino al LIII. inclusivamente; nè io saprei meglio altrimenti farle ben conoscere che riportando quì quei capi nella testuale loro dizione:

Cap. XLII.

De percussionibus servorum.

„Si servus, vel ancilla alicujus percusserit aliquem francum, seu mulierem liberam de quocumque seu cum qualibet re qua potest percuti, et percussus, seu percussa de hoc fecerit lamentationem, et probet se a servo, vel ancilla fore percussum, possit Dnus. Comes condemnare illum servum, vel ancillam in bano dimidiae venditionis, videlicet ippis. tribus, quae ippa. si patronus vel patrona pro ipso servo, vel ancilla solvere noluerit, servus ipse, vel ancilla per totam civitatem fustigabitur, et postea redibit ad domum patroni, vel patronae, in servitute sicut fuerat ante. Si vero percussus, vel percussa a servo, vel ancilla ex ipsa percussione moriatur, Dnus. Comes secundum justitiam condemnet ipsum servum, vel ancillam ad mortem. Volumus quod antequam de eo, vel ea fiat justitia, Comune Racusij solvat patrono, vel patronae ipsius ippa. XII, qui servus et ancilla ad aliam poenam, quod ad mortem, condemnari non possit. Et totum mobile, quod habuerit, sive in domo patroni, sive alibi, sit patroni, vel patronae ipsius, et Dnus. Comes, et Curia non possint super ipsis rebus pignorare vel molestare patronos."

Cap. XLIII.

De his, qui verberant servos alienos.

„Si quis servum, vel ancillam alterius verberaverit, vel percusserit, et patronus ipsius servi vel ancillae lamentationem de hoc fecerit, solvat pro banno ippa. duo. Si vero patronus, vel patrona lamentationem non fecerit, nihil solvat."

Cap. XLIV.

De servis fugitivis.

„Si servus, vel ancilla alicujus fugerit, vel se absconderit, possit patronus, vel patrona ipsius quaerere vel quaeri facere illum, vel illam, ad voluntatem suam, et si invenerit portare et

facere portari, capere, et facere capi, verberare, et facere verberari, et facere de eo vel de ea quidquid sibi placuerit, et Dnus. Comes propter hoc aliquod bannum vel poenam ei imponere non potest. Quae omnia facere potest, sive cum licentia Dni. Comitis, sive sine licentia, sicut sibi placuerit."

Cap. XLV.

De servis et ancillis libertitijs.

„Servus vel ancilla libertitij, liberati videlicet a servitute Dominorum, et filii ipsorum angariam facere non teneantur. Et si ipsi servi libertitij se, vel filios suos regere vel mantenere non possint, et voluerint se vendere vel in pignus dare, vel sine praetio se dare in servitutem, patronus vel patrona, qui ipsos, vel ipsum liberavit, et filij, et filiae ejus, et primi nepotes ipsius reducant illum, vel illos in servitutem pro illo praetio quod de se poterit habere, vel sine praetio si sine praetio se voluerit, vel voluerint dare. Et si jam se vendidit, patronus, vel patrona possit eum, vel eos redimere pro illo praetio, quo se vendidit."

Cap. XLVI.

De ijs qui expellunt servos suos de domo.

„Si aliquis, vel aliqua servum suum, vel ancillam de domo expelerit, vel fecerit eos ire male vestitos, vel male pastos, ad hoc ut servus ipse, vel ancilla corrigatur, vel emendetur de aliquo vitio, quod habet in se, patronus ipse, vel patrona potest servum illum, vel ancillam ad domum reducere ad voluntatem suam. Et si aliquis homo francus, vel mulier franca servum ipsum, vel ancillam expulsam sine licentia patroni, vel patronae receperit, et de servo ipso, vel ancilla aliquod damnum contigerit vel moreretur, vel fugeret; servum ipsum, vel ancillam patrono vel patronae tenebitur emendare, et dare pro persona ipsius ipp. XII secundum antiquam consuetudinem, et omnes dies, quibus eum tenuit, videlicet pro quolibet mense ippm. unum. Si

autem servum ipsum, vel ancillam cum voluntate patroni receperit, tunc propter praedictas causas nullum sentiat damnum vel poenam."

Cap. XLVII.
De his quae servi libertitij facere tenentur dominis suis.

„Servus libertitius Domino qui eum liberavit, uxori ejus haeredibus ipsius, filijs et filiabus ipsius, primis nepotibus, et neptibus infrascripta servitia facere teneatur; videlicet tempore vendemiarum vogare barcam de Gravosio in Racusium sine preatio si propter tempestatem temporis barca steterit ibi. Et si homines Racusij iverint cum armis in Vergatum, vel ad alium locum ad honorem, et utilitatem Civitatis per terram, libertitius ipse teneatur portare arma post unumquemque praedictorum. Et si aliquis ex praedictis iverit ad aliquod Placitum in aliquem locum Dalmatiae, libertitius ipse teneatur ire cum eo, et vogare barcam et facere sibi omnia servitia sine praetio, dummodo ille det sibi comedere, et bibere, donec erit in dictis servitijs. Si aliquis etiam de praedictis captus fuerit, vel detentus in carcere in aliqua parte, et filius ejus, qui captus est, vel Dominus libertitij voluerit ipsum mittere ad videndum et sciendum locum ubi ille captus est, aut detentus, vel quid de eo factum sit, teneatur libertitius ipse ire ad expensas illius Domini sui ad locum, ubicumque sit captus; possit tamen alium loco suo mittere ad expensas suas, si diceret se ire non posse. Si vero alterum istorum facere noluerit, possit patronus vel patrona, aut haeredes ejus ipsum reducere in servitutem. Si etiam libertitius laboraverit vel voluerit laborare in vineam, aut in terram alterius ad praetium in partibus Racusij, et aliquis de supradictis ipsum ad suum servitium habere voluerit, pro illo praetio, quod ab alio receperit, teneatur ipse libertitius dimittere omne laborerium alterius et ire ad eum, et si jam receperit praetium illud, restituere sine damno. Et si ali-

quis ex praedictis faceret nuptias, et propter hoc voluerit mittere frumentum ad molendina, teneatur ipse libertitius ire ad molendina cum ipso frumento, et etiam ad inquirenda ligna cum barca, et ad piscandum occasione ipsarum nuptiarum, et servire in nuptijs, si vocatus fuerit: quae omnia cum fecerit, teneantur praedictae personae dare eì comedere, et bibere: ad quae omnia teneatur etiam ancilla libertitia secundum quod servi tenentur, et teneatur etiam facere omnia servitia in nuptijs, quae pertinent ad mulieres. Si vero praedicti servus vel ancilla ad mandatum praedictorum, servitia ipsa fecere noluerint, possint supradictae personae verberare, vel etiam percutere illum, vel illam sine alicujus damno vel poena."

Cap. XLVIII.
De servis sine voluntate Dominorum suorum uxorem francam accipientibus.

„Si sine voluntate Domini vel Dominae aliquis servus mulierem francam acceperit in uxorem, omnes haeredes, quos ille servus cum uxore sua habuerit, sint Domini, vel Dominae Servi ipsius; possit etiam Dominus vel Domina servi ipsius tollere quidquid invenerit in domo uxoris de ijs quae pertinent ad Servum praedictum, et possit hoc facere sine nuntio Curiae. Si autem Servus ipse de voluntate Domini vel Dominae acceperit ipsam uxorem, ita videlicet quod ad preces mulieris Patronus, vel Patrona dederit gratiam mulieri recipiendi servum in virum, omnes haeredes quos simul habuerint, erunt comunes inter Patronum, vel Patronam illius servi, et uxorem ejusdem. Si vero Patronus ipse, vel Patrona in matrimonium ipsum cum tali pacto consenserit, ut omnes haeredes, quos simul fecerint, sint liberi, omnes haeredes eorum, quos simul habuerint, liberi erunt."

Cap. XLIX.

De franco, qui accipit ancillam alterius sine voluntate Patroni.

„Si homo francus ancillam alterius sine voluntate Patroni ipsius ancillae acceperit in uxorem, omnes haeredes, quos habuerit cum ea, erunt Patroni vel Patronae ipsius ancillae. Sed si cum voluntate Patroni, vel Patronae ipsius ancillae illam acceperit in uxorem, et quaesiverit ei gratiam, ut haeredes, quod Dominus dederit ei, sint liberi; sit in potestate ipsius Patroni vel Patronae liberare tot haeredes dictae ancillae, quot voluerit et tot retinere ad voluntatem suam."

Cap. L.

De servo accipiente ancillam alterius sine voluntate patroni.

„Si servus cum voluntate Domini sui, vel Domine ancillam alterius sine voluntate Patroni, vel Patronae ipsius ancillae acceperit in uxorem, omnes haeredes, quos simul habuerint, erunt Patroni, vel Patronae ipsius ancillae. Sed si servus ipse, vel aliquis pro eo quaesiverit ipsam a Patrono vel Patrona ipsius ancillae, ut omnes haeredes, quos simul habuerint, dimittat liberos, vel partem eorum, in potestate sit Patroni, vel Patronae ipsius ancillae dimittere tot haeredes liberos, quot voluerit, et tot retinere. Item sit de ancilla ad servum."

Cap. LI.

De ancilla babiza.

„Servus, si ancillam babizam uxoris Patroni, seu Nurus Patroni, aut alterius acceperit in uxorem, omnes haeredes quos servus ipse cum ancilla habuerit, erunt Patroni ipsius ancillae: Patrona autem ipsius ancillae babizae in vita sua ipsam, vel haeredes ejus, sine voluntate viri sui vendere non potest, in morte autem sua potest ancillam illam babizam liberare. Haeredes autem ipsius ancillae remanebunt viro ipsius Dominae, do-

Digitized by Google

nec possederit lectum uxoris suae. Eo autem accipiente aliam uxorem, haeredes dictae ancillae babizae erunt filiorum, vel filiarum Dominae nominatae. Quae si cum viro suo haeredes non habuerit, potest in morte sua haeredes ipsius ancillae babizae liberare."

Cap. LII.
De matrimonijs Servorum
sine voluntate Dominorum.

„Servus, vel ancilla sine voluntate et consensu Patroni et Patronae matrimonium contrahere non potest, et si contraxerit, illud matrimonium non est firmum."

Cap. LIII.
De haeredibus qui nascuntur ex ancilla.

„Qui jacuerit cum ancilla alterius, si ipsam ingravidaverit omnes haeredes, qui ex ea nascentur, erunt Patroni vel Patronae ipsius ancillae."

Ognuno può ora riscontrare da per sè le differenze che corrono fra la condizione degl' Iloti Lacedemoni, condizione di servitù personale e reale, o fra la servitù personale romana, ambedue vere schiavitù dall' una, e la condizione dei *servi et ancillae* conosciuti dallo Statuto di Ragusa dall' altra parte, i quali potevano avere cose di loro proprietà, potevano contrarre validi matrimonî sotto la comminatoria di certe conseguenze, e dovevano essere condannati a morte *a Dno. Comite secundum justitiam:* a me basta il constatare che i *servi* e le *ancillae* non venivano impiegati nei lavori delle terre, ma in servizî domestici semplicemente, e che i *libertitij* ragusei, diversi anch' essi dagli *affrancati* romani, venivano accolti al lavoro delle terre semplicemente come giornalieri. Del resto ogni avvanzo di schiavitù sparì del tutto da Ragusa ancora prima che le più civili nazioni europee si disponessero a sistemarla al di là dell' Ocea-

no; e ne fa fede la legge del Maggior Consiglio dei 27 Gennajo 1416 registrata *in libro partium* cui pure non voglio omettere di riportar testualmente.

„Quod cum per multos Dominos circumvicinos pluries nobis fuerint porrectae querelae, et quotidie porrigantur contra mercatores nostros habitantes Narenti et alios Ragusienses, eo quod emunt et vendunt ex eorum subditis; Considerantes talem mercantiam esse turpem nefariam et abominabilem et contra omnem humanitatem, et cedere ad non parvum onus et infamiam Civitatis nostrae, videlicet quod humana species facta ad ymaginem et similitudinem Creatoris nostri, converti debeat in usum mercimonialem, et vendatur tamquam si essent animalia bruta; Volentesque hujusmodi providere ne de coetero commitantur, Statuimus et ordinamus, quod de coetero nullus civis noster, districtualis aut forensis habitans in Civitate Ragusii vel ejus districtu, seu quilibet qui pro Raguseo se appellat, ullo modo, colore vel ingenio audeat vel presumat emere aut vendere servum aut servam, vel esse mediator hujusmodi mercantiae, nec etiam habere societatem vel partem cum aliquo tam cive quam forense, qui faceret seu exerceret tale exercicium incipiendo a Budua usque Spaletum. Et qui contrafaciet quod singula vice stare debeat mensibus sex in carceribus Ragusij inferioribus, et solvat pro omni capite seu persona, quam vendidisset, emisset, aut de qua fecisset mediator, aut habuisset partem, ippos. vigintiquinque, et nunquam incipiat terminus mensium sex carceris, donec solverit poenam pecuniariam. Et qui accusabit contrafacientes ita ut per ejus accusationem veritas reperiatur, habeat medietatem poenae pecuniariae, et teneatur de credentia. Vero si aliquis civis aut habitator Ragusij emeret aliquem servum aut servam pro usu suo, non intelligatur subjacere hujusmodi poenae. Item quod nullus forensis, cujuscumque conditionis existat, modo aliquo audeat vel presumat facere aut exercere talem mercantiam in districtu nostro sub poenis suprascriptis. Item quo nulla

barca, navis aut navigium nostrum modo aliquo audeat vel presumat navigare hujusmodi servos et servas sub poena patrono standi mensibus sex in carceribus inferioribus pro singula vice qua contrafecerit, et marineriis standi mensibus tribus similiter in carceribus inferioribus pro singulo."

Dal 1416 in poi, non solo che a Ragusa più nessuno poteva esser trattato da schiavo, ma era severamente interdetta ai ragusei qualsivoglia ingerenza in quel traffico infame. Nè mi smentisce la riserva fatta per quei cittadini od abitatori di Ragusa i quali avessero comperato qualche servo od ancilla per proprio uso, giacchè questa era una riserva pienamente coerente al divisamento di veder abolita del tutto la schiavitù: agli abitanti di Ragusa si lasciava la facoltà di comperare all'estero uno schiavo per tenerlo presso di sè in qualità di persona di servizio. Dalla gratitudine del riscattato l'acquirente poteva ripromettersi prestazioni più premurose e zelanti; ma il rapporto che tra l'acquirente ed il comperato andava a stabilirsi, era quello da padrone a domestico dei giorni nostri; nè si sapeva più presumere una causa qualunque, tranne l'eventuale espresso patto, del quale al padrone incombeva la prova, per cui il padrone non dovesse al suo domestico una mercede, come abbiamo già veduto risultare anche da una Sentenza altrove ricordata. Non sarebbe forse del tutto priva di fondamento l'opinione che dalla schiavitù modificata dal genio della legislazione ragusea e quindi dalla totale di lei abolizione, combinate al bisogno di provvededere ad una buona disciplina della servitù domestica, sia sôrto quell'altro singolare istituto non ancora dimenticato a Ragusa, la cosiddetta **Sprava**, della quale ci dà un minuzioso ragguaglio il P. Appendini alla pag. 197 vol I. delle sue *Notizie storico-critiche*, e che è forse ancora meglio interpretata da Vuk Stefanović nel suo dizionario sotto la voce corrispondente: anche l'Illustre Signor Bogišić, nella sua opera già citata, riporta a pag. 45 la relazione lasciataci dal Vuk.

Digitized by Google

Che cosa è poi la servitù propriamente detta, la quale subì tante modificazioni e presentò tante forme diverse? Chi abbisognasse formarsene un esatto concetto, dovrebbe ricorrere ai capitoli relativi dell' *Esprit des loix*, ed all' *Enciclopedie tome IX Justice seigneurale, tome IV Corvée, e tome VIII Homage*; che io per me, considerandola nella sua più generale obbiettività, la definirei „quello stato in cui i soggetti, godendo pure qualche diritto pubblico e privato, sono considerati come un' appartenenza d' un fondo determinato assieme al quale passano da uno sotto un' altro proprietario, in cui il padrone può caricarli di servizî di varia specie estranei del tutto alla coltura delle terre, può sottoporli a suo arbitrio a qualunque castigo: tutto al più coll' indeterminata restrizione che questi castighi non sieno pericolosi alla vita; in cui finalmente gli stessi figli sono costretti a seguire lo stato dei loro genitori."

Ora, che cosa mai di tutto questo s' incontra nella condizione dei coloni e contadini ragusei? Dessi godevano ogni diritto pubblico compatibile colla forma del reggime raguseo; godevano l' esercizio di qualunque diritto privato al pari di qualsiasi altro ceto, perchè le leggi d' ordine di privato diritto non fecero mai distinzione di sorta; godevano tutta la libertà personale, limitata talvolta da riguardi dovuti alla loro condizione, come anche ai giorni nostri gli esercenti varie industrie non possono a loro talento sottrarsi alle disposizioni regolamentari tendenti a renderle più utili al bene comune e ad un tempo a proteggerle: i coloni e contadini ragusei non passavano da uno in altro padrone col terreno e colla casa, che anzi erano padroni d' abbandonare e casa e terra in qualunque momento; non venivano giudicati nè nei rapporti di privato interesse nè per traviamenti di qualsiasi genere da altri che dai Giudizî comuni a tutti i sudditi della repubblica ed a seconda di leggi eguali per tutti, i loro figli non seguivano lo stato dei genitori se non perchè, subentrando nella colonia ai loro predecessori, devenivano od espressamente o taci-

*

Digitized by Google

tamente alla stipulazione di patti d'accertata notorietà: i contadini ragusei finalmente, non furono nè potevano mai essere impiegati in altri lavori che negli ordinari lavori richiesti dalla coltura delle *carine*, come ce lo provano anche la disposizione 7 Novembre 1713 * e la legge del 28 Marzo 1800: ** se i contadini avessero potuto venir impiegati anche in altri lavori, non ci sarebbe stato motivo in vero di ridurre alla metà il loro mantenimento nei giorni festivi e nei piovosi. Nonchè trovarmi io in grado di rammentarla, non saprei persuadermi nemmeno che altri conosca una storica vicenda la quale potesse aver importato a Ragusa un elemento di servitù personale propriamente detta dipendente da feudalismo o da signorialismo. Era del tutto deserto il primo tratto di suolo su di cui i profughi d'Epidauro e di Salona organizzarono gli originarî loro istituti, ed il territorio in seguito mano a mano acquistato era scarsamente popolato, nè i Ragusei tollerarono cosa alcuna che ne ricordasse la precedente sistemazione: rispettarono dessi i costumi ed il privato diritto della razza che costituì in breve la grande maggioranza dei sudditi della repubblica, anzi a quelli uniformarono in tale parte la legislazione; ma sostituirono il cattolicismo all'eresia ed allo scisma, ed al potere repubblicano avvocarono ogni giurisdizione. Così doveva sparire, e sparì realmente, nei paesi acquistati dai Ragusei ogni traccia di quel sistema gerarchico copiato dagli Occidentali, con cui alla casa Nemanja in tre secoli di vicende era riescito di snaturare il vero carattere delle *županie* degli Slavi danubiani; di quel sistema che Stefano Uroš e Dušan, dal quale la repubblica ebbe Punta e Stagno, consolidò formalmente nel vasto suo impero. Può darsi che ad inevitabile reminiscenza di quel sistema s'abbiano ad attribuire alcune delle parole invalse nell'uso per denotare le varie specie di retribuzioni che i contadini corrispondevano ai proprietarî e la stessa loro relazione, cioè le parole *kmet*, *poklon*, *služba*, nè vi sarebbe motivo a sorpresa

* Vedi pag. 69 di questo saggio.
** Vedila a pag. 64.

se i primi coloni e contadini si servirono per esprimere un corrispettivo, delle parole stesse delle quali erano abituati a far uso per significare ciò, od alcunchè di simile a ciò, che sotto il precedente reggime si esigeva da loro come da soggetti o per ragione d' amministrativa sistemazione. Devo però a questo proposito avvertire che il testè ricordato Vuk Stefanovič Karadžić nel suo dizionario, alla parola *kmet* attribuisce ben differenti significati: *kmetovi*, egli dice, si chiamavano in Serbia i più saggi e più onesti fra i villici; in Montenero si chiamano così i giudici arbitri scelti dalle parti a decidere le loro controversie, ed in Bosnia si adopera la stessa voce per indicare un lavoratore stanziato sopra terre ed in casa altrui. La parola *poklon* viene comunemente tradotta in *riverenza*, *inchino*, *complimento*, *presente*, *regalo;* ma anche oggigiorno a Ragusa si chiama *poklon* quella parte di retributo che i clienti corrispondono in oggetti naturali ai professionisti, oltre alla mercede loro dovuta in denaro, retribuzione che nessuno vorrà considerare come un vero e gratuito regalo; e quando un villico del circondario di Ragusa porta al suo medico od al suo avvocato qualche pollo o qualche frutto, dice *„nosim lijećniku, oli advokatu na čast, oli na poklon"*. Quanto alla *služba*, io non so altrimenti traducibile questa voce che coll' italiana *servitù*; ma, e non esprimiamo noi in italiano colla medesima parola tanto la servitù propriamente tale, quanto la servitù domestica o le varie servitù contemplate dal capitolo VII del Codice civile austriaco?

Sa ognuno che tutte le istituzioni feudali, o giurisdizionali che voglian chiamarsi con più generica voce, trassero sempre la prima loro origine da investiture temporarie e revocabili, strettamente personali e che dovevano essere rinovate per gli eredi, concesse dal potere supremo dello stato verso obblighi determinati che l' investito s' assumeva. Noi abbiamo veduto invece che nei riparti delle terre fatte dai Ragusei ogni partecipante riceveva la sua porzione in piena ed assoluta proprietà,

senza obblighi di sorta, senza qualsiasi condizione. In tutta la storia di Ragusa autonoma non s' incontrano che due soli casi di concessione di terre fatte dal governo repubblicano a privati con qualche condizione. Ma quale differenza non corre tra queste condizioni e quelle cui s' adattavano i feudatari? Ragusa non manteneva numerosi eserciti stabili, e quindi doveva provvedere con misure opportune alla difesa e vigilanza dei punti più esposti dei confini dello stato. La contrada di Punta e Stagno era nella seconda metà del XIV secolo, poco dopo il di lei acquisto, specialmente minacciata, e la località chiamata allora *Gerchipiesak* aveva particolare bisogno d' esser costantemente sorvegliata. Questo nome di *Gerchipiesak* andò del tutto in dimenticanza, nè ho potuto autenticamente constatare a quale degli attuali nomi delle tante località di Punta e Stagno quell' antico corrisponda. Rammentando però che il Luccari a pag. 24 dice „*E gli Uscocchi, i quali .... ed arrivando in Vratnik abbruciarono Grece-pesce che oggi si chiama Brozi,*" e riflettendo come la località che anche presentemente porta il nome di *Broze* e che si trova vicino a Stagno giacia in un punto molto prossimo al confine, sarei indotto a ritenere che appunto dell' odierna *Broze* si trattasse. Per provvedere adunque alla difesa di *Gerchipiesak* fu con apposita legge registrata al Cap. XXXVI del Verde assegnata tutta quella località a cinque famiglie rustiche a condizione, che ne sorvegliasse la difesa. Riporterò quì per esteso quella legge, e per esporre così ogni modalità dell' apposta condizione, e perchè dessa stabilisce espressamente l' ordine di successione nelle famiglie cui la località fu assegnata, ordine che del resto è in buona parte conforme alle disposizioni generali in materia di successione, e che conferma quanto ho detto in proposito a pag. 24.

Cap. XXXVI.

Qualiter homines de Gerchipiesak debeant se habere et facere.

„Anno Domini a nativitate 1364 die 10 Decembris in Minori Consilio et ex autoritate illi data a Generali et Majori Consilio Civitatis Racusij, captum fuit ordo iste qui debet observari ab illis omnibus quinque domorum qui stabunt in Gerchipiesak.“

„In primis omnes isti homines de dictis quinque domibus debent facere custodiam in dicto loco existendo in custodia omnes de nocte et de die ad minus debent duo ipsorum stare semper ad custodiam dicti loci sub poena ipperperorum 5 pro quolibet contrafaciente et pro qualibet vice.“

„Item quod praedicti quinque domorum dividere debeant inter se per quintum omnes vineas et terras Comunis, quae sunt in dicto loco Gerchipiesak, et quaelibet domus habere debeat a Comuni unum par bovum.“

„Item quod quilibet dictorum domorum debeat pastinare omni anno medium soldum vinearum donec fuerit pastinata tota terra, quae commode pastinari poterit in dicto loco Gerchipiesak, sub poena ipp. 10 pro quolibet medio soldo non pastinato.“

„Item quod Pater cum filijs et unus frater cum alijs fratribus non possit habere nisi unam partem de dictis quinque partibus.“

„Item quod nullus praedictorum rusticorum de Gerchipiesak possit ab aliquo recipere vineas vel terras ad pastinandum ad medietatem.“

„Item quod si praedicti homines dictarum quinque domorum habuerint filios masculos, ille filius et filij qui volent stare cum suis patribus et subjacere ordinibus, succedere debeant suis patribus in dictis possessionibus; et illi filij qui stare noluerint in dicto loco cum suis patribus, non succedant nec habeant aliquam

partem in dictis possessionibus. Quas possessiones praedicti rustici teneantur pastinare et spampinare secundum usum Racusij sub poena perdendi partes suas vini, et fructum anni illius qui contrafecerit."

„Et si aliquis dictorum rusticorum habens unam de dictis quinque domibus decedens sine filijs, et haberet unam vel plures filias feminas, dictae filiae vel filia succedere non possint in dictis possessionibus, nisi illae quae voluerint recipere maritos, et stare in dicto loco: Et si non haberet filias vel filios, uxor sua succedat illi dictis possessionibus cum conditione quod accipiat alium virum, qui non sit de Stagno nec de Puncta, qui maritus faciat custodiam in dicto loco prout faciebat alius maritus suus."

L' altra consimile concessione si riferisce alla località *Tomba* di Breno, l' attuale *Bergato*: tutta questa località fu assegnata a 25 famiglie rustiche colla legge 20 Aprile 1441 riportata al Cap. CCCXXI. del Verde, la quale, in quanto concerne la divisione da farsi fra quelle 25 famiglie, il loro obbligo a difendere il luogo e le modalità della loro succesione, è una fedele ripetizione di quella per *Gerchipiesak* testè riportata.

Voglia il gentile lettore condonarmi questa specie d' episodio contenuto nelle ultime pagine, quando anche lo trovasse una vera digressione; ed io, ritornando alla mia tesi, ripeterò la già fatta conclusione, che cioè la relazione tra proprietari dall' una, e coloni e contadini dall' altra parte, era sempre a Ragusa una relazione puramente privata e contrattuale; e m' accingerò all' indagine della specialità di siffatta bilaterale stipulazione.

Per quanto dotta e paziente potesse essere la ricerca, sarebbe difficile assai, io credo, il riuvenire un esempio di qualche privato convegno il quale, invalso nei costumi e riconosciuto dalla legislazione di stati diversi, non abbia subita qualche alterazione, pur sempre conservandosi lo stesso nell' esenziale sua

speciosità. Ed i Romani, e le civili uazioni che li studiarono, convengono nelle definizioni generali della compravendita, del mutuo, del comodato, della locazione ecc., ed il criterio delle corrispondenti stipulazioni s' incontra nel diritto consuetudinario o scritto d' ogni popolo: ma dove sono due Codici che perfettamente s' accordino nelle disposizioni più dettagliate e precise relative ad uno di tali contratti? Nè si può ragionevolmente sperare che s' incontrino, perchè le stipulazioni concertate da principio in casi particolari, adottate poi per scuola d' esperieuza dall' uso più comune, e che così giunsero ad acquistare una soggettività tutta propria, non sono nè possono essere l' esecuzione d' un piano teorico preconcetto o d' una legge fatta innanzi al primo loro apparire; ma sono un risultato storico continuamente modificato da moltissime cause che successivamente hanno agito, e nel quale ciascun accidente, ogni irregolarità rappresenta l' azione d' altra di tali cause. Soltanto dopo che raggiunsero un certo grado nel loro progressivo sviluppo, la legge interviene a regolarle, modificandole ancora, e la scienza le concreta in una definizione, dà ad ognuna un nome e le classifica. Preudendo quiudi ad esaminare la classe speciale d' nna relazione privata nata dal vicendevole asseuso degl' interessati, convien spogliarla da tutto quello che le è soltanto accidentale e che può dipendere da tante e così svariate particolari esigenze; e riducendola a quanto ne costituisce la più pura specifica nozione, raffrontarla ai criterî del diritto che la ragione naturale insegna a tutti, di quel diritto senza codice suo proprio, ma cui son codice tutti i codici degli stati civili.

Alla legislazione ragusea, come a tutte le legislazioni sôrte nel medio evo, erano sconosciute le definizioni e le distinzioni teoriche dalle quali viene tanto pregio e vantaggio ai codici moderni: erano desse la più elementare espressione del bisogno di fissare in iscritto le invalse costumanze; e la parola *legge* significava nel linguaggio di quell' epoca, *Raccolta*

scritta di costumi. Forse che a Ragusa più che altrove si sieno conservati alcuni criterî generali e qualche avvanzo della terminologia adottata dai giuristi romani dei tempi in cui meglio fioriva la giurisprudenza e ripresa nella sua massima parte dalla scienza moderna; ma non so quanto chiari fossero sempre quei criterî nè quanto esattamente s' applicassero sempre i termini conservati. La dizione di molte delle leggi riportate in questo saggio me ne fa dubitare fortemente, ed il lettore avrà già rimarcato quanto impropriamente nella legge p. e. tolta del capo 375 del Verde e riportata alla pag. 66 del presente, si desse il nome di vendita a ciò che non era altro che un' affittanza. Non si può quindi cercare nelle leggi di Ragusa una definizione della colonia già formulata; ma convien concretarne la formula facendo oggetto d' un esauriente processo sintetico tutto quello che c' insegnano le leggi scritte ed il costume altrimenti constatato. Per me quindi questa formula non può essere altrimenti che coerente a quanto dissi fino a questo punto, e la stilizzerei così: La colonia ragusea, nel più complesso suo significato, è un contratto, rescindibile per volontà d' uno qualunque dei contraenti, col quale un proprietario di terre per sè ed eredi dall' una, ed una comunione famigliare d' agricoltori nella continuità di sua esistenza conforme al diritto consuetudinario della loro razza e riconosciuta della legislazione ragusea dall' altra parte, conferiscono, il proprietario una porzione dei sui terreni e gli occorrenti edifizî, e la comunione famigliare agricola l' opera delle persone fisiche che la componessero, ad uno scopo di comune interesse; e precisamente a quello per la comunione famigliare agricola di procurarsi abitazione, orto, legna ed ogni altro mezzo di sua sussistenza, ed a quello per il proprietario di cominciare o continuare la coltura tanto dei proprî fondi concessi a colonia, quanto di quelli riservatisi alla coltivazione per proprio conto, e di ricavar profitto da tutti.

Questo contratto era più o meno complesso secondo che il proprietario concedeva alla famiglia agricola e casa da abitare

ed orto e boschi da godere e terre da coltivare, oppure l'una o l'altra di queste cose soltanto; ma in nessun caso cangiava desso alcunchè della specifica sua natura; le persone dei contraenti restavano sempre le stesse, eguale lo scopo, e solamente ne era più o meno integro l'oggetto; ed a seconda di questa maggiore o minore sua integrità, s'estendevano e si limitavano i vicendevoli diritti ed obblighi delle parti.

Nel corso della prima parte di questo saggio abbiamo veduto che i patti esenziali e le conseguenze costanti della colonia in relazione alla maggiore o minore estensione del suo oggetto, erano i seguenti:

1. La colonia non alterava per nulla la pienezza della proprietà del terreno, ed ogni impianto, ogni ammeglioramento era considerato come un' accessione. In proposito non può reggere un dubbio se si rifletta alla facoltà riservata al proprietario d'escomiare il colono o contadino in qualunque momento pagandogli l'*expensa* ed in presenza alla perdita d'ogni diritto a tale pagamento comminata al colono che abbandonasse la coltura dei terreni concessigli. La giurisprudenza pratica ragusea ha costantemente riconosciuto queste conseguenze dell'escomio e dell'abbandono della coltura; e fra le moltissime decisioni che le sancirino, ne citerò alcune, riportando presso la citazione d'ognuna l'enunciato della massima da lei accolta, quale lo si legge nell'esatto e paziente indice delle relative raccolte compilato nel 1778 da Antonio Regini. — „Sent. al fol. 123 anno 1453. *Padrone può cacciare dalle vigne li polovnizi pagandoli li miglioramenti.*" — „Sent. al fol. 102. a. 1461. *Padrone volendo scacciar il suo villico di Canali li deve pagar li miglioramenti.* — „Sent. al fol. 344 a. 1500. *Polovnico delle gionte di Zaptat può esser scacciato dal padrone pagandoli prima li milioramenti.* — „Sent. al fol. 113 a. 1562. *Padron può cacciar dalle terre li polovnizi pagando li miglioramenti.* — „Sent fol. 43

e 44 a. 1603. *Patronus potest ejicere villicum suum a domo et terris dummodo ei prius solvat melioramenta.* — "Sent. al fol. 24 a. 1609. *Dominus potest expellere suum villicum de terris et domi, dummodo ei solvat melioramenta. Et in margine dictae Sententiae fuerunt estimata etiam melioramenta dictorum villicorum.*" — „Sent. al fol. 238 a. 1604. *Polovnicus ammittit melioramenta cum non fecerit debitam culturam secundum ordinem.* — „Sent. al fol. 1 a. 1618. *Contadino di Breno che andò a Ragusa ad abitare, o che ritorni o che perda i miglioramenti.*" — „Sent. al fol. 88 a. 1692. *Villicus si defecerit in cultu terrarum ad polovizzam, dominus terrarum possit eum expellere absque solutione melioramentorum*".

2. Il colono doveva consegnare annualmente al proprietario la metà d' ogni prodotto dei fondi comunque da lui coltivati, esclusi gli orti; ed ogni quota diversa doveva esser fissata da apposita espressa convenzione. Di questo mai nessuno ha dubitato: la quota favorita dalla presunzione era determinata e costantemente rammentata alle parti dal significato volgare della parola *polovizza* colla quale s' indicava il patto. Ne segue che la metà doveva venir retribuita al proprietario del prodotto d'ogni fondo novellamente ridotto a coltura senza che questo diritto del proprietario potesse venir menomato dal qualunque patto accessorio stipulato per alcuni determinati terreni. I fondi concessi a colonia il colono non li metteva sicuramente in coltura tutti ad un tempo, e quindi l' obligo di retribuire al proprietario la metà del prodotto sorgeva relativamente ad ogni fondo mano a mano che venisse a fruttare. Se dunque il proprietario deveniva quest' anno alla stipulazione d'un *uviet* per i tereni fin quì coltivati, o per quelli dei medesimi dei qual volesse risparmiarsi l' annuo estimo, non poteva perciò il colono rifiutargli l' anno venturo la quota del prodotto di terre venute appena a frutto, nè cangiare a suo capriccio il genere di col-

Digitized by Google

tura dei terreni relativamente ai quali l'*uviet* era stato stipulato, senza che questa stipulazione s'estinguesse: l'*uviet* aveva sempre per oggetto fondi e generi di coltura determinati. Nelle leggi è sempre parola di vigne e di granaglie perchè questi due generi di coltura erano i soli conosciuti; ma quando assai tardi entrò in uso la coltura dell'ulivo, è naturale che per questo reggessero gli stessi principî.

3. Il contadino doveva dare annualmente al proprietario dell'orto da lui occupato, il quale era quasi sempre anche il padrone della casa da lui abitata, un pajo di galline, un pajo di pollastri, un capretto e dieci uova. — Giurispr. prat. Sent. al fol. 123 a. 1579. — Sent. al fol. 20 a. 1604. — Sent. al fol. 198 a. 1605.

4. Il proprietario non concedeva al contadino altro diritto sui boschi che il *jus lignandi* e quello di raccoglier frascame e ghiande, e riservava a sè ogni altro diritto. Ne viene da ciò che il contadino non poteva tagliar più legna di quanta occorresse al suo focolare, e molto meno tagliare gli alberi boschivi; e che il taglio che di questi avesse voluto fare il proprietario, doveva esser praticato colla sola restrizione richiesta dai diritti del contadino, in corrispettivo dei quali il contadino doveva dare annualmente al proprietario uno o due prosciutti ed una testa di majale, secondo che sulla tenuta concessagli vi fossero più o meno alberi boschivi: si avverta però che sotto il reggime repubblicano era per legge d'ordine politico proibito il taglio delle quercie anche ai proprietari. Ammettendo che il contadino potesse tagliar legna più di quanta ne consumasse e disporre degli alberi boschivi cresciuti senza sua cooperazione, si arriverebbe alla curiosa conclusione che uno, entrato come contadino al materiale possesso d'estesi tratti boschivi forniti di secolari alberi da costruzione, e spogliatili a suo talento, avrebbe poi potuto abbandonare la colonia senza qualsiasi responsabilità: nè ve

Digitized by Google

lo avrebbe trattenuto al certo il riflesso che la diserzione lo priverebbe del diritto all' indennizzazione di spese ch' egli non si sarebbe nemmeno curato di fare.

5. Il contadino, ed intendo sempre la comunione famigliare nel senso del diritto consuetudinario e riconosciuto, doveva prestare tutta l' opera occorrente alla coltura delle *carine* del proprietario della casa da lui abitata, distribuendo dal 29 Marzo 1800 in poi tale prestazione in 90 giornate dell' anno, durante le quali il proprietario doveva fornire l' individuo venuto al lavoro d' alimento determinato in qualità e quantità, e provvedere ai mezzi dell' eventuale di lui viaggio. — Giurispr. prat. Sent. al fol. 164 a. 1605. „*Polovnicus debet praebere servitutem illi cui solvet poklonum*, *et tenet super ejus terris domum et hortum.*"

6. Nè il colono propriamente detto poteva fabbricare sopra i fondi concessigli *ad polovizzam*, nè il contadino praticare riparazioni od aggiunte nelle case del proprietario senza di lui assenso. — Giurispr. prat. Sent. al fol. 89 a. 1546. „*Miglioramenti fatti con calce e pietra dal villano senza licenza del padrone si hanno a destruere.*" — Sent. al fol. 243 a. 1506." *Villano non può fabbricare la casa senza il consenso del padrone delle terre.*" — Sent. al fol. 29 a. 1535. „*Villano non può fabbricare la casa con calcina senza licenza del padrone, e non pregiudica al padrone in niente, il quale si presenterà.*"

7. In conseguenza alla sempre permanente pienezza della proprietà, i sopra-suoli o miglioramenti non potevano dal colono o dal contadino essere ad altri ceduti o venduti nè volontariamente nè per effetto d' esecuzione in odio al colono o contadino intrapresa. — Giurispr. prat. Vend. volont. Sent. al fol. 180 a. 1491. „*Polovnico non può vendere nè cedere la sua polovizza senza consenso del padrone di quella.*" — Sent. fol. 177 a. 1490 e fol. 48 a. 1492. „*Polovnizi non può cede-*

re ad alcuno la loro polovizza, e cedendola sono tenuti retrocederla alli padroni del fondo e delle terre." — Sent. fol. 55. 118. 155 a. 1547. „*Polovnico al quale il padrone della vigna avrà data la polovizza, et il detto polovnico venderà la polovizza, si debba rescindere la locazione, così anche se il polovnico non coltivasse secondo il patto.*" — Sent. al fol. 31 a. 1614. „*Melioramenta super terris patroni non possunt vendi sine consensu patroni terrarum; et eo magis super terris extra Astaream, et sine gratia Majoris Consilii venditio fieri non potest.*" — Giurispr. prat. Vend. esecut. Sent. al fol. 105 a. 1614 ed al fol. 306 a. 1620. „*Miglioramenti del villano nessun creditore può far la tenuta senza la volontà del padrone di chi sono le terre.*" — Questo principio è anche un' inevitabile conseguenza del diritto riservatosi dal proprietario di riprendere a sè le terre senza qualsiasi pagamento per i miglioramenti ogni volta che il colono ne abbandonasse la coltura. Se il colono avesse potuto vendere i suoi diritti, egli li avrebbe venduti senz' altro appena concepito il progetto d' abbandonarli, nè si potrebbe più immaginare un caso in cui al proprietario sarebbe riescito di ritrarre effettivamente l' avvantaggio riservatogli per l' evenienza della diserzione. L' Illustre Signor Giuseppe Zanella, già Consigliere dell' I. R. Tribunale d' Appello Dalmato ed ora Consigliere della R. Corte di cassazione a Torino, il tanto apprezzato commentatore del vigente nostro Codice di commercio e rinomato per altri lavori di giurisprudenza, nel suo „*Saggio sullo stato delle ipoteche in Dalmazia,*" alla pag. 165 così si esprime: „*Come già dicemmo, convien ritenere per massima inalterabile a Ragusa, che il padrone del fondo era l' esclusivo proprietario non solo del suolo ma anche dei miglioramenti che il colono, il contadino o l' affittuale vi avesse fatto, e che a questi altro diritto non spettava, tranne quello dell' abbono dei miglioramenti nel caso di licen-*

Digitized by Google

ziamento oppure di volontario abbandono. E questa massima conduce poi ad altra importante conclusione, che cioè senza la volontà ed assenso del padrone, i detti possessori e lavoratori del fondo non potevano nè ipotecare nè altrimenti alienare le loro migliorie, e che neppure i creditori loro potevano esecutarle. Il Senato di Ragusa con Dto. 9 Novembre 1508, che si trova nel Libro dei suoi decreti del 1508 al fogl. 56 ha annullata, una vendita de miglioramenti colonici fatta nelle terre vescovili per debiti contro i coloni, adducendo per ragione: „Et quia poloviciae secundum consuetudinem non posssunt alienari sine licentia et in prejuditium patroni." Questa decisione, e più ancora il suo motivato, sono di tutto peso, perchè emanarono da quell' autorità che era il corpo legislativo, ed il foro raguseo ha infatti sempre giudicato in piena consonanza ai principi superiormente spiegati, come lo si può rilevare dalla raccolta delle sentenze definitive dei Consoli, e dopo che è subentrata la legislazione austriaca fu pure quasi sempre nei medesimi sensi giudicato. Adottandosi massime contrarie, il padrone il quale aveva dato a lavoro il suo fondo, sia incolto, sia già bello e coltivato, avrebbe potuto esser obbligato a riconoscere per suo colono o contadino un terzo qualunque siasi, foss' egli persona di mala fede, buono o cattivo coltivatore e forse neppure agricoltore: ciocchè pugnava e colla giustizia e colle viste d' una buona pubblica amministrazione." Ritenendo che il lettore possa desiderare di conoscere il preciso tenore del Decreto del Senato di Ragusa citato dall' Illustre Signor Consigliere, dal cui *Saggio* (§§. 69 fino 78) si possono ritrarre molte nozioni relative alla legislazione ragusea ed a ciò che fosse il modo esecutivo della *tenuta*, lo riporterò quì quale è registrato nel volume contenente le *Parti* prese dal *Consiglio dei Pregati* negli anni 1508 - 1511.

Die VIIII Novembris 1508.

„Prima pars est de revocando, retractando, et annullando venditionem factam per Curiam Dnrum. Consulum ad instantiam E. Nicolai Draggo de Gozze de quinta parte domus et polovitiae Blasii Dobruschovich in Insula de medio cum Sententia dependente a dicta venditione, lata per contumatiam contra Procuratores Reverendissimi Archiepiscopi nostri, quae venditio est facta in 1505 die 9 Octobris car. 61. Et Sententia est lata in 1508 XVI. Octobris car. 56. Attento quod dicta venditio est facta sine declaratione angaridij in prejudicium Archiepiscopatus cui angariata sunt terrena dictae domus, et contra ordines nostros, et quia poloviciae secundum consuetudinem non possunt alienari sine licentia et in prejudicium patroni terrarum. Et hoc sine prejudicio jurium alicujus personae."

Sembrerebbe che il caso cui questo Decreto del Senato si riferiva, non fosse precisamente quello della vendita di casa e terre tenute a colonia; prima di tutto perchè abbiamo già veduto cho il vero sistema colonico raguseo non fu mai introdotto nelle isole, e quì si trattava di casa e terre *in insula de medio:* anche nelle isole i proprietarî davano le loro terre ad agricoltori perchè le lavorassero, ma col semplicissimo patto di retribuire una quota dei prodotti; e le case gl' insolani se le facevano da sè sopra fondi proprî, o sopra fondi altrui con un patto qualunque. In secondo luogo il surriportato Decreto del Senato allude ad un *angaridio*, ad un diritto reale qualunque gravitante sopra quegl' immobili a favore dell' Arcivescovato. Resta però sempre vero che il Senato di Ragusa in quell' occasione riconobbe formalmente la massima che le *poloviciae* non possano essere alienate in pregiudizio del proprietario delle terre; anzi, mancando una norma sicura per l' insolito caso concreto, prese l' incontrastato assioma dell' inalienabilità delle *poloviciae* a termine medio d' un argomentazione per analogia, e concluse

alla nullità della vendita della quinta parte della casa e delle terre del Dobruskovič. Così riesce anche più scusabile il contegno dei Signori Consoli delle cause civili, i quali altrimenti avrebbero peccato contro il più elementare principio del patrio istituto, ed avrebbero commesso un' errore del quale non ho saputo incontrare un' altro esempio nella giurisprudenza pratica ragusea, e che avrebbe perfino dell' incredibile in una materia che doveva offrire frequenti controversie.

Quanto all' asserzione del Signor Zanella, che al colono spettasse l' abbono dei miglioramenti nel caso di licenziamento o di volontario abbandono, è chiaro ch' egli, pel caso del volontario abbandono, intendesse accennare all' abbono della quota del prodotto esistente sui fondi nel momento dell' abbandono, quota che il colono non perdeva giammai, giacchè abbiamo veduto che la diserzione portava seco la perdita d' ogni diritto a qualsiasi altra indennizzazione, ed il disposto del capo XXX. lib. V. dello Statuto è in proposito troppo espresso: per l' oggetto del „*Saggio sullo stato delle ipoteche in Dalmazia*“ questa distinzione era del tutto indifferente, ed il benemerito suo autore doveva non curarsi di farla.

Rammentando la definizione della colonia ragusea quale mi è sembrato poterla formulare, riepilogandone i patti e gli accidenti, e comparandone il più complesso concetto a quello che per ognuno risulta dalle massime del diritto romano (Inst. III. 25. (26.) — Dig. XVII. 2. — Cod. IV. 37 — Fr. 57. D. XVII. 2. — Fr. 5. §. 1; fr. 71. pr. D. XVII. 2 — Const. 1. C. IV. 37. — Fr. 38. § 1. et fr. 67. §. 2. D. XVII. 2. — §. 4. J. III. 25. (26.) — Fr. 37. D. XVII. 2.) relative alla *Societas*, dai principî e dalle disposizioni generali degli Art. 1832 — 1874 *du contrat de Societé* del Codice Napoleone, e dalle norme del Capitolo ventesimosettimo del Codice Civile Austriaco; parmi si debba riconoscere nella stipulazione cui consuetudinariamente si deveniva a Ragusa fra proprietarî di fondi dall' una, ed una comunione famigliare d' agricoltori Slavi dal-

l'altra parte, un contratto di società modificato nei suoi patti e nei suoi accidenti da speciali circostanze dei tempi, da individuali bisogni dei contraenti e dallo spirito particolare della legislazione ragusea.

Questo contratto di società invalse nell'uso generale coi patti e colle modalità testè enumerati, per l'effetto dell'omogeneità di bisogni universalmente sentiti; tale fu riconosciuto e regolato dalle leggi; ed il corrispondente criterio giunse a fissarsi e ad acquistare quella volgare notorietà, in forza della quale bastava che la famiglia agricola a mezzo del suo rappresentante *(domačin)* avesse accettata anche verbalmente la proposta fattale da un proprietario d'assumere la colonia dei tali tratti di terreno, o di passare ad abitare una di lui casa a titolo contadinesco *(kako kmet)*, perchè il relativo contratto fosse perfetto (Fr. 4. pr. D. XVII. 2. — Art: 1843 Cod. Nap. — §. 1175 Cod. Civ. Aust.), e portasse seco ogni conseguenza oramai di diritto. Bastava anzi il fatto della detenzione per parte d'una famiglia agricola di fondi o di casa altrui, perchè il titolo se ne presumesse in un contratto di colonia o di contadinaggio; ed ogni patto speciale, ogni diversa ragione, dovevano esser provati da chi li accampava. Abbiamo veduto di ciò un'esempio per l' *uviet* nella legge del 7 Novembre 1713 riportata alla pag. 69 di questo saggio; ed in quanto alla locazione ereditaria, che era pur conosciuta dalla legislazione ragusea e considerata molto prossima alla compravendita, veggansi i capi 9 e 10 della legge 26 Maggio 1777 portata quì a pag. 60 e la legge 28 Gennajo 1440 *„Ordo super terris novis et Canalis"* al Capo CCCXIII. del *Verde* la quale proibiva di vendere e d' affittare in perpetuo immobili posti in quelle due contrade senza espressa autorizzazione del Maggior Consiglio; e si rammentino le risultanze della vertenza Klaić, della quale è parola alla pag. 61.

È noto che dal 1806 al finire di gennajo del 1808 un corpo di truppe francesi s'era stanziato sul territorio raguseo sen-

za prendere qualsiasi ingerenza nel governo e lasciando funzionare tutte le istituzioni repubblicane, ma adoperandosi in lavori che presagivano la divisata occupazione. Per tali lavori, per quelli di strade specialmente, il Generale francese si valeva anche di villici ragusei, e per indurli a prestarsi alla sua requisizione, si rivolgeva alle autorità locali, le quali non potevano far meglio che compiacerlo: si trattava d'un forte presidio di quelle truppe che avevano intimorita tutta l'Europa e destata l'ammirazione di tutto il mondo, nè la piccola repubblica poteva pensare a resistenza. Anche in questo primo periodo di straniere influenze, all'atto d'un primo apparire di qualche dubbio sull'origine e sulla natura della relazione tra proprietari e coloni nello stato raguseo per parte di chi non ne conosceva ancora gl'istituti, mi è dato di rinvenire un'interpretazione incontrastabilmente autentica di ciò che fosse la colonia, od almeno di ciò che ella non fosse sicuramente. Consiste tale interpretazione in una *Parte dei Pregati* presa per formulare la risposta da darsi al Generale Lauriston, il quale aveva chiesto dal Governo repubblicano il forzoso ritorno al lavoro di alcuni paesani fuggiti, e la misura di rendere per simili emergenze avvenire responsabili i proprietari dei quali fossero contadini: la si trova registrata nel *Fascicolo Rogatorum Consilii N. 11*, conservato nell'antico archivio, e da là la ricopio.

Sabato li 6 Giugno 1807.
Illustrissimo ed Eccelentissimo
Signor Rettore
E. Marino Domenico di Slatarichi.

„La prima parte è di accommettere all'Eccmo. Minor Consiglio che risponda a S. E. Generale Lauriston:

„Che Noi abbiamo già dato gli opportuni ordini per il ritorno dei Paesani mandati al lavoro delle strade, e che li medesimi saranno pure costretti in occorrenza coi soliti mezzi di pubblica autorità a ritornarvi."

„Che però viene pregato il S. Generale a riflettere nella Sua Saviezza ed Equità, che il modico assegnamento che si dà per vitto ai detti Paesani durante il lavoro delle strade, li mette nella dura necessità o di morire di fame, o di fuggirsene; mentre che i stessi Paesani quando sono impiegati al servizio legale dei loro proprietarj, hanno in vigore di legge per loro giornaliero mantenimento a Oncie trenta di pane, due Cutli di vino, ed un Cutlo di legume col necessario condimento per ciascheduno; in guisa che se taluno dei proprietari non somministrasse al Contadino il suddetto mantenimento, il Contadino non sarebbe per Legge nemmen obbligato di prestargli Servitù. — In quanto poi alla responsabilità dei proprietarj, questi non avendo veruna giurisdizione su i Contadini, non possono per conseguenza corrispondere per le mancanze dei medesimi; anzi tutte le volte, che i Contadini mancano ai proprietarj nella Servitù dalle Leggi limitata, i proprietarj stessi devono ricorrere alla Giustizia e braccio dei rispettivi Tribunali."

Nel giorno 31 Gennajo 1808 il Generale Marmont invitò il Rettore E. Savino de Giorgi a convocare il Maggior Consiglio, ed intervenutovi egli personalmente, dichiarò sciolta l' adunanza e cessato il Governo autonomo. Poche parole del Generale troncarono ad un tratto un' esistenza di circa 14 secoli, nata dal bisogno di libertà e civiltà, e conservata dalla saviezza delle sue istituzioni e dall' accortezza dei sui modi!

Con Decreto dello stesso giorno il Generale in capo ordinava all' Art. 4. „*che le amministrazioni dei diversi distretti dello Stato raguseo restassero provvisoriamente tali quali erano allora*" ed all' art 5. soggiungeva „*che la giustizia civile fosse dal nuovo Tribunale da lui istituito a Ragusa bensì amministrata in nome di S. M. l' Imperatore dei Francesi, ma secondo le leggi e consuetudini di Ragusa.*"

Questo stato di cose durò quattro anni, fino a tanto cioè che in forza del Decreto Imperiale 15 Aprile 1811 furono col giorno 1 Gennajo 1812 attivate in tutto il territorio di Ragusa le leggi francesi. Ma ad onta delle massime generali portate dal Codice Napoleone agli Art. 1135, 1156, 1159; e sebbene le più caratteristiche disposizioni particolari contenute nei suoi Art. 1763 fino 1778 relative anche a coloro che coltivano un fondo col patto di dividerne i frutti col proprietario (osservisi invece l' assai più ragionevole veduta del § 1103 Cod. Civ. Aust.), eppoi di quelle degli Art. 1780 e 1781, nell' ultimo dei quali vi è pur qualcosa che s' avvicina assai alla *credentia* ammessa dal processo raguseo; ad onta dico, che tutte quelle disposizioni fossero compatibilissime colla relazione esistente tra proprietarî e coloni e contadini nel territorio di Ragusa, pure questa relazione cominciò ad essere fraintesa. All' unità dei Giudizî ragusei si era sostituito il sistema delle due diverse vie di provvedimento, politica e giudiziaria; i nuovi governanti non avevano avuto ancora il tempo occorrente per ben comprendere la specialità del costume locale, e per i Ragusei erano ancora troppo nuove le leggi di Francia: daltronde non saranno mancati, e non mancano mai, di quelli che della confusione inevitabile in tanta novità, delle passioni agitate da speranze imprecise e da compatibili timori, cercassero di trar profitto per la riescita d' aspirazioni individuali di vario genere. A fronte di tutto questo però, la natura privata e contrattuale della relazione colonica non fu mai contrastata; e quando una volta Michele de Bona in confronto ad un suo contadino chiese la pronta assistenza degli organi di polizia dal Comandante di Gendarmeria capo di battaglione Breujot, e questi si rivolse con una consulta al capo della Provincia di Ragusa, l' Intendente di Ragusa Auditore al Consiglio di Stato Rouen de Mallet, così gli rispose:

Raguse 15 Avril 1812.

Monsieur!

„En réponse á la lettre que Vous m' avez fait l' honeur de m' adresser ce matin, j' ai l' honeur de Vous prèvenir, que les engagements, qui existent entre les Proprietaires et les Paysans de cette Province, ayant eté contracté de plein gré entre eux et du leur consentement mutuel, l' une des parties peut rompre les engagements en renonçant aux avvantages qu' il pourrait lui offrir. Dans le cas contraire c' est aux Tribunaux ordinaires á juger les contestations qui peuvent s' elever a cet ègard, mais l' intervention du corps que Vous commandez ne pourrait s' y appliquer. Cette sorte de procedure rentre essentiellement dans les attributions des juges de paix, et, á leur defaut, est du ressort du Tribunal du I. Instance. Agreèz, je Vous prie etcet. etcet."

Il governo francese s' accorse tosto del disordine che cominciava a manifestarsi e che minacciava di farsi sempre più rovinoso per i proprietarî, per i lavoratori, per l' economia pubblica in generale, per la tranquillità e per la morale di tutto il paese; e si occupò immediatamente d' un provvedimento energico e deffinitivo che togliesse ogni dubbio, ogni equivoca interpretazione, e facesse andare la cosa con tutte le modalità avute in mira dalle parti all' atto delle loro stipulazioni. Senza le stime dei prodotti fatte a tempo, senza il principio della *credentia* concessa ai proprietarî, senza un riguardo al costume della famiglia rustica, senza il pronto costringimento del colono o contadino all' adempimento dei suoi obblighi, senza una qualunque insomma di quelle garanzie all' ombra delle quali il contratto era stato stipulato, quella relazione così armonica, così corrispondente a tutti i sentiti bisogni, doveva diventare dannosa. Succede altrettanto d' ogni relazione destinata a conciliare molti interessi e che derivi da condizioni e circostanze svariate :

ogni più lieve alterazione toglie l'armonia a tutto il sistema, lo scompone, e lo rende bene spesso causa d'effetti del tutto opposti a quelli cui egli per sua natura tendeva. Anche quest'ordine di fatti presenta quei fenomeni che s'incontrano nelle cose materiali: si tolga all'aria una parte del suo ossigeno, e la si renderà malsana; vi si aggiunga una certa quantità di gaz sviluppato da carboni accesi, e diventerà micidiale. Ma che più? È Platone (Repub. lib IV) che da ventidue secoli lo ripete ad ogni generazione, facendolo dire a Socrate e convalidandolo coll'autorità di Damone: „*Si si deve ben guardare dall' adottare alcunchè di nuovo in fatto di musica* (e sà ognuno in quali significati Platone adoperasse la parola *musica*), *perchè si corre rischio di perder tutto: non si possono toccare le regole della musica, senza scuotere le leggi fondamentali del governo.*"

Senza il menomo indugio, il Conte Giacomo de Natali, patrizio raguseo e Presidente dell'istituito Tribunale fraucese, fu richiesto di risposta alle seguenti cinque questioni:

a. D'aprés quelle espéce de contrat les Contadins possedent ou cultivent les terres des proprietaires?

b. Si le proprietaire a le Droit dans un cas quelconque de congedier le Colon, et si cet dernier est pareillement libre de quitter a son gré la terre, ou bien s'il doit y-en avoir un motif, et quel?

c. Si le proprietaire peut exiger de son Contadin tout service, ou travail qualconque pour un temps indéterminè, et méme la servitude personelle en qualitè du domestique en sa propre maison?

d. Si le Proprietaire peut augmenter a son Colon ou Contadin les contributions dues?

e. Si le Proprietaire a toute le proprietè incontestable du terrein, et si le colon est un simple locataire?

Il conte Natali in una dotta relazione di circa una ventina di pagine, risolse le propostegli questioni nel modo il più cor-

rispondente alla verità ed al più esatto criterio della relazione nel suo complesso: dimostrò in questa tutti i caratteri del contratto di società, l'applicabilità nelle controversie tra proprietari e contadini o coloni propriamente detti delle norme contenute nella Sez. III. Cap. II. Tit. VIII. Parte seconda del Codice introdotto, salvi i riguardi dovuti a quanto la colonia ragusea ha di affatto particolare, e fece vedere la necessità di costringere i coloni e contadini all'adempimento dei loro obblighi con mezzi pronti ed analoghi a quelli ai quali erano abituati.

Questo bastò perchè di tutta urgenza, soli cinque mesi dopo l'attivazione delle leggi francesi, con Editto 4 Giugno 1812 del Governatore generale dell'Illirico, e nel quale era espressamente dichiarato „*che voleva ricondurre all' esecuzione delle leggi gli abitanti della campagna, ai quali alcuni uomini malintensionati avevano persuaso che le corrisposte fondiarie e le servitù erano state soppresse senza alcun compenso,*" venisse riattivato un sistema molto simile a quello ch'era prima in vigore. Fra le altre disposizioni, tutte tendenti a far avere ai proprietari il pronto ajuto dell'Autorità amministrativa, all'Art. 3 di quell' Editto è detto „*I Coltivatori che ricusassero di dare ai proprietari le corrisposte fondiarie, o la servitù, vi saranno costretti con tutte le vie di giustizia, e sino col mezzo dei garniseurs, che il suddelegato potrà accordare.*" Siffatte disposizioni venivano impartite dagli uomini di quella Francia che ben gelosamente ancora difendeva i principî trionfati nell' ottantanove, del consolidamento dei quali prendeva cura speciale il surricordato Imperiale Decreto 15 Aprile 1811 con cui fu introdotto nelle Provincie Illiriche il Codice Napoleone, e l'altro Decreto del 9 Decembre dello stesso anno emanato dall' Imperatore *pour les Bouches d' Eseau.*

In seguito a queste nuove disposizioni il proprietario si rivolgeva all'Autorità competente con una domanda formulata presso a poco così:

Al Signor N. N. Giudice di pace

a . . . . . .

„Ho l'onore di pregarla a voler mandar danneggiare i quì sottonominati miei contadini di . . . . . ., i quali non ostante i replicati ordini di portarsi a . . . . . . per prestare la dovuta servitù, sono stati renitenti. Intanto approfitto di questa occasione ecc.

Suo devotissimo servo

N. N."

Fu ritenuto che nel contratto stipulato tra proprietario e colono o contadino si sia avuto in contemplazione dalle parti il diritto riservato al proprietario dalle leggi patrie di far tosto danneggiar il colono e contadino moroso; e si riconobbe applicabile al caso il disposto dell'Art. 2062 Cod. Nap.

Il danneggio dell'esecuzione ragusea consisteva nel mandare alla casa del colono o contadino moroso un *fameglio* (inserviente rivestito di pubblica autorità), e di farlo da lui mantenere finchè non avesse soddisfatto ai proprî obblighi: i Francesi mandavano invece due *garniseurs* (soldati della guarnigione), ed il loro mantenimento veniva a costare circa due franchi al giorno. È questo un sistema molto simile a quello tuttavia adoperato in Austria per la riscossione delle imposte dirette; e lo si adopera in seguito all'inutile intimazione, eseguita assai spesso ben irregolarmente, d'un ordine di pagamento basato ai registri catastali incapaci a qualsiasi prova della proprietà (e da noi in Dalmazia manca ogni altro libro pubblico capace a provarla), e senza alcun riguardo al passaggio in tutt'altra persona, che per successive stipulazioni fosse avvenuto della responsabilità di chi figura intestato nei registri catastali. E sarebbe proprio tanto imperdonabile, con riguardo alle disposizioni dei §§. 287 e 290 Cod. Civ. Aust., il desiderio d'un mezzo consimile a garanzia dei diritti dei proprietarî favoriti da tanti motivi di presunzione, e spesso appoggiati a risultanze di pubblici documenti?

Egli è un fatto incontrastato ed incontrastabile che colle misure adottate dall' Editto 4 Giugno 1812 del Governatore generale dell' Illirio, l' ordine fu nel circondario di Ragusa perfettamente ristabilito, e che la relazione tra proprietarî e coloni o contadini tornò a camminare a meraviglia.

Al principiare di Febbrajo del 1813 gl' Inglesi occuparono Lagosta, quindi le altre isole di Ragusa, e finalmente anche la contrada di Stagno tutto fino a Giuliana. Le vicende delle isole restano estranee al mio argomento; e quanto alla contrada di Stagno, Lowen, il Comandante in capo della spedizione inglese, nominò per essa un' apposito Governatore con Decreto 14 Novembre 1813, ordinandogli d' amministrare la giustizia *servendosi delle leggi Ragusee.* Il resto del territorio di terraferma si rivoluzionò inalberando il vessillo di S. Biagio, ed in via di fatto fu ovunque abolita la legislazione dei Francesi, i quali continuarono a governare la città fino al giorno 27 Gennajo 1814, in cui dovettero capitolare inanzi al Generale Austriaco Milutinović. Allora anche gl' Inglesi abbandonarono l' occupata parte di terraferma, conservando soltanto fino a poco più tardi le isole; e così tutto il territorio raguseo, meno le isole, divenne austriaco contemporaneamente.

Il generale Milutinović, col suo Proclama provvisorio del 25 successivo Febbrajo, abolì la legislazione francese, meno però quanto si riferiva alla materia ipotecaria, e riattivò le leggi ragusee con *lievi* modificazioni relative alla procedura; e le disposizioni da lui prese furono pienamente approvate e tenute ferme dal Decreto 10 Aprile 1814 del Governatore della Dalmazia. Fino al 1 Gennajo 1816, in cui appena, come in tutto il resto della Provincia Dalmata, entrò in vigore il Codice Civile Austriaco, i diritti civili erano dunque nel territorio di Ragusa regolati a seconda dei principî della patria legislazione.

L' occorso nuovo cangiamemento di governo incoraggiò la renitenza pronta a manifestarsi ad ogni propizia occasione, ed i

Digitized by Google

coloni e contadini trovarono facilmente chi producesse a loro nome lagni e rimostranze d'ogni genere: sull'animo dei contadini di Punta e Stagno si fecero valere particolari speciosi argomenti non giustificati da qualsiasi storica attestazione; si presentò loro come una straordinaria ingiustizia a loro danno ciò che necessariamente doveva derivare da un provvedimento preso in altri tempi a tutto loro vantaggio e con evidente pregiudizio dei proprietari; ed i Canalesi non avevano ancora dimenticati i tentativi e le aspirazioni che nel 1797 avevano alimentata la loro rivolta.

Il governo Austriaco aveva scelto a Capo politico dell'Intendenza di Ragusa un membro della nobiltà ragusea. Era questi un uomo di circa trent'anni, il quale, trascorsa tutta la sua gioventù in lunghi viaggi, poteva ben poco conoscere le leggi e gl'istituti della sua patria. Aggiungasi ch'egli era stato uno dei principali sostenitori del movimento repubblicano che aveva sottratto, come ho detto, alla dominazione francese quasi l'intero territorio; e che alcune esplicite dichiarazioni da lui fatte innanzi al Senato che gl'insorti avevano raccolto a Ombla e delle cui tornate si conservano ancora i protocolli, ed i fatti posteriori dimostrano luminosamente come egli fin d'allora avesse agito d'intelligenza col Generale Milutinović. Divenuto Capo politico dell'Intendenza austriaca di Ragusa, era troppo naturale che facesse del suo meglio per acquietare quelle masse di villici che da lui domandavano il mantenimento di tante promesse loro fatte: d'altronde coll'accontentarle, egli acquistava sempre maggiori meriti in faccia al nuovo Governo e consolidava le sue speranze ad ognora più brillante carriera. È vero che anch'egli era proprietario, e che quindi non doveva essere estraneo nemmeno al di lui privato interesse che la questione della colonia e del contadinaggio venisse ben compresa; ma potrebbe pur darsi che gli tornasse ben indifferente se anche in seguito i contadini d'una contrada restassero obbligati a lavorare *carine* pa-

dronali site in un' altra, perchè p. e. egli potrebbe non aver avute *carine* che in una sola contrada, oppure in ciascheduna e *carine* ed un numero di contadini che bastassero a lavorarle.

Sui lagni e sulle rimostranze prodottegli, il Governo Austriaco chiese naturalmente informazione all' Intendente, e da lui domandò un ragguaglio sulla relazione tra proprietari e coloni e contadini, che pel Governo Austriaco doveva essere ancora del tutto nuova; ed ecco il rapporto che s' ebbe in risposta:

N. 2416.

All' Eccelso Governo in Zara.

Ragusa li 7 Decembre 1814.

„Per poter adequatamente rispondere alli quesiti fattimi dall' Eccelso Governo, nel trasmettermi le tre petizioni presentateli dalli Comunisti di Jagnina, Cunna e Trappano, ho creduto dover prendere del tempo, e far delle ricerche esatte sulla materia. Da queste mi è risultato che nelli rapporti esistenti tra li padroni e li contadini della provincia di Ragusa non vi era veruna legge, ma che questi venivano regolati da una inveterata consuetudine fino al principio del secolo attuale. Finalmente nell' anno 1800 un Decreto del Senato di Ragusa ha fissato alcune regole, come l' Eccelso Governo potrà rilevare da una Copia del medesimo che ho l' onore di quì annettere sotto la lettera A.“

„La prima petizione è diretta contro le prestazioni delle servitù personali. L' origine delle servitù che i coloni prestano ai proprietari delle terre sulle quali essi vivono, si perde nelli tempi antichi nè è autenticamente conosciuta. Si può sostenere con asseveranza che non è una servitù personale: essa consiste in novanta giorni di lavoro che il contadino deve dare al proprietario sulle di lui terre, verso un' abbondante vitto che questo deve corrispondergli. Il contadino ha facoltà libera di testare, di contrattare, di maritarsi, di negoziare come tutti gli al-

tri cittadini, e può far da testimonio contro il padrone medesimo in materie civili e criminali. Generalmente a Ragusa si considera la servitù prestata dai coloni come un' indennizzazione per il non pagamento di verun affitto della casa che il proprietario fabbricando a sue spese, dà ad abitare gratis al contadino."

„Vi sono però due cose che io considero molto ingiuste; esse sono appoggiate sulla consuetudine, ma non vi ha legge che abbia concesso ai proprietarî questo diritto, nè fu loro firmato in giudizio contradditorio, poichè non si è data tal questione. La prima parte è la libertà che si prendono li padroni di disporre delle 90 giornate di lavoro, dovute loro dalli contadini, in qualunque punto della provincia li aggrada, trasportando questi a proprio piacimento da Sabioncello a Breno, da Canali a Ombla, da Primorie a Gravosa, e da tutti questi luoghi alle Isole, e separandoli così dalle loro famiglie e beni. Questa è la cosa che dispera li poveri paesani, ed a me pare una vera barbarie. Non si può dire servitù personale il servizio che un paesano presta al suo proprietario sopra terre vicine alla propria casa; ma come non si dirà diritto sulla persona il diritto di trasportar questa quà e là a proprio capriccio ? La seconda ingiusta consuetudine è quella che accorda al proprietario il diritto di castigare il contadino. Il padrone facendo nello stesso tempo da Giudice e da Parte, decide che il contadino li è debitore, che non li ha prestato la servitù, o che li ha mancato di rispetto. Egli non ha che presentarsi al Giudice, ed ottiene (inaudita altera parte) l'imprigionamento o il danneggio del contadino (sotto la parola danneggio, in ilirico *porob*, si intende una somma di denaro che un' usciere del Tribunale prende a titolo di multa). Non so intendere come un Tribunale possa castigare un uomo senza sentir prima le sue difese, nè come la sentenza possa precedere l' esame. Ma, si dirà forse, come è avvenuto che in tanti grandi anni li paesani non hanno mai riclamato contro tale ingiusto trattamento? Rispondo che non lo potevano fare: vedendo

nei proprî padroni i loro Sovrani e i loro Giudici, presso di chi avrebbero reclamato?....come avrebbero ardito farlo?..... Ma eglino riclamano adesso, come l'Eccelso Governo potrà convincersi dall'allegato B."

„Nella seconda petizione presentata all'Eccelso Governo si pretende che le case nella penisola di Sabioncello non siano state fabbricate dai proprietarî delle terre, ma dalli coloni, e che esista all' Ufficio chiamato *Le Cinque Ragioni* un documento comprovante che i popoli compresi tra Val-di-noce e Capo Gomena avessero vissuto sotto gli auspizî dell' Impero Austriaco a cui contribuivano la Decima. In questo aneddoto istorico li postulanti hanno preso dell iabbagli. La Repubblica nell' anno 1332 ha acquistato Stagno e la Penisola di Sabioncello, detta *Punta*, da Stefano Re di Rascia, Servia e Bulgaria verso un annuo tributo di mille perperi. Nelli Decreti del Maggior Consiglio della Repubblica si legge:" — Anno Domini 1339 die 26 Martij — In Majori Consilio captum fuit et deliberatum, quod tributum, quod solvitur Domino Regi Rasciae et Domino Bano Bosniae occasione Punctae debeat solvi incipiendo a die 22 aprilis." Le terre esistenti tra Valdinoce, Stagno e Imotiza, chiamate Primorje o Terrenuove, furono dalla Repubblica comprate nell'anno 1398 da Ostoja Re di Bosnia dietro istromento di vendita sottoscritto dal Re e dai suoi Baroni. Li supplicanti avrebbero colto il segno, se invece di dire che essi vivevano sotto li auspicij dell'Impero Austriaco, avessero detto che la Repubblica si era messa nell'anno 1350 sotto la protezione di Lodovico Re d' Ungheria, conchiudendo un trattato colla Dieta Ungarese. Relativamente alla questione sulle case, nè li padroni, nè li paesani possono provare ad evidenza come sia stato anticamente. La presunzione sta però per li padroni. Nella Riformazione sulle leggi di Ragusa si legge:" — Anno Dni. 1334. In Majori Consilio captum fuit quod nullus habens partem in Puncta Stagni vel in Stagno, possit recipere villanum alterius et etiam quod nullus villanus possit ire de una villa in aliam intelli-

Digitized by Google

gendo quod omnes villae totius Punctae sint quinque Contradae excepto Stagno, et nullus possit recipere villanum alterius sub illa poena, quam imponet dominatio, et quod teneantur restituere villanum alterius, et remittere ad villam suam et suo patrono. Contradae autem sunt Sabioncello, Dubrave, Zarnagora, Jagnina, Ponique." Un'altra Legge delli 26 Marzo 1339 così si esprime:" In Majori Consilio captum fuit quod nullus habens partem in Stagno et Puncta possit nec debeat accipere villanum alterius, et quamvis patronus suus pelleret eum, nihilominus non possit aliquis recipere aliquem villanum alterius, sed dictus villanus debeat ire extra Punctam et Stagnum. Salvo quod si Patronus villani vellet quod staret in Puncta vel in Stagno, et tunc possit stare, aliter non. „Senza fermarmi ad esaminare quanto questa Legge sia onerosa e lesiva alla libertà dell' uomo, credo che da essa si possa indurre, che le case tenute dai Coloni appartengano al padrone del fondo; la presunzione legale assiste il padrone, poichè altrimenti non potrebbero chiamarsi suoi villici, nè la legge avrebbe obbligato questi a non dipartirsi dalle terre del padrone, se egli non li avesse provvisti di casa. Ma vi è di più. Molti proprietarî della penisola di Stagno hanno in diverse epoche venduti ad altri li loro beni. A tutti li Istrumenti di vendita si leggono le seguenti parole„ Dominus N. N. vendit totam suam proprietatem cum domibus villicorum." Se li padroni vendevano le case dei contadini, e questi ultimi non si sono mai opposti a tal vendita, la prova ne emerge che le case appartenevano veramente ai padroni."

„Non è d' altronde vero che li padroni domandino delle somme di denaro per affitti delle case dai contadini. Per un soldo di terra (equivalente a 20 klafter quadrati) che il padrone concede al contadino intorno alla casa per suo orto, il medesimo corrisponde al padrone ogni anno un capretto, un paro di galline, un paro di pollastri, e dieci uova; questo si chiama in Illirico *Poklon*, e si dà, come ho avuto l' onore di dire, per

l'orto di cui il paesano dispone a suo piacimento. Per la casa il contadino dà al padrone 90 giornate di servitù, il che si è veduto alla risposta sul primo quesito.„

„La terza petizione non ha bisogno di lungo esame, nè di discussione. Nulla di arbitrario si può dire che si stabilisca dai proprietarj, poichè le prestazioni sono puramente regolate da contratti. Per l'addietro tutti i coloni davano alli padroni la metà del vino, ed un quarto di tutti i seminati; in seguito li uni e li altri, consultando il proprio rispettivo vantaggio, convennero per il lavoro di nuove terre da vincersi, di cui ai padroni non riviene che la terza o la quarta parte del frutto. I proprietarj non ad altro titolo si trovarono a ciò indotti, se non affinchè non rimanessero loro infruttuose le terre. Nessuna violenza, nessuna estorsione è permessa al padrone verso il contadino dalla legge, che li accorda la facoltà di citare in Giudizio il proprietario che volesse ledere i suoi diritti, nè il contadino ha ragione alcuna di temere delle conseguenze di un tal passo nell' attuale felice stato di cose."

„Sotto la cessata Amministrazione Francese non vi è stato verun esenziale cambiamento nei rapporti tra i padroni e i contadini. Nei primi momenti il Generale in capo Marmont aveva fatto il Decreto (lettera B) che conservava le cose in statu quo. Vi furono in seguito dei reclami ripetute volte presso il Governo Generale a Laybach dalla parte dei paesani: si presero delle informazioni, si consultò molte persone, circolarono molti scritti relativi alla questioue, e finalmente fu trasmesso l' affare alla decisione del Consiglio di Stato a Parigi, dal quale si aspettavano le risposte, quando il cambiamento delle cose in Europa portò seco la perdita di questi paesi per la Francia."

„Queste sono le informazioni che io posso fornire all' Eccelso Governo su li oggetti contemplati nelle tre petizioni che ho l' onore di restituire, e che l' Eccelso Governo si è degnato di rimettermi col Decreto 9792 del 19 Ottobre passato. Per otte-

nere dei maggiori schiarimenti e assicurarmi che non vi siano delli Atti o Documenti a me non conosciuti, avevo pregato il Signor Primo Presidente della Corte d'Appello di favorirmi dei lumi, e mi faccio un dovere di compiegare la sua risposta sotto la lettera C."

„Ho l'onore etcet."

Ognuno può scorgere da per sè quanto d'impreciso, di confuso, di contradditorio e d'erroneo vi fosse nel rapporto del Signor Intendente, il quale del resto dopo pochi mesi fu tolto da Ragusa, dove fu sostituito dal forestiero Baron Locella, ed impiegato presso il Ministero di Vienna: da là era già stato destinato in Vice Governatore di Venezia, quando le vicende d'un processo penale lo tolsero per sempre dai pubblici affari. Per quanto io abbia fatto onde conoscere il tenore della relazione offerta dal Primo Presidente della Corte d'Appello che l'Intendente allegava sub C al suo rapporto, non mi è riescito di trovarla. Qualunque potesse essere il di lei valore, è da credersi che non ismentisse l'Intendente, il quale si proponeva d'aggiungere maggior peso alla sua relazione colla di lei autorità. È da notarsi però che il Primo Presidente era un forestiero per Ragusa. Sette mesi dopo il sopra riportato rapporto, il Governo Provinciale emanò il seguente

Decreto

N. 7431

All' i. r. Signor Intendente prov.
di
Ragusa.

„Dalla quì annessa Circolare a stampa Esso i. r. prov. Intendente rileverà la maniera nella quale Sua Maestà si è degnata di pronunziare sopra le differenze insorte tra codesti Contadini e li loro padroni fondiarî prodotte a questo Governo dalle Comuni di Trappano, Gianina e Cunna intorno alle gravose prestazioni di lavoro."

„Esso i. r. Signor prov. Intendente resta quindi incaricato di diramare queste Sovrane venerate Risoluzioni con tutta sollecitudine coi metodi soliti a comune notizia di codesti abitanti, usando particolar cura perchè venghino scrupolosamente osservate in ogni loro parte."

Circolare a stampa.

N. 7431.

„Le condizioni a cui soggiaciono nel territorio dell' ex Repubblica di Ragusa i Contadini verso i Padroni e Proprietarj, hanno attirato i riflessi di Sua Maestà."

„Molti abusi che si sono introdotti in tale proposito, e molte pratiche che non sono tollerabili colle massime del Governo Austriaco dirette al bene generale di tutti i cittadini dello Stato, non permettono in tale argomento di attendere i risultati della legislazione che avrà luogo per tutta la Provincia della Dalmazia, e richiedono una provvisoria provvidenza, la quale conservi da un lato i diritti legalmente acquistati, e dall' altro salvi dagli arbitrj ed abusi."

„A tale oggetto Sua Maestà mediante Decreto della Commissione Aulica Centrale di organizzazione si è degnata di fissare le seguenti disposizioni:"

„1. I Contadini sono tenuti di adempiere verso i loro Padroni a tutti gli obblighi basati sulle leggi, o sopra consuetudini aventi forza di legge in quanto non fosse diversamente disposto dalla presente Ordinanza, oppure da legali contratti fra Padrone e Contadino."

„2. I Padroni all' incontro sono tenuti di adempiere colla maggiore esattezza verso i loro Contadini agli obblighi loro imposti dalle leggi precedenti e dalla presente Ordinanza."

„3. Le prestazioni di lavoro non potranno sorpassare nel corso dell' anno per parte di ogni Contadino novanta giorni, e laddove fossero ridotti ad un' epoca minore vi resteranno col primo ragguaglio."

*

„4. Il Padrone può esigere tali lavori fissati annualmente al più a giorni novanta, in modo soltanto che il Contadino non li presti nel corso di una identica settimana più di tre giorni, onde lasciargli tempo abbastanza per accudire alle sue faccende domestiche."

„5. Il Contadino non può essere tenuto di prestare questi lavori ad una distanza dalla sua abitazione, ove non possa arrivare, secondo il calcolo ordinario, in cinque ore tanto a piedi che per mare."

„6. Il tempo che il Contadino impiega nell' andata e ritorno dal lovoro deve calcolarsi nel tempo in cui prestar deve il lavoro. Nei casi ove per l' andata e ritorno occorressero cinque ore, deve calcolarsi l' una o l' altra per una intera mezza giornata di prestazione di lavoro, e quindi essere imputata nei fissati tre giorni alla settimana di lavoro."

„7. Il padrone è obbligato di somministrare al Contadino tanto pelle mezze giornate di andata quanto per quelle di ritorno il mantenimento fissato dal Decreto del Senato 29 Marzo 1800 pei giorni festivi e piovosi."

„8. Se il Contadino fosse obbligato d' impiegare nell' andata e ritorno per mare più di cinque ore a motivo del tempo contrario, gli si dovrà calcolare questo tempo per un' intera giornata di prestazione di lavoro, e qualora dovesse impiegare più di un giorno nel suo viaggio, il proprietario è tenuto di risarcirlo in denaro contante dell' importo del mantenimento, per ciaschedun giorno col ragguaglio del prezzo in corso."

„9. I Contadini non possono essere sottoposti a nessun castigo se non se dalle competenti Autorità, mediante una formale conoscenza della mancanza, e previo esame delle doglianze che fossero portate. Si deve tenere un protocollo regolare di tutte le mancanze di questa natura, in cui deve registrarsi circostanzialmente la difesa de' contadini, e quindi indicarsi la conoscenza del fatto coi rispettivi motivi."

Digitized by Google

„10. Al Contadino non potrà mai sotto il titolo delle sue condizioni verso il padrone nè sotto qualunque pretesto imporsi una multa pecuniaria."

„11. Qualora fra padroni e contadini già esistessero dei contratti riguardo le rispettive condizioni, si deve regolarsi a tenore delle medesime."

„12. La consuetudine dei padroni di prendere arbitrariamente presso di sè ed al loro servizio le figlie dei loro contadini, viene abolita come contraria ai diritti accordati a tutti i cittadini dello Stato dalla Legislazione Austriaca, e proibita sotto le pene comminate pella violazione della libertà civile."

„Le Autorità competenti saranno responsabili dell' esatta e rigorosa osservanza del presente Decreto, il quale verrà pubblicato in tutto il territorio di Ragusa."

„Dall' i. r. Governo della Dalmazia, Albania e Ragusa."

„Zara li 9 Luglio 1815."

Il governiale Decreto 9 Luglio 1815 N. 7431 colla relativa Circolare a stampa fu riportato nella R. L. O. D. dell' anno 1836 a pag. 68. Nel leggerne le disposizioni non si può far a meno di argomentare ad un intimo nesso tra loro, le rimostranze prodotte dai villici di Trappano, Janjina e Kuna, o meglio da quei tre Uffizî Comunali, il rapporto dell' Intendente, e la relazione offerta dal Primo Presidente della Corte d' Appello. Pel Governo Austriaco erano ancora del tutto nuovi i costumi e la legislazione dei Ragusei, e ben poco chiaro doveva essere il concetto che dell' istituto colonico poteva formarsi dalle ottenute relazioni. È anzi sorprendente come quelle tendenziose rimostranze ed informazioni non sieno riescite a far sorgere nemmeno un sospetto circa alla natura puramente privata della relazione esistente fra proprietarî ed agricoltori. Si comprese invece benissimo che quanto intorno alla pretesa condizione di fatto veniva adotto d' incompatibile col criterio d' una stipulazione consensuale,

non poteva in ogni caso essere invalso che abusivamente, e si cercò d'impedire ogni abuso, lasciando sussistere tutto quello ch'era legale: ce lo provano manifestamente i capi 1, 2, 3 ed 11 della Circolare a stampa. Quanto alle disposizioni contenute negli altri capi, è chiaro, e lo si vedrà sempre meglio in seguito, che erano misure provvisorie adottate d'urgenza per opporre un pronto rimedio a quei disordini che venivano segnalati dall'Intendente, al quale si credette sulla nuda, ed in verità non la più logica nè sempre coerente parola. Saviissime furono le disposizioni dei capi 6, 7 ed 8, perchè era ben giusto che il tempo perduto dall'agricoltore nel viaggio, non ridondasse a di lui danno e venisse considerato come quello che gli toglievano i giorni festivi ed i piovosi: può darsi che nessuna legge patria, e nemmeno il Decreto del Senato 29 Marzo 1800 non avesse ordinato altrettanto, forse appunto perchè così fosse già di costume e di pratica, e non abbisognasse d'essere dal legislatore espressamente ingiunto: la mancanza di legislative disposizioni di dettaglio relativamente ad un determinato istituto autorizza a ritenere ch'esso si mantenga e si sviluppi senza disordini e senza abusi, essendo ben applicabile a singoli rami d'una legislazione l'autorevole illazione „*Plurrimae leges, corruptissima respubblica.*" I capi 4 e 5 della Circolare a stampa contenevano però un'aperta violazione del diritto privato, del chè il Governo ben presto s'accorse; spogliavano dessi il proprietario d'un diritto legittimamente ed onerosamente acquistato, senza curarsi di risarcirnelo neanche parzialmente, e donavano in moltissimi casi al contadino del tutto gratuitamente la casa altrui da lui abitata, portando oltre a ciò un danno gravissimo all'agricoltura generale del territorio raguseo. Pel disposto della legge 9 Agoste 1568 (pag. 56 del presente) nessun proprietario altrove dimorante poteva più tener *carine* in Punta e Stagno, ed aveva dovuto concedere a colonia ogni terreno lavorato fino allora per proprio conto in quella contrada;

e già in seguito alla legge 25 e 26 Febbrajo 1427 (pag. 48) tutti quei proprietarî che dalle loro terre poste a Canali avessero voluto ritrarre del vino, avevano dovuto darle a patto colonico. Ne segue che in Punta e Stagno, i proprietarî dimoranti in città non avevano *carine* affatto, e che pochissime ne avevano a Canali. Eppure i contadini di Punta e Stagno e di Canali abitavano case altrui e, salve pochissime eccezioni, di proprietarî dimoranti a Ragusa, nè potevano essere astretti a retribuire altro per l'uso di tali case che la servitù, ossia il lavoro sulle *carine*, a seconda dello stipulato accordo. Ma i casali di Punta e Stagno son tutti più lontani di cinque ore dalle *carine* situate in Astarea, a Breno particolarmente, e lo sono egualmente, e specialmente da Ombla, le case poste nella parte più orientale di Canali: ne viene di conseguenza che la massima parte dei proprietarî dimoranti in città, cioè tutti quelli che non avevano *carine* che in Astarea e contadini che in Punta e Stagno od in fondo a Canali, restasse decisamente privata di qualsiasi retribuzione per le case contadinesche, e che l'uso di queste venisse gratuitamente regalato ai contadini! Ho detto che le disposizioni dei capi 4 e 5 della Circolare in discorso portavano di più un danno gravissimo all'agricoltura del territorio in generale; ed ecco come. Oltrecchè la difficoltà perdurante ancora nel 1815 di trovare agricoltori puramente giornalieri, doveva rendere poco prospera la coltura di tutte quelle *carine* i cui proprietarî non avessero delle case contadinesche alla distanza di tutt'al più cinque ore, sorgeva l'altro inconveniente, che non potendo cioè un'individuo della famiglia contadinesca essere trattenuto più di tre giorni per settimana al lavoro d'una *carina*, tutti quei contadini i quali avessero pur bisogno di qualche ora per ridursi dalla loro abitazione fino al luogo del lavoro, perdevano del tutto ogni settimana una giornata, mezza per l'andata e mezza pel ritorno, e quindi per lo meno ventidue giorni e mezzo dei novanta ch'erano tenuti a prestare in un'anno.

Questi ventidue giorni e mezzo per lo meno, oltre ai festivi ed ai piovosi, li perdeva dunque ogni anno ciascheduna famiglia contadinesca con grave danno pel proprietario, e senza vantaggio nè per le *carine* nè per i terreni colonizzati! E tutto ciò provenne dalla strana distinzione fatta dal Signor Intendente tra il diritto d' esigere il lavoro a poca distanza dalla casa abitata dal contadino, e quello di richiederlo ad una distanza maggiore! Quest'ultimo egli lo chiamava un diritto a trasporto, un diritto sulla persona! Davvero che farebbe un' argomentazione dello stesso gusto chi trovasse equo e compatibile che il capitano d'una nave conduca i suoi marinai in varî porti delle coste dell' Adriatico; ma arbitrario e lesivo alla libertà personale il trasportarli traverso all' Oceano! L' Intendente di Ragusa aveva un' idea ben pallida di ciò che fossero i diritti sulla persona dipendenti dal feudalismo, e nei suoi lunghi viaggi non s' era accorto della condizione in cui allo stesso suo tempo gemeva ancora il contadino presso le più progredite nazioni d' Europa. Egli non aveva letto sicuramente ciò che del feudalismo scrisse Blanqui nel „*Résumé de l' histoire du commerce*" a pag. 156. „*Il feudalismo*, scrive ivi Blanqui, *era un concentramento di flagelli. Il contadino, privato dell' eredità dei suoi padri, divenne la proprietà di padroni indolenti, inflessibili ed ignoranti; era obbligato a seguire a piedi per cinquanta leghe i loro carri ogni volta che ne venisse richiesto; lavorava tre giorni della settimana per il padrone, e gli dava la metà del prodotto del lavoro degli altri tre giorni; senza il consenso del padrone non poteva mutar di residenza nè ammogliarsi ecc.*"; e P. L. Courier, descrivendo in una *Petition á la Chambre des Dèputés* il Contadino di Francia ai suoi giorni „*Si veggono*, dice, *certi esseri bruni, lividi, ignudi, bruciati dal sole, animali selvatici, maschi e femmine, sparsi sopra tutta la campagna ed attaccati al suolo che grufolano e smuovono con indomita perseveranza. Hanno quasi voce articolata, e quando s' alzano in piedi mostrano volto umano. In fatti sono uomini:*

la notte si ritirano entro tane ove vivono di pane nero, acqua e radici. Risparmiano agli altri uomini la fatica di seminare, di arare e di raccogliere le messi, e per ciò meritano di non mancare del pane che hanno fatto nascere."

Il capo 9 della Circolare 9 Luglio 1815 accettava per possibile quanto traspariva da un punto del rapporto intendenziale, ed era poi contradetto da un' altro punto del rapporto medesimo; e la seconda parte del capo 9 ed il capo 10 sottraevano del tutto le controversie tra proprietarî e contadini alle normative della legislazione ragusea conservata ancora in vigore per ogni altro privato rapporto, ed istituivano un nuovo procedimento in materia colonica. Il capo 12 finalmente portava la proscrizione d' una consuetudine di cui io non seppi trovare la più lieve traccia nè nelle storie, nè nelle leggi, nè fra gli atti dei Giudizî ragusei, e di cui non vi è cenno nemmeno fra le insinuazioni dell' intendenziale rapporto, il quale anzi implicitamente la esclude dichiarando che *nulla di arbitrario si può dire che si stabilisca dai proprietarî, perchè le prestazioni sono puramente regolate da contratti.* È da credersi che il lagno di siffatta pretesa consuetudine, il quale avrebbe provocato il divieto contenuto nel capo 10 della Circolare a stampa, figurasse fra gli argomenti d' una delle tre rimostranze prodotte dalle Comuni di Trappano, Janjina e Kuna. Io ho veduto altrove fatto cenno di quella pretesa pratica, e la ho veduta sostenere come argomento tendente a far credere che la relazione tra proprietario e contadino o colono avesse in sè alcunchè di giurisdizionale; ma in prova che simile consuetudine sia stata veramente in vigore, mai nessuno ha saputo addurre altro che il seguente brano del testamento 7 Maggio 1787 registrato nei *Diversi di Notaria* alla pag. 13, col quale Serafino de Sorgo, lasciando parecchi legati a diverse femmine delle famiglie Ljubenko e Glamazica che detenevano a titolo contadinesco qualche di lui casa, istituiva in erede universale il suo fratello Antonio:

Proibisco che suddetto Ser Antonio mio fratello possa vita sua durante e della sua Signora Consorte prendere alcuna figlia dei miei contadini per serva in casa sotto pena di non poter pretendere l' uviet di grano, sino a tanto che da lui starà qualche figlia dei suddetti miei contadini, da quella madre o padre o fratello che sarà forzato a dare la figlia o sorella per serva in casa di detto mio fratello.

Ma, e che cosa prova mai questa disposizione testamentaria? Ella potrebbe tutto al più far supporre in Ser Antonio de Sorgo la capacità o la proclività ad usare di qualche mezzo di coercizione morale verso qualche proprio contadino per indurlo a concedergli in qualità di serva una figlia od una sorella col patto in uso conosciuto sotto il nome di *sprava* (veggasi pag. 98), o forse anche gratuitamente. In seguito alla relazione esistente fra la famiglia contadinesca ed il proprietario, era naturale che quando un contadino voleva mandare una sua figlia o sorella a far la fantesca, la collocasse preferentemente a parità di circostanze, nella casa del proprietario; e potrebbe anche darsi che qualche proprietario si fosse valso dell' ascendente che aveva sul suo contadino per indurlo a concedergli in qualità di serva una figlia od una sorella: dicendogli p. e. „*se non verrà una femmina di tua famiglia in casa mia in qualità di serva, io eserciterò il mio diritto d' escomiarti dalla mia casa e dalle mie terre, o ti costringerò colle vie di giustizia a pagarmi quanto mi devi per retribuzioni arretrate,*" non avrebbe fatto nè più nè meno di quanto fin pochi anni addietro faceva anche da noi assai frequentemente un qualunque usurajo allorchè diceva al suo debitore „*se tua moglie, tua figlia o tua sorella non firma una nuova cambiale, ti farò mettere in prigione,*" o di quanto può fare liberamente anche al giorno d' oggi minacciandolo d' una vergognosa o rovinosa esecuzione reale se non s' adatta a decuplare i censi in origine convenuti. In forza del testamento di suo fratello Serafino, se Ser Antonio avesse u-

sata anche una simile coercizione verso un suo contadino, avrebbe probabilmente perduta l'eredità; e quando il di lui contegno fosse andato tanto oltre da ledere la libertà personale, i Tribunali lo avrebbero punito. Simile documento non è dunque capace a stabilire una così avvanzata asserzione, e nemmeno a donarle qualche credibilità: la mancanza anzi d'ogni altro migliore argomento dovrebbe convincere come il gettare una simile ombra sulla pubblica morale e sulla legislazione dei Ragusei sarebbe una grave ingiustizia. E non si fanno anche ai giorni nostri dei testamenti in cui si trova opportuno di proibire sotto serie condizioni all'erede una qualche azione già riprovata dalla coscienza di tutti e proibita dalle leggi? E tutti i Codici dei popoli civili non fanno derivare *ipso jure* un motivo d'ammissione del diritto a succedere da certe determinate azioni condannate dalla morale, e per le quali le leggi penali portano già delle gravi sanzioni? E tutto questo potrebbe forse autorizzare a concludere che siffatte azioni sieno comuni, abituali e di consuetudine avente forza di legge?

Non ho potuto trascurare del tutto la conclusione che si vorrebbe trarre dal testamento di Serafino de Sorgo, perchè io ritengo che quella abbia provocato il per lo meno inutile divieto portato dal capo 12 della Circolare governativa 9 Luglio 1815.

Fino all'introduzione del Codice Civile Austriaco, nel territorio dell'ex repubblica di Ragusa non furono emanate altre disposizioni relativamente all'istituto colonico, e la legislazione patria continuò per ogni altro rapporto a restare in vigore.

Il Codice Civile Generale entrò in attività nel territorio dell'ex repubblica di Ragusa, come in tutto il rimanente della Dalmazia, col 1 Gennajo 1816; e non mi sembra oramai necessario il dimostrare per via di minuziose riflessioni che la di lui introduzione non ebbe ad influire per nulla sopra i diritti privati già acquistati in forza d'un contratto di colonia ragusea

in precedenza stipulato, nè che poteva alterare quelli che le parti si proponessero d' acquistare e reciprocamente concedersi in seguito, stipulando un tale contratto con riferimento espresso o tacito ai patti d' uso. L' introduzione del Codice Civile Austriaco portò seco bensì l'abolizione d' ogni anteriore legge d' ordine politico relativa all' istituto colonico; restò tolta l' incapacità dei *non in civitate commorantes* ad acquistare proprietà piene ed utili nelle tre contrade di Punta e Stagno, Primorie e Canali, e dalla pubblicazione della Sovrana Patente 5 Novembre 1855 che rese applicabili gli art. 29 e 30 del Concordato colla Santa Sede, anche quella delle Mani-morte d'acquistare a titolo ereditario, mantenuta fino al 1855 in forza dell' art. 2 §. 1 della Prammatica Sanzione di S. M. l'Imperatrice Maria Teresa del 5 Settembre 1767; venne tolto il divieto di *recipere villanum alterius* senza il consenso dell'anteriore proprietario; fu abrogata la proibizione per i proprietarî di tener *carine* dove loro piacesse e di tagliare le quercie dei loro possedimenti eccet.; ma i diritti reciproci fra proprietarî e coloni o contadini restarono garantiti in tutta la loro integrità dalle disposizioni dei §§. 5. 7. 863. 883. 902. 914. 921. 1103. 1183. 1186 e 1212 dello stesso Codice introdotto.

Questa verità, che per me almeno si presenta manifesta, non fu veduta in tutta la sua chiarezza nè da quelli cui venne affidata l' amministrazione delle nuove leggi, nè dalle stesse parti che da loro imploravano pronta assistenza e decisioni. Ma fortunatamente la moralità pubblica non era tanto sovvertita, era ancora forte la proverbiale buona fede della generazione che ci precedette, ed il cangiamento della legislazione venne appena due anni dopo il cambiamento della dominazione, talchè il popolo della campagna quasi più non se ne accorse. A ciò si deve attribuire se il disordine non proruppe generale, e se l' istituto colonico, anzichè subire una scossa violenta, che forse lo avrebbe portato ad una crisi salutare, andò lentamente incontro

ad un processo di dissoluzione che prima o poi doveva ridurlo ad uno stato intollerabile per ognuna delle parti, e tale da richiedere alla fine radicali rimedî. Di tratto in tratto però ed in casi speciali, ora più ed ora meno frequenti, le Autorità politiche ed i Giudizî dovettero intervenire, e vedremo in seguito come se ne sieno disimpegnati.

Sarebbe impossibile il seguire regolarmente le relazioni ulteriori, sempre tutt'altro che esaurienti, inalzate dalle Autorità locali, le rimostranze prodotte da singoli proprietarî e contadini e da molti di loro cumulativamente, e le risposte che si ottennero dal Governo centrale di Zara e di Vienna; ed io dovrò limitarmi a riportare qui coll'ordine voluto dalle loro date tutte le disposizioni di massima e di norma che dal 1816 in poi furono emanate.

N. 8557.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„La petizione presentata dai Deputati di Ragusa a Sua Maestà contro le disposizioni contemplate nel Decreto governiale N. 7431, 9 Luglio 1815, e concernente la conservazione dei privilegi anticamente goduti dai padroni verso i contadini, contiene esenzialmente gli oggetti seguenti:“

„I. di accordare ai padroni di potere esigere dai contadini i 90 giorni di lavoro superiormente sanciti in ogni tempo e ad ogni luogo che loro piace;„

„II. di stabilire che la distanza del fondo sul quale è da prestarsi il lavoro dal domicilio del contadino non dia motivo di esimerlo dalle prestazioni del lavoro, premesso che il fondo è situato entro la provincia di Ragusa;“

„III. di autorizzare i padroni, di poter spedire a loro ricerca un usciere d'ufficio ovvero un soldato in casa del contadino che

si rifiutasse di soddisfare al suo dovere, senza previa inquisizione, costituzione e sentenza del Giudice.“

„IV. di assicurare lo smercio dei prodotti dei padroni con qualche Ordinanza Sovrana.“

„Venne rassegnato a S. M. il rapporto 7 Settembre a. p. del Capitanato circolare unitamente al parere di questo Governo, la quale si è degnata di ordinare a tenore del Decreto della Commissione Aulica d' organizzazione datato 5 del mese corrente quanto segue.“

„Ad I. e II. I Deputati di Ragusa saranno da rimettersi alla esatta osservanza delle disposizioni ritenute nel Decreto governiale 9 Luglio 1815 riservando ai padroni di potere valersi dell' assistenza dell' Ufficio Circolare nell' effettuare i contratti concernenti la prestazione di lavoro acciò siano corrispondenti all' interesse del padrone e del contadino. È rimesso alle spontanee convenzioni del padrone e contadino, di stabilire che alla settimana possano essere prestati dai contadini più di tre giorni di lavoro, a condizione però che il numero di 90 giorni non sia oltrepassato all' anno. È da promuoversi tale convenzione in quei casi ove fa prò alla coltura, benchè essa sia contraria alle disposizioni del Decreto governiale 9 Luglio, tuttavia può essere effettuata coll' intervento del Capitanato circolare, salva però la Governiale sanzione.“

„Ad N. III. Siccome ogni lagnanza dei padroni ha lo scopo che i contadini renitenti siano costretti all' adempimento delli loro obblighi, così viene concessa all' Autorità politica la facoltà di obbligarli col mezzo di suo potere alla soddisfazione dei loro doveri, onde i padroni non siano in necessità di trattare siffatte cause nel Giudizio, la quale procedura potrebbe essere loro molto nuocevole, particolarmente nel tempo dalla raccolta. Viene quindi riconosciuta fondata la domanda dei padroni e si è trovato necessario di rimediare la cosa acciocchè i padroni non siano in necessità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie nei

casi ove i contadini siano renitenti a soddisfare i loro obblighi che hanno verso i padroni, e di sottomettersi alle procedure giudiziali, essendo questo procedere contrario al senso del Decreto governiale 9 Luglio 1815, alla legislazione austriaca, ed alla Patente del 1 Settembre 1781, la quale prescrive, che i contadini devono soddisfare agli obblighi che hanno verso i loro padroni, che possono esserne astretti dai loro padroni, colla riserva di poter fare valere anche i loro diritti che vantano d' aver contro i padroni innanzi le loro competenti Autorità."

„Per riparare questa cosa, prima che siano organizzate le Prime Istanze politiche, si determina, che i padroni devono rivolgersi nel caso che il contadino fosse renitente alla prestazione del suo obbligo, al Giudice di pace, il quale deve sentire subito in via sommaria il contadino, e di sentenziarlo a soddisfare i suoi obblighi, qualora il di lui rifiuto non fosse esattamente legittimato e qualora egli non potesse contrastare il possessorio facti del padrone."

„Questa sentenza dovrà essere subito eseguita dal contadino, e nel caso contrario il Giudice potrà punirlo coll' arresto di un giorno fino ad otto."

„Se questa pena non produsse l' effetto, sarà fatto rapporto al Capitanato circolare acciò il contadino sia astretto coi mezzi di constringimento all' adempimento dei suoi doveri. Quei contadini che sono ammutinatori, ovvero che istigano gli altri sudditi ovvero le comunità all' inobbedienza delle disposizioni del Giudice di pace o di quelle dell' Ufficio Circolare, devono essere arrestati e trattati a tenore delle leggi crimiuali."

„Ogni contadino ha il dirito di poter ricorrere contro la Sentenza del Giudice di pace e quella dell' Ufficio Circolare, a condizione però ch' egli debba eseguire immancabilmente le disposizioni commessegli dal Giudice di pace."

„Riguardo poi al IV punto, che ai padroni sia assicurato lo smercio dei loro prodotti, questa proposta è troppo indeter-

minata per poterne deliberare, e verrà significato ai Deputati del Circolo di Ragusa, che le leggi giudiziali e politiche proteggono la libertà della proprietà di ciascheduno, e chiunque fosse pregiudicato nei suoi diritti, potrebbe ricercare in via ordinaria l' assistenza giudiziale."

„Mentre si comunica al Capitanato circolare le copia del voto nel quale il premesso si fonda, affinchè esso possa internarsi nello spirito della Sovrana Risoluzione, se lo incarica di prevenire i Deputati del contenuto della presente normativa prescrizione, di pubblicare le misure contemplate nell' Art. III ai Giudici di pace, ai padroni e contadini per loro norma e direzione e di avere cura onde le prescrizioni concernenti la cooperazione dell' Ufficio Circolare nelle convenzioni da stipularsi fra i padroni e contadini per la prestazione dei lavori siano esattamente osservate ed eseguite."

„Pella pubblicazione delle prescrizioni contenute nel III articolo sarà inoltrato dal Capitanato circolare il progetto per ispezione."

„Zara 27 Maggio 1817."

Questo Decreto fu riportato nella R. L. O. D. dell' anno 1844. pag. 81.

N. 19649.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circ. di Ragusa.

„In seguito al suo rapporto 31 dello scorso mese N. 7818 si significa al c. r. Capitanato circolare che nei casi in cui i proprietarî convengono in luogo delle 90 giornate di lavoro una reluizione, e questa non viene dai coloni corrisposta, le eventuali querele devono essere pertrattate in via politica egualmente come dalla Circolare 11 Giugno a. c. N. 4509 veniva prescritto per le doglianze relative all' omessa prestazione delle

90 giornate di lavoro. In quanto poi al quesito se, rimasto infruttuoso ogni altro mezzo, si possa procedere in confronto ai Coloni anche alla vendita d'una parte dei loro effetti fino alla concorrenza di quanto occorresse alla tacitazione del residuo loro debito, dovrà il Capitanato emettere prima il proprio parere con riguardo a tutte le formalità osservate da ambedue i preesistiti Governi, ed uniformarlo possibilmente al sistema in vigore nei cc. rr. Stati ereditari austriaci per l'incasso delle prestazioni dovute dai sudditi delle Signorie, sistema ben noto al Signor Capitano Circolare; e dopo ciò seguirà la relativa deliberazione."

„Zara 18 Novembre 1817."

N. 4410.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circ.
di
Ragusa.

„Sulla domanda prodotta a questo Governo con rapporto 31 Ottobre 1817 N. 7818, se il pagamento delle somme convenute fra i proprietarî e i coloni in luogo di novanta giorni di lavoro che questi ultimi devono prestare ai primi, abbia ad esser ripetuto in caso di arretrata somministrazione in via amministrativa o giudiziaria, ha già deciso il Governo con Decreto 18 Novembre dell'anno stesso N. 19649, che siccome la prestazione di tale lavoro deve reclamarsi in via amministrativa, debba parimenti nella stessa forma ripetersi il pagamento della somma stipulata in luogo del lavoro medesimo."

„Riguardo poi alla domanda fatta nel suddetto rapporto, se in caso di arretrate prestazioni si possa procedere alla vendita d'una parte degli effetti de' coloni, si sono coll' anzidetto Decreto domandati ad Esso c. r. Capitanato Circolare alcuni ragguagli sulle formalità osservate in proposito sotto la passata Reggenza."

„Dal rapporto 13 Febbraro a. c. N. 1084 rileva ora questo Governo, che durante la cessata Repubblica le prestazioni arretrate, che i coloni somministrar dovevano ai proprietarî, venivano esatte mediante l'invio di quattro Panduri alla casa del debitore, i quali vi doveano rimanere a sue spese fino all' estinzione del debito; che però sotto la cessata Reggenza Francese doveano tali prestazioni venir esatte mediante procedura summaria innanzi alla Giudicatura di Pace."

„Ritrovandosi fondata l' opinione di Esso i. r. Capitanato Circolare sulla preferenza da darsi attualmente sotto alcune modificazioni all' ultimo metodo di esazione, trova il Governo di deteminare, che nel caso sopra espresso di arretrata prestazione abbia la Giudicatura di Pace (in futuro la Pretura) a ricevere quale Istanza politica la domanda dell' attore, e che mediante l' esame dell' attore e del reo assunto a protocollo, si debba la medesima procurare la fondata certezza, che il credito sia effettivamente liquido."

„Sarà quindi cura della Giudicatura di cercare un' accomodamento, e nel caso che il medesimo non trovi luogo, pronuncierà il Giudizio colla riserva del ricorso. A tale fine si dovrà concedere al colono un determinato termine, scorso il quale senza che egli se ne abbia prevalso, si passerà senz' altro al sequestro d' alcuni de' suoi effetti, di cui egli non abbisogna necessariamente pel maneggio della sua economia, o per la sua sussistenza, e dopo otto giorni, in caso che egli non abbia ancor supplito al suo debito, si procederà alla vendita degli effetti sequestrati."

„S' intende da sè, come il c. r. Capitanato Circolare ha saggiamente opinato, che tale procedura in via amministrativa non possa aver luogo che unicamente per quelle prestazioni che il colono, come tale, è tenuto verso il proprietario, mentre gli affitti o altri obblighi, che fossero dipendenti da speciali contratti, e ne' quali non fosse contemplata la qualità di colono, devo-

no esser richiesti d'innanzi la competente Autorità Giudiziaria nella via ordinaria."

„Su tale caso però non può aver luogo la difesa dei coloni per parte dell'Avvocato de' sudditi (Unterthans-Advocat), come sembra proporre Esso c. r. Capitanato Circolare, mentre appresso la Procura Camerale di questa Provincia, non esiste un tale Impiegato, ed i coloni di Ragusa non possono essere agguagliati ai sudditi delle Signorie degli Stati ereditarî, giacchè in tutto il Circolo di Ragusa non esiste alcun Feudo o altra proprietà giurisdizionale."

„Esso c. r. Capitanato Circolare avrà a portare questa decisione a pubblica notizia e diramarla anche alle Giudicature di Pace del suo Circolo, perchè serva loro di norma e direzione nei casi evenienti."

„Zara 21 Luglio 1818."

Questa governativa disposizione fu dal Capitanato Circolare di Ragusa comunicata alle dipendenti Giudicature di Pace col Decreto 6 Agosto 1818 N. 6271. Quì devo far osservare che quanto di poco conforme alla natura dell'istituto colonico Raguseo s'incontra nel Decreto governativo 21 Luglio 1818 N. 4410, deve esser stato provocato dal rapporto del Capitanato Circolare rammentato da quel Decreto, nel quale rapporto il Capitanato deve aver dette cose ben poco adatte, se trovava di proporre che la difesa dei Coloni venisse affidata all'Avvocato dei sudditi. In secondo luogo quel Decreto governiale, coll'ordinare che l'esecuzione seguisse soltanto dopo passata in giudicato la decisione della prima istanza politica, derogava di propria autorità, e non saprei quanto competentemente, alle disposizioni Sovrane comunicate col precedente Decreto 27 Maggio 1817 N. 8557, le quali espressamente condizionavano il diritto

Digitized by Google

al ricorso alla seguita immancabile esecuzione del deciso della prima istanza.

N. 20202.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Il Governo non aveva mai inteso di determinare col Decreto 21 Luglio a. c. N. 4410 che le prestazioni che il coltivatore deve al proprietario del terreno nella sua qualità di Colono, e quando su queste esistono formali contratti, non debbano essere riscosse in via politica, ma giudiziaria. Viene anzi relativamente all' anzidetto Decreto ora espressamente stabilito, che tutte le prestazioni, di qualunque sorte esse siano, dovute dal colono come tale al proprietario del terreno, qualora il colono ne ricusasse il pagamento, debbano essere trattate in via politica dalla rispettiva Giudicatura di Pace (in avvenire dalla Pretura) e sommariamente dalla medesima esaminate, e riscosse mediante politici mezzi coattivi: e che allora soltanto, quando insorgesse un dubbio sull' esistenza o sull' interpretazione del contratto, quindi sul diritto, la Giudicatura di Pace, ed in avvenire la Pretura, abbia bensì dapprima a sentire ambe le parti in via politica, ed a procurare di condur l' affare ad un' amichevole accomodamento; se però questo tentativo riuscisse inutile, abbia essa ad astenersi da una decisione politica, ed a rimettere le parti alla via Giudiziaria. Così pure fu dichiarato col più detto Decreto 21 Luglio a. c. che qualora esistessero fra il proprietario ed il colono degli altri contratti, i quali non si riferissero al terreno, e nemmeno alla prestazione inerente al medesimo, ma ad altri obblighi, p. e. ad imprestiti, le differenze che indi insorgessero, non siano qualificate ad essere trattate in via politica, ma soltanto Giudiziaria.“

„Resta così esaurito il rapporto di Esso Ufficio circolare del 22 Settembre a. c. N. 7747, e si dovrà dipendetemente dal premesso ordinare una ulteriore pubblicazione e vegliare sull' esatta osservanza."

„Zara li 22 Decembre 1818."

Tali governative disposizioni furono comunicate alle dipendenti Preture col capitanale Decreto 7 Gennajo 1819 N. 165.

N. 6865—249.

Decreto del C. R. Capitanato Circolare di Ragusa alla c. r. Giudicatura di Pace

a

Ragusa.

„Un rapporto Circolare innalzato all' Eccelso Governo sull' esporto clandestino di uva che ha luogo in questo Circolo a danno dei proprietarî all' epoca delle vendemmie, fece osservare che vari casi contemplar si possono cioè:"

„*a*. Quello d' un asporto furtivo di uve per parte di qualche estraneo derubatore, ed allora vi è luogo di denunziarlo alla Giustizia onde venga assoggettato alle sanzioni del Codice penale ed alle indennità civili che competono al proprietario della vigna ed al colono."

„*b*. Quello del furtivo asporto delle uve che segue per opera del colono, o dei suoi famigliari, ed in questo caso va il colono soggetto alle sanzioni penali, ed alla indennità civile, e può anche il proprietario sostenere che pel praticato defraudo s' intenda decaduto dalla colonia."

„*c*. Quello finalmente in cui sia affatto ignoto l' autore dell' asporto furtivo, e sembra non conforme all' equità la proposta misura di fare che tutto graviti a peso del colono. Il prelodato Superiore Dicastero col venerato Suo Decreto 5655-1830

9 Aprile a. c. si è degnato avvertire che si occupa della sistemazione di quel ramo di polizia che si riferisce allo stabilimento, incombenza e ricompensa delle guardie campestri.“

„Possono intanto i proprietarî Ragusei approfittare del disposto nella legge Statutoria, la quale dispone appunto che *quilibet patronus qui voluerit ponere pudarum in aliqua sua vinea, quam dederit ad medietatem, quod possit ipsum ponere expensis fructuum vinearum*; dimostra pure questa legge che la custodia dei frutti pendenti non era a sola responsabità dei coloni.“

„Riguardo poi al defraudo che i coloni commettessero ai padroni, e che avessero il vero carattere di delitto, o di grave politica trasgressione, provvedono le disposizioni del Codice penale vigente, e per altre colpe provvedono le misure contemplate nel Regolamento Campestre, e non le sanzioni della cessata Repubblica.“

„Dall' I. R. Capitanato Circolare“

„Ragusa li 12 Agosto 1819.“

N. 20544.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Dietro la supplicazione qui annessa presentata da alcuni proprietarî di terreni in codesto Circolo relativa alle differenze insorte tra essi ed alcuni contadini, rimessa a questo Governo per uso d' ufficio, ha egli trovato conveniente di rassegnare analogo rapporto all' Eccelsa i. r. Aulica Cancelleria Unita; e questa con ossequiato Decreto 25 Ottobre p. p. N. 30887 ha dato la seguente evasione.“

„Ricercano i proprietarî suddetti:“

„1. Un qualche provvedimento per obbligare li contadini (dispensati dall' Editto 9 Luglio 1815 N. 7431 dal prestarsi alla col-

tura dei terreni quando sono situati ad oltre cinque ore di distanza dalle loro abitazioni) a doverli assolutamente coltivare."

„2. Che i coloni (obbligati per quest'Editto a prestare un lavoro di tre soli giorni per settimana) debbano continuarlo per quattordici e quindici giorni di seguito in tempo delle vendemmie e della raccolta delle ulive."

„Trova l'Eccelsa Aulica Cancelleria che debbano mantenersi ferme le disposizioni anteriori di Sua Maestà in questo proposito."

„Incaricò poi il Governo di prestarsi affinchè i proprietarî e contadini che dimorano alla distanza oltre di cinque ore dalle terre dei primi devengano alla stipulazione dei desiderati equi patti colonici, avuto riguardo al godimento colonico della casa, dell' orto e del jus lignandi et pascendi ottenuti dai proprietarî, e per cui non pagano alcun canone di generi o denaro dopo esentati pel fatto dell' antico pesó di novanta giorni. Si potrà cercare che i contadini corrispondano ai loro padroni un equo canone per la casa, per l'orto e pel jus pascendi et lignandi."

„Se la mediazione dell' Autorità politica riescisse inefficace ad una tale conciliazione, i proprietarî potranno prodursi all'Autorità politica ed in via amministrativa potranno impetire i loro coloni ond' essere indennizzati della casa, dell' orto e del jus pascendi et lignandi. L' Autorità politica dovrà aver riguardo alle relazioni tra proprietarî e coloni ed alla qualità delle differenze vertenti sopra indennità dovute dalli secondi."

„Quanto alla ricerca pel numero delle giornate trova l'Eccelsa Aulica Cancelleria inutile il provvedere ulteriormente a quanto fu prescritto col Dispaccio N. 5373—1373, 5 Maggio 1817, e dovrà anzi il Governo incaricare il Capitanato Circolare di invigilare efficacemente onde sia pienamente eseguito quel Decreto che riesce sì vantaggioso all' agricoltura."

Digitized by Google

„In conseguenza delle premesse superiori disposizioni il Governo commette ad Esso i. r. Capitanato Circolare relativamente al primo punto di formare un prospetto dei proprietarî e de coloni che si trovano nel contemplato caso; cioè riguardo ai proprietarî di avere i terreni in distanza di cinque ore di viaggio dalle abitazioni dei coloni, e riguardo ai coloni di godere casa, orto ed il jus pascendi et lignandi pervenuto ad essi dai proprietarî; comprendendo nel prospetto la precisa ubicazione, estensione denominazione, e qualità di coltura dei terreni dei quali si tratta. Indi rileverà se tra proprietarî e coloni sia stata fatta una nuova convenzione per la coltura dei terreni suddetti. In quei casi nei quali la convenzione fosse stabilita, si asterrà dal prendere ingerenza. Negli altri casi farà conoscere ai singoli proprietarî ed ai rispettivi loro coloni il superiore disposto, e si farà mediatore per la conciliazione desiderata, facendola ridurre, se riescirà, a chiara e legale convenzione scritta. Se non riescirà, il Capitauato Circolare dichiarerà al proprietario essergli libero il prodursi per ottenere dal colono la indennizzazione per la casa, orto ed il jus pascendi et lignandi, consistente in una annua prestazione livellaria in denaro, o in generi. L'Autorità politica competente in questo caso si ritiene che sia la Pretura in prima istanza, ed in seconda il Capitanato Circolare, salvo ricorso al Governo."

„Relativamente all'altro punto, cioè alla dichiarazione che nulla per parte pubblica si oppone a che i proprietarî combinino con i coloni delle convenzioni nuove sulla prestazione di alcuni giorni consecutivi di lavoro in occasione delle vendemmie, e della raccolta delle ulive senza eccedere in tutto il numero delle novanta giornate di lavoro, anzi con vantaggio reciproco, mentre i proprietarî, per avere dette giornate di lavoro consecutive discenderanno ad equi patti verso i coloni stessi, e questi ne goderanno; trovasi inutile la pubblicazione di apposito avviso, e basterà che il Capitanato medesimo ne tolga il dubbio, seppure

esiste, scrivendo analogamente alla Pretura e risolvendo di conformità i casi che gli si presentassero."

„Veglierà poi sempre che per sinistre intelligenze delle relative superiori disposizioni i coloni non vengano pregiudicati dai proprietarî, e quando non si trovi sufficientemente autorizzato a garantirli, ne avvanzerà rapporto motivato al Governo."

„Si revertono gli allegati del Circolare rapporto 20 Agosto a. c. N. 6287."

„Zara 27 Novembre 1820."

Il Capitanato Circolare di Ragusa partecipò queste disposizioni alle Preture dipendenti col suo Decreto 28 Decembre 1820 N 9452—9041.

N 4019—1146

Decreto del Capitanato Circolare di Ragusa ad ognuna delle dipendenti Preture.

„Dice l' avviso circolare a stampa 11 Giugno 1817 N. 4509 che è libero al contadino di ricorrere al Capitanato contro il giudizio della prima istanza politica, ma che però in attesa della decisione del Capitanato deve il contadino medesimo puntualmente eseguire il giudicato della prima istanza. Ebbe ad ogni modo la maggior parte delle volte ad osservarsi preterìta da chi soccombe nella causa presso la prima istanza l' anzidetta salutare misura della puntuale esecuzione del giudicato, e prodotto ciò non ostante a questa Autorità Circolare il ricorso, dalla quale cosa necessariamente occorse il bisogno d' intermedie informazioni, concluse però in ultimo esperimento colla rigettazione del ricorso appunto perchè non eseguito il giudizio della prima istanza politica."

„A toglimento dunque di inutili scritturazioni ed a lucro di tempo si prescrive che nell' avvenire abbia la c. r. Pretura a

mettere nell'istessa sua Sentenza in avvertimento le parti che verrà senza altro rigettato dal Capitanato il ricorso contro la Sentenza della prima istanza politica quando desso non ritenga principalmente all' appoggio la dichiarazione della medesima I. R. Pretura che la Sentenza sia stata puntualmente eseguita."

„Quindi si sottointende da sè che la prefata I. R. Pretura ogni qual volta avrà la parte soccombente eseguita la Sentenza ossia il giudicato politico della prima istanza, dovrà fornirla per iscritto della voluta dichiarazione comprovante una tale verità."

„Ragusa li 28 Giugno 1821."

L'omissione per parte delle Preture di quella salutare misura, giustamente rimarcata dal Capitanato, deve esser stata cónsigliata dalle disposizioni del governiale Decreto 21 Luglio 1818 N. 4410.

N. 7123—2091.

Decreto dell' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa alla c. r. Pretura.

di

Ragusa.

„Serva d' istruzione ad Essa I. R. Pretura per tutti i casi di pronunzia di un giudizio sommario politico nelle vertenze tra Proprietario e Contadino in punto di prestazione o servitù coloniche, che assolutamente spetta alla Pretura, tostocchè ne sia richiesta dalla parte a cui vantaggio pronunciato fosse il giudizio stesso, di procedere ai passi opportuni per la sua esecuzione come prescrive il circolare Decreto a stampa 11 Giugno 1817 N. 4509, e ciò senza riflesso di sorte se la controparte soccombente avesse frattanto insinuato o no contro il giudicato il suo ricorso in seconda istanza presso il Capitanato."

„Le serva pure d' istruzione, che alla produzione di siffatti ricorsi è prefisso il termine di giorni quattordeci dall' intimazione del Giudicato di prima istanza, ciocchè tutto da ora innanzi dovrà accennarsi in ogni giudicato per norma dei litiganti."

„Avendo piaciuto all' Eccelso Governo col riverito Decreto 2 Ottobre prossimo scorso N. 16687—3306 di regolare in questo modo la processura, servirà in fine d' istruzione alla c. r. Pretura che non sarà più di assoluta necessità che lo stesso ricorrente aggiunga agli atti del suo reclamo quella prova formale sulla prestata esecuzione della decisione della prima istanza politica che era stata prescritta colla circolare Ordinanza 28 Giugno a. c. N. 4019, ma sempre sarà quello un documento che faciliterà, e solleciterà naturalmente la decisione da emanarsi per parte di questa Superiorità in seconda istanza."

„Ragusa li 3 Decembre 1821."

Ecco come d' ordine del Governo provinciale fu tolta quella salutare ed importantissima misura, che mai fu abrogata dalla Suprema Autorità, la quale con tanta saviezza l' aveva ordinata.

N. 8585.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Ebbe occasione il Governo di conoscere che il metodo sommario obbligato alle formalità del Regolamento civile introdotto nel Circolo di Ragusa nelle questioni possessorie tra proprietarî e contadini non corrisponde allo scopo di sopire colla necessaria prontezza le dette questioni di loro natura urgenti, e non è analogo al provvedimento politico autorizzato dalla Sovrana Corte ed attivato a Ragusa per simili contese dietro il

Digitized by Google

governiale Decreto 27 Maggio 1817 N. 8557 coll' avviso a stampa 11 Giugno 1817 N. 4509. Trattandosi di cause di competenza politica, importa che vengano coi metodi amministrativi decise, ovviando per tal guisa le formalità civili ed i relativi incidenti, che, come dimostrò l' esperienza, formavano inciampo al più pronto disbrigo reclamato dall' oggetto di dette differenze e dall' interesse delle parti. *a*) Quindi innanzi pertanto nei casi di lagnanze di proprietarî di codesto Circolo sul possessorio, dovranno le istanze politiche sentire sommariamente il contadino in via amministrativa; *b*) occorrendo di rischiarare circostanze di fatto, la Pretura sentirà di seguito que' testimonî che fossero offerti dalle parti e riputati opportuni dalle medesime, e quelli che ex officio credesse di assumere; *c*) lo ascolto delle parti quante volte occorresse e l' esame de' testimonî seguiranno a processo verbale coi metodi amministrativi e senza formalità giudiziarie; *d*) conosciuto il possesso reale sarà indalatamente condannato il contadino all' adempimento dei di lui doveri mediante giudicato politico, che sarà esecutorio anche in caso di ricorso in tutto e per tutto a senso del precitato avviso 11 Giugno 1817 N. 4509, e senza veruna spesa o tassa, come fu prediposto. — Viene incaricato l' Ufficio circolare di fare pubblicare analogo avviso in tutti i distretti di codesto Circolo, e di tenere man forte per la relativa esecuzione."

„Zara li 20 Maggio 1823."

Queste disposizioni furono dal Capitanato Circolare comunicate a tutte le Preture dipendenti col Decreto 9 Giugno 1823 N. 3981—1179.

N. 13363.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Non fu dal Governo col Decreto N. 12040 prescritto di diriamare una nuova Circolare in materia di contadinaggio, ma fu

osservato nella decisione del caso particolare, che le questioni per coloniche prestazioni spettano alla competenza amministrativa quando non trattasi di arretrati oltre di tre anni, giacchè l' azione possessoria deve in regola esercitarsi prima del detto periodo, e posteriormente è suscettibile della legale prescrizione."

„Questo fu uno dei motivi dell' altra decisione emessa dal Governo li 16 Decembre 1823 N. 20899, che dietro reclamo interposto da Domenico Lazzarovich da Sabioncello venne confermato coll' Aulica Deliberazione 17 Giugno a. c. N. 17548, comunicata al Capitanato col N. 11308."

„Non è quindi necessario di pubblicare nuova Circolare sul proposito, essendo di già stabilito che le azioni possessorie per prestazioni coloniche correnti si esercitino nella via sommarissima amministrativa, nè possono come tali considerarsi quelle per arretrati oltre tre anni."

„Zara 24 Agosto 1824"

Il Capitanato Circolare partecipò questo Decreto governiale alle Preture dipendenti col proprio Decreto del 7 Settembre 1824 N. 6086—1978. Non saprei comprendere perchè il Governo Provinciale trovasse motivo di fare un rimarco al Capitanato per ciò che questo aveva diramata una nuova Circolare; e non mi sembra nè giusta nè competente la decisione relativa alla prescrittibilità delle retribuzioni coloniche emessa in via di massima. Le Sovrane Disposizioni contenute nel governiale Decreto 27 Maggio 1817 N. 8557 non hanno fatta parola d' anni, ed hanno stabilita la competenza dell' Autorità politica per ogni controversia nascente dal rapporto colonico, tostocchè fosse posto fuori di dubbio il *possessorio facti*, non già della percezione delle retribuzioni, ma della relazione di proprietario dall' una e di colono o contadino dall' altra parte, in sè stessa.

N. 6478—2108.

Decreto del Capitanato Circolare di Ragusa a tutte le Preture da lui dipendenti.

„Essendo successo il caso che un contadino avente una questione di contadinaggio con uno di questi proprietarî in fatto di possessorio, si assentò dal suo domicilio per ischivare che personalmente gli potesse essere intimato il relativo Giudizio della prima e seconda istanza politica, l'Eccelso Governo in evasione della consulta porrettagli sul particolare, col riverito Decreto 7 corrente N. 14816—3787 si degnò di rescrivere come segue:"

Si osserva, che secondo il metodo usitato nelle procedure amministrative, deve l' istanza politica prefinire il giorno, e l' ora alla comparsa delle parti per la pubblicazione del Giudizio; e se il Cursore incaricato di intimare l' ordine della comparsa non trova taluna delle parti, nè verun dei suoi domestici al domicilio, nè veruno noto legittimo Procuratore, si presenta al Capo Comunale onde vidimi l' ordine stesso dichiarando la detta circostanza, niente osta alla pubblicazione del Giudizio; e se questo è appellabile deve già indicarsi alla parte che si sentisse gravata il termine in cui può interporre ricorso, il quale però non sospende l' esecuzione provvisoria adottata dalla Sovrana Corte per le cause di possessorio colonico a Ragusa.

„Autorizzò anzi l'Eccelso Governo espressamente il Capitanato d'istruire di conformità, come col presente si istruiscono, le C. R. Preture, nonchè di portare a comune notizia la dichiarazione suddetta, affine di omologare il metodo di pubblicare i Giudizî in affari di contadinaggio."

„Perchè quindi una tale dichiarazione giunga a notizia comune, la C. R. Pretura farà pubblicare ed affiiggere ovunque nel proprio Distretto l'avviso che le si compiega."

„Dall'I. R. Capitanato Circolare"

„Ragusa li 22 Settembre 1824."

N. 1374—181.

Decreto del Capitanato Circolare di Ragusa alle c. r. Preture dipendenti.

„Venne proposto quesito se tra l'inibizione contemplata nella Circolare Ordinanza 22 Giugno a. p. N. 4280—234 si intende anche quella domanda che fa alla Pretura una parte litigante in corso di questione che si agitasse in via Amministrativa per ottenere una copia di un atto che ha avuto luogo nella medesima questione. L'Eccelso Governo col riverito suo Decreto 24 pp. Febbrajo N. 14322—3780 si è degnato di sciogliere il premesso quesito nella maniera seguente:"

„Nell' inibizione contemplata dalla Governiale Ordinanza N. 9415, 8 Giugno 1825, comunicata col Circolare Decreto suddetto, sono comprese anche quelle domande, che le parti litiganti nel corso delle questioni in via amministrativa fanno alle rispettive Preture per avere una copia di un atto che ha avuto luogo nella medesima questione. Riserba quindi a sè il Governo la decisione sopra ogni singolo caso come fu precedentemente deliberato."

„Ritenga un tanto la c. r. Pretura per norma e direzione."

„Dell' I. R. Capitanato Circolare"
„Ragusa li 8 Marzo 1826."

La circolare rammentata dal riportato Decreto proibiva di rilasciare alle parti copie d'atti appartenenti ad uffiziose pertrattazione.

N. 4443—445.

Decreto del Capitanato Circolare di Ragusa ad ognuna delle dipendenti Preture.

„Ferma già la prescrizione di non doversi rilasciare dagli Uffizî amministrativi veruna copia di atti pertrattati in via politica senza averne prima di volta in volta, e sopra apposita istan-

za dei particolari che ne abbisognassero, ottenuti i competenti assensi dall' Eccelso Governo, si dichiara in addizione ed a tenore del riverito superiore Rescritto 13 di questo mese N. 10782—2288 che l'esenzione del bollo degli atti nelle cause di contadinaggio a Ragusa non è estendibile alle copie che, dopo terminata la causa, desiderasse di ottenere una delle parti; ciocchè dunque per in appresso servirà di norma."

„Dall' I. R. Capitanato Circorale"

„Ragusa 2 Giugno 1826."

Con queste disposizioni venivano confermate quelle già contenute nel governiale Decreto 20 Maggio 1823 N. 8585.

N. 15305.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Quando nel decorso anno si era prodotto il Nobile Paolo Bassegli di Gozze reclamando contro l' insorgenza di parecchi suoi coloni di Punta che gli contendevano le solite dominicali, fu incaricato esso Ufficio circolare di prestare tutta l' assistenza al proprietario, ed in pari tempo fu eccitato di proporre quelle misure che riputasse opportune per sollecitare l' esaurimento delle cause di contadinaggio."

„Dietro il rapporto 30 Settembre 1825 N. 6060 di esso Capitanato fu sentita la Procura Camerale, la quale osservò che li casi relativi a formali opposizioni agli ordini pubblici od al sollevamento di altri all' inobbedienza, possono secondo le circotanze vestire i caratteri di delitto o pure quelli di grave trasgressione, e dar luogo alle relative inquisizioni a senso dei Codici vigenti; ed aggiunse, che quanto ai mezzi di assicurare le esazioni dei contributi colonici in corso, importava di rinovare gli ordini emessi per evitare ogni indebita dilazione e stancheggio nelle relative sommarissime procedure politiche, obbligando le Preture a dar conto periodico di simile cause."

„Preso dal Governo in accurata disamina l' argomento, trova che sia ora da prescindere dalle misure generali tendenti alla sistemazione del sistema colonico della Provincia ed a regolare i futuri patti colonici; e che limitandosi alle cause di contadinaggio devolute alla via amministrativa a Ragusa, possono queste ridursi a due classi: l'una per assicurare al proprietario l'esazione delle solite dominicali e prestazioni coloniche in corso, e l'altra per fissare il corrispettivo canone competibile al patrone per la dispensa accordata al colono di non soggiacere cioè alle novanta giornate se trattasi di prestarle alla distanza di cinque ore o più."

„Quanto al primo punto il Governo ritiene che, se tutte le prime istanze politiche si fossero penetrate della importanza dell' oggetto e della semplicità della sommarissima procedura sulle prestazioni in corso, non avrebbero dato adito a lunghissimi protocolli o indebite proposte, nè permesso che s' introducano discussioni di diritto, essendo riservate simili cause alla sola Autorità giudiziaria, come pure nell' assumere le prove testimoniali, scritte, giuratorie e suppletorie non si sarebbero attenute alle formalità giudiziali, ma a semplici protocolli sommarissimi decidendo colla massima sollecitudine."

„Inerentemente agli ordini già altre volte dati al Capitanato, dovrà il medesimo con energica Circolare richiamarli d' ordine del Governo a tutte le istanze politiche, onde vi si conformino debitamente, decidendo possibilmente in giornata simili cause od al più tardi entro tre giorni."

„Saranno da mettere in avvertenza che deve allontanarsi l'intervento dei forensi in simili verbali sommarissime discussioni nè permettersi che le parti portino delle preparate scritture per farle estendere a protocollo, opponendosi ciò alla qualità del procedere meramente verbale, ed incombendo alla prima istanza di raccogliere le rispettive dichiarazioni e di farne sommarissima menzione nel protocollo."

„La discussione deve limitarsi al punto meramente possessorio; e secondo le circostanze il Giudice ammette quegli elementi di prova che convengono al caso speciale."

„Converrà pure che ogni prima istanza presenti al Circolo un prospetto trimestrale delle cause di contadinaggio decise e di quelle che rimasero inesaurite, indicando fondatamente il motivo."

„Quanto poi al secondo punto, devono pure le prime istanze limitarsi a riconoscere se trattasi di contadino con casa colonica, che abbia in fatto prestate le novanta giornate al patrone prima della dispensa accordata alla distanza di cinque ore o più, e quindi limitare *de bono et aequo* il canone compensativo."

„Siccome risulta che varî Giudizî ebbero luogo ad effetto in detto argomento, ma che parecchi contadini si rifiutano ad ogni componimento sul detto canone, ed importando che simili questioni siano al più presto definite, dovrà il Capitanato prefiggere con apposito avviso d' ordine del Governo il termine perentorio di sei mesi decorribili dalla pubblicazione nel capoluogo della Pretura, onde le parti debbano o conciliarsi sul canone compensativo, od insinuarsi alla Pretura per la decisione relativa, con dichiarazione che dopo la decorrenza del termine suddetto non si darà corso dalle prime istanze politiche a simili domande."

„Si ritorna il ricorso del prefato Bassegli de Gozze unito al rapporto circolare N. 6060 a. p. onde sia rimesso all' osservanza delle norme generali sull' argomento."

„Zara 5 Settembre 1826."

Il Capitanato Circolare di Ragusa partecipò tali governative disposizioni alle Preture da lui dipendenti con Decreto 28 Settembre 1826 N. 7168 — 2270. Questo Decreto del Governo mostra chiaramente quali disordini fossero di già invalsi nella

pratica, ed ognuno s' accorgerà quanto fossero incompatibili e col criterio della colonia ragusea e colle intenzioni del Legislatore Austriaco. Dal di lui tenore s' incomincia già ad intravedere che col primo Decreto 9 Luglio 1815 non si era inteso d' esonerare del tutto i contadini dall' obbligo di prestare l' opera loro anche ad una distanza maggiore di cinque ore dalla loro abitazione, ma solo di rimetterli in simili casi a nuovi equi patti col rispettivo proprietario. Soltanto la cautela di cui il Governo s' accontentò a garanzia dell' esecuzione di queste sue disposizioni e sagge e savie, non mi sembra la meglio adattata: contentarsi d' ordinare prospetti e contro prospetti da rassegnarsi dalle Preture al Capitanato Circolare e da questo al Governo! Chi per poco conosca cosa sieno i pubblici Uffizî in qualunque Stato di questo mondo, conosce anche quanto valgano i prospetti: i ragusei in un caso congenere avrebbero detto senza dubbio: „*e chiunque contrafarà, cada nella pena di 50 ipperperi per ogni volta che avrà contrafatto, della qual pena s' abbia la metà il denunziante e l' altra metà il danneggiato, ed il denunziatore sia tenuto de credentia.*" Vedremo in fatti in seguito quanto abbiano giovato i prospetti, come anzi si omise di farli e si dimenticò di richiederli.

N. 7274—2315.

Decreto del Capitanato Circolare di Ragusa alle cc. rr. Preture dipendenti.

„In virtù della riverita governiale Ordinanza 12 Settembre corrente N. 18029 — 3900 si rende intesa la C. R. Pretura a sua norma, che benissimo le resta libero di concedere alle parti litiganti in oggetti di contadinaggio le copie degli atti interessanti la loro specialità, esclusi già, come s' intende, quelli Ufficiosi di corrispondenze; purchè le parti stesse soddisfino le tasse e gli importi del Bollo competente."

„Dall' I. R. Capitanato Circolare"

„Ragusa li 27 Settembre 1826."

Digitized by Google

Ecco in materia di colonia e di contadinaggio un' eccezione relativamente alle tasse e bolli da pagarsi nelle contestazioni giudiziali ed in alcune determinate trattazioni politiche; restò ferma l' esenzione da ogni tassa, spesa e bollo rammentata dal governiale Decreto 20 Maggio 1823 N. 8585 per ciò che si riferiva alle rilevazioni sommarissime da farsi sulla querela del proprietario ed alle successive pratiche d' amministrativa sommarissima esecuzione; e soltanto si richiesero i bolli per le copie degli atti della relativa trattazione che le parti avessero desiderato d' ottenere.

N. 10768.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Avendo il Governo consultata l' Eccelsa Aulica Cancelleria sul quesito, se la via amministrativa stabilita per le prestazioni di contadinaggio dovute dai coloni del Distretto di Ragusa ai proprietarî, sia da applicarsi alle domande dei coloni verso li proprietarî per prestazione di riparazioni e rifabbricazioni di case coloniche, sempre che la questione non si aggirasse per sapere se la casa in riguardo alle leggi e consuetudini sia da tenersi o no per casa colonica, il prelodato Dicastero con osequiato Dispaccio 15 Maggio spirato N. 13410 approvò la proposizione che sia da ritenersi applicabile alle cause promosse dai contadini verso li proprietarî per prestazioni dipendenti dalle relazioni di contadinaggio, la prescrizione dell' Aulico Dispaccio 5 Maggio 1817 N. 5273 che dichiarò doversi trattare in via amministrativa le cause dei proprietarî contro li coloni per prestazioni coloniche, essendo ciò conforme allo spirito della Sovrana Risoluzione 26 Aprile precedente.“

„Tanto si comunica al Capitanato in evasione della fatta consulta, affinchè la Superiore dichiarazione sia comunicata alle

rispettive Preture, e per mezzo di esse diramata alle Comuni."

„Zara 5 Giugno 1827."

Questo Decreto governiale fu dal Capitanato Circolare di Ragusa comunicato alle dipendenti Preture col Decreto 18 Giugno 1827 N. 5005—1656.

N. 14686—3214.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„In evasione del circolare rapporto 8 Giugno p. p. N. 2681—872 il Governo"

„ad **a**: Osserva che, a senso del Codice civile, tutte le corrisponsioni che devono annualmente venir soddisfatte, sono soggette alla prescrizione quando viene opposta delle parti."

„Siccome però le cause in via privilegiata amministrativa per prestazioni annualmente dovute dai coloni di Ragusa, sono limitate, come venne più volte dichiarato, al possessorio che non eccedesse il periodo di tre anni, deve l' istanza politica restituire d' ufficio una domanda che riguardasse ad un periodo più lungo di tre anni."

„ad **b**: Riferendosi questo quesito ad accordi convenzionali stipulati fra padroni e coloni, si osserva che in regola devono le convenzioni venir eseguite nelle vie ordinarie."

„ad **c**: Si osserva che disponendo l' articolo 5 della Suprema Ordinanza riportata dalla Circolare 9 Luglio 1815, che il contadino non può essere tenuto di prestare l' opera colonica ad una distanza dalla sua abitazione ove non possa arrivare, secondo il corso ordinario, in cinque ore, tanto a piedi che per mare, ne viene che se entro il detto pe-

riodo può arrivare, è tenuto a prestarla, e tale è il senso del Decreto 5 Settembre 1826 N. 15305."

„ad **d**: Se insorgono questioni sulla detta distanza, si può ricorrere alle ufficiali Tabelle che fossero in corso, ed eruire d'ufficio la verità sentendo le Amministrazioni Comunali ed occorrendo gli esperti; osservandosi che nella Provincia, tanto montuosa, un' assicurazione matematica non può esigersi."

„ad **e**: Si osserva che il Decreto 15305—3358 non riguarda, nè può riguardare se non a' casi reali ed attuali, e non agli ipotetici e futuri."

„ad **f**: Finalmente, essendo stata abolita la servitù delle novanta giornate di lavoro a cinque ore di distanza per oggetto di generale provvedimento, salvo al proprietario di ripetere un corrispettivo canone da essere *de bono et aequo* fissato nei modi e tempi stabiliti, non si trova che sieno da assumere a protocollo convenzioni divergenti dal detto provvedimento, che sarebbero di tristo esempio, e potrebbero occasionare gli antichi inconvenienti."

„Il Capitanato potrà evadere la consulta della Pretura di Ragusa ut supra, ed istruire di conformità le altre ove occorresse."

„Si ritornano gli allegati."

„Zara 7 Agosto 1827."

Il Capitanato Circolare partecipò queste disposizioni ad ognuna delle Preture da lui dipendenti col suo Decreto 22 Agosto 1827 N. 7045—2318 IV. Quanto al loro valore, mi sembra che si potrebbero contropporre le seguenti osservazioni:

ad **a**: Se il Governo provinciale intese riferirsi alla prescrizione triennale del § 1480 Cod. Civ., mi pare che cadde in un errore. La prescrizione straordinaria ammessa da quel paragrafo si riferisce alle pretensioni d'arretrate annue pre-

stazioni (*Abgaben*, colla qual voce i §§ 1122 e 1123 chiamano le contribuzioni degli enfiteuti e dei conduttori ereditarî) d'annui censi, rendite e servigi (*Dienstleistungen*, cioè quelle giornate di lavoro che i contadini delle Signorie degli Stati ereditarî austriaci prestano al padrone), e non già alla quota del lucro annuale che il socio colono deve dare al socio proprietario, perchè allora non si tratta di cosa che il colono presta al proprietario, ma della quota dell'annuo lucro che il socio amministratore deve consegnare al socio proprietario, come cosa che a questo per sua natura appartiene: così fu più volte giudicato dall'Appello Dalmato e dalla Suprema Corte di Giustizia, ed altrove ne porterò degli esempî. Ma quando anche fosse applicabile la prescrizione del § 1480, ella non potrebbe mai farsi valere d'uffizio senza che la controparte la opponga espressamente, come lo stesso Governo lo ammetteva; e quindi non mi sembra troppo logica l'ingiunzione di restituire d'ufficio una domanda che si riferisse ad un periodo più lungo di tre annni. Veggasi poi l'osservazione aggiunta dopo il Decreto 24 Agosto 1824 N. 13633 per ciò che riguarda l'opinione del Governo provinciale, che cioè la competenza dell'Autorità politica dovesse limitarsi alle pretese relative soltanto agli ultimi tre anni.

ad b: Questa disposizione starebbe in aperta contraddizione con quanto veniva ordinato dai governiali Decreti 21 Luglio 1818 N. 4410 e 20 Decembre 1818 N 20202.

ad c: Si cominciava dunque anche a dubitare se sia tenuto a prestare il suo lavoro quel contadino che entro il periodo di cinque ore poteva pur arrivare dalla propria abitazione alla *carina* del proprietario!

ad d: Crederei che non sarebbe stato tanto difficile il fissare in qualche modo le distanze, talchè almeno questi casi non

presentassero il bisogno di frequenti apposite cognizioni.

ad e: Ciò che è futuro avrebbe bisogno d'esser prevenuto in tempo, e non mi pare tanto prudente la riserva di studiare i rimedì quando il male sarà arrivato, e fors'anche quando si sarà fatto grave.

ad f: Sembra erroneo il dire che la servitù delle 90 giornate di lavoro era stata abolita; mentre le precedenti disposizioni, limitando bensì il diritto del proprietario d'esigere il lavoro ad una distanza maggiore di cinque ore, ma ordinando che in tale caso altrimenti venisse convenuto un corrispettivo per la casa, non abolivano la prestazione della servitù, ma soltanto lasciavano in facoltà al contadino di prestarla effettivamente, oppure di compensarla altrimenti quando si trattasse d'una distanza maggiore di 5 ore. Ciò risulta sempre più evidente dal tenore delle disposizioni che seguono.

N. 8639.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Dietro consulta di questo Governo diretta all'Eccelsa Aulica Cancelleria Unita relativamente alle contese tuttora pendenti tra parecchi contadini di Ragusa ed i loro proprietarî, il prelodato Dicastero, con Decreto 25 Aprile p. p. N. 9219 dichiarò: 1) che resta libero ai contadini di Ragusa di prestare le giornate di lavoro colonico anche ad una distanza maggiore di cinque ore quando il preferiscano al pagamento di un canone; 2) che sulle rimostranze relative dei contadini si dovrà aver riguardo al contenuto del Decreto 25 Ottobre 1820 N. 30887 comunicato col governiale Decreto 21 Novembre 1820 N. 20544, senza ledere gli scambievoli diritti dei proprietarî e dei conta-

dini; e che tale Decreto servirà pure di norma riguardo al canone da fissarsi per quei contadini che non preferiscono di prestare i lavori colonici anche alla distanza maggiore di cinque ore; 3) che finalmente il § 5 della Circolare emanata in forza dell' Aulico Decreto 25 Maggio 1815 N. 10737 contempla i contadini la cui distanza dalla loro abitazione fino al luogo dove prestano il lavoro colonico oltrepassa il tempo di 5 ore, e che quindi il caso di una distanza di 5 ore non è compreso nel paragrafo suddetto."

„Zara li 13 Maggio 1828."

Queste disposizioni, che il Capitanato partecipò alle dipendenti Preture con Decreto 28 Maggio 1828 N. 4544—1374, mostrano come s' incominciasse già ad accorgersi della giustizia dei diritti di tutti i proprietarî, senza distinzione, a ritrarre un qualche reddito dalle loro case concesse ai contadini. Osservisi quanta relazione vi sia fra queste disposizioni e quelle del Decreto governativo che le precedette.

N. 3408—1084.

Notificazione del Governo
riportata nella R. L. O. D. dell' anno 1836 a pagina 68.

„Sopra l' umilissima consulta rassegnata a Sua Maestà intorno alle consuetudini vigenti nel Circolo di Ragusa tra il contadino ed il padrone, la prefata Maestà Sua degnossi in data 4 Febbrajo p. p. di emanare la seguente Sovrana Risoluzione:"

Il § 5 della Circolare governativa pubblicata li 9 Luglio 1815 relativa ai rapporti sussistenti tra i padroni ed i contadini dev' essere modificato nel modo qui appresso indicato:

Contadini, che giusta il § 1 sono obbligati a prestazioni di lavoro, la cui abitazione però trovasi distante più di cinque

ore dal sito in cui per siffatte prestazioni devono recarsi, sono in diritto di liberarsi da tale obbligo mediante una corrisponsione in denaro di fiorini annui dieci.

Qualora il contadino non faccia uso di questo diritto, è desso obbligato di prestare in persona il lavoro, e ciò in maniera che il medesimo continuamente per lo spazio di nove giorni, compresevi le domeniche ed i giorni festivi, può essere tenuto per tale oggetto, oltre il tempo necessario per l' andata e pel ritorno, rimanendo del resto in facoltà dei padroni e dei contadini di stabilire fra di loro mediante una reciproca spontanea convenzione un differente metodo per la stessa prestazione.

Rispetto al tempo che il contadino impiega per l' andata e pel ritorno si dovranno osservare anche riguardo agli anzidetti contadini le determinazioni del § 6.

„Tale clementissima Sovrana Risoluzione viene dedotta a pubblica universale notizia per comune intelligenza e norma in conseguenza dell' ossequiato Decreto dell' Eccelsa i. r. Aulica Cancelleria 13 Febbrajo p. p. N. 3684 — 284, commettendosi alle concernenti Autorità la corrispondente indiminuta esecuzione della medesima."

„Dall' I. R. Governo della Dalmazia"
„Zara 3 Marzo 1836."

Ecco che i diritti del proprietario vennero formalmente riconosciuti anche in confronto al contadino che abitasse ad una distanza maggior di cinque ore.

Non mi pare però conforme allo spirito del contratto colonico raguseo la disposizione che il contadino debba prestare il lavoro in persona. Oltre all' essere gravosa pel contadino, assai più che non lo sia l'obbligo da lui assuntosi, giusta il quale gli resta libero il mandare qualsiasi membro della sua famiglia, e volendo anche un'estraneo, purchè atto al lavoro da farsi, questa disposizione doveva portare gravi difficoltà nella pra-

tica, giacchè dei varî, e tavolta molti individui costituenti una famiglia contadinesca, nessuno è individualmente obbligato nè al lavoro delle *carine* nè ad altro; ma tutta l'intera comunione famigliare nella continuità di sua esistenza.

N. 3695—767.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Nei casi di arresto, proferito dall' Autorità politica in base alla veneratissima Sovrana Risoluzione 26 Aprile 1817 comunicata col governiale Decreto N. 8557—1834 del 27 Maggio a. sud. contro contadini renitenti a soddisfare ai loro obblighi verso i padroni e proprietarî in seguito ad emanata sentenza, la spesa di alimentazione in carcere dev' essere sostenuta dal contadino stesso, o anticipata dall' erario, verso rifusione nei modi di pratica. Se tale rifusione non potesse realizzarsi, dovrà promuoversi quanto occorre per la cancellazione del credito pubblico."

„Zara li 28 Febbrajo 1844."

Questa disposizione, riportata nella R. L. O. D. dell' anno 1844 a pag. 80, è pienamente coerente al sancito principio che le controversie coloniche debbono essere trattate in via amministrativa senza veruna spesa nè tassa per le parti: le pene d' arresto eventualmente pronunziate contro coloni o contadini, vengono considerate come pene di polizia, e quindi le spese di detenzione devono sostenersi dal Sovrano erario, ed essere rifuse dal condannato nel caso ch' egli fosse in istato di rifonderle.

N. 98.

Decreto del Governo al Capitanato Circolare di Ragusa.

„Siccome è massima osservata in ogni procedura che non comparendo taluno per rispondere in Giudizio ad una petizione,

presentata in via regolare ed al medesimo debitamente intimata, possa il petente chiedere la prolazione del Giudizio in contumacia, o la fissazione di altra giornata per la tenuta del contraddittorio;"

„Perciò il Governo, ad evasione della consulta Circolare N. 1066—326, 24 Aprile p. p. determina, che eguale metodo sia d'ora in poi osservato nelle procedure che si agitano nel Circolo di Ragusa nelle vertenze coloniche, quando la domanda però sia prodotta in via regolare, con apposita petizione scritta, od assunta in uffizio a protocollo verbale, cessando così d'ogni effetto la disposizione contemplata dal governiale Decreto dei 16 Settembre 1823 N. 14881."

„Zara 20 Maggio 1850."

Questo Decreto fu inserito nella R. L. P. dell'anno 1850 a pag. 182. Desso ci mostra quale fosse divenuta la pratica se richiedeva simili istruzioni, e ci dà un'esempio dell'uso per parte dell'Autorità Provinciale delle troppo formali frasi di *petizione regolare, debitamente intimata, fissazione d'altra giornata ecc.* Ed il *debitamente intimata* lo si volle usare precisamente nel senso del Regolamento generale del processo civile, giacchè altrimenti non si sarebbe privata d'effetto l'opportunissima anteriore disposizione governiale che rammentava come per l'intimazione degli atti relativi a controversie coloniche, dovesse usarsi il sistema osservato in ogni procedura amministrativa: così venne quindi introdotta l'ordinaria intimazione personale richiesta per un primo atto in una vertenza giudiziaria, dimenticando che si trattava di processi in tutto eguali a quelli usati per qualunque altra trattazione amministrativa.

Atteso il costante richiamo fatto dalle superiori disposizioni alle consuetudini ab antiquo in vigore e tuttavia osservate, il c. r. Pretore Politico di Ragusa B. P. Bettera concepì il lo-

devolissimo pensiero di rilevare accuratamente in un' apposito atto di notorietà le costumanze più importanti, affinchè tale atto potesse servire di norma costante alla pratica del suo Uffizio. Nel giorno 5 Aprile 1825 eresse egli sotto al N. 4076—1696 a. 1824 un regolare protocollo in concorso di sette persone degne di tutta fiducia ed autorevolissime nell' argomento. Erano queste il P. Francesco Appendini Rettore del Collegio delle Scuole Pie, quegli che nel 1802 aveva date alla luce le „*Notizie storico-critiche sulle antichità, storia e letteratura dei Ragusei*" e che da tanti anni amministrava il vistoso patrimonio degli Scolopi, il Canonico Don Marino Kiprić, il Signor Giovanni Giacomo Božović, il P. Giovanni Batt. Resaver Provinciale Vicario dei Padri Dominicani, il Signor Giorgio Petrović e li Nicolò Tvartko e Nicolò Vician. A questi il c. r. Pretore propose il seguente quesito: „*In che cosa precisamente consistono i principali requisiti costituenti la qualità di contadino propriamente detto nel territorio di Ragusa, e quali sono le ordinarie relazioni ed obblighi del contadino come tale verso il suo padrone territoriale in ordine a notorie leggi e consuetudini locali;*" e riportò nel protocollo le concordi risposte che tutti sette gli diedero sotto vincolo di giuramento. Ai 27 Settembre 1827 sotto al N. 4398—2302 lo stesso c. r. Pretore eresse un' altro simile protocollo in concorso del Sac. sec. Don Giovanni Buscavetta, del Signor Antonio Liepopilli già segretario del Senato repubblicano eppoi pubblico Notajo sotto il governo francese e sotto l' austriaco, del Signor Baldassare Sivrić ex cancelliere del Tribunale civile della repubblica, indi segretario del Tribunale d'Appello sotto i Francesi e finalmente segretario del Tribunale di prima istanza austriaco, dei Signori Raffaele Boroje, Baldassare Milković e Nicolò Sodergna, e di quel Nicolò Vician ch'era intervenuto anche nell'anteriore verbale; e propose loro le seguenti questioni:

1. *Qual era la costante consuetudine ed il metodo costantemente e senza contraddizione osservato nell' uso e prestazione della*

servitù colonica tra il padrone territoriale ed il contadino propriamente detto nel territorio di Ragusa;

2. *Qual era la costante consuetudine ed il metodo generalmente e senza contraddizione osservato riguadro alle case d' abitazione colonica che il padrone territoriale somministrava comunemente e doveva somministrare al suo contadino propriamente detto corrispettivamente alla servitù colonica che questo ultimo doveva perciò somministrare e somministrava sulle terre ed agli ordini del primo;*

3. *Qual era la costante consuetudine ed il metodo generalmente e senza contraddizione osservato in quanto alla compartecipazione dei prodotti sulle terre del proprietario tenute e coltivate a colonia dal villico, siasi questo contadino propriamente detto, siasi colono semplice in questo Distretto;*

4. *Qual era la cosuetudine ed il metodo generalmente e senza contraddizione osservato nel valutare e pagare le giornate di donne contadine e di ragazzi contadini allorchè venivano impiegati nei minori servizî e nell' opera di mano di loro speciale possibilità agli ordini del padrone territoriale.*

Anche in questo incontro gl' interpellati risposero concordemente e sotto vincolo di giuramento. Il Pretore Bettera rassegnò ambedue gli eretti protocolli al Capitanato Circolare perchè venissero inalzati al Governo provinciale colla proposta che sulla base di quanto per quella via risultava constato, venissero fissate delle norme precise e definitive. I due protocolli furono infatti proseguiti dal Capitanato con rapporto 29 Maggio 1828; ma dopo poco gli furono dal Governo restituiti col seguente

N. 14046—2888.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare
di
Ragusa.

„In evasione del Circolare rapporto 29 Maggio p. p. N. 3110—940 il Governo osserva, che una serie di Decreti e Giu-

dizî ha provveduto in gran parte all' argomento del contadinaggio nel Distretto di Ragusa; che molteplici questioni tra proprietarî e contadini furono composte dalle parti, o decise amministrativamente; che se restano delle contese da ultimare è meglio lasciarne la cura a particolari giudizî di quello che promuovere delle norme generali, e tanto più che pende la pertrattazione sopra la riforma del sistema colonico della Dalmazia."

„Quanto ai rilievi con lodevole zelo raccolti dalla locale Pretura, potrà la medesima farne quell' uso che convenisse all' occorrenza dei casi, avuto riguardo al Decreto 20 Maggio 1823 N. 8585."

„Si ritornano li comunicati."

„Zara li 29 Luglio 1828."

Eppure meno di due anni prima il Governo era persuaso (veggasi il Decreto 5 Settembre 1826 N. 15305) come *fosse da prescindersi dalle misure generali tendenti alla sistemazione del sistema colonico della Provincia!*

Ben presto si si accorse che le questioni composte non erano poi tante, che nuove ne insorgevano ogni giorno, che delle norme generali erano ormai urgentemente reclamate; e si tornò a persuadersi che la riforma del sistema colonico generale della Dalmazia si farebbe troppo aspettare, e che forse avrebbe potuto contare parecchie vedute incompatibili col sistema speciale dei Ragusei. Dal Governo di Zara si chiesero quindi altri opinativi rapporti sul punto d' un provvedimento di massima, ed il Capitanato Circolare si rivolse all' uopo alla Pretura col Decreto che segue:

N. 2762—1347.

Decreto del Capitanato Circolare alla
c. r. Pretura Politica
di
Ragusa.

„Tuttora manca al Capitanato il rapporto opinativo richiesto da Essa c. r. Pretura col Circolare Decreto 20 Ottobre p.

p. N. 9128 relativo alla migliore sistemazione del contadinaggio."

„Avendo l' Eccelso Governo col suo venerato Decreto 8 andante N. 2914 richiesto che gli sia tosto subordinato un' apposito rapporto sul punto di un provvedimento di massima per il caso della prestazione personale oltre la distanza di cinque ore, oggetto che dai padroni territoriali viene di urgenza reclamato, e pure fu contemplato dal suddetto Circolare Decreto, il sottoscritto impegna quanto può lo zelo del Signor Pretore perchè faccia pervenire al Capitanato il richiesto rapporto, mettendo a buon profitto la propria conoscenza locale e l' ottenuta esperienza."

„Dall' I. R. Capitanato Circolare"
„Ragusa 23 Marzo 1831."

In seguito a ciò la Pretura Politica interpellò nuovamente il P. Francesco Appendini, il Notajo Liepopilli, il segretario Sivrić, i Signori Božović e Milković, il Vician, ed il Padre Angelo Maslać Vicario dei PP. Dominicani, sopra i seguenti quesiti:

1. *Se, concesso una volta da un proprietario ad un contadino l' uso della casa campestre verso la retribuzione delle 90 giornate di lavoro all' anno, possa il contadino in qualunque tempo, oppure quando, togliersi dalla medesima col passare altrove di stazione a suo piacimento; e così pure se in qualunque tempo, o quando, il proprietario scomiatare possa il contadino dalla casa contadinesca per concederla ad altri o farne altro uso.*
2. *Dato che la casa esigesse d' essere ristaurata, mentre sarebbe altrimenti incomoda, malsana, malsicura, o forse inabitabile, nell' impotenza o nel rifiuto del proprietario a ristaurarla, potrebbe ristaurarla il contadino, salva l' indennizzazione delle spese o dell' importo, dalle 90 giornate di lavoro*

Digitized by Google

all' anno che non sarebbero così da prestarsi, o da altra corrisponsione che il contadino come tale, o forse come colono dovesse somministrare?

3. *Quale crederebbesi necessario ed equo provvedimento di massima, il quale conciliasse colla buona giustizia il giovamento all' agricoltura e l' equilibrio degl' interessi fra il proprietario ed il suo contadino, per il caso di prestazione personale della servitù contadinesca oltre la distanza di cinque ore?*

Le risposte date concordemente dai sette interpellati furono accolte nel protocollo 25 Maggio 1831 e proseguite alle Autorità superiori; e dopo circa cinque anni ebbero per risultato le disposizioni contenute nel Decreto del Governo 3 Marzo 1836 N. 3408—1084.

Io non ho quì riportati i tre protocolli assunti dalla c. r. Pretura Politica e generalmente conosciuti a Ragusa sotto il nome di „*Protocolli Bettera,*“ perchè avrebbero richiesta circa una trentina di pagine di questo libro, senza qualsiasi vantaggio nè interesse per il lettore, il quale oramai nulla affatto più troverebbe in loro di nuovo. Quando taluno ritenesse che quei tre protocolli contengano alcunchè di menomamente contraddicente alla teoria ed alle consuetudini esposte nel presente Saggio, potrebbe assai facilmente disingannarsene, essendo numerosissime le copie che di loro furono tratte: ogni persona a Ragusa che dovette comunque occuparsi dell'istituto colonico, se li è procurata, e molto frequentemente furono allegati in contestazioni giudiziali ed in pertrattazioni politiche.

Il complesso delle informazioni offerte per varie vie al Governo austriaco, delle rilevazioni praticate per di lui ordine e delle disposizioni da esso emesse in materia di colonia ragusea, mi sembra autorizzi alle seguenti conclusioni:

A. Che non si è mai tentato uno studio esauriente onde stabilire la natura giuridica dell' istituto colonico e le specialità dei diritti privati cui il medesimo dà vita; e ciò probabil-

mente per essersi ritenuto che le fonti della patria legislazione non offrano sufficienti elementi.

B. Che il Governo austriaco ha però costantemente e nella forma più esplicita riconosciuto come l'istituto colonico raguseo, nè per vizio d'origine nè per sua natura, nulla presenti d'incompatibile coi principî generali della legislazione austriaca, e come i patti in coerenza a tale istituto tra le parti stipulati non eccedano menomamente la libertà dal Codice Civile concessa circa al *quare*, al *quid* ed al *quomodo* delle private stipulazioni.

C. Che essendosi il Legislatore sempre riportato nelle leggi relative alla colonia ragusea alle consuetudini locali (veggasi specialmente alla pag. 169 del presente, il richiamo fatto dal terzo capoverso della Notificazione Governiale 3 Marzo 1836 al § 1 della Circolare 9 Luglio 1815 riportato a pagina 131), torni applicabile in oggetto colonico l'eccezione fatta dal §. 10 Cod. Civ. quanto al riguardo dovuto alle consuetudini locali; ed anche l'eccezione portata dal § 11 dello stesso Codice relativamente al vigore conservato alle patrie leggi, e perchè l'attuale Legislatore anche alle leggi patrie si riportò espressamente (si vegga ancora il § 1 della Circolare 9 Luglio 1815), e perchè quelle leggi forniscono la più sicura interpretazione delle costumanze.

Abbiamo veduto di più che il nuovo Governo demandò all'Autorità politica la regolazione d'ogni controversia che insorgesse tra proprietario dall'una, e colono o contadino dall'altra parte, nelle relazioni tra loro esistenti in dipendenza ad un rapporto colonico. Con ciò fu giustamente osservato il riguardo dovuto al punto di vista da cui l'istituto colonico veniva considerato dalla legislazione ragusea, all'ombra della quale nacque e si perpetuò nell'uso. I Ragusei, come ho già altrove accennato, non distinguevano a modo nostro l'Autorità Politica dalla Giudiziaria: qualunque controversia veniva appianata o dal *Con-*

te nelle contrade foresi, o dalla *Banca dei Consoli delle cause civili* o da quella dei *Giudici del criminale* nella città, e le particolarità d'apposite norme di procedimento provvedevano al bisogno di pronti mezzi esecutivi per alcune vertenze, ed a quello d'una più fondata cognizione che altre presentassero: bene spesso veniva trattata dai *Giudici del criminale* una questione che oggi da noi verrebbe conosciuta colle norme del processo sommarissimo per turbato possesso, ed i *Consoli delle cause civili* regolavano tavolta faccende che oggi giorno spetterebbero alla competenza dell'Autorità politica. Il principio della *credentia* concessa per alcune determinate azioni, giovava in certi casi al petente per ottenere il pronto appoggio dei Magistrati, come oggi gli gioverebbe un documento meritevole di piena fede per ottenere dal Giudice, in senso della Sovrana Patente 29 Decembre 1838, un precetto di pagamento suscettibile d'esecuzione anche quando avesse provocata una regolare introduzione della causa in processo; mentre in altri casi gli arrecava eguale vantaggio, come attualmente il titolo di padre, di tutore, di padrone, lo autorizzerebbe a rivolgersi con un lagno all'Autorità politica per conseguire senz'altro che il figlio, il pupillo, il domestico fuggito, gli fosse rintracciato e ricondotto. Col demandare che nell'attivazione del nuovo sistema fece il Legislatore austriaco all'Autorità politica le controversie dipendenti da rapporto colonico, egli le sottrasse tutte indistintamente alla competenza dell'ordinario Giudice contenzioso, come le sottrasse tutte le vertenze tra pupilli e la loro tutela demandandole al Giudice onorario, come sottrasse ad ogni ingerenza del Giudice penale (§ 273 Cod. pen.) tutte le contravvenzioni ed i delitti commessi da impuberi demandando all'Autorità di pubblica sicurezza il castigarli ed il provvedere; come sottrasse alla cognizione del Giudice ordinario le controversie tra i padroni ed i domestici, tra il pubblico ed i vetturini di piazza, tra i capitani di navi ed i loro marinaj ecc., deman-

dandole a vari rami dell' Autorità politica; e tostocchè non sia da dubitarsi che uno dei dolenti sia pupillo e l' altro suo tutore, che l' autore d' un delitto o d' una contravvenzione sia un' impubere, che chi si lagna e quegli contro cui il lagno vien fatto sieno padrone o domestico, privato che noleggiò una vettura o vettúrino di piazza, capitano o marinajo rispettivamente, il Giudice ordinario non ci entra più per nulla. Il Legislatore intese manifestamente di attribuire alle Autorità politiche il còmpito di fare che e coloni e contadini e proprietarî osservino tutti gli obblighi per ognuno di loro rispettivamente nascenti dal nesso colonico; e per facilitare alle Autorità politiche tale còmpito, oltre che autorizzarle ad ogni mezzo legale d' esecuzione occorrente a far sì che la parte pregiudicata venga soddisfatta, le autorizzò anche ad infliggere pene d' arresto a quei coloni o contadinî che dessero frequenti motivi di lagno e che col loro contegno offrissero cattivo esempio od eccitassero altri a mancare al loro dovere.

I Ragusei in forza della *credentia* goduta dal proprietario, gli accordavano tosto l' esecuzione, rimettendo il colono a far valere ogni domanda di ragione che credesse competergli, nelle vie ordinarie: il Legislatore austriaco invece, non ammettendo la *credentia*, non poteva far meglio che demandare alle Autorità politiche il toglimento d' ogni controversia nascente da rapporto colonico. Ne segue che nell' Autorità politica sia presunta la conoscenza d' ogni accidente proprio della natura dell' istituto colonico, come le deve esser noto tutto quello che il padrone ed il domestico, il pubblico ed il vetturino, il capitano ed il marinajo possono pretendere l' uno dall' altro in ordinaria conseguenza della loro relazione; e che all' evenienza d' una qualunque controversia, tosto che apparisca trattarsi di proprietario e di colono o contadino, debba intervenire, conoscere colle cautele proprie alle vertenze amministrative in generale, ed all' emerso caso concreto specialmente, provvedere con opportuni or-

dini piuttosto che giudicare, e vegliare perchè le date disposizioni sieno eseguite. E dico conoscere colle cautele specialmente proprie al caso concreto, perchè il procedimento amministrativo non è mai stato ridotto, nè lo crederei riducibile ad una teoria impreteribile di forme determinate, che paralizzerebbe sempre lo scopo cui tende l' azione delle Autorità politiche, quello cioè di mantenere meglio che sia possibile con misure d' urgenza l' ordine nelle sociali istituzioni. Se p. e. venisse portata querela ad un Uffizio politico che un impubere ha commessa una contravvenzione od un delitto, oppure che un pubblico vetturino non si sia trovato al suo posto all' ora dovuta, sarebbe naturale che prima d' adottare un provvedimento, si facciano delle rilevazioni; ma se un padre viene a chiedere che gli sia restituito il figlio appena fuggito, o se taluno viene ad implorare soccorso contro i ladri che stanno spogliandogli la casa, non credo che l' Autorità politica avrebbe da diriggere al figlio fuggito un invito di presentarsi per rispondere in una giornata stabilita, nè che potrebbe rimandare il derubato al Giudizio competente trattandosi di fatto che riveste gli estremi d' un crimine. La stessa cosa dovrebbe reggere anche relativamente all' istituto colonico: quando un proprietario si lagna che il suo colono non coltiva a dovere le terre concessegli, oppure che non si risolve a consegnargli la quota spettantegli, o la quantità di generi o l' importo in denaro che per stipulazione accessoria deve rappresentarla, ovvero quando un contadino si duolesse che il proprietario non provvede al ristauro della casa, è giustissimo che l' Autorità politica faccia precedere, sempre però più sollecitamente che sia possibile, delle rilevazioni prima d' emettere una qualche disposizione; ma se il proprietario si lagna che il contadino chiamato al lavoro d' una *carina* si rifiuta di venire, oppure che il suo colono in genere imprese il taglio d' un bosco per venderne il legname o per alimentare delle fornaci di calce, non mi pare che vi sarebbe tempo da far precedere un

ascolto, lasciando intanto la *carina* senza il lavoro nel tempo opportuno, o dando campo al colono di distruggere il bosco a suo piacere.

La via tenuta dal Governo austriaco nello studio dell' istituto colonico raguseo e dei diritti che ne derivano, via che chiamerei *d' esclusione*, non poteva per sua natura condurre a disposizioni sempre adatte, coerenti ed armoniche. Quando ogni disposizione di dettaglio non sia legata per nesso logico ad una veduta generale costante ed indiscutibile, deve assolutamente derivarne poca chiarezza e talvolta contraddizione. La legislazione scritta ragusea mancava anch' essa d' una definizione del criterio giuridico dell' istituto colonico in sè stesso; ma questo criterio era ben sentito da tutti: era sempre desso, sempre eguale in ogni tempo, che all' evenienza del bisogno dettava gli speciali provvedimenti. Il Governo austriaco che emanò le diverse disposizioni, e gli organi di lui che dovevano metterle in atto, si componevano invece di persone che poco potevano saperne della colonia di Ragusa, e che ad ogni tratto si cangiavano prima d' averne appreso quanto occorresse. Ad onta di tutto questo, il Governo austriaco rispettò sempre ogni diritto nascente dall' istituto colonico, e fece del suo meglio per garantirlo: nessuna delle date disposizioni stabilì qualsiasi precedente pregiudizievole ai diritti delle parti, nessuna introdusse delle innovazioni nel sistema, tranne quella, non sostanziale, che commutò in un' annua corrisponsione di 10 fiorini l' obbligo del contadino a prestare l' opera sua sopra *carine* del proprietario nel caso che questi esigesse tale lavoro sopra terre discoste più di cinque ore dall' abitazione della famiglia contadinesca. In piena coerenza dunque ai principî generali della legislazione austriaca, e con ogni riguardo alle particolari disposizioni emanate in proposito, l' istituto colonico raguseo avrebbe dovuto conservarsi prospero ed intatto; ma vedremo cosa ne abbia fatto la pratica, questo tarlo di tante saggie misure legislative, a preservarsi dal quale, parmi che gli antichi si dessero ben più cura di noi.

III.

Le consulte che le prime istanze politiche muovevano al Governo provinciale, e le istruzioni che questo si trovava costretto ad impartire, consulte ed istruzioni che emergono dai Decreti governiali e circolari riportati nella seconda parte di questo Saggio, palesano meglio che qualunque più paziente critica, la perdurante mancanza d' un criterio sintetico chiaro e tranquillante, e le dannose esigenze di forma che s' insinuarono nella pratica già durante il corso dei primi decenni della vita dell' istituto colonico raguseo nell' atmosfera dell' austriaca legislazione.

Si cominciò fin da principio a dubitare se spettassero alla competenza politica le querele per le patteggiate e non corrisposte reluizioni dall' obbligo dei 90 giorni di lavoro, e se si potessero esecutare effetti appartenenti al colono a tacitazione di pretese del proprietario già scrupolosamente liquidate (Decreto governiale 18 Novembre 1817 N. 19649); si principiò dal trascurare, eppoi si omise del tutto la salutarissima misura di considerare il diritto al ricorso condizionato alla produzione di ufficiosa certificazione sulla già seguita esecuzione delle disposizioni della prima istanza (Decreti Capitanali 28 Giugno 1821 N. 4019—1146 e 3 Decembre 1821 N. 7123—2091); si postergò l' importanza dell' oggetto, si dimenticò la semplicità della procedura sommarissima amministrativa, si diede adito a lunghissimi protocolli, ad indebite proposte, a discussioni di di-

ritto; si adottarono le formalità giudiziarie nell' assumere prove testimoniali, scritte, giuratorie e suppletorie, e si trassero in lungo per mesi, e bene spesso per anni, pertrattazioni che avrebbero dovuto essere definite in giornata, ed al più tardi entro tre giorni (Decreto governiale 5 Settembre 1826 N. 15305); si cominciò a dubitare se dovessero essere più oggetto di competenza politica gli obblighi dipendenti da convenzioni stipulate tra proprietario e colono in relazione a tale loro rapporto, e se si dovesse ritenere obbligato al lavoro quel contadino il quale pur abitasse ad una distanza di meno che cinque ore dalla *carina* del proprietario (Decreto governiale 7 Agosto 1827 N. 14686—3214); si arrivò a ritenere che contro il colono contumace a presentarsi all' Uffizio politico non potesse pronunziarsi misura qualsiasi (Decreto governiale 5 Maggio 1850 N. 98); si accolsero finalmente nel linguaggio delle sommarissime pertrattazioni amministrative in oggetto di colonia e di contadinaggio, le frasi formali di *petizione presentata in via regolare*, di *debita intimazione*, di *prolazione del Giudizio in contumacia*, di *fissazione di nuova giornata per la tenuta del contradditorio*, ecc.; e sotto le parole, trovarono anche le corrispondenti idee una via sempre più facile e più sicura.

Tutto questo per lo meno si fece nel campo politico-amministrativo durante i primi trenta o quarant' anni, finchè pur influivano ancora sulla pratica le sane vedute di persone le quali avevano conosciuto l' istituto colonico prospero ed intatto sotto l' egida dell' armonico patrio diritto, i vecchi avvocati, e non poca gente del paese impiegata nei pubblici uffizî, se anche con mansioni subalterne. Ma quando la vecchia generazione si spense del tutto, e crebbe la nuova educata nell' invalsa confusione delle idee, gli errori della pratica non trovarono più freno; anzi furono tali errori che si sostituirono al più comune buon senso, ai più elementari principî di giurisprudenza amministrativa e civile, alla più esplicita volontà del Legislatore manife-

stata nelle leggi speciali poco conosciute; e fu frequente il caso che proprietarî e coloni, e personalmente ed a mezzo dei loro patrocinatori, invocassero l'autorità di precedenti spropositi per vederli nuovamente sanciti a momentaneo ed apparente vantaggio, ma sempre con più o meno prossimo danno effettivo di loro medesimi.

Ognuno conosce la norma di procedura sommarissima per le vertenze di turbato possesso di competenza giudiziaria, portata dalla Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830 ed introdotta in Dalmazia colla governiale Notificazione 9 Novembre dello stesso anno N. 22534—4641. Il suo § 1 suona così:

Le questioni per turbamento di possesso sono di esclusiva competenza delle Autorità giudiziarie nel rispettivo circondario giurisdizionale in cui si trova l' oggetto della controversia. Ne sono però eccettuate le contese tra i proprietarî e loro contadini nel territorio di Ragusa sulle prestazioni personali e reali in corso di possesso, nonchè le contese sul possessorio, che per l' uso dei pascoli, boschi ed acque comunali potessero aver luogo tra le Comuni del nuovo e nuovissimo acquisto nella Dalmazia, riguardo alle quali resta, come per l' addietro, riservata la cognizione e decisione all' Autorità politica.

Tredici anni dopo, il Governo dalmato trovò d' emanare la seguente:

N. 27090—2171.

Notificazione.

„A fine di rendere uniforme l' attuale metodo di procedura nelle controversie sull' esazione delle annue prestazioni coloniche in corso, e più sollecita generalmente in forma eguale la procedura e la decisione sulle dette controversie, l' I. R. Governo di concerto coll' I. R. Tribunale d' Appello dichiara:"

„1. Nelle controversie sull' esazione delle annue prestazioni coloniche in corso è applicabile la procedura sommarissima in

seguito alla Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830 pubblicata colla Notificazione governiale N. 22534—4641, 9 Novembre 1830 per le questioni di turbato possesso di ogni specie, di cui sotto si acchiude copia;"

„2. Restando ferme le eccezioni contenute nel § 1 della Notificazione medesima in quanto alle trattazioni riservate all' Autorità politica."

„Ciò si porta ad universale notizia per la corrispondente osservanza."

„Zara 6 Decembre 1843."

È troppo chiaro che questa Notificazione governativa, emessa di concerto coll' I. R. Tribunale d' Appello e riportata nella R. L. O. D. dell' anno 1843 a pag. 431, contemplasse l' esazione delle annue prestazioni coloniche in corso, che si volesse conseguire colle vie giudiziali in tutta la Provincia Dalmata, meno quelle però dipendenti dalla colonia ragusea, giacchè il capo 2 della Notificazione medesima le escludeva espressamente, tenendo ferme le eccezioni contenute nel § 1 della procedura sommarissima giudiziaria poco stante riportato.

Ebbene; le Autorità politiche del territorio di Ragusa accolsero invece la Notificazione governiale 6 Decembre 1843 come se il di lei capo 2 non fosse stato detto a loro, adottarono la procedura portata dalla Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830 nella trattazione delle vertenze coloniche devolute alla loro competenza, e facendo ancora peggio, invocarono, come sogliono farlo i Giudizî, le disposizioni del Regolamento generale del processo civile in tutti quegli accidenti della vertenza, pei quali non ne trovavano un' apposita nella Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830. Allora si pretesero petizioni coi capi di domanda regolarmente formulati; le si vollero nel numero d' esemplari e rubriche prescritto dal Regolamento giudiziario, ed altrimenti le si respinsero ex primo decreto; allora si videro evase tali peti-

zioni con lunghissimi Decreti attergati, portanti tutte le avvertenze del Regolamento generale e quelle della procedura sommarissima giudiziaria; allora Decreti definitivi con tutte le formalità usate dai Giudizî e con interminabili *visti* e *considerati*; allora si permise agli avvocati l'intervento nelle vertenze coloniche divenute contestazioni formalissime, e ciò a fronte anche del disposto dal § 4 della Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830, e forse perchè così praticavano i Giudizî, e si accettarono lunghissime parlate preparate in iscritto; si concedettero proroghe appena venissero chieste, o della relativa domanda si fece un incidente senza fine come la causa principale; allora finalmente s'introdussero tutte le forme dell'esecuzione giudiziaria, se ne distinsero i gradi, si pretesero apposite istanze per la pegnora, per l'estimo e per gl'incanti, si fissarono apposite giornate per ognuno di tali passi, si richiesero regolari riscontri d'intimazione per ognuno, si eressero per ogni singolo minuziosi protocolli, si emanarono Decreti d'aggiudicazione a favore del deliberatario rimandandolo a nuovi regolari mezzi esecutivi per conseguire effettivamente ciò che avesse deliberato e che gli fosse stato aggiudicato: in una parola si trasportò la procedura amministrativa in quel labirinto di formalità volute in parte dal procedimento giudiziale, ed in parte aggiuntegli dalla pratica giudiziaria, non sempre anch'essa alle leggi conforme.

Deve specialmente sorprendere questa falsa interpretazione data dalle Autorità politiche del territorio di Ragusa alla Notificazione governiale 6 Decembre 1843 con tanto danno della sollecita e semplice definizione delle vertenze coloniche, se si rifletta come il §. 1 della procedura sommarissima giudiziaria portata dalla Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830 non facesse la sua eccezione per siffatte vertenze soltanto. Quel paragrafo eccettuava le contese tra proprietarî e coloni ragusei egualmente come quelle sul possessorio che per l'uso dei pascoli, boschi ed acque comunali potessero aver luogo fra le Comuni della Pro-

vincia: per le trattazioni di quest'ultima specie mai nessuna Autorità politica, nè del territorio di Ragusa nè del rimanente della Dalmazia, si pensò d'adottare la procedura sommarissima tracciata dalla Sovrana Risoluzione piurricordata; ed il deplorabile equivoco toccò solamente alle contese coloniche del territorio raguseo!

In vano furono le Autorità politiche richiamate all'osservanza delle speciali prescrizioni vigenti per le controversie coloniche del territorio di Ragusa; inutilmente furono dal Ministero annullate delle disposizioni del Governo provinciale che incoraggiavano l'errore invalso e che condannavano ancora qualche singolo caso in cui da una prima istanza lo si aveva saputo evitare: la pratica oramai generale continuò la sua strada con tutta la forza d'un pregiudizio accolto dal maggior numero e si fissò come norma cui diventava inutile l'opporre anche il più chiaro tenore della legge. E che il contegno del Governo provinciale gli abbia realmente meritato un simile rimarco per parte del Ministero, ce lo prova il seguente:

N. 16465—1745.

Decreto del Governo all' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa.

„Il Ministero dell' Interno ha riconosciuto con suo Dispaccio N. 351—165, 25 Luglio a. c. che per le vertenze coloniche nel territorio della preesistita Repubblica di Ragusa debba tenersi ferma la procedura sommaria contemplata dalla Sovrana Risoluzione del 2 Maggio 1815 *(contenuta nella governativa Circolare 9 Luglio 1815 N. 7431 riportata alla pag. 131 di questo Saggio)*, e non trovare motivo di derogarvi in seguito alla governativa Notificazione 6 Decembre 1843 N. 27090—2171.“

„In base dell' esposto ha pur trovato di annullare il Deliberato goverbiale 18 Marzo 1847 N. 2734 proferito nella causa

colonica Zuzzeri-Budmani e Bellamarich, col quale Deliberato erano state tolte la decisione pretorile 12 Aprile N. 105 e la circolare 19 Ottobre N. 9021—244 a. 1846 proferite in base della procedura stabilita con detta veneratissima Sovrana Risoluzione 2 Maggio 1815, per l'effetto che la causa relativa avesse a decidersi con le norme contemplate dalla Notificazione governiale N. 27090—2171 sopra indicata."

„Nella diversità poi del Giudizio sulla detta controversia emanato dalla prima e seconda istanza, incombendo al Governo di decidere in terza istanza, si dichiara che il Governo stesso ha trovato giusto di confermare la Sentenza N. 9021—244 a. 1846 proferita dall' I. R. Capitanato Circolare di Ragusa colla quale il colono Bellamarich era tenuto a pagare alla proprietaria Zuzzeri-Budmani la quota della contribuzione colonica dal terreno in questione."

„Si revertono gli atti che erano allegati al suo rapporto N. 6900—1980 a. p."

„Zara li 11 Agosto 1848."

Da questo Decreto risulta come la pratica accolta prima dalle istanze inferiori, avesse trovato terreno anche presso il Governo provinciale, e come anzi questo condannasse le Autorità dipendenti nei rari casi in cui non l'avessero osservata. Il Capitanato Circolare di Ragusa, sebbene la riportata deliberazione riguardasse una vertenza speciale, pure la comunicò in copia a tutte le Preture a lui soggette col suo Decreto 31 Decembre 1848 N. 7545, affinchè potesse servir loro di norma e direzione; ma non per questo la pratica si piegò, ma resistette, e tien forte anche al giorno d'oggi. Chi non lo credesse, entri di grazia nell' archivio d'uno qualunque degli Uffizî politici del territorio di Ragusa, apra un fascicolo contenente trattazioni coloniche degli ultimi anni e del corrente, ed esamini la prima posizione che il caso gli porterà sotto le mani.

Le adottate forme giudiziarie nocquero sempre di più al merito delle disposizioni che le parti invocavano dalle Autorità politiche. Queste si credettero in breve semplicemente sostituite ai Giudizî contenziosi civili nella trattazione delle controversie fra proprietarî e coloni ragusei, e ritennero di doverle considerare da quell' identico punto di vista in cui avrebbe dovuto mantenersi il Giudice in sede sommarissima di turbato possesso. Dopo riportato il Decreto governiale 24 Agosto 1824 N. 13363 (vedi pag. 157), ho fatto brevemente osservare come di già a quel tempo fosse invalsa un' erronea interpretazione del *possessorio facti* cui alludeva l' altro Decreto del Governo dei 27 Maggio 1817 N. 8557; e siccome dal 6 Decembre 1843 in poi le Autorità Politiche tenevano sempre sotto ai loro occhi la procedura giudiziaria per turbato possesso portata dalla Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830, accadde ben presto che applicassero anche le disposizioni del di lei § 2, scambiando soltanto il termine di 30 giorni ivi concesso al possessore turbato, col termine di tre anni rammentato dai Decreti governativi 24 Agosto 1824 N. 13363 e 7 Agosto 1827 N. 14686—3214 litt. a. D' allora in poi, salva la ricordata differenza nel termine utile a far valere l' azione di turbato possesso, le Autorità politiche non fecero per l' istituto colonico raguseo nè più nè meno di quanto fecero e fanno tuttavia in ogni altra parte della Dalmazia i Giudizî civili in sede sommarissima per l' esazione delle annue prestazioni coloniche in corso: anzi desse intervennero con meno di prontezza e d' energia, perchè i Giudizî delle altre parti della Dalmazia ingiunsero sempre, sulla base del § 15 della Sovrana Risoluzione 2 Marzo 1830, di dar tosto adempimento alla loro decisione, ed accordarono prontamente l' esecuzione anche in pendenza d' eventuale ricorso, come lo prescrive il § 18 della Sovrana Risoluzione piurricordata; mentre invece le Autorità politiche del territorio di Ragusa fissarono quasi sempre il termine all' adempimento del loro giudicato a giorni 14, attenendosi in questo soltanto alle speciali disposizio-

ni esistenti per la colonia ragusea, e molto spesso aggiunsero che tale termine incomincierebbe a decorrere da quando la Sentenza fosse passata in cosa giudicata. Da tutto questo derivò che, appena l'oggetto della domanda non dipendesse da un diritto che il petente fosse in istato di dimostrare, anzi di provare rigorosamente, d'aver esercitato utilmente negli ultimi tre anni, l'Autorità politica declinasse la propria competenza e rimandasse le parti all'ordinaria via civile.

Il proprietario dunque si presenta colla voluta sua regolare petizione domandando dal colono la dovutagli quota dei frutti dell'anno corrente o dello scorso; si fissa sopra questa petizione un contradditorio con tutti gli scrupoli della procedura sommarissima giudiziaria; a quest'udienza intervengono ambe le parti; il petente dimostra in sè medesimo la proprietà dei terreni dall'avversario lavorati, produce delle convenzioni stipulate qualche anno prima col convenuto, nelle quali quest'ultimo si confessava di lui colono; il convenuto non è in grado di produrre qualsiasi titolo d'un possesso legale delle terre che detiene, ma risponde francamente che ogni terra è di chi la lavora, e talvolta perfino confessa d'esser colono, opponendo però di nulla aver dato da oltre tre anni alla controparte; il proprietario non ha in pronto una prova sulle percezioni dell'ultimo triennio, ovvero propone dei testimonî, i quali asseriscono bensì d'aver veduto come il colono consegnasse l'anno precedente una tale quantità di grano, d'uva o d'ulive all'attore, ma di non sapere per quale titolo; ed allora che cosa succede? L'Autorità politica non trova più il *possessorio facti* del diritto di percepire una quota; e quantunque non dubiti che tra le parti esista una relazione colonica, le rimette all'ordinaria via civile. Avviene talvolta che un proprietario muova lagno all'Autorità politica perchè il colono sta fabbricando una casa sui terreni concessigli, oppure tagliando un bosco; e l'avversario non nega d'esser colono, ma sostiene che la stessa qualità di colono lo

autorizzi a fare dei fondi del proprietario quanto meglio gli piace: la questione diventa di diritto, e si rimettono i litiganti al Giudice. Altra volta accade che il proprietario voglia praticare un taglio di legna nei suoi boschi: dimostra egli la sua proprietà, soddisfa ad ogni altra esigenza della legge forestale, ed ottiene la necessaria licenza; ma va sopraluogo a praticare il taglio, ed il colono gli si oppone con vie di fatto. Se il proprietario si rivolge allora all' Autorità politica domandando l' appoggio della pubblica forza, la gli si niega rimettendolo al Giudice; che se il colono muove lagno contro il temerario padrone il quale voleva tagliar legna nei proprî boschi, in tal caso si fissa udienza: il colono non nega d' esser tale, riconosce nell' avversario la proprietà, ma rammenta come egli sia tenuto ogni anno a corrispondergli un prosciutto per l'uso dei boschi, e gli nega perciò ogni autorità a toccarli: anche quì la questione si fà di diritto, e l'Autorità politica pronunzia il suo *abeatis*. Ancora un' esempio di ciò che occorre. Un proprietario è oramai stanco del colono che trascura la coltura delle sue terre, e che col non prestargli nemmeno la tenue quota delle meschine loro rendite, lo costringe oggi anno a moleste e dispendiose liti, e vuol liberarsene. Mette egli assieme tutti i mezzi occorrenti a dimostrare la sua veste di proprietario delle terre e della casa dal colono detenute e, rassegnato ad esborsare le *expensae* che il colono provasse d' aver fatte, s' insinua all' Autorità politica. Tutto è in piena regola, ma il proprietario non prova d' aver altra volta escomiato il suo colono nel corso dell' ultimo triennio, gli manca il *possessorio facti* del diritto che intende esercitare, e lo si rimette al Giudice ordinario....!

E quando mai arriverei ad enumerare tutte le strane conseguenze dell' erroneo modo di considerare la stessa natura della propria missione, alle quali la pratica lentamente condusse le Autorità politiche? Concluderò piuttosto col dire che, tranne il caso in cui un proprietario domandasse dal colono la presta-

zione della quota del prodotto o del lavoro contadinesco per uno degli ultimi tre anni precedenti alla domanda, provando rigorosamente d'aver altrettanto effettivamente percepito altra volta entro lo stesso triennio, per ogni altra questione le Autorità politiche trovarono sempre modo di lavarsi le mani.

In questa maniera ogni particolare azione nascente dal contratto colonico, anche quando la sussistenza del medesimo non era questionata, venne portata innanzi al Giudizio civile, e fu discussa colle norme processuali che sembrarono meglio adatte ad ogni singolo caso: si ebbero quindi contestazioni giudiziali ed ordinarie e sommarie e sommarissime, nelle quali si discusse con esito vario e molto spesso contraddicente, ogni più minuta accidentalità dell'istituto colonico.

Se è vero che *pro captu lectoris habent sua sidera lites*, anche quando si tratti di rapporti definiti nel loro criterio generale e regolati in ogni particolarità dalle più recenti leggi, immagini il mio lettore quanto svariate ed inconformi dovessero essere le decisioni dei diversi accidenti d'un istituto che trae la sua origine da circostanze, da costumi e da leggi di più secoli addietro e del tutto locali, e la cui conoscenza fu in vero ben poco favorita.

L'intero territorio raguseo apparteneva politicamente fin pochi anni fà al Capitanato Circolare di Ragusa, ed era suddiviso nei quattro Distretti pretorili di Ragusavecchia, Ragusa, Slano (più tardi Stagno) e Sabioncello (l'isola di Lagosta dipendeva dalla Pretura di Curzola): la giurisdizione giudiziaria spettava tutta al Tribunale di Ragusa nella sfera delle di lui attribuzioni, ma le controversie coloniche vennero nel massimo numero dei casi attribuite alle quattro Preture. Colla nuova distrettuazione politica e colla separazione del potere politico dal giudiziario introdotte del 1868, il territorio raguseo continua ad esser tutto compreso nel circondario del Tribunale di Ragusa ed è ripartito come per lo innanzi, in quattro Distret-

ti giudiziari: quanto all'amministrazione politica poi, il Distretto giudiziario di Sabioncello è ora compreso nel neo-istituito Capitanato distrettuale di Curzola, e gli altri tre in quello di Ragusa, con ciò però che pel Distretto giudiziario di Ragusavecchia fu istituita un' apposita Espositura politica. Fino al 1868 quindi nel territorio raguseo funzionavano cinque Uffizî politici ed altrettanti giudiziarî, e da quell'anno in poi vi funzionano tre Uffizî politici e cinque giudiziarî. Le fonti originali del patrio diritto furono sempre e sono tuttavia conservate parte presso il Capitanato politico di Ragusa e parte presso quel Tribunale, ed in tutti gli altri Uffizî politici e giudiziarî si sarebbe sempre inutilmente cercato, e si cercherebbe oggigiorno invano un mezzo qualunque a procurarsi anche la più superficiale idea di ciò che sia l'istituto colonico. Nè si ritenga d'altronde che i vecchi archivî del Capitanato distrettuale e del Tribunale di Ragusa sieno tenuti in modo da render facile l'ispezione di quanto racchiudono, quando pur si volesse supporre che Amministratori politici e Giudici residenti in altro luogo, potessero ad ogni occorrenza recarsi a consultare quegli archivî. Conservati senza l'ordine desiderabile, la loro sorveglianza è affidata ad un qualunque impiegato di cancelleria, molto spesso straniero per Ragusa ed incaricato di tante altre mansioni, il quale non acquista mai la pratica necessaria a trovare quanto gli venisse ricercato.

Quì sarebbero fuori di luogo i tanti riguardi che consiglierebbero un regolare ed intelligente riordinamento delle fonti del diritto raguseo, le quali potrebbero rendersi vantaggiosissime a studî comparativi e pratici, e l'istituzione d'un archivio affidato alla direzione di persona adatta, e più facilmente accessibile pel pubblico, nè io quindi insisterò in proposito; ma non posso dispensarmi dal ricordare l'assoluta ed urgente necessità di fornire ogni Uffizio politico e giudiziario del territorio di Ragusa d'una copia per lo meno dello *Statuto*, delle

Riformazioni, del *Verde* e del *Crocco*, la qual cosa non mi sembra possa presentare certe difficoltà: senza di ciò, io non so capire come si possa pretendere che gli Amministratori politici ed i Giudici comprendano l' istituto colonico e le non poche altre specialità locali che giornalmente li imbarazzano nel disimpegno delle loro mansioni.

Nemmeno le disposizioni del Governo austriaco concernenti la colonia sono così conosciute come avrebbero bisogno d' esserlo. Tranne la Notificazione governativa 9 Luglio 1815 N. 7431, il Decreto governiale 27 Maggio 1817 N. 8557, la Notificazione 3 Marzo 1836 N. 3408—1084, il Decreto governiale 28 Febbrajo 1844 N. 3695—767 riportati nella R. L. O. D. ed il Decreto 20 Maggio 1850 N. 98 inserito nella R. L. P., tutte le altre disposizioni raccolte nella seconda parte di questo Saggio bisogna andarle a cercare negli archivî delle Autorità che le emanarono e di quelle cui furono dirette, per poi molto spesso non trovarle nè quà nè là, ma in tutt' altro luogo cui non si sarebbe mai pensato.

In quasi sessant' anni, i Giudici e gli Amministratori politici del territorio raguseo si cangiarono molto frequentemente: vennero quasi tutti da altri luoghi della nostra provincia, e parecchi da fuori di Dalmazia, sapendone ben poco della legislazione e dei costumi di Ragusa, nè, attese le tante loro incombenze, potevano dedicare molto tempo allo studio d' una specialità così originale e già difficile in sè stessa, ed alla conoscenza della quale si frapponevano tanti ostacoli. Non deve quindi sorprendere se, specialmente da circa trent' anni a questa parte, s' incontrano Decisioni giudiziali le più curiose e le meno compatibili col vero carattere della colonia. Esse divennero sempre più frequenti, perchè ogni errore, una volta commesso, fu invocato nei casi successivi, e stabilì per questi un dannoso precedente. Io farò brevi cenni di quelle Decisioni giudiziali che maggiormente fermarono la mia attenzione, rimandando al loro intero tenore quello dei miei lettori, il quale desiderasse meglio studiarle.

M. P. da Lapad di Gravosa aveva comperate da *A.* nata *B.* moglie di *P. S.* alcune case contadinesche site in Majkovi della contrada del Primorie, e gli orti annessivi. Così *M. P.* era subentrato nei diritti della propria autrice in confronto ai villici che occupavano quelle case e quegli orti a patto contadinesco. Rispettando tale patto, esigeva egli da loro il lavoro contadinesco (la *služba*) sulle terre di sua ragione che intendeva lavorare per proprio conto, o come dicono i ragusei, sulle sue *carine*. I contadini di Majkovi detentori di quelle case, gli negarono l'opera loro, pretestando che dessi erano bensì tenuti a lavorare le *carine* dell'anteriore proprietario, ma non già quelle dell'acquirente delle case da loro occupate. *M. P.* fece valere in via politica l'ultimo possesso di fatto della prestazione contadinesca goduto dalla sua autrice, e li costrinse così a prestare la *služba* anche a lui. Ma i casalini di Majkovi tentarono allora la via giudiziale, e convennero l'aquirente *M. P.* innanzi al Tribunale di Ragusa contestando con regolare petizione i seguenti capi:

I. Non essere tenuti gli attori a prestare la normale servitù colonica di giorni 90 all'anno sopra terre di altra ragione nè in qualunque luogo infuori che sopra le terre le quali furono di proprietà dell'or defunta A. nata B. moglie del fu P. S. site in Majkovi, dagli attori stessi coltivate;

II. Non essere quindi tenuti gli attori di prestare la loro normale servitù colonica sopra le terre del reo convenuto pervenutegli dal padre e site a Lapad di Gravosa;

III. Dover il R. C. stesso soggiacere alle tasse e spese di lite.

A più chiara intelligenza del primo di questi tre capi devo avvertire che *A.* nata *B.* moglie di *P. S.* aveva venduto ad *M. P.* le case e gli orti tenuti da alcuni di lei contadini; ma che poi aveva venduti agli stessi contadini in quelle case abitanti, alcuni fondi da lei prima lavorati per proprio conto e sopra i quali ella soleva farsi da loro prestare la servitù contadinesca.

Il Tribunale di Ragusa con Sentenza 23 Ottobre 1841 N. LXIII appoggiata a convincentissimi motivi, pronunziò a favore del convenuto in forma affermativa i due primi punti contestati e condannò gli attori nelle spese. Il Tribunale d'Appello però, basandosi ad una motivazione che svisa decisamente la natura contrattuale della relazione tra il proprietario della casa contadinesca e la famiglia rustica in essa abitante, che presume tale relazione derivata da tutt' altra origine, che lascia a mani vuote il compratore delle case ad onta del prezzo da lui esborsato, e regala ai contadini l'uso gratuito della casa loro concessa verso un determinato corrispettivo, con Sentenza 14 Decembre 1842 N. 2178 ammise la petizione. Il Deciso appellatorio fu confermato dal Decreto 27 Settembre 1843 N. 4777 dell'Eccelso Supremo Tribunale di Giustizia che ne accolse i motivi.

Così l'opinione dei Tribunali austriaci s'andò sostituendo al vero concetto della consuetudinaria colonia ragusea, che l'austriaco Legislatore volle sempre intatto, ed alla cui integrità aveva ordinato alle Autorità politiche di vegliare.

A me sembra che l'errore sancito dai due Tribunali superiori colle decisioni testè citate risulti manifesto appena si rifletta come non sia mai stato messo in dubbio il diritto del proprietario di vendere ogni suo avere immobiliare in una sol volta e ad una stessa persona, oppure di vendere separatamente ed a persone diverse, *carine*, terreni colonizzati, case ed orti concessi a famiglie rustiche a patto contadinesco. Scorsero secoli, come abbiamo veduto, dacchè i varî tratti del paese soggetto alla repubblica ragusea furono divisi fra i di lei sudditi, e da quelle originarie divisioni fino ai giorni nostri sono innumerevoli i passaggi di proprietà che, per eredità o per vendita volontaria od esecutiva, subirono le varie *carine*, ed i singoli tratti di terreno, e le case, e gli orti tenuti da famiglie rustiche a colonia. Colui che oggi teneva una *carina* era ben padrone d'acquistarne domani un' altra, o di destinare alla coltivazione per proprio con-

to quanto fino jeri aveva concesso a colonia ed era poi ritornato in sua disposizione, sia per effetto d' escomio, sia per deserzione; e siccome il patto che obbligava i rustici abitanti case d' altrui ragione, non contemplava una *carina* determinata, ma li costringeva a lavorare quei fondi qualunque che il proprietario della casa intendesse tenere a *carina*, ne viene di conseguenza che il fondo, oggetto del loro lavoro, poteva variare ad ogni momento, purchè fosse fondo spettante al proprietario della casa da loro abitata a patto contadinesco, e purchè il proprietario lo coltivasse per proprio conto. Se dunque il proprietario poteva concedere a colonia, o vendere i fondi che egli aveva tenuti a *carina*, e ridurre a *carina* terreni per lo innanzi colonizzati e recentemente venuti in sua proprietà, e pur pretendere dai contadini sopra questi ultimi terreni la servitù; se più coeredi potevano divider fra loro l' asse ereditato in modo che uno si prendesse le *carine* e l' altro le case contadinesche, e pur quest' ultimo esigere che i contadini gli lavorassero *carine* sue ma d' altra derivazione, oppure terreni venutigli dalla medesima eredità, ma colonizzati quando li ottenne in porzione ed appena successivamente da lui a *carina* ridotti; mi sembra chiaro come tra la casa contadinesca ed una qualunque *carina* determinata, non insorgesse mai un nesso reale simile a quello esistente fra il fondo inserviente ed il fondo dominante nei casi di una delle servitù prediali contemplate dal Codice civile austriaco. Ora, come mai si può vedere un' alterazione negli obblighi del contadino, per ciò solo che un compratore della casa da lui abitata lo chiama a lavorare *carine* pur ad esso compratore spettanti, ma non appartenute all' anteriore proprietario della casa contadinesca?

Il rimarcato errore risalta, a mio avviso, ancora meglio dal più appariscente degli argomenti adotti dalla c. r. Pretura di Ragusavecchia a giustificazione della sua Sentenza 30 Settembre 1846 N. 1132 a. 1845. Un contadino di Canali era

insorto contro un acquirente della casa da lui abitata con una azione consimile a quella testè rammentata; e la Pretura di Ragusavecchia colla Sentenza or ora citata, e tenuta ferma dalla Decisione Appellatoria 25 Luglio 1848 N. 2352 e dal Decreto 24 Gennajo 1850 N 5739—35 della Suprema Corte di Giustizia, gli diede ragione. La relativa motivazione in prima istanza, ritenuta pienamente dalle istanze superiori, è, pur troppo, sortita dalla penna d'un uomo mai abbastanza rimpianto e del quale la Magistratura dalmata restò troppo presto orbata, e son quindi scusabili tutti quelli i quali, nuovi affatto nell'argomento, l'accolsero frequentemente ad occhi chiusi. Ella ricorda d'altronde assai spesso le vedute già autorizzate dal Tribunale d'Appello e dal Supremo Tribunale di Giustizia nella vertenza ricordata più addietro, ed è principalmente appoggiata al seguente ragionamento: *Che il proprietario avesse allora* (quando vigeva la legislazione patria) *ed abbia anche adesso la facoltà di cedere ad altri questo suo diritto* (di farsi prestare il lavoro sulle *carine*) *verso il contadino abitante la sua casa colonica, che questo non sia un diritto di* **suzerainetè** *sulla persona del contadino, ma invece una rendita reale determinata nel numero e nella qualità delle prestazioni di lavoro e rappresentante il prezzo od il valore della pigione, non vi ha punto di dubbio, perchè in caso diverso il § 16 Cod. Civ. l'avrebbe intieramente proscritto. È dunque certo che tale diritto non possa altrimenti sussistere se non in quanto non leda minimamente la libertà individuale del contadino, non aggravi per alcun modo il peso delle sue prestazioni, e tolga ogni possibilità sì al padrone di estenderne che al contadino di restringerne a loro voglia i confini, mentre un tale atto arbitrario andrebbe a ledere il più naturale, il più santo dei diritti, quello del reciproco consenso, senza di cui ogni patto è nullo assolutamente. Cogli esposti principî giudicar devesi se chi acquista da un padrone territoriale una casa contadinesca possa far lavorare il relativo contadino che l'abita,*

oltre che sulle terre del primo padrone, anche sulle proprie; ed a maggior chiarezza chiameremo le prime terre A. e terre B. le seconde. Non vi ha dubbio che per sciogliere tale questione si deve prima di tutto indagare se il proprietario delle terre A. avesse il diritto di far lavorare il contadino sulle terre B, perchè è certo che il diritto del nuovo proprietario è intieramente regolato e dipendente dal diritto del primo. È indubitato peraltro che il proprietario delle terre A. non poteva costringere il suo contadino a prestargli la normale servitù che su quelle terre soltanto, ed è indubitato che il contadino si sarebbe ragionevolmente opposto alla domanda di tale prestazione sulle terre B, perchè tale domanda sarebbe stata in opposizione alla legge patria dell' anno 1800 che impone l' obbligo al contadino di lavorare sulle terre del suo padrone e che, non contemplandole, esclude quelle degli altri, tanto più chiaramente nel nostro caso in quanto che le obbligazioni devono interpretarsi in modo favorevole all' obbligato; perchè vi si opporrebbe anche la tacita convenzione delle parti, l' una delle quali col farsi ad abitare la casa colonica non prestava altro assenso che di lavorare sulle terre del suo padrone soltanto, e non quindi su quelle degli altri. Ma se il proprietario delle terre A. non poteva far lavorare il suo contadino sulle terre B; se il proprietario delle terre B. successe nei soli diritti del primo, se questi diritti non possono essere nè più estesi nè diversi di quelli che spettavano al primo, è più che logica e legale la conseguenza che il proprietario delle terre B. non potrà far lavorare su queste, ma sulle terre A. solamente il contadino che verso di lui non contrasse alcun obbligo nuovo, e da cui non può quindi pretendere che quell' identica prestazione ch' era dovuta al suo autore, proprietario delle terre A.

La prima parte del riportato brano della motivazione adottata dalla c. r. Pretura di Ragusavecchia non richiede minuziosi commenti: in essa si parte da verità incontrastabili ed opportu-

nemente rammentate, e si passa poi ad enumerarne alcune alle quali nel caso concreto s' avrebbe usato ben poco riguardo. Vedrà facilmente da per sè ognuno che, se non è concessa facoltà *nè al padrone d' estendere nè al contadino di restringere i confini dei vicendevoli loro diritti e doveri*, non poteva il contadino pretendere ad una condizione che gli assicurasse l' uso ulteriore della casa, esonerandolo da ogni corresponsione, e rifletterà agevolmente come il consenso, questo esenziale requisito alla validità d' ogni contratto, per parte del proprietario avesse pur sempre riguardo al suo diritto di vendere in qualunque momento la casa concessa a patto contadinesco senza esser tenuto ad espropriarsi contemporaneamente d' ogni altra sua sostanza immobiliare. La seconda parte del brano riportato poi non contiene altro che un' argomentazione sofistica, dipendente da un sofisma di composizione, come lo chiamerebbero i logici; e se ne accorgerà ognuno il quale rifletta qualmente la Pretura di Ragusavecchia concludesse supponendo vero, anche pel caso in cui le terre da lei chiamate *A* e *B* fossero state ambedue ad un tempo del proprietario della casa contadinesca, ciò che si sarebbe avverato soltanto quando al proprietario della casa medesima avessero spettato la terre *A* e nòn la terre *B*. In questo caso so anch' io che il proprietario della casa contadinesca non avrebbe potuto esigere il lavoro del contadino che solamente sulle terre *A*, perchè queste solamente avrebbero a lui appartenuto, e non già anche sulle terre *B* che non sarebbero state sue; ma dal momento che il proprietario delle terre *B* diveniva padrone della casa contadinesca, volendo egli far lavorare queste terre *B*, non domandava forse il lavoro contadinesco sopra *carine* del proprietario, o padrone che gli si voglia dire, della casa occupata dal contadino? Non domandava precisamente la prestazione di ciò cui la famiglia contadinesca s' era obbligata, di lavorare cioè le *carine* del suo padrone? Si conceda per un' istante a me un' ipotesi. Io sono proprietario d' una

casa contadinesca e di uno o più fondi coltivati a *carina*, i quali anch' io chiamerò *A*; mentre il Signor *X* è proprietario d' una o più *carine* che chiameremo pur *B*. Nessuno mi contrasta il diritto di comperare o d' ereditare dal Signor *X* le terre *B* e di tenerle io pure a *carina*, nè mi contende la facoltà di vendere al medesimo Signor *X* la mia casa contadinesca senza vendergli in pari tempo le mie terre *A*. Nel primo caso mi riconoscono tutti il diritto di far lavorare dal mio contadino le terre *B*, perchè, avendole io acquistate, sono divenute *carine* del proprietario della casa dal contadino abitata: nel secondo caso invece vi sarebbero di quelli che negherebbero al Signor *X* il diritto di far lavorare dal contadino le terre *B*, perchè non eran mie. Ma, sia che il Signor *X* venda a me le terre *B*, sia ch' io ceda a lui la casa contadinesca, non ne segue forse l' identica condizione di fatto, che cioè le terre *B* sieno *carine* dello stesso proprietario della casa contadinesca? E quest' identità della condizione di fatto non dovrà lasciare inalterata la condizione di diritto? Non è vero che il consenso della famiglia contadinesca venuta ad occupare la mia casa abbia avuto in contemplazione le sole terre *A:* il di lei consenso s' estendeva all' obbligo di lavorare, di prestare la *služba* sopra ogni fondo lavorato a *carina* ed appartenente a me proprietario di quella casa, senza determinazione d' uno o più fondi precisati e senza riguardo ad un tempo qualsiasi; e siccome quella famiglia contadinesca avrebbe dovuto prestare la sua *služba* sopra qualsivoglia *carina* da me ridotta od acquistata successivamente, così è naturale che corrispondere la debba sopra le *carine* di colui al quale io cedessi la proprietà della casa contadinesca, senza indagare d' onde e come tali *carine* sieno a lui in proprietà pervenute.

Ho detto che ogni precorsa decisione stabilì un dannoso precedente per i giudicati avvenire, e che l' errore una volta commesso s' impose nella pratica e si fece più forte e del

buon senso e della legge; ed eccone una prova. Alcuni contadini di Majkovi si produssero innanzi alla c. r. Pretura Urbana di Ragusa contro *G. R.* divenuto proprietario delle case da loro occupate, con una domanda eguale a quella ch' era stata oggetto delle due vertenze sopra rammentate, e la Pretura Urbana di Ragusa con Sentenza 4 Luglio 1855 N. 2711 diede anche a loro ragione sulla base dei seguenti motivi:

Venendo al merito, la questione sta in ciò: se gli attori contadini della colonia P. I. de S. C., ora G. R., possano ritenersi obbligati alla prestazione della servitù anche per terre non appartenenti, nè appartenute mai alla detta colonia, ma di ragione del r. c. nuovo acquirente G. R. suddetto.

La questione non è nuova per questo Foro, e venne di già risolta in senso favorevole per gli attori colla Sentenza 14 Decembre 1842 N. 2178 dell' Eccelso Tribunale d' Appello della Provincia, confermata in terza istanza coll' Aulico Decreto 27 Settembre 1843 N. 4777 dell' Eccelso I. R. Tribunale Supremo di Giustizia in Vienna.

Già nel silenzio d' una legge positiva in argomento, basterebbe l' equità ed il jus di natura per dare la causa vinta agli attori (§ 7 Cod. Civ.), avvegnacchè non può concedersi che la vendita dei proprî diritti fatta dal proprietario ad una terza persona, aggravi unicamente la condizione d' un contadino.

Si disse non esistervi una legge positiva nell' argomento; ed infatti quella unica del Minor Consiglio 7 Novembre 1713 citata dal reo convenuto, si riferisce alla sola Bastìa di Canali, ed è quindi specialissima, e come gravosa pei contadini non potrebbe estendersi oltre il letterale suo significato, ed oltre quanto lo stesso Legislatore ha voluto estenderla.

Ma non v' è neppure consuetudine o patto per cui gli attori possano intendersi obbligati alla prestazione della servitù fuori dell' originaria loro colonia; nè il r. c. vi si è riportato.

La Pretura Urbana di Ragusa appoggiava dunque principalmente il suo deciso sull' Autorità d'anteriori superiori giudicati, di quelli precisamente da me ricordati alla pag. 197, eppoi ripeteva, sotto più o meno diversa forma, taluno degli argomenti già da quelle decisioni adoperati. Fino a tanto che teoreticamente si sostenga non potersi concedere che la vendita dei proprî diritti fatta dal proprietario ad una terza persona aggravi unicamente la condizione del contadino, ci sto e mi ci firmo anch' io; ma non arrivo a capire come possano entrarci l' equità ed il jus di natura a mettere in relazione questo verissimo principio generale col caso concreto. Il contratto che il contadino stipulava col proprietario partecipava sotto certo aspetto della natura dei contratti di sorte, giacchè la famiglia contadinesca s' obbligava a lavorare ogni e qualunque terreno appartenente al proprietario della casa da lei abitata e che al proprietario stesso fosse piaciuto di tenere a *carina*. Poteva dunque darsi ch' egli ne tenesse da principio uno solo e vicinissimo alla casa dal contadino occupata, ma che poi di quello comunque disponesse per ridurre a *carina* varî altri posti a molta distanza; e poteva pur accadere che il proprietario sotto quest' ultima condizione di sue circostanze vendesse ad altri la casa contadinesca, e la vendesse precisamente ad uno il quale tenesse un' unica *carina* in tutta prossimità alla casa contadinesca acquistata. In questo caso il contadino, anzicchè vederla aggravata, avrebbe avvantaggiata la propria sorte. E se il patto stipulato tra il contadino e l' originario padrone partecipava in principio della natura dei contratti di sorte, perchè, domando io, doveva perdere tale elemento di sua natura, in conseguenza alla mutazione occorsa nella persona del padrone della casa? Sono pienamente d' accordo colla c. r. Pretura Urbana nel vedere che la legge 7 Novembre 1713 (riportata a pap. 69 del presente) si riferisse alla sola *Bastìa di Canali* e fosse quindi specialissima; ma e perchè trovar bisogno d' interpretarla esten-

sivamente per renderla applicabile a vantaggio del convenuto? Quella legge concedeva in via eccezionale all' appaltatore delle rendite della *Bastìa* il diritto di costringere i casalini a lavorare le *carine* di sua proprietà in qualunque luogo fossero situate: l' argomentazione quindi più a proposito sarebbe stata quella d' analogia, anzi quella a fortiori. In fatti, se il Legislatore raguseo trovò di riconoscere nel semplice appaltatore delle rendite delle case spettanti alla Chiesa di S. Biagio la facoltà di far lavorare i contadini di lei, oltre che sulle *carine* della Chiesa stessa, l' usufrutto delle quali avesse pure appaltato, anche sulle terre di sua ragione comunque a lui spettanti, purchè le coltivasse per proprio conto, non sarebbe ragionevolissimo il ritenere che con pieno diritto avrebbe potuto esigere la prestazione della *služba* sopra *carine* sue dai casalini della *Bastìa*, quando, in luogo d' averne preso in appalto l' usufrutto, fosse divenuto proprietario delle case da loro occupate?

Che non vi fosse neppure consuetudine o patto per cui gli attori potessero intendersi obbligati alla prestazione della servitù fuori dell' originaria loro colonia, la è questa un' asserzione per lo meno gratuita della c. r. Pretura Urbana di Ragusa, ed in pari tempo un'asserzione il cui valore intrinseco non si presenta abbastanza chiaro. Che cosa intende la c. r. Pretura Urbana col suo *fuori dell' originaria colonia?* Quale relazione trova ella mai tra il patto contadinesco, tra la concessione cioè fatta ad una famiglia rustica d' abitare una casa verso retribuzione del lavoro che al proprietario di tale casa occorresse sopra fondi da lui tenuti a *carina*, e l'oggetto della colonia più specialmente così chiamata, vale a dire quei terreni che un proprietario concede altrui perchè li coltivi retribuendogli una quota parte del loro prodotto? D' onde trae la c. r. Pretura Urbana tale relazione? È palese che quì si confuse il concetto più complesso della colonia ragusea con quanto forma oggetto della colonia nel senso più ristretto della parola. Lo scopo del sistema intero aveva in mira per

parte dei proprietarî la coltivazione e delle *carine* e dei terreni colonizzati, e per parte dei lavoratori rustici il procurarsi e l'abitazione ed ogni altra cosa necessaria all'esistenza; ma ognuna delle parti tendeva al raggiungimento del proprio fine per la via di due patti ben separati e distinti nell'oggetto, se pure tra loro in qualche relazione relativamente allo scopo: altro era il contadinaggio, che aveva per oggetto la casa colonica e nel quale il lavoro della famiglia rustica sulle qualunque *carine* del proprietario doveva servire di corrispettivo all'uso della casa medesima, ed altra cosa era il patto di colonia più precisamente così chiamato, del quale erano oggetto i terreni concessi *ad medietatem* o *ad quartam partem* e più tardi ad *uviet*, i quali terreni nulla avevano di comune colla casa contadinesca. Vi erano sempre, come vi sono attualmente, molti contadini che non tenevano a colonia fondi del proprietario della casa da loro occupata; e vi furono e vi sono coloni i quali abitano case di loro proprietà o di tutt'altro padrone.

Che se poi il r. c. G. R. non aveva saputo riportarsi a qualche modo determinato di costatazione della consuetudine sussistente e del presunto patto, non mi pare che ciò potesse autorizzare a preterire le disposizioni della Circolare governativa 9 Luglio 1815 N. 7431, tostochè l'obbligo del contadino a lavorare le *carine* del qualunque proprietario della casa da lui abitata si lasciava necessariamente dedurre dalla natura speciale del patto contadinesco, e tostochè la costante consuetudine in questo senso si sarebbe potuta constatare con varî mezzi, e fra gli altri colle risultanze dei cosiddetti Protocolli Bettera, così conformi ai giudicati dei Tribunali della repubblica da me altrove già citati. Ritenendo anche che la notorietà di tale consuetudine non bastasse, e che il Giudice non la potesse regolarmente constatare d'uffizio, a me sembra che il Giudice avrebbe dovuto far presente tale mancanza di sua difesa al convenuto ed eccitarlo a supplirvi.

Eppure la Sentenza della c. r. Pretura Urbana di Ragusa, cui si riferiscono queste poche mie riflessioni, fu confermata dal Tribunale d'Appello Dalmato colla Decisione 2 Novembre 1855 N. 4153, della quale ecco i motivi:

Considerato che le leggi dell'attuale reggime austriaco, Notificazioni governiali 9 Luglio 1815 N. 7431 e 3 Marzo 1836 N. 3408, non tendono punto a modificare le prescrizioni legali in vigore sotto la cessata repubblica di Ragusa in linea delle prestazioni dei contadini ai loro padroni, facilitando soltanto a quelli di liberarsi dalla reale prestazione della servitù in luoghi remoti colla contribuzione di denaro, e che in nessuna guisa doveva essere peggiorata l'anteriore condizione di essi contadini;

Considerato che le leggi della cessata repubblica suddetta non autorizzano il padrone di chiedere la servitù su qualunque fondo che non spettava all'originario padrone territoriale, mentre espressamente ciò non stabilirono nè lo si può intendere quale condizione naturale, perchè appunto la precisa Determinazione 7 Novembre 1713 di quel cessato Minor Consiglio relativamente ai contadini della Bastìa, che cioè eglino possano pure chiamarsi extra contratam Canalis, prova il contrario, se si rifletta che i contadini di Canali eran trattati in modo men largo, come lo si desume dai Capi 179, 211 ed altri del cosiddetto Libro Verde, e che per essi soli fu stabilita questa norma. Nè v' osta la chiamata al Capo 375 del Libro Verde in detta parte, dappoichè questo Capo risguarda unicamente l' affittanza alla pubblica asta dell' entrata della Chiesa di S. Biagio, senza fare neppure cenno della servitù di lavoro.

Nè miglior conseguenza trar si può dal Decreto 29 Marzo 1800 dell' ex Senato, perchè non decide che i padroni potessero trasportare i contadini al servizio da un luogo all' altro, e molto meno che potessero essere assoggettati fino al punto di dover lavorare terre di terzi, ossia di quelli che non erano i padroni alla costituzione del vincolo di contadino.

Considerato da ultimo che il convenuto non riescì a provare altrimenti una consuetudine avente forza di legge, come chiede in proposito la Notificazione governiale 9 Luglio 1815 succitata.

Anche questa motivazione incomincia col rammentarci delle verità preziosissime; ma poi, che cosa ne deduce in conseguenza? Che l'acquirente d'una casa contadinesca non possa far lavorare il contadino che la occupa, sopra terre tenute bensì a *carina* da esso nuovo proprietario, ma non appartenute all'anteriore padrone di quella casa; e ciò perchè un tanto peggiorerebbe la precedente condizione del contadino. Io credo d'aver dimostrato invece come il passaggio della proprietà della casa contadinesca in altro padrone, potesse talvolta migliorare la condizione del contadino, e come questa condizione, rispetto ai terreni sopra i quali il contadino doveva lavorare, non fosse mai fissa ed invariabile nemmeno in faccia alla persona di quel proprietario col quale in origine fosse stato stipulato l'accordo contadinesco.

Nè parmi che la voluta mancanza d'espressa disposizione nelle leggi patrie autorizzi a concludere così presto all' insussistenza del diritto di cui si tratta nell'acquirente d'una casa contadinesca, giacchè quante mai non sarebbero le esigenze p. e. di un conduttore dell' opera altrui non tassativamente enumerate dai Codici dei giorni nostri, la cui giustizia nessuno pur mai arriverebbe a mettere in contestazione? Davvero che quì cadrebbe a proposito il noto aneddoto di quel servo che si rifiutava di porgere il suo braccio al padrone caduto per via, opponendogli ch'egli s'era obbligato ad accompagnarlo al passeggio e nulla più!

Quali argomentazioni si lascino piuttosto, a mio avviso, dedurre dalla legge 7 Novembre 1713 del Minor Consiglio, lo ho detto più addietro; e che poi i contadini di Canali fossero trattati in modo meno largo di quelli delle altre contrade, in veri-

tà non ho saputo accorgermene. I Capi del *Libro Verde* (e questo era il vero suo nome) rammentati dal Tribunale d'Appello contenevano, è vero, disposizioni speciali per Canali; ma altre ve ne sono e nel Verde ed altrove, che statuiscono esclusivamente per altre contrade dello Stato varie delle stesse cose, ed alcune più restrittive ancora. In Punta e Stagno p. e. s' era proibito ai proprietarî di tenere *carine* di qualsiasi specie, ed a Canali era stato solamente vietato l'aver *carine de vinea.* Così, secondo le vedute di quelli ai quali sembrasse un gran peso il favoro dovuto a maggior distanza, s'era cagionato un pregiudizio ai rustici di Canali, ed ancora più a quelli di Punta e Stagno, nei loro rapporti di contadinaggio, perchè i proprietarî, non potendo più tener *carine* in quelle contrade, ne tenevano altrove, ed esigevano dai loro casalini di Canali e di Punta e Stagno che venissero a lavorare in Astarea, nel Primorie e sulle isole; ma ebbero daltronde in compenso l'avvantaggio d'ottenere più vaste estensioni di terreno a patto colonico.

Quanto al valore del Decreto 29 Marzo 1800 dell'ex Senato di Ragusa nella questione di cui ci occupiamo, a me sembrerebbe molto maggiore che non si creda, ed in senso del tutto opposto. Quale era infatti lo scopo di quel Decreto? Lo abbiamo veduto a pag. 64: si trattava d'accontentare i contadini in quanto i loro lagni avessero di giusto e di fondato; si trattava di migliorare la loro condizione, ma fino al punto di non ledere gl'incontrastabili diritti dei proprietarî e di non alterare la natura del patto contadinesco in sè stesso. Ma se la gravità della condizione dei contadini fosse consistita appunto nel chiamarli che si faceva a lavorare *carine* lontane dalle loro abitazioni, come mai il Senato non avrebbe limitata da questo lato la facoltà dei proprietarî cui la consuetudine, con quel lento processo cui il tempo sottopone ogni umana istituzione, avesse portata sotto questo aspetto oltre ai confini dell'equo? Il Senato di Ragusa però non limitò in qualsiasi modo il diritto del proprietario di

far lavorare il contadino sopra qualunque sua *carina* in qualsiasi luogo fosse ella situata, e non restrinse comunque il diritto d'un acquirente della casa contadinesca a far lavorare la famiglia contadinesca che l'abitava sopra ogni suo fondo coltivato per proprio conto, qualunque fosse la derivazione in lui della proprietà del medesimo. Questo autorizza ben a concludere come il Senato di Ragusa non vedesse in tutto ciò dei disordini e degli abusi, e come quindi altrove stesse il male che reclamava un rimedio.

Sotto il reggime raguseo a nessuno mai cadde in mente di muovere pretese simili a quelle che furono avvanzate appena più tardi: le consuetudini e le leggi patrie erano troppo conosciute perchè si tentasse d'attaccare nelle sue basi un'istituto così inveterato e generale con futili pretesti. Il Legislatore raguseo conosceva troppo l'origine e la natura del patto contadinesco perchè potesse giovare il metterle in dubbio; e d'altra parte difficilmente si sarebbe persuaso che per un contadino, abituato a fare 10 o 15 ore di strada per ogni inezia, a farla a piedi per risparmiare la lievissima tassa d'un traghetto, a farla senza mangiare prima d'essere ritornato a casa, diventasse tanto più grave il dovuto lavoro per ciò soltanto che si trattasse di prestarlo a maggiore distanza, tostocchè il tempo impiegato nel viaggio gli venisse computato in quello del lavoro, e tostocchè fosse rimborsato della spesa occorrente nel trasportarsi da un luogo all'altro e gli fosse assicurato il vitto durante il tragitto.

La sproporzione tra la casa concessa ed il lavoro richiesto ben la vide il Senato in ciò che, con poche case contadinesche, alcuni proprietarî volevano lavorare molte ed estese *carine*, aggravando così oltre un'equa misura i contadini e rendendo loro impossibile la vantaggiosa coltivazione dei terreni che tenevano a patto colonico. Ad accrescere il numero delle *carine*, oltre al maggior profitto che i proprietarî potevano trarne co-

munque le coltivassero, può darsi abbia contribuito l' introdotta cultura dell'ulivo, la quale presentava un nuovo modo di lavorare delle terre per proprio conto a Canali, dove la *carina de vinea* era proibita.

Spero che il mio lettore si sia persuaso come i patrimoni immobiliari dei Ragusei fossero diversi assai dalle *Contee* o *Signorie* d' altri paesi, le quali passavano d' erede in erede e da venditore in compratore nella loro integrità. Ciò sarebbe stato incompatibile colle condizioni d' un piccolo territorio; ma invece fin dal primo acquisto dei loro possedimenti, i Ragusei comperarono e vendettero, legarono ed ereditarono, divisero ed esecutarono singoli enti dei loro assi; e così ogni patrimonio originario si diminuì o s' accrebbe, si divise, si scompose, si sminuzzò, si confuse. Già da secoli dunque molti contadini e proprietari non avrebbero saputo rimontare alla prima origine del loro patto: già da secoli i contadini di una contrada venivano chiamati a lavorare in un' altra sulle *carine* del qualunque proprietario della casa da loro occupata, e ce lo attesta anche il rapporto del primo Vice-Intendente austriaco riportato a pag. 125.

Cosa poteva fare il Senato di Ragusa in tali condizioni? Stabilire forse che il contadino non lavorerebbe più sopra altre terre che sopra quelle del suo originario padrone? Ma, e come conoscere oramai chi sia stato questo originario padrone? E se il padrone originario non era più proprietario della casa contadinesca? E colui che aveva ereditata o comperata la casa contadinesca, come spogliarlo del diritto di trarne vantaggio col farne lavorare gli abitatori sulle sue *carine*? E non ne sarebbe venuto di conseguenza che il contadino si sarebbe goduta la casa senza retribuire alcunchè a chicchessia, non all' anteriore padrone perchè egli più non era proprietario della casa, e non al nuovo perchè sue non erano le *carine* del precedente? Mi si risponderà forse che il nuovo proprietario della casa poteva espellerne il contadino. Per far cosa poi della casa, dopo aver pagato chi sa quanto a

*

rifusione d'*expensae* fatte coll' assenso del proprietario anteriore? Per darla ad altri contadini a nuovo patto contadinesco, giacchè di altri patti non se ne voleva sapere. Ma allora, non era meglio vi restassero quelli che già la occupavano? Il Senato avrebbe potuto fissare una distanza impreteribile, oltre alla quale un proprietario non potesse chiamare il suo contadino al lavoro. Ma in questo caso, tutti quei proprietarî i quali non avessero *carine* vicine alle case dei contadini, avrebbero perduto ogni vantaggio di tali case, ed i contadini ne avrebbero ottenuto il godimento del tutto gratuitamente. Fissare dunque un corrispettivo in denaro eguale per tutti, ed abolire del tutto il contadinaggio convertendolo in una specie di pigione? Ma questo avrebbe poi cangiato più di tutto la natura del contratto, avrebbe istituite molte ingiustizie e sarebbe stato poco conforme alle vedute economiche ed amministrative della piccola repubblica. Statuendo infatti che d'allora in poi ogni contadino pagherebbe al proprietario della casa da lui abitata un determinato prezzo di annua pigione, molti sarebbero stati pregiudicati e molti avvantaggiati fuori d'ogni diritto. Prego di riflettere come, dovendo il lavoro sulle *carine* del padrone essere il solo corrispettivo del godimento della casa, varî contadini la godessero lavorando una *carina* sola e forse piccola e vicina alla casa, perchè il padrone della casa da loro abitata altre non ne teneva; mentre altri dovevano lavorarne parecchie e grandi e discoste: vi erano d'altronde di quei proprietarî che per anni ed anni non ne volevano sapere di *carine*, e durante tale tempo i loro contadini non prestavano alcuna *služba.* Ciò non alterava però i diritti del proprietario quando un giorno avesse cangiato d'avviso, o quando avesse venduto la casa ad uno che volesse tener delle *carine*; ma in ogni caso resta vero che i rispettivi contadini godevano talvolta per più anni l'avvantaggio di non prestare lavoro di sorta.

Il Senato di Ragusa quindi col suo Decreto 29 Marzo 1800 adottò la misura la più opportuna; e col fissare il nume-

ro dei giorni di lavoro che ogni proprietario avrebbe potuto pretendere dal suo contadino, volendo comprese in questo numero le giornate piovose e le festive pei contadini che si trasportassero da una ad altra contrada, ed assicurata al contadino la quantità e qualità del vitto dovutogli, non alterò la natura del patto, non lese il diritto di nessuno, e ricondusse la retribuzione entro quei limiti che a lui, conoscitore delle circostanze locali, sembrarono equi.

Occupatomi di decisioni che non mi sembrano giustificate, non voglio privare il mio assunto dell' appoggio che può venirgli da due recenti Giudicati inspirati alle vedute accolte anche dai Giudizî austriaci nei primi tempi della loro istituzione. La prima è la Sentenza 30 Marzo 1864 N. 58 della c. r. Pretura di Ragusavecchia, pienamente confermata dalla Decisione Appellatoria 2 Settembre dello stesso anno N. 3025, che ne accolse tutti i motivi. Riporterò quì la parte più interessante della sua motivazione, la quale varrà anche a far conoscere quanto basta le relazioni accidentali esistite fra le parti e le particolarità del relativo processo.

Considerato che nella Sentenza 29 Aprile 1826 allegata in D. gli attori come aventi causa da S. C. e questa da F. de G. proprietario territoriale della casa colonica tenuta dai convenuti, sta il titolo dell' odierna azione possessoria degli attori stessi contro i convenuti quali subentrati ai loro autori giudicati da quella decisione, per cui è oziosa ogni altra indagine sul titolo stesso:

Considerato che riportandosi quella decisione a prestazioni di lavoro nei modi ordinati dalla legge, e giacchè questa è fissata nei limiti portati dal Decreto 29 Marzo 1800 dell' ex Senato di Ragusa, e dalle Governiali Notificazioni 9 Luglio 1815 N. 7431 e 3 Marzo 1836 N. 3408, così in queste stando l' origine, la natura e l' estesa della prestazione d' opera dovuta dal contadino al padrone della casa contadinesca, era del pari superflua l' indagine relativa:

Considerato che, oltre al non essere di questa sede il riconoscere se i lavori erano prestati in uno anzicchè in altro luogo, sopra certe anzicchè tutte le terre di ragione del proprietario odierno della casa contadinesca, era dalla Sentenza precitata giudicata in genere anzicchè limitatamente a luoghi, persone e fondi la prestazione in questione, ed è pure generico l' obbligo dalle dette leggi imposto al contadino di adempiere a quella servitù, per cui non può essere ammessa quella limitazione di luogo, persone e fondi che la parte convenuta oggi pretenderebbe, e ciò tanto più perchè lo spirito di quella istituzione contadinesca partiva dal principio d' economia agricola di procurare ai proprietarî di fondi coltivati a conto proprio la possibilità di avere in ogni momento un sufficiente numero di operai verso il corrispettivo della costituzione e conservazione della casa contadinesca, principio che non doveva soffrire limitazione di distanza entro il territorio di quel piccolo Stato, di persona per non inceppare l' alienabilità dei possessi, di fondi per non ledere la possibilità di porre a coltura tutti i fondi dei proprietarî: ecc.

L' altra recente decisione che invoco a suffraggio delle mie vedute, si è l' Appellatoria Sentenza 7 Agosto 1869 N. 3293 confermata con Decreto 10 Giugno 1870 N. 5193 della Suprema Corte di Giustizia: ella ha riformata completamente una decisione in senso contrario pronunziata dalla c. r. Pretura Urbana di Ragusa, adducendo fra gli altri i seguenti riflessi:

Considerato per ciò che concerne le terre sulle quali la servitù dev' essere prestata, che per le leggi patrie di Ragusa il colono non è in obbligo di prestarla sopra terre altrui, ma soltanto sopra le terre che il padrone tiene in amministrazione propria (carine);

Considerato che pel deposto degli assunti testimonî l' attore tiene in propria economia altri terreni ancora, oltre a quegli attualmente tenuti in affitto dall' impetito;

Considerato essere indifferente, per i motivi già di sopra svolti, se l' impetito per l' addietro abbia prestata la servitù soltanto sopra queste ultime terre; *ecc.*

Così parmi d'aver incontrate le più serie argomentazioni che furono opposte alle fondate pretese dei proprietari di case contadinesche, e d' aver almeno iniziata la constatazione dei falsi sillogismi, per la via dei quali in tempi diversi furono lesi i loro diritti. Ho procurato di farlo più minuziosamente di quanto non lo potrò per le singole controversie d' altro genere dipendenti dalla colonia ragusea, rammentando che i principali attacchi mossi all' istituto complesso si riferiscono sempre specialmente al contadinaggio. Ritengo daltronde che persuasisi una volta come oggetto del contadinaggio sieno la casa contadinesca concessa ad uso d' abitazione ad una famiglia agricola e tutti quei fondi spettanti al proprietario di lei che al medesimo piacesse coltivare per conto proprio, e come oggetto della colonia più precisamente tale, sieno quei terreni che il proprietario concede alla stessa o ad altra famiglia agricola perchè li coltivi retribuendo a lui una parte degli annui loro prodotti; e come quindi fra i due distinti oggetti dei due patti, che presentano quasi due rami staccati dello stesso istituto, non vi sia relazione di sorta, tutte le altre relazioni diventino più semplici e piane.

La prestazione del *poklon* sembra non sia mai stata contrastata come questione di diritto: a me almeno non è riescito d' incontrare qualche trattazione giudiziale in proposito. Talvolta si discusse se il proprietario potesse pretendere dal contadino detentore d' un orto un *poklon* intero, cioè tutto un pajo di galline, un pajo di pollastri, dieci uova ed un capretto, oppure soltanto una frazione di tale retributo; e la questione di diritto sortì sempre coerentemente alla questione di fatto, se cioè il contadino detenesse un' orto intiero (un pezzo di terra dell' estesa d' un *soldo* pari a 400 passi quadrate), ovvero solamente una parte d' un' orto. Vi furono

anche dei casi in cui il proprietario chiese ed ottenne due e più *poklon* dallo stesso contadino, perchè questi deteneva due o più orti. Qui farò osservare una delle più singolari contraddizioni in cui caddero molto spesso e quelli che sostenevano non poter l'acquirente della casa contadinesca pretendere la prestazione della *služba*, e quelli che diedero loro ragione. Al solito, ed è ben naturale, lo stesso proprietario che costruiva una casa e la concedeva ad un contadino, gli assegnava anche l'orto: l'uso cui l'orto è destinato mal soffrirebbe che il medesimo si trovasse lontano dalla casa, nè può succedere così comunemente che un proprietario edifichi una casa tanto presso al confine della proprietà altrui da rendere opportuno e comodo pel contadino l'orto che concedere gli potesse il proprietario confinante. L'orto e la casa tenuti da uno stesso contadino spettano quindi per lo più al medesimo proprietario, e furono quasi sempre assieme comperati e venduti. Come dunque ammettere nell'acquirente il diritto a percepire il *poklon* in corrispettivo dell'uso dell'orto, e negargli quello di farsi prestare la servitù in compenso dell'abitazione altrimenti affatto gratuita?

Le controversie più importanti e frequenti alle quali diede luogo la colonia, sia ch'ella avesse per oggetto case, orti e bochi, ovvero terreni da utilizzarsi a diretto comune vantaggio, furono quelle che presentarono i seguenti tre quesiti: **1.** Se il contadino o colono possa vendere o comunque trasfondere in altri il suo diritto all'esercizio della colonia senza assenso da parte del proprietario; **2.** Se un terzo, per appagarsi d'un credito in confronto del colono, possa scaricare sopra i di lui diritti una esecuzione giudiziale senza che il proprietario lo permetta, e **3.** Se i varî chiamati dai principî della successione ereditaria legittima o testamentaria sanciti dal Codice Civile austriaco, possano per ciò solo succedere ad un colono, resosi defunto, nell'esercizio dei diritti colonici, e se, senza che il proprietario v'acconsenta, possano pretendere alla divisione materiale di tale esercizio.

Nella seconda parte di questo Saggio io mi sono provato a dare una definizione della colonia ragusea nel di lei complesso, e ne ho tentata una formula: so che molti dei miei lettori la troveranno troppo lunga, ed anch' io sarei stato contentissimo se avessi potuto ridurla più breve. Ma è colpa forse del pittore se molti oggetti, e talora anche uno solo assai complicato, non possono essere riportati in un piccolo quadro? A ciò non riesce che la microfotografia, la quale ha poi l'inconveniente che non si possa dispensarsi del microscopio; ed io ritenni necessario il rendere sensibile il mio concetto anche ad occhio nudo. Nè là nè altrove io pretendo d'aver fatto bene, e solo mi son forzato a far il meglio che per me si potesse: qualunque vorrà correggere i miei errori, avrà sempre tutta la mia riconoscenza. Quel criterio complesso però comunque io l'abbia stilizzato, mi sembra autorizzato dalle nozioni premesse, attinte tutte a fonti incontrastabilmente autorevoli: e se le illazioni che ne trassi non son false, il lettore si sarà persuaso come la colonia ragusea minimamente non iscemi la pienezza dei diritti del proprietario nè sulle case contadinesche nè sui terreni concessi a patto colonico più precisamente così chiamato, in faccia ai principî generali della scienza giuridica, generalmente accolti. In proposito io non saprei aggiungere di più, e solo procurerò di dimostrare come le più precise disposizioni del vigente Codice Civile austriaco non permettano di considerare divisa in diretta ed utile la proprietà d'immobili che costituissero l' oggetto d' un contratto di colonia ragusea.

Non vi ha dubbio, e si vegga in proposito il tenore del § 294 Cod. Civ. e dei successivi, che le piante ed ogni altro cosiddetto ammeglioramento, sôrti pure per cura del colono o contadino sopra un'immobile oggetto d'una colonia, debbano considerarsi come pertinenze dell'immobile medesimo; e quindi per la regola generale portata dal § 354 il proprietario dell'immobile è anche padrone d'ogni sua pertinenza. Affinchè la proprie-

tà possa considerarsi divisa in diretta ed utile, vuole il Codice Civile austriaco (§ 357) che ad uno competa *soltanto* un diritto sulla sostanza della cosa, e ad un altro *con un diritto sulla sostanza* il diritto *esclusivo* sugli utili della stessa; ed il susseguente § 358 espressamente ricorda come nessun' altra limitazione, derivi ella pure dalla legge o dalla volontà del proprietario, renda meno piena la proprietà. Dopo ciò incontriamo al § 359 divisi in tre sole e tassative classi tutti quei beni nei quali la proprietà diretta devesi dall' utile considerare separata, e ad ognuna di queste tre specie sono rispettivamente assegnati i beni feudali, quelli che fossero oggetto d' una locazione ereditaria, e quelli ai quali si riferisse un contratto d' enfiteusi. Che di beni feudali nel caso nostro non sia nemmeno da discorrere, non trovo oramai più bisogno d' insistere: ci resta quindi da indagare se di locazione ereditaria o d' enfiteusi possa trattarsi.

Che cosa costituisce la caratteristica esenziale della locazione ereditaria? Ce lo dice il § 1122 cod. civ.: l' alienazione che il proprietario pieno fa altrui a titolo ereditario della proprietà utile, cioè d' un *diritto sulla sostanza della cosa* col dirito *esclusivo* sugli utili della cosa stessa, come l' abbiamo desunto dal § 357, verso un' annua retribuzione in denaro. Ebbene: questi caratteri mancano del tutto al contratto colonico raguseo, sia perchè il proprietario non aliena a favore del colouo nè un diritto sulla sostanza, nè un' esclusivo diritto sugli utili della cosa, dal momento ch' egli può in ogni tempo escomiare il colono e che questi perde perfino ogni ragione d' indennizzo delle fatte *expensae* in caso di volontario abbandono: e sia perchè al proprietario resta riservato sempre il diritto ad una quota degli annui prodotti. Alla quale riserva non fa eccezione la retribuzione conosciuta sotto il nome d' *uviet*, se si rammenti che l' *uviet* stesso consiste di solito in una quantità determinata sì, ma di derrate e non di denaro, e che quand' anche in denaro consista, il relativo

importo altro non sia che un temporaneo rappresentante d'una quota delle rendite, così prestato e rispettivamente ricevuto per effetto d'una convenzione relativa al modo soltanto di effettuare la retribuzione colonica.

Una parte dei riflessi addotti ad escludere i caratteri della locazione ereditaria, basta anche a persuadere come nella colonia ragusea nulla vi sia di più d'una rassomiglianza del tutto accidentale colla condizione derivante da un contratto d'enfiteusi quale lo presuppone il § 1123 cod. civ.; ed infatti, quanta non è la differenza che corre tra le relazioni d'un proprietario raguseo dall'una, e d'un colono o contadino dall'altra parte, ed il semplice rapporto determinato da una tenue retribuzione soltanto in ricognizione della proprietà diretta, retribuzione che compendia nell'enfiteusi tutti gli obblighi esenziali del possessore del fondo, vero utilista, cioè avente un qualche diritto sulla sostanza ed il diritto esclusivo sugli utili della cosa?

Il § 1125 cod. civ. autorizzerebbe a concludere all'ammissibilità d'un'altra particolare relazione ancora, nella quale la proprietà utile dovrebbe considerarsi divisa dalla diretta, di quella relazione cioè in conseguenza alla quale il proprietario diretto percepisce dall'utile un *censo fondiario.* Ma anche questa relazione non può essere altro che una forma singolare d'una delle tre principali surricordate, nelle quali è solamente autorizzata la presunzione della proprietà menomata e divisa; e cio, a mio parere, anche a fronte del combinato tenore dei §§ 1147 1150 cod. civ. Ma qualunque questione in proposito sarebbe quì fuori di luogo dal momento che, e per la qualità e quantità della retribuzione, e pel diritto d'escomio spettante al proprietario, il *censo fondiario* nulla può aver di comune colla colonia ragusea.

A questi potrebbero aggiungersi molti altri argomenti ancora per dimostrare che secondo le massime del Codice Civile austriaco nella colonia ragusea, e si tratti pur di colonia più pre-

cisamente così chiamata o di contadinaggio, non si possa e non si debba vedere alterata menomamente nel proprietario la pienezza del suo diritto: ma perchè dire altro, quando il § 1103 chiaramente dispone che *se il coltivatore retribuisce al proprietario del terreno una parte dei frutti determinata in relazione a tutte le rendite, p. e. il terzo o la metà, non esiste un contratto di locazione e conduzione, ma di società, e si regola coi principî per quest' ultima stabiliti*, con quelli cioè portati dal capitolo XXVII? Ed in questo capitolo s' incontrano le disposizioni del § 1183: „*Chi promette soltanto d' impiegare l' opera sua a comune vantaggio ha bensì diritto al guadagno, ma non al capitale;*" e del § 1192: „*Il capitale rimane in proprietà di quelli che lo hanno costituito, a meno che il valore dell' opera non sia stato calcolato* (espressamente) *come capitale, e il tutto non sia stato dichiarato come bene comune;*" e del § 1212; „*Se il tempo della durata della società non fu espressamente stabilito, nè può determinarsi dalla natura dell' affare, è lecito a ciascuno dei socî di rinunciare a piacimento alla società, purchè non facciasi dolosamente ed intempestivamente*" e tante altre che risolvono chiaramente quasi ogni questione nascente dal rapporto colonico raguseo.

Nè giova l' opporre il carattere ereditario, per così esprimermi, che la colonia ragusea sembra portar seco: quanto essa ha in sè d' ereditario è, dirò così, di fatto e non di diritto; e prego a seguirmi. È verissimo che i documenti scritti in prova dei contratti di colonia che si stipulavano in altri tempi, e quelli che si eressero anche in seguito, ci presentano come contraenti il proprietario per sè ed eredi dall' una, ed il colono per sè *suisque haeredibus ac successoribus* dall' altra parte: ma in primo luogo, e specialmente in quanto si riferisce al colono, questa è una semplice formula prestata dalla frasologia giuridica latina per esprimere, in qualche maniera, la continuità dell'esistenza di quella comunione famigliare slava colla quale vera-

mente s'intendeva sempre, come abbiamo già veduto, di stipulare il contratto; e secondariamente, quale conseguenza di diritto può mai portar seco quella clausola in presenza alla facoltà riservata sempre tanto al proprietario che al colono di sciogliere in qualunque momento la relazione sociale, anche non consenziente l'altra parte? Dal mio canto in quella clausola io altro non trovo che l'espressione del desiderio d'ambedue i contraenti che i prosperi risultati dell'intrappresa coltura ed una costante buona armonia, determinino la più lunga serie possibile di tacite rinovazioni per parte delle rispettive venture generazioni, di quell'accordo, cui del resto gli stessi due primi contraenti ben sapevano anche fra loro medesimi di sua natura precario. In quella clausola così inutile, eppur tanto usitata, io vedo di più un contrassegno del fatto che le surricordate tacite rinovazioni, nel massimo numero dei casi così veramente succedevano, da colorare la relazione colonica dell'apparenza ereditaria.

Molti pur troppo, e ci accorgeremo in seguito con quanto gravi conseguenze, pretendono alla natura ereditaria della colonia ragusea da ciò che al colono, nel caso d'escomio, compete la rifusione delle *expensae*. L'attuale colono, dicono, ha diritto a tale rifusione, ed i di lui eredi sono pure autorizzati a non rilasciare le terre e la casa al proprietario che la volesse riprendere, prima che questi non abbia compensate e le *expensae* fatte da loro e quelle fatte dal loro autore. Ma e il semplice conduttore (§ 1097 cod. civ.) non ha anch'egli un eguale diritto verso il locatore? E questo diritto non lo trasferisce anch'egli al proprî eredi? Nella colonia ragusea vi è però qualcosa d'affatto particolare che maggiormente avvalora l'argomento tratto dal paragone. In lei, non è già che il successore acquisti i diritti del precedente colono perchè di lui erede nel senso del diritto romano ed austriaco, ma perchè subentra a lui nel costituire e rappresentare la comunione famigliare agricola, la quale è sempre una, non

conosce quasi diritto ereditario relativamente alla sostanza immobiliare che pur le appartenesse in proprietà, e conserva sempre inalterata la propria personalità giuridica. La comunione famigliare slava, colla quale, e convien tenerselo sempre presente, devesi intendere stipulato il contratto colonico, è costituita solamente dai membri presenti: chi se ne allontana per stabilire definitivamente altrove il suo domicilio e per iscopi d'interessi puramente individuali, se ne stacca del tutto, e perde ogni ragione sui diritti della comunione, la quale continua a sussistere fino a tanto che arda un focolare. Spento questo, la comunione famigliare è estinta, viene a mancare uno dei socî, e si verifica il caso d'una specie di diritto d'accrescimento, per cui il proprietario va ad avvantaggiarsi di tutte le *expensae.* Quando la famiglia rustica diserta, tale accrescimento ha luogo in conseguenza d'una specie di *pena di recesso* (§ 909 cod. civ.); e quando la famiglia rustica s'estingue, succede altrettanto per effetto d'una subintesa condizione del tutto eguale a quella che s'incontra frequentemente in contratti di società molto in uso al giorno d'oggi, in quelli p. e. cosiddetti *d' assicurazione della vita.* Così fu anche giudicato in un caso pratico dalla c. r. Pretura di Ragusavecchia, la quale con Sentenza 19 Settembre 1825 N. 968 respinse intieramente la petizione con cui una figlia di un colono, ritornata dopo circa vent' anni dall'Italia, chiedeva di esser reintegrata nell' esercizio dei diritti colonici sopra terre e casa già detenute dai di lei genitori e fratelli, e morti i quali durante la di lei assenza, il proprietario aveva concesse ad altra famiglia; e che a lei venisse corrisposta la quota delle rendite spettante al colono negli anni corsi dalla morte dei di lei parenti fino alla riconsegna dei beni colonici. Il Tribunale di Appello Generale della Dalmazia, con decisione 22 Febbrajo 1826 N. 4164—519 ha invece pronunziato: *che debba stare ferma la reclamata Sentenza 19 Settembre 1825 N. 968 proferita dall' I. R. Pretura di Ragusavecchia, con riserva però a fa-*

vore dell' attrice di potere, volendo, esercitare l' azione d' idennizzazione sui miglioramenti, che essa potrà provare essere stati radicati sulle terre del reo convenuto dai di lei autori e tuttavia esistenti sulle terre medesime. Questa riserva fatta all' attrice non la mi pare tanto coerente ai principî ai quali s' appoggiavano i Giudicati d' ambedue le istanze e che erano pienamente conformi alle vedute da me poco stante raccomandate. L' accrescimento, sia che succedesse per diserzione o per estinzione della comunione famigliare colona, s' avverava in via definitiva a tutto favore del proprietario, probabilmente in compenso ai danni inevitabili almeno pel prodotto d' un' anno e delle terre colonizzate e delle *carine*, che dovevano al proprietario derivare da ciò che le prime restassero ad un tratto senza persona interessata che comunque se ne occupasse, e le seconde senza le braccia occorrenti a lavorarle. In virtù di questo accrescimento il proprietario restava esonerato *ipso facto* e *de jure* dall' obbligo di rifondere a chicchessia le *expensae* che trovava fatte sulle terre e sulla casa ritornate in libera di lui disposizione, ed era padrone di concederle ad altri con quelle ulteriori modalità che più gli piacessero. Di solito in simile caso, cioè quando si trattava da concedere ad un colono terre già lavorate, il proprietario, o stipulava un patto conforme a quanto aveva prescritto la legge 9 Agosto 1568 (vedi pag. 56), oppure le migliorie già esistenti si stimavano, eppoi della somma che ne rappresentava il valore, il colono si costituiva mutuatario verso il padrone, come ci offre esempio uno dei contratti riportati presso alla fine della prima parte di questo Saggio. Volendo poi il proprietario escomiare un giorno il colono, doveva bensì rifondergli tutte le *expensae* che si trovavano praticate fino allora sui fondi, e quindi anche quelle che già vi erano quando il colono li aveva ricevuti; ma il colono doveva restituire la somma mutuatagli.

Per apprezzare con ogni esattezza il vero valore del patto significato nelle due parole „*solutis expensis*“ pel caso d' esco-

Digitized by Google

mio, non bisogna dimenticare mai le circostanze sotto le quali il sistema colonico sorse, si sviluppò e si fece generale. Quali erano i principali bisogni cui esso doveva corrispondere? Quello d' assicurare più durevolmente che fosse possibile ai proprietarî delle braccia che lavorassero senza interruzione i loro possedimenti, e quello di procurare ogni mezzo di sostentamento a famiglie rustiche che non avevano altro modo di vivere. Ebbene: fino a tanto che queste famiglie lavoravano con onestà e diligenza, di null' altro avevano bisogno; e solo quando il proprietario senza loro colpa avesse voluto escomiarle, sorgeva la necessità di provvedere in qualche modo al loro avvenire, od almeno fino a che avessero trovato altro collocamento; e per questo caso era riservata la rifusione delle *expensae*. Che se l' intera famiglia, o qualche singolo membro di lei abbandonava la colonia, non occorreva più provvedere alla sorte di chi aveva abbandonata la condizione di colono dopo essersene assicurata una altra qualunque da lui preferita.

Secondo questi principî si dovrebbe, a mio parere, rispondere alle tre importanti questioni che ho ricordate più addietro, che tanto spesso furono proposte ai Giudizî austriaci, e nel risolvere le quali la pratica forense si mostrò sempre titubante ed incerta, e molte volte manifestamente contraddicente.

Tutte e tre quelle questioni sono così intimamente legate ad un medesimo principio, che la sorte dell' una deve ragionevolmente toccare anche ad ambedue le altre: o si ammette pieno nel proprietario il relativo diritto, ed allora il colono non può vendere, il di lui creditore non può esecutare, gli aventi causa da lui non possono dividere, senza l' essenso del padrone; oppure si pretende la proprietà divisa in utile e diretta, ed allora è lecito tutto.

Vi sono molti Giudicati, fra i quali rammenterò la Sentenza 24 Decembre 1828 N. 918 dell' I. R. Pretura di Slano con-

fermata dall'Appellatoria Decisione 7 Ottobre 1830 N. 720, che pronunziarono nulle e di nessun effetto delle cessioni fatte da coloni a terzi senza consenso del proprietario; anzi l'illustre Consigliere Signor Zanella ci assicura che fino al 1850, anno in cui egli scrisse il suo lavoro sulle ipoteche in Dalmazia, *fu quasi sempre nei medesimi sensi giudicato.* Ma vi furono, e specialmente dopo il 1850, delle Decisioni che respinsero le petizioni colle quali tale nullità veniva dai rispettivi proprietarî domandata.

Altrettanto toccò alla seconda questione; e ne porto ad esempio la Sentenza 29 Aprile 1835 N. 439 a. 1833, colla quale la Pretura di Slano giudicò nulli e come non avvenuti gli atti esecutivi scaricati da un creditore di un colono sopra diritti colonici del suo debitore, e ciò senza che il proprietario vi avesse acconsentito. Il Tribunale d' Appello con Decisione 5 Marzo 1836 N. 3213 riformò quella Sentenza e giudicò in senso del tutto contrario; ma la Suprema Corte di Giustizia, col suo Decreto 17 Ottobre 1836 N. 5695, riformò la Decisione Appellatoria e confermò invece pienamente quella pronunziata in prima istanza dalla Pretura di Slano. Ricorderò anche un caso cui toccò l'opposto finale risultato. La Pretura di Ragusavecchia con Sentenza 12 Febbrajo 1855 N. 2859, respinse la petizione del proprietario, e giudicò efficacissimi gli atti esecutivi dei quali veniva chiesta la nullità; ed il Tribunale d' Appello confermò con Decisione 6 Luglio 1855 N. 2497 la Sentenza pretorile, condannando ancora, come se si fosse trattato del più manifesto torto per sua parte, l'appellante attore nelle spese di lite anche in grado d' Appello. Di questa Decisione Appellatoria riporterò quì per intero la motivazione, affinchè il lettore possa formarsi una idea delle vedute da cui partirono presso a poco tutti i Giudicati in simile senso.

Osservato che dalle deduzioni delle parti in causa si ha bensì motivo di ritenere che il contratto di colonia in questione sia seguito a tempo indeterminato sotto la dominazione della

legge statutaria della Repubblica di Ragusa, e che i rapporti tra il proprietario ed il colono devono venire regolati dalle relative norme e consuetudini allora vigenti;

Osservato che secondo lo Statuto patrio, Libro V. cap. 29 e 30, è bensì vietata al colono ogni alienazione dei miglioramenti radicati sopra i fondi del proprietario senza assenso del medesimo, ma che nella presente vertenza non trattasi d'una vendita o distrazione qualsiasi da parte del colono di dette migliorie con lesione dei diritti del proprietario, e che allo stesso resta sempre libero di tollerare il subentrato colono, o di fare uso del suo diritto d'escomio; ma di una immissione in possesso giudizialmente accordata all'esecutante in forza agli atti esecutivi passati in giudicato intrapresi in confronto del colono in base di una convenzione giudiziale;

Osservato che la legge ragusea non accorda espressamente al proprietario in tali casi un diritto di prelazione nè contempla un divieto ai creditori d'esecutare le migliorie per causa di debito;

Osservato che il diritto concesso dalla legge antedetta ai proprietari, non si estende al diritto d'infirmare atti esecutivi regolarmente incamminati a carico delle migliorie coloniche spettanti al colono qual proprietario utile delle stesse; questo Appello ha trovato giusto di confermare la Sentenza della Pretura di Ragusavecchia 12 Febbraro a. c. N. 2859 colla condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite in grado d'Appello ridotte a fio. 2.

A proposito di questa motivazione io mi permetterò soltanto di proporre al lettore le seguenti domande:

La delibera d'una cosa all'asta giudiziale, è ella un perfetto contratto di compravendita che il Giudice, ad istanza del creditore esecutante, stipula in via esecutiva *a nome e per conto* del debitore, oppure la saprebbe essere qualche altra cosa?

Se è vero il principio fissato in forma affermativa dalla Legge IX. ff. de pignorib. et hypot. „*Quod emptionem venditionemque recipit, etiam pignorationem recipere potest*“ non conserverà tutto il valore d'un assioma di diritto anche l'asserzione che *quanto non può essere comprato nè venduto, non possa nemmeno essere colpito da pegno?*

Vi è o non vi è lesione dei diritti del proprietario, il quale in tutto l' affare del debito del suo colono non ci entra per nulla, se lo si constringe a far uso del suo diritto d' escomio, *solutis expensis* ben' inteso, nel caso che per effetto della delibera vedesse sostituito al bravo suo colono un' agricoltore inesperto, e forse uno che non fosse neanche agricoltore?

Che cosa succederebbe degli atti esecutivi regolarmente incamminati in base a giudiziale convenzione, quale effetto raggiungerebbero dessi, se il proprietario, valendosi del suo diritto d' escomio, escomiasse in fatti il suo colono un momento prima della delibera, e gli consegnasse in mano il valore delle *expensae?*

I singoli atti esecutivi preliminari possono mai considerarsi passati in giudicato anche in danno di coloro contro ai quali non furono diretti ed ai quali non furono intimati?

Il diritto di prelazione è forse un mezzo per garantirci l' esercizio della proprietà di cose già nostre, oppure un titolo prevalente all' acquisto della proprietà altrui?

Io ed il mio lettore p. e., abbiamo forse motivo d' allarmarci perchè infatti non esista una legge la quale proibisca a qualunque d' esecutare cose nostre per debiti di terzi; e dovremmo proprio aspettarci che questa deplorabile lacuna legislativa ci faccia aver torto, quando oggi o domani, al primo capitato, venisse la bella idea di far vendere all' incanto una cosa nostra per appagarsi d' un suo credito verso una qualunque nostra conoscenza?

Vi è mai stata una legge ragusea, francese od austriaca, nella quale fosse dal Legislatore attribuita o riconosciuta al co-

lono raguseo la proprietà utile degl' immobili da lui occupati e lavorati; e quando veramente una tal legge non la vi fosse, potrebbe egli bastare il chiamarlo gratuitamente proprietario utile, per trarre poi da ciò, senza niente altro, conseguenze le più dannose ai diritti di terzi?

Nemmeno per la terza delle piurricordate questioni potrò dire altro, non se che talvolta fu risolta in un modo e tale altra in modo del tutto opposto. La c. r. Pretura di Ragusavecchia p. e. con Sentenza 10 Decembre 1835 N. 934 ammetteva la petizione colla quale un membro allontanatosi dalla famiglia colonica, domandava, senza l' assenso del proprietario, la divisione e la consegna d' una parte degl' immobili tenuti dai suoi parenti a titolo colonico e d' alcuni mobili del comune autore; ma l' Appello Dalmato la riformò colla Decisione 29 Novembre 1836 N. 2121, respingendo la domanda in quanto si riferiva agl' immobili ed anche ai mobili e semoventi necessarî all' agricoltura, ed ammettendola per gli altri mobili soltanto; e ciò basandosi ad una motivazione nella quale il lettore nulla forse incontrerebbe di nuovo, ma che non fu al certo consultata quando nel 1855 l' Appello osservò quanto ho poco stante riportato. Anche il Tribunale di Ragusa, con Sentenza 9 Agosto 1829 N. 1741 si era pronunziato ammettendo la divisione senza che il proprietario l' avesse autorizzata; ma il Tribunale d' Appello la dichiarò inammissibile con Decisione 15 Decembre 1830 N. 801.

In questi ultimi decennî poi l' errore di considerare il colono o contadino raguseo come un proprietario utile si diffuse sempre maggiormente, e si fece quasi generale: non tacio che anch' io, nei primi tempi della mia pratica a questa parte, ho contribuito a Decisioni in questo senso.

Nell' autorizzare talqualmente questo errore, nel farlo passare fra il novero di quegli errori, pur troppo non pochi, nei quali s' incorre colla più tranquilla coscienza di questo mondo e senza più neanche pensare che forse si potrebbe trovarsi fuo-

ri dal vero sentiero, devono, a parer mio, aver molto influito due atti giudiziali, che, apertasi una volta la via nella pratica, la fissarono talmente per forza della loro frequenza, da non ammetterne oramai così facilmente un' infrazione. I due atti dei quali intendo parlare, sono le divisioni e le esecuzioni di diritti colonici che si fecero ogni giorno più frequentemente, con intervento giudiziale bensì, ma in modo che il Giudice, limitato come lo è nella sfera di propria ingerenza dalle vigenti norme processuali, non potesse conoscere della loro validità.

Molte volte i contendenti, prima che il processo giungesse a completazione, e talvolta senza nemmeno incamminare una lite, s'accordarono circa alla divisione in massima; e quanto alle modalità, o ne demandarono la fissazione ad arbitri divisori scelti per giudiziale compromesso, oppure le tracciarono dessi medesimi e le assicurarono con giudiziale convenzione. Le Sentenze arbitramentali per tale via emesse e le convenzioni così stipulate, erano rispettivamente pronunziate e conchiuse in piena regola per tutti quelli che si presentavano come soli interessati; nessun estraneo ne reclamava la nullità, ed era legalissimo che il Giudice ne accordasse e ne facesse esecutivamente eseguire il domandato adempimento.

La stessa cosa avvenne per le vendite esecutive. Crebbe sempre maggiormente il numero di quelli i quali, vantando qualche credito liquidato da Sentenze o da convenzioni giudiziali, ed incoraggiati da taluna delle ricordate Decisioni dei Giudizî, chiesero il pegno sopra i diritti spettanti al loro debitore su immobili determinati. La domanda era quindi pienamente fondata, il Giudice non era chiamato ad indagare il vero valore giuridico dei diritti indicati, nè poteva far altro che accordare il chiesto pegno, e dopo il pegno gli altri passi di esecuzione susseguenti. È vero che le combinate disposizioni dei §§ 427 e 473 Giud. Reg. ed il § 1076 Cod. Civ. consiglierebbero ad inferire, come conclude anche il Sonzogno, doversi giudizialmente intimare l'av-

viso della prima pubblicazione dell' editto d' asta contemporaneamente alla pubblicazione dell' editto stesso, anche al proprietario diretto ed a tutti quelli che potessero vantare un diritto di prelazione sulla proprietà utile in esecuzione, e quindi anche al padrone raguseo quando pure in lui si volesse vedere un semplice direttario; e per doppia ragione, se a questo direttario si riconosca competere ancora un talquale diritto di prelazione all' acquisto della pretesa proprietà utile che sta per essere venduta. Ma d' illazione siffatta la pratica giudiziaria in tutta la Dalmazia non ne ha mai voluto sapere: ella si è troppo strettamente attenuta alle parole della legge, le quali si riferirebbero a diritti risultanti dai pubblici libri, non ha considerato che questo riferimento è coerente ai principî generali della legislazione austriaca relativamente al modo d' acquisto dei diritti reali, e non ha usato alcun riguardo all' eccezionale e mai abbastanza lamentato difetto nella nostra Provincia dei libri fondiarî, al quale difetto la pratica pur dovrebbe saper trovare i più opportuni surrogati. Ogni volta quindi che un' istanza per subasta fosse diretta contro tutti i creditori ipotecarî, i diritti dei quali solamente possono risultare dagli *stati* rilasciati dagli Uffizî ipotecarî come sono da noi costituiti, ella ottenne il suo corso; e l' esecuzione si consumò senza che il proprietario potesse averne notizia nè vi si potesse regolarmente opporre.

Oltre alla giurisdizione contenziosa ed alla cura di provvedere all' esecuzione dei giudicati, la legislazione austriaca demanda alle Autorità giudiziarie la suprema sorveglianza sull'esercizio del potere tutorio ed il cómpito di curare *ex officio* la devoluzione degli assi ereditarî. Quali conseguenze debba arrecare questa introduzione *ex officio* di principî di diritto tanto diversi da quelli che sono ancora solamente sentiti e compresi dalla popolazione delle campagne di Ragusa, ed ai quali s' informano tutti i di lei costumi, ciascuno lo saprà immaginare. Per gli abitanti slavi delle campagne ragusee, vi è qualche cosa di più

d' un semplice avvanzo del diritto consuetudinario della loro razza. Dessi non subirono l' influenza dei veneti Statuti che già da tempo andavano alterando la comunione famigliare nel rimanente dell' odierna Dalmazia, dove oramai la comunione va rassomigliando ad un consorzio di padri di famiglia più o meno secondo le idee occidentali, e dove non si può dire che sia in vigore il *domačinstvo* in tutta l' estensione del suo potere ed in tutta l' originalità del suo carattere. Nelle campagne di Ragusa è viva ancora invece la traccia profondamente lasciata da leggi positive pienamente conformi al diritto consuetudinario nazionale, da leggi che, tolto il periodo di pochi mesi tra l' introduzione della legislazione francese (1. Gennajo 1812.—Vedi pag. 118 e 123) e la rivolta del contado, furono in pieno vigore fino a soli 56 anni addietro.

Quando in applicazione del Capitolo XV del vigente Codice Civile e della Sovrana Patente 9 Agosto 1854, si tratta nelle contrade ragusee della ventilazione d' un asse immobiliare veramente appartenuto ad un defunto in proprietà, s' incontrano degl' incidenti i più strani. Le femmine in generale, e le già maritate in ispecie, non sanno di solito persuadersi che loro possa competere in concorso di maschi un qualche diritto, e vi rinunziano tutte le volte che famigliari dissensioni favorite da estranei suggerimenti non le impegnino a valersene; tutti poi contrastano ogni diritto anche al maschio il quale, assentatosi o per navigare o per altra speculazione d' esclusivo individuale interesse, non abbia sussidiato di sue forze o di suo peculio la sostanza del comune autore; e s' incontra ben frequentemente il caso che i figli chiamati all' eredità, neghino al padre defunto qualunque ragione sulla facoltà da ventilarsi, adducendo ch' egli già vecchio ed infermo da molti anni, non era più in caso di lavorare, che dessi lo sostenevano bensì coi prodotti di quell' asse, ma ottenuti per merito del loro lavoro, e che se pure la sostanza era una volta a lui appartenuta, erasi già a loro de-

voluta in compenso delle spese e delle cure che per lui avevano dovuto sostenere.

Tutto questo in presenza alle leggi vigenti, naturalmente non giova: i varî incidenti vengono in un modo o nell' altro appianati, purchè la trattazione ventilatoria segua il suo corso, e viene emesso il Decreto d' aggiudicazione. Cosa ne consegue? Che la condizione della proprietà già al defunto appartenuta resti in via di un jus di fatto quale la richiede il costume, e che il Decreto d' aggiudicazione sia l' atto il più regolare di questo mondo, ma ad un tempo il meno utile ed il meno conforme alla condizione subentrata. Mi si dirà che, liquidato il proprio diritto, ognuno resta padrone di farlo valere o meno, secondo che meglio gli aggrada. Lo so; e fino a quì nulla avrei da ridire. Ma se la seguita aggiudicazione ha da stabilire un titolo contro al quale il più delle volte non sia possibile l' addurre pronti ed ineccepibili mezzi di prova, non ne riesciranno ingiustizie? Ecco un esempio. Muore intestato un padre lasciando un figlio e tre figlie minorenni, ed una sostanza immobiliare a lui realmente appartenuta in proprietà e trasmissibile agli eredi. Se le figlie fossero maggiori d' età, probabilmente rinunzierebbero ad ogni loro diritto a favore del fratello, salvo per esse il farsi convenientemente mantenere in famiglia finchè non passassero a marito, e riservandosi per questo caso il diritto al cosiddetto *ruho*, ad un corredo cioè consistente in capi di vestiario. Sennonchè, essendo elleno minorenni, la tutela non è autorizzata a tale rinunzia, nè il Giudice pupillare la potrebbe permettere ed omogolare; e quindi la facoltà paterna viene adita anche a loro nome, e ne viene aggiudicato un quarto ad ognuna di loro. Queste tre femmine raggiungono un giorno l' età maggiore e passano a marito, ed in tale occasione ricevono dalla famiglia il loro *ruho*, senza neanche pensare a muover pretesa sulla quarta parte dell' asse paterno ad ognuna di loro aggiudicata. Procreati dei figli, muojono dopo qualche anno; e la loro morte viene

partecipata al Gindizio di ventilazione. Il superstite marito, od altro qualunque chiamato nella rappresentanza dei figli minori ha un bel dire che la madre di questi non aveva una sostanza propria, ha un bell' assicurare ch' ella aveva verbalmente o tacitamente rinunziato ad ogni diritto sull' asse di suo padre: gli si oppone *ex officio* il Decreto d' aggiudicazione dell' asse lasciato dall' avo materno di quei minori, non si autorizza la rinunzia a loro nome dei diritti che si vogliono ad essi spettanti; e segue una nuova aggiudicazione, dopo riscossa, s' intende, la corrispondente tassa ereditaria. E se anche si volesse supporre che i discendenti di quelle femmine fossero già maggiorenni quando vengono chiamati a dimettere le loro dichiarazioni ereditarie, non ne seguirebbe meno altrettanto: quando eglino persistessero nel sostenere che la loro madre nulla di proprio aveva lasciato, e ciò ad onta del Decreto d' aggiudicazione dell' asse dell' avo, tale loro insistenza verrebbe accolta come un ripudio dell' eredità, e si chiamerebbe il Fisco alla successione: prevedendo simile eventualità, adiscono dessi la sostanza, soltanto per evitare alla famiglia materna la sottrazione d' nna parte del suo asse. Il costume è ancora così forte, che gli aggiudicatarî non si varranno mai dell' ottenuta aggiudicazione: il solo chiedere che facessero una parte dei beni appartenenti alla famiglia della loro madre, degraderebbe troppo il loro casato, lo coprirebbe di vergogna. Nè qualche caso che ledesse questa regola generale basterebbe a smentirmi: a singoli casi corrispondono sempre circostanze eccezionali, singolare demoralizzazione che ogni riguardo preterisce.

Degli esempî tratti dai risultati dell' applicazione dei principî del diritto ereditario tracciato dal Codice Civile austriaco ad nna popolazione che vive ancora con costumi e sotto l' influenza di idee di diritto ben disparate, io potrei portarne ancora molti; ma questo esame non istà da per sè stesso nella mia tesi. Io mi sono provato a tratteggiare ciò che succede di pieno

diritto e quando si ventilino facoltà pur veramente appartenute in proprietà al defunto e da lui trasmissibili agli eredi, semplicemente perchè con più bella evidenza risaltino le conseguenze del principio di considerare il colono raguseo come un proprietario utile, applicato alle trattazioni ventilatorie.

O si consideri la relazione colonica come la consideravano i Ragusei, cioè come un contratto stipulato a tempo indeterminato fra il proprietario dall'una e la comunione famigliare agricola dall'altra parte, ed allora non succede mai un trasferimento di diritti a titolo ereditario, qualunque sia il membro della famiglia colona che venisse a mancare; oppure, per meglio adattarla alle idee del diritto romano e del Codice Civile austriaco, la si voglia considerare quale una serie di contratti sociali rinovati colla famiglia colonica ogni qual volta la di lei composizione si fosse comunque alterata o cangiata, ed in questo caso io non saprei vedere quali diritti il nuovo socio colono erediti dal colono a lui premorto. Quelli di lavorare le terre e d'abitare la casa, egli li riceve, per effetto del rinovato contratto di società, dal proprietario; e quello di farsi rifondere le *expensae* impiegate dai suoi predecessori e da lui medesimo, continua a dipendere da una quantità di circostanze, senza l'avverarsi delle quali a nulla affatto gli potrebbe giovare la veste d'erede di chi lo precedette. Per ottenere la rifusione delle *expensae* bisogna prima di tutto ch'egli non s'allontani dai beni colonizzati, che li lavori a dovere, e che il proprietario si determini ad escomiarlo; e quand'anche solamente quest'ultima condizione non s'avverasse, chi sa quale dei di lui successori sarebbe quello che percepirebbe effettivamente tale rifusione. Nè l'uno ne l'altro di questi diritti, nè quello di lavorare le terre per avere una parte dei loro prodotti e d'occupare la casa verso prestazione della *služba*, nè quello di vedersi rifuse le *expensae* in caso d'escomio, il nuovo colono li ottiene come erede del suo predecessore; ma semplicemente quale subentrato di fatto nella

continuazione dell' adempimento degli obblighi alla qualità di colono inerenti. A spiegar meglio la cosa, gioverà un esempio. **A** è colono e contadino ad un tempo d' un proprietario qualunque, ed ha i figli maschi **B** e **C**, e la femmina **D**: i figli **B** e **C** abbandonano la condizione dell' agricoltore, e l' uno si dà alla marineria, l' altro si dedica al traffico e si domicilia in una città. Il padre **A**, per poter più facilmente provvedere alla coltura delle terre da lui tenute a colonia, procura d' avere al più presto possibile un genero, e sposa la figlia ad un agricoltore **F**, cui egli accoglie nella propria famiglia; nel territorio di Ragusa si direbbe di questo **F** ch' egli è andato *na ulaž* nella famiglia di **A**, ed ognuno lo chiamerebbe col di lei cognome. Prima ancora del vecchio **A**, muore la di lui figlia, ed **F**, il marito di lei, resta col suocero e continua anche dopo la morte di lui ad esercitare i diritti di colono e contadino, ed a compierne gli obblighi: egli è colui cui il proprietario dovrà considerare come suo contadino e colono, è a lui che in caso d' escomio dovrebbero essere rifuse le *expensae*, per quanto vivessero ancora assenti li **B** e **C** figli di **A**, od avessero lasciati superstiti a sè dei discendenti, oppure un qualunque altro erede.—Immaginiamo un altro caso ancora. Il colono **A** ha tre figli maschi, ed ajutato da loro accudisce alla colonia. Egli è vedovo e progetta di rimaritarsi, e questo si fà argomento di forti inimicizie tra lui ed i figli: la loro convivenza diventa ogni giorno più difficile; ed il padre, allontanatosi dai figli, si riammoglia e va ad abitare in una città, dove, con qualche suo risparmio e con denari recatigli dalla sposa, imprende un' industria. Da questo matrimonio nascono dei figli, e mentre questi crescono presso il padre, i loro fratelli germani continuano a curare la colonia. Divenuti adulti i figli del secondo letto, non potrebbero mica dessi pretendere a prendere ingerenza nei beni colonici nè ad aver parte di quanto, in caso d' escomio, venisse ai figli del primo letto pagato in rifusione delle *expensae*: lo stesso padre non potrebbe più avvan-

zare utilmente nè l'una nè l'altra di queste due pretese. Egli sarebbe riguardato come tale che abbandonò la colonia, ed i di lui figli di secondo letto non avrebbero mai avuto il titolo che sta unicamente nel contratto tacitamente rinovato tra proprietario dall'una e la comunione famigliare colona dall'altra parte, ogni qual volta la di lei composizione, dirò così, si alteri, ogni volta che un di lei membro venga a mancare, o che un nuovo vi si associ coll'opera di cui è capace. Abbiamo già constatato che da queste vedute furono determinate le Decisioni Appellatorie 15 Decembre 1830 N. 801 e 29 Novembre 1836 N. 2121, nonchè quella del 19 Settembre 1825 N. 968 della Pretura di Ragusavecchia più addietro ricordate; ed io mi sono sempre maggiormente rassicurato in questa teoria, dacchè la ho veduta propugnata anche dall'onorevole Avvocato Signor Dr. Giov. Batt. Radmilli, il nome del quale ben a ragione è da parecchi anni ricordato come quello d'uno dei più autorevoli giuristi, non solo del Foro raguseo, ma dell' intiera Dalmazia. Quanto all'origine, alla natura ed al valore della colonia ragusea, egli forse la pensa diversamente da me: ma egli energicamente difese il principio che nei diritti del colono raguseo non si succeda secondo i principî del diritto ereditario austriaco; e fra le tante vertenze nelle quali egli svolse il suo concetto, rammenterò soltanto le bellissime parlate in questo senso da lui dimesse nelle cause custodite nell'archivio del Giudizio distrettuale di Ragusavecchia sotto le marche III 453 a. 1867 e 478 a. 1869.

Quali risultati adunque e quali conseguenze derivano dalle trattazioni che si aprono e si agitano in sede onoraria innanzi ai Giudizî del territorio di Ragusa per conoscere coloro che a titolo d'eredi dovrebbero succedere ad un defunto, quando questi nulla abbia goduto tranne i diritti derivatigli da un contratto colonico, i quali diritti per ciò soltanto che dalla pratica s'ebbero il nome di proprietà utile, non cangiarono la loro ben diversa natura, la quale fu dalla stessa pratica in tanti incontri

riconosciuta? A me pare che questi risultati e queste conseguenze si lascierebbero compendiare presso a poco così: che uno o più eredi vengono chiamati a succedere ad un defunto, in ciò che il defunto non poteva alienare, nè ai proprî eredi trasmettere; che questi chiamati adiscono dei diritti, al conseguimento ed esercizio dei quali devono concorrere tante altre circostanze, in presenza al cui avverarsi, la veste d'erede è, non solo inutile, ma impotente nel caso si fossero a vantaggio d'altri, che dell'erede, avverate; che vengono emanati dei Decreti d'aggiudicazione i quali, invocati poi come titoli d'una domanda di divisione o di consegna dell'asse aggiudicato, oppure addotti in un contratto di compravendita come documenti comprovanti la proprietà giudizialmente attribuita al venditore, non sono dal Giudice contenzioso molte volte riconosciuti; e che finalmente le famiglie coloniche alla morte di quasi ogni loro membro, devono rassegnarsi a perditempi, a spese per inventarî, bolli ecc. ed al pagamento di tasse ereditarie, senza ereditare alcunchè.

A stabilire per lo meno in via approssimativa la proporzione di questi perditempi e di queste spese procurate senza ragione alla popolazione dell'intero territorio della già repubblica di Ragusa, potranno bastare i seguenti dati che traggo dagli atti del c. r. Giudizio distrettuale di Ragusavecchia, il cui circondario, come parmi d'aver già rammentato, conta 9234 abitanti, compresi quelli del capoluogo, fra i quali ultimi pochissimi detengono a titolo di colonia terreni altrui. Al Giudizio distrettuale di Ragusavecchia vengono in termine medio (e lo deduco dalle risultanze del quinquennio 1867—1871) denunziati ogni anno 200 casi di morte, sessanta dei quali danno argomento di completa trattazione ventilatoria terminata coll'emanazione d'un Decreto d'aggiudicazione. Ebbene: di queste 60 ventilazioni, circa 5 si riferiscono a sostanze appartenute veramente in proprietà ai rispettivi defunti, tutto al più 15 riguardano assi costituiti in parte da diritti proprietarî ed in parte

da *miglioramenti colonici*, come si sogliono indicare gli ancora indefiniti diritti dei coloni, mentre ben 40 hanno per oggetto unicamente *miglioramenti colonici*. Supponiamo ora pure che le comparse, molte volte ripetute, dei varî membri della numerosa famiglia colonica chiamati da lontani villaggi in Giudizio per i diversi atti di ventilazione, i bolli che devono fornire, le competenze di periti e talora di Commissarî giudiziali delegati a compilare sopraluogo l'inventario, la tassa d'eredità, tutto assieme non rappresenti che l'importo di fiorini 30 erogato dai cosiddetti eredi in ogni singola ventilazione: noi avremo fatto un computo il più moderato; ma ne risulterà per il solo Distretto di Ragusavecchia la complessiva somma di 1200 fiorini all'anno, e di fio. 4800 per l'intiera estensione delle campagne di Ragusa, della cui popolazione, quella della contrada di Canali rappresenta ad un dipresso la quarta parte! Ma perchè aggravare di questo non indifferente peso le famiglie dei coloni? Per agitare delle trattazioni ufficiose che fomentano i famigliari dissidî, dove bisognerebbe farli cautamente tacere, per farli sorgere dove non vi erano, per distrarre l'operosa attività di funzionarî i quali potrebbero più utilmente occupare il loro tempo, per riescire finalmente a Decreti d'aggiudicazione che nulla aggiudicano, che snaturano l'istituto colonico, che complicano molte volte ed imbarazzano altre relazioni, per facilitare la stipulazione di contratti di compravendita che più tardi saranno giudicati nulli, per incoraggiare esecuzioni costosissime che poco dopo saranno dal Giudice riconosciute inefficaci, per allargare al raggiro ed alla delusione delle leggi un campo cui tante altre circostanze resero comodo abbastanza!

L'origine, la natura, lo scopo, i patti, ogni accidente, tutto esclude nella colonia ragusea la divisione in diretta ed utile della proprietà di quanto ne costituisce l'oggetto; e non avendo il Legislatore austriaco mai autorizzato a considerare nel padrone raguseo meno piena la proprietà di terre e di case per

ciò che concesse le avesse ad un colono o ad un contadino, io ritengo che l' errore insinuatosi nella pratica, per quanto oramai generalmente invalso in sede esecutiva e ventilatoria, non possa bastare a sè medesimo di sanzione, nè attenuare le ragioni di giustizia che urgentemente ne reclamano la più esplicita proscrizione.

Che il Legislatore austriaco mai abbia autorizzato siffatto principio, mi pare emerga manifesto dalle disposizioni specialmente relative alla colonia ragusea riportate nella seconda parte di questo Saggio, dai risultati che ci diede il fatto raffronto dell' istituto colonico colle massime più generali del vigente Codice Civile, ed anche da molti Giudicati emessi in proposito dalle Superiori Corti di Giustizia. Ma a questi argomenti, dirò così, negativi, io ne ho aggiunto anche uno positivo desunto dal § 1103 cod. civ.; e credo di poterne addurre un' altro ancora assolutamente positivo, se pure non istrettamente diretto.

Il § 1144 cod. civ. vuole che il proprietario utile soddisfi a tutti i pesi ordinarî e straordinarî inerenti al fondo, che paghi le gravezze, le decime e le altre contribuzioni particolarmente inscritte; e chiama responsabile il direttario soltanto per i pesi concernenti il canone. Ma le pubbliche gravezze, le decime alle quali furono sostituite le imposte fondiarie e di casatico, non è forse il Potere legislativo che le impone? Non è il Legislatore colui che le ripartisce e che fissa ogni modalità di loro corrisponsione? Ora, si può mai ritenere che il Legislatore, nel ripartire le pubbliche gravezze, nell' addossarle al proprietario dei fondi e degli edifizî concessi a colonia ragusea piuttosto che a coloro i quali li detengono, non abbia voluto restar coerente alla massima fissata dal § 1144 cod. civ. e non abbia inteso di far comprendere ad ognuno quale fosse la natura ch' egli attribuiva alla determinata relazione cui pur dovevano riferirsi le di lui disposizioni? A me sembra che questo solo riflesso dovreb-

be bastare ad escludere la minor pienezza della proprietà in colui che per disposizione di legge è tenuto responsabile d'ogni imposta sopra un' immobile gravitante. A scanso di qualunque meno esatta interpretazione del mio pensiero, trovo opportuno di dichiarare essere io ben lontano dall' opinare che sia mansione legislativa il conoscere la specialità di singole private relazioni, o che in determinate vertenze contenziose possano vantaggiosamente invocarsi i risultati dei registri catastali in prova della proprietà. Conosco il sistema poco corrispondente a tale scopo, secondo il quale quei registri furono piantati, e so anche io quanto sia trascurata la loro tenuta in evidenza, talchè potrebbero tutto al più meritare qualche credibilità relativamente allo stato in cui la proprietà immobiliare si trovava addietro 22 anni. Alla regolare tenuta in evidenza di quei registri aveva provveduto la Notificazione governiale 14 Aprile 1851 N. 1451 1); ma le di lei disposizioni, ottime in teoria, erano forse mancanti di sanzioni sufficienti a garantire nella specialità delle circostanze locali, l' adempimento degli obblighi addossati ai contraenti, e forse anche di quelli degli stessi organi ai quali la voluta evidenza veniva affidata. Io sostengo soltanto che il Legislatore austriaco, il quale ordinò che il padrone, e non il colono nè il contadino, dovesse pagare le imposte, abbia per tal modo manifestato il suo volere che nella colonia ragusea non s' avesse a considerare la proprietà diretta dall' utile divisa. Per quale ragione il Giudice, quando p. e. in un caso concreto gli si presenta incontrastato che il possessore d'un fondo non abbia altri obblighi verso il proprietario del medesimo di quello all' infuori d'una tenue retribuzione, pronunzia che la relazione tra le parti esistente sia quella conosciuta sotto il nome d'enfiteusi, e ne fa conseguire tutti gli effetti della proprietà divisa? Perchè il Legisla-

1) R. L. D. a 1851. Punt. XIII n. 104.

tore nel § 1123 cod. civ. ha ordinato che una tale relazione sarebbe una relazione enfiteutica, e perchè nel § 359 del Codice stesso ha stabilito che nell'enfiteusi s'abbia a considerare divisa la proprietà utile dalla diretta. Ebbene: se il Legislatore ha altrove dovunque pronunziato che nella colonia ragusea non s'abbia a considerare menomata nel padrone la pienezza della proprietà, non dovrà il Giudice rispettare senz'altre indagini l'esplicita disposizione di legge, ogni volta che nel caso soggetto gli riescirà di constatare che la relazione controversa rivesta tutti i caratteri d'una relazione conforme alla consuetudinaria colonia di Ragusa?

L'adotta argomentazione mi consiglia un breve riepilogo delle leggi di finanza che coll'istituto colonico raguseo hanno relazione; e lo farò tanto più volentieri dacchè in seguito dovrò più volte a tali leggi richiamarmi.

La rilevazione del catasto in tutta la Dalmazia era stata ordinata dalla Sovrana Patente 23 Decembre 1817; ma le tante difficoltà ch'ella ebbe ad incontrare, resero possibile l'attivazione dell'imposta casatico appena nell'anno camerale 1840-41, ed appena nell'anno 1850 quella dell'imposta fondiaria. Tanto la Sovrana Patente surricordata, quanto le successive istruzioni, vollero sempre che in tutta la Dalmazia, e quindi anche nel territorio raguseo, s'intestassero nei registri catastali soltanto i proprietarî dei fondi, riconoscendo come tutti i diversi sistemi di colonia in uso in questa Provincia fossero di natura tale da non menomare per nulla la pienezza della proprietà e da non ammettere nel colono i diritti d'un utilista. Così è detto espressamente nella Notificazione Governativa 8 Aprile 1846 N. 7561-602 1) colla quale si ordinava una rettifica della proprietà nei sommarioni catastali da eseguirsi mediante revisione locale; un tanto fu ripetuto nella Notificazione Governativa 11

1) R. L. O. D. a. 1846 pag. 80.

Digitized by Google

Novembre dell' anno stesso N. 25083, 1) colla quale fu aperto l'adito all' insinuazione dei reclami comunali ed individuali contro i risultati della misurazione e dell'estimo catastale, concedendo sempre il diritto al reclamo individuale solamente ai proprietarî già intestati ed escludendo assolutamente i coloni (veggasi la sezione terza di quella Notificazione e specialmente il di lei § 46); e la stessa massima venne conservata nella Notificazione Governativa 29 Ottobre 1849 N. 20329—1635, 2) colla quale si dava luogo a reclami individuali ulteriori.

Ottenuti per tal modo i registri catastali, nei quali dunque non furono riportati che i nomi dei proprietarî di terre concesse a colonia e di case date a titolo contadinesco, vennero ai soli proprietarî addebitate le relative pubbliche gravezze.

L' imposta del casatico fu anche nel territorio raguseo messa in attività colla Notificazione Governativa 25 Settembre 1839 N. 17820—6725, 3) e le case tenute dai contadini furono colpite dal solo casatico classificatorio, facendosi calcolo più tardi del ribasso nella XII classe portato dalla Notificazione Governiale 22 Aprile 1850 N. 7064—681; 4) e ciò ad onta che la Sovrana Patente 10 Ottobre 1849 volesse esteso il casatico fascionale anche alle case affittate poste fuori delle città, perchè nel contratto contadinesco il Legislatore riconobbe un contratto ben diverso dall' ordinaria locazione, nè quindi ai proprietarî di case contadinesche avrebbe potuto giovare la riserva del diritto di chiedere dal conduttore un' indennità dell' imposta assicurata all' *affittatore* dalla Circolare Governiale 2 Decembre 1846 N. 26413—2121 5.)

---

1) R. L. O. D. a. 1846 pag. 254.
2) B. L. D. a. 1849 pag. 504.
3) R. L. O. D. a. 1839 pag. 392.
4) B. P. a. 1850 Punt. VIII nro. 81.
5) R. L. O. D. a. 1846 pag. 313.

L' imposta fondiaria s' incominciò a riscuotere nel territorio di Ragusa nel 1850 sulla base dell' eretto catasto, e quindi unicamente dai proprietari; ma la Notificazione emanata dalla Direzione Provinciale delle imposte in data 6 Novembre di quel medesimo anno sotto il Numero 1182 1) portò le seguenti disposizioni: *§ 1. Il solo proprietario del fondo è tenuto, ed è garante verso l' erario per il pagamento dell' imposta fondiaria stabile; e se la proprietà è divisa, vi è tenuto ed è garante quello che ne ha la proprietà utile. — § 2. Per la natura affatto speciale dei contratti colonici sussistenti in questo Dominio della Corona, il colono è obbligato, se non viene diversamente convenuto tra lui ed il proprietario, di rimborsare a quest' ultimo in denaro ed in ragione della quota dei frutti che percepisce dal suolo, la quota proporzionale dell' imposta fondiaria stabile, pella quale è obbligato il proprietario solo verso lo Stato; e questo rimborso, che è analogo al concorso del colono nel pagamento dell' attuale imposta della decima, deve seguire nei termini fissati per il pagamento della stabile imposta fondiaria.* Seguono quindi le prescrizioni relative alla procedura da seguirsi per la liquidazione in via amministrativa dell' importo dovuto dal colono in rifusione, e quelle concernenti il modo di costringerlo esecutivamente al pagamento di tale importo. La procedura relativa alla liquidazione del debito del colono a titolo di rifusione d' imposta venne tenuemente modificata, cioè soltanto riguardo all' Autorità competente a pronunziarsi in terza istanza sulle controversie che insorgessero, dalla Notificazione della Direzione delle imposte 27 Decembre 1850 N. 1760. 2).

Oltre a queste disposizioni valevoli per tutta la Dalmazia, ve ne sono delle altre che all' istituto colonico raguseo esclusivamente si riferiscono.

---

1) B. P. a. 1850 Punt. XXXIII nro. 205.
2) B. P. a. 1851 Punt. I nro. 2.

*

Sulla base del Ministeriale Dispaccio 6 Settembre 1851 N. 4206, la Notificazione Governativa 21 dello stesso mese ed anno 1) ordinava che, attese le specialità della colonia di Ragusa, *il colono e contadino raguseo* dovesse per l' esercizio del successivo anno 1852 rifondere due terzi dell' imposta fondiaria dal proprietario pagata per fondi concessi *a qualsiasi specie di colonia:* era questo un riguardo ben equamente dovuto agli *uvict*, riguardo che del resto, come vedremo in seguito, non bastò a salvare i proprietarî dallo sproporzionato aggravio che su di loro fa ricadere il vigente sistema catastale. E dico sproporzionato, non già relativamente ai vantaggi che il proprietario dovrebbe percepire dai suoi fondi per la via del contratto colonico quale è di sua natura; ma sproporzionato rispetto a ciò cui la pratica delle Autorità politiche e giudiziarie, e se vogliamo anche delle finanziarie, ridusse i profitti del proprietario. La stessa Notificazione Governativa fissava per la liquidazione dell' importo dovuto dai coloni ragusei in rifusione, delle norme ancora più spicciative di quelle tracciate della Notificazione della Direzione delle imposte 6 Novembre 1850 surricordata; e quanto alla riscossione, ammise l' applicazione del Regolamento vigente per costringere al pagamento delle imposte coloro che sono direttamente obbligati verso il Sovrano erario: l' applicazione di quel Regolamento fu appena colla Notificazione Governativa 29 Marzo 1853 N. 16539—1272 2) permessa anche negli altri luoghi della Dalmazia per la riscossione delle rifusioni coloniche, per le quali restò sempre peraltro fermo il primo ragguaglio.

E giacchè ho rammentato il Regolamento 8 Febbrajo 1831 N. 2575—1135 3) per l' esecuzione dei contribuenti morosi al pagamento delle imposte, il lettore mi permetterà di giustificare

1) R. L. D. a. 1851 Punt. XXXV. nro. 245.
2) B. P. a. 1853 Punt. VII nro. 37.
3) R. L. O. D. a. 1831 pag. 47.

Digitized by Google

qui un richiamo che al Regolamento medesimo ho fatto in altra parte di questo Saggio: lo farò brevemente, limitandomi cioè a riportare la formula IV prescritta dal § 3 di quel Regolamento Eccola:

Al Signor N. N.

Non avendo egli supplito ai termini scaduti delle contribuzioni dell' anno . . . . . de' quali è debitore a tenore degli avvisi ed ultimi avvisi speditigli, s' invia alla di lui abitazione un messo in costringimento verso le competenze di norma.

Lo si previene inoltre, che dopo tre giorni sarà, occorrendo, proceduto anche all' esecuzione di legge in caso di ulteriore renitenza.

. . . . *li* . . . . .

Il Percettore delle contribuzioni
N. N.

Avverto però che in questa parte quel Regolamento non doveva essere applicabile ai coloni e contadini di Ragusa i quali non avessero rifusa al proprietario la quota d' imposta, giacchè dal Regolamento medesimo è ordinato che contro i debitori villici si proceda tosto all' esecuzione reale, essendo quello del *messo in costringimento* (un soldato) un mezzo preventivo da usarsi per particolare riguardo soltanto in confronto ai debitori d' imposte dimoranti nelle città

Il vantaggio concesso ai proprietarî ragusei di farsi rifondere dal colono due terzi delle imposte, venne esteso anche all' esercizio dell' anno 1853 colla Notificazione Governativa 17 Luglio 1852 1) dietro autorizzazione contenuta nel Ministeriale Dispaccio 12 Luglio 1852 N. 16510—784; e finalmente in seguito al Dispaccio Ministeriale 16 Ottobre 1852 N. 20294—939, fu colla Notificazione della Direzione delle imposte del 24

1) R. L. D. a. 1852 Punt. XXII. nro. 154.

Aprile 1853 1) fissato il modo di conteggiare l' importo riscosso dagli Uffizî d' imposte a titolo di rifusione, e mantenuto fermo l'obbligo dei coloni e contadini ragusei di rifondere ai proprietarî due terzi delle imposte fino a nuove disposizioni, che mai più furono emesse.

Vi è chi sostiene che il diritto riservato al proprietario di farsi rifondere dal colono una quota delle imposte, potrebbe autorizzare alla conclusione che il Legislatore abbia riconosciuto anche nel colono un qualche diritto reale, e che perciò appunto abbia fatta un' eccezione alla massima generale del § 1144 Cod. Civ. Altra cosa però è l' obbligare il colono a rifondere al solo tenuto verso il sovrano erario, al proprietario, una parte di quanto questi dovette pagare, ed altra sarebbe il voler responsabile direttamente anche il colono per una quota qualunque. In questo ultimo caso il Legislatore avrebbe riconosciuto anche nel colono un diritto reale, avrebbe colpito d' imposta tale diritto, ed avrebbe garantita l'esazione della contribuzione colla preferenza dalla legge accordata a crediti erariali di questa specie. Ma il Legislatore ha voluto responsabile verso il sovrano erario il solo padrone per tutta l' imposta addossata al terreno, qualunque si fosse la condizione di coltura del medesimo, ha lasciato il proprietario esposto a tutte le conseguenze dell' eventuale insolvenza del colono, e colla Sovrana Patente 18 Aprile 1816 ha assicurata una preferente ipoteca al Fisco per le imposte che il padrone non pagasse. Quest' ipoteca colpisce non il suolo soltanto, ma tutte le di lui accessioni, e per la regola generale del § 457 Cod. Civ. e perchè l' imposta si riferisce ed al suolo ed alle accessioni, della qual cosa non si può più dubitare se si rammenti che un fondo non coltivato è soggetto ad una imposta ben minore di quella attribuita ad un fondo ridotto a coltura. Quì si stringe l' argomentazione desunta dalla volontà del Le-

1) B. P. a. 1853 Punt. XI nro. 73.

gislatore manifestata nelle leggi finanziarie relativamente alla condizione del diritto di proprietà nelle relazioni dipendenti dalla colonia ragusea. Supponiamo che **A** sia proprietario d'un fondo determinato e **B** suo colono. **A** ha dei debiti, ed il creditore, ritenendo nel padrone piena la proprietà, chiede ed ottiene un pegno esecutivo sul fondo e sulle accessioni del medesimo; ma il colono, il quale la pensa diversamente, insorge coll' azione di nullità degli atti esecutivi intrapresi in quanto colpiscono i di lui diritti ch' egli ritiene reali e qualificabili a proprietà utile, ed il Giudice ammette la domanda. Ciò non desterebbe sorpresa in coloro i quali sostengono che le leggi relative alle imposte non debbano per nulla influire sulla decisione giudiziale. Ma immaginiamo ora che l'esecutante fosse il sovrano erario per un debito d'imposta; eppoi mi si dica se il Giudice potrebbe riconoscere nel colono un utilista, e dichiarare nulla l'esecuzione in quanto colpisse le accessioni, i cosiddetti miglioramenti colonici; e ciò sebbene il credito erariale fosse così forte da non poter essere tacitato dal ricavato della vendita della sola proprietà diretta, del nudo suolo senza le sue accessioni? E si può mai ammettere che, trattandosi di relazioni dipendenti dall' identico istituto, sia lecito il riconoscere in una la proprietà divisa, ed il volerla piena in un'altra?

D'altra parte, come ho rammentato più addietro, la Notificazione Governiale 2 Decembre 1846 ha riservato anche all' *affittatore* il diritto di chiedere dal conduttore un' indennità dell' imposta soddisfatta pel fondo locato: ma non si potrà per ciò certamente sostenere che da un contratto di fitto possa venir menomata la pienezza della proprietà. Egli è in vista alla specialità del contratto colonico che il Legislatore ebbe a riservare al proprietario il diritto di farsi rifondere dal colono una quota parte dell'imposta pagata; e la Direzione Provinciale delle imposte lo dichiarò espressamente nel riportato § 2 della sua Notificazione 6 Novembre 1846. Per questo riguardo anche le *deci-*

me conosciute al sistema francese e che si pagavano fino al 1850, venivano riscosse tanto dalla quota dei prodotti percepita dal proprietario, quanto da quella rimasta al colono. Il carattere principale del rapporto colonico è quello d' un contratto di società, e quindi è ben ragionevole ed equo che le gravezze inerenti a quanto ne costituisse l'oggetto, sieno sostenute da ogni parte in proporzione dell'utile che ogni parte ne ritrae; non si tratta già d' una locazione ordinaria o di altro rapporto congenere, nel quale il proprietario può al solito esigere molto spesso delle innovazioni nelle condizioni e nei patti ad ogni variar di circostanze.

Mi si permetta ancora un riflesso. Anche negli istituti nei quali la proprietà è da considerarsi divisa, nei quali quindi l'utilista è responsabile dell' imposta, a lui pure è riservato un modo di farne ricadere una parte a peso del proprietario diretto. Il Capo 8 della Notificazione Governiale 20 Febbrajo 1851 1) così dispone: *Resta inalterato a favore dei proprietari utilisti e possessori di beni fondi tenuti a pagare le imposte dirette fondiali, il trattenuto del quinto ossia del venti per cento nelle prestazioni fisse in denaro od in natura che gravitano i beni fondi medesimi, ed il trattenuto del quarto ossia del venticinque per cento per quelle imposte che ebbero l' aumento ecc.* Questa riserva è assai più solida di quella concessa agli *affittatori* ed ai padroni colonici, ambedue considerati quali pieni proprietari: a questi fu riservato il diritto di chiedere in rifusione, mentre agli utilisti fu accordato un diritto di retenzione; ma non sarà per ciò meno vero che le leggi austriache vogliano considerato come utilista il conduttore ereditario e l' enfiteuta.

Pur troppo anche la disposizione del Capo 8 della Notificazione Governativa 20 Febbrajo 1851 diede luogo ad erronee

1) B. L D. a. 1851 Punt. VIII nro: 50.

interpretazioni per parte delle Autorità politiche nella soluzione di controversie coloniche; e vi furono delle decisioni, anche di istanze superiori 1) che moderarono d'un quinto la quantità di derrate chiesta dal proprietario al colono, perchè il colono invocò quella disposizione, ed addusse ch' egli aveva pagata (e voleva dire rifusa la quota) l'imposta! Una delle due: o si trattava di rifusione, ed in tale caso è troppo chiaro che al colono non poteva competere il trattenere quel quinto per riguardo all'imposta, della quale egli era anzi tenuto per altra legge a rifondere una terza parte al proprietario; oppure l'eccipiente aveva in realtà pagata l'imposta perchè egli era intestato nei registri catastali quale utilista, ed allora l'Autorità politica avrebbe dovuto riconoscersi incompetente, perchè a lei fu demandata la pronta eliminazione delle controversie tra proprietario e colono, e non già la cognizione nelle vertenze dipendenti da enfiteusi e da locazioni ereditarie, sempre rimasta di competenza giudiziaria. Nè il rammentarmi ciò che io pure ho pocostante concesso, come cioè la risultanza dei libri catastali non basti in un determinato caso concreto a dimostrare che uno sia utilista, e come l'Autorità politica avrebbe potuto per altra via riscontrare i caratteri della colonia ragusea nella relazione esistente fra i contendenti, varrebbe a viziare il mio dilemma; perchè allora l'indicazione portata dal registro catastale non doveva bastare nemmeno a constatare nell' eccipiente quella condizione in cui soltanto al possessore del fondo è riservato il diritto di trattenere un quinto della retribuzione. Potrebbe darsi mi venga da taluno opposto essere questa una sottigliezza priva di rilevanti conseguenze pratiche; che avendo le parti adita la sede politica, torni più vantaggioso ad entrambe il vedere in via politica deci-

1) Veggasi p. e. la trattazione definita colle decisione 29 Ottobre 1853 Nro. 161 pol. della Pretura di Ragusavecchia, con quella del 31 Decembre 1853 Nro. 11173 del Capitanato Circolare di Ragusa e con quella del 9 Giugno 1854 Nro. 8070—1830 della Luogotenenza Dalmata.

sa la controversia; e che, avendo il colono effettivamente pagata l'imposta per esser egli, e sia pur erroneamente, intestato nei registri catastali, sarebbe sempre giusto che il proprietario lo rimborsi in un modo qualunque di quanto aveva per lui pagato. A queste obbiezioni dovrei rispondere che il risultato dei due conteggi non sarebbe eguale. Supponiamo p. e. che il proprietario chieda dal suo colono a titolo di quota dei prodotti d'un anno una quantità di derrate del valore di fior. 100, e che i terreni dal colono detenuti sieno aggravati da un'annua imposta di fior. 15: se il proprietario è intestato nei registri catastali, egli pagherà fior. 15 d'imposta, ne percepirà 10 dal colono in rifusione, e 100 a titolo di quota dei prodotti, sicchè incasserà 95 fiorini netti; ma se il colono, per aver pagati egli i 15 fiorini d'imposta, potesse detrarre il quinto al proprietario, questi non ne otterrebbe che 80.

Vi sono ancora delle altre leggi finanziarie che con danni gravissimi furono erroneamente applicate all'istituto colonico; e voglio dire delle leggi relative alle imposte per atti civili, documenti, scritti ed atti d'uffizio da pagarsi mediante l'uso di carta bollata.

Sulla base delle disposizioni contenute nei Decreti 20 Maggio 1823 N. 8585 e 2 Giugno 1826 N. 4443-445 1) le Autorità politiche del territorio di Ragusa trattarono fino a tutto il 1839 ogni vertenza colonica innanzi a loro portata, e ciò tanto in istadio di cognizione che in esecutivo, senza pretendere carte bollate e senza comunque aggravare i petenti di spese; e continuarono a fare altrettanto anche nel corso degli anni 1840 e 1841, sia perchè avessero conformemente interpretato il quarto capoverso della Sovrana Patente 27 Gennajo 1840 2) colla quale veniva pubblicata la nuova legge sul bollo, avendo forse

1) Veggansi quei due Decreti alle pagine 155 e 159 di questo Saggio.
2) R. L. O. D. a. 1840 pag. 492 e seguenti

riguardo alla circostanza che la Governiale circolare 1 Settembre 1840 N. 1571 1) non portava un' espressa abrogazione delle particolari disposizioni in vigore per la colonia ragusea, sia perchè ritenessero applicabile alle vertenze coloniche l' ultimo periodo del § 64 n. 4 di quella legge. Una visita degli archivi politici eseguita per parte d' un impiegato della Finanza verso la fine del 1841 sembra abbia fatto ritenere erronea tale pratica, e ne emersero tante contravvenzioni quanti atti erano stati presentati ed eretti in quei due anni. Da allora in poi furono con maggiore o minore esattezza seguite le prescrizioni della sezione IV capitolo I della surricordata legge del 1840, senza che si fosse fatto alcun calcolo delle disposizioni contenute nel Governiale Decreto 28 Febbrajo 1844 N. 3695—767, 2) le quali pur farebbero credere che nella repressione delle mancanze per parte dei coloni e contadini ai loro doveri, si volesse vedere una questione d' ordine pubblico. Intanto sopravenne la deplorata applicazione della Notificazione Governiale 6 Decembre 1843 N. 27090-2171, 3) ne seguì un' incredibile aumento d' esibiti e di protocolli in ogni singola trattazione; e quindi, per quanto tenui fossero i bolli richiesti, ogni trattazione divenne sproporzionatamente costosa. Così procedettero le cose fino agli ultimi mesi del 1862, giacchè sembra si facesse poco conto delle modificazioni sull' uso del bollo per atti d' uffizio in affari non giudiziali portate dalle leggi annesse alle Sovrane Patenti 9 Febbrajo e 2 Agosto 1850 4) e da quella del 28 Marzo 1854 5). Un' altra visita eseguita alla fine del 1861 ed al principiare del 1862 da un Commissario dell' Intendenza di Ragusa provocò nuovamente delle innumerevoli denunzie di

1) R. L. O. D. a. 1840 pag. 625.
2) Lo si vegga alla pag. 171 di questo Saggio.
3) Vedi pag. 185 del presente.
4) B. L. I. a. 1850 Punt. XXII nro: 50.—Ibid. Punt. CXII. nro. 329.
5) B. L. I. a. 1854 nro. 70.

Digitized by Google

contravvenzioni alle leggi sul bollo. Giova avvertire che quel Commissario, nè raguseo nè dalmata, era da poco tempo adetto all' Intendenza di Ragusa, e non sarebbe tanto infondato il dubbio s' egli conoscesse più da vicino l' istituto colonico raguseo e le particolari disposizioni di legge che sotto ogni diverso aspetto dovrebbero regolare la trattazione delle controversie che ne dipendono. Egli trovò negli archivî politici delle Preture, le quali erano a quell'epoca Uffizî politici e giudiziarî ad un tempo, delle trattazioni che avevano tutto l' aspetto di cause giudiziali; trovò regolari petizioni, protocolli d' udienza, elenchi d' atti, sentenze le più formali; trovò istanze d' oppignoramento, d' estimo, d' incanto, decreti d' approvazione di delibera, decreti d' aggiudicazione ecc; ed applicò a tutti questi atti le disposizioni di legge concernenti gli atti giudiziali portanti il nome corrispondente. Il Commissario intendenziale rapportò il risultato della sua visita alle Superiorità competenti, e la Direzione provinciale delle Finanze comunicò al Tribunale d' Appello i fatti rimarchi, relativamente ai quali ogni Pretura fu chiamata a giustificarsi. In tale incontro la Pretura di Ragusavecchia fece risaltare l' occorso equivoco, ed il Tribunale d' Appello vi richiamò l' attenzione della Direzione delle Finanze; ma nella Nota 24 Settembre 1862 N. 7157—529 1) colla quale la Direzione pronunciò l' ultima sua parola in proposito, non trovo altro che il seguente periodo: *Si conviene coll' inclito i. r. Tribunale d' Appello che nella ricognizione degli atti giudiziarî non siano da comprendersi quelle questioni coloniche, che sono di competenza dell' Autorità amministrativa.* Le denunzie portate dal Commissario visitatore ebbero però intanto il loro corso; s' inflissero multe per lo meno a centinaja; e mentre molti pagarono o prontamente od in seguito ad esecuzione, altri tentarono la via del ricorso

---

1) Comunicata dal Tribunale d' Appello alla Pretura di Ragusavecchia col Dto. 23 Ottobre 1862 Nro. 2931.

che, come al solito, procurò delle decisioni di seconda istanza disparate, e molte volte contradditorie!

Vuolsi che dopo ciò qualche Pretura abbia mossa apposita consulta alla Direzione delle Finanze per ottenere una norma sicura, e che la Direzione si sia pronunziata doversi nelle contestazioni coloniche applicare tutte le disposizioni relative agli atti giudiziali; ma per quanta cura io mi sia dato onde rinvenire tale consulta e tale direzionale disposizione, non mi è mai riescito di trovare una traccia nè dell'una nè dell'altra in qualsiasi parte. Se disposizione siffatta fosse stata realmente emanata, prego di riflettere quali curiose conseguenze ne dovrebbero derivare: uno p. e. vuol far valere in Giudizio in via ordinaria o sommaria la sua pretesa di fiorini 10 dipendente da un titolo qualunque, e per le disposizioni delle Rub. 55/43 *h.* ed *i*, e 101/103 *B. a.* della vigente Tariffa modificata dalla legge 29 Febbrajo 1864, 1) egli dovrà munire di un bollo da soldi 12 gli esemplari della petizione ed i protocolli d'udienza, d'un bollo da fior. 1 l'elenco degli atti e d'uno da sol: 50 l'eventuale ricorso: ma se questo tale fosse un proprietario il quale volesse chiedere a mezzo dell'Autorità politica dal suo colono lo stesso importo, dovendosi trattare la vertenza colle norme della procedura sommarissima per turbato possesso, egli dovrebbe usare bolli da sol. 36 sulla petizione e sui protocolli d'udienza (Rub. 55/43 *a. 2*), un bollo da fior. 2: 50 per l'elenco d'atti (Rub. 101/103 *A. b.*) ed altrettanto pel ricorso (Rub. 55/43 *g. aa.*)! Che una consulta sia stata mossa ed una disposizione della Direzione emanata o meno, a me sembra del resto cosa bene indifferente; giacchè una interpretazione di massima da parte della Direzione provinciale di Finanza non basterebbe ancora a togliere la differenza delle imposte da pagarsi per atti giudiziali e per atti prodotti alle Autorità amministrative portata dalle leggi già citate, e non

1) B. L. I. a. 1864 Punt. VIII nro. 14.

tolta dalle susseguenti del 13 Decembre 1862 1) e del 29 Febbrajo 1864. Io propenderei a credere che la sola tema d' incorrere in nuove multe abbia indotti ed i funzionari e le parti ad applicare sugli atti relativi a vertenze coloniche in sede amministrativa tutte le disposizioni di legge che si riferiscono agli atti giudiziali, mentre trovo che così si praticò dal 1863 in poi, e che più o meno esattamente si pratica tuttavia.

Con ciò io devo chiudere l' esame delle vedute che guidarono le Autorità politiche, giudiziarie e finanziarie nella trattazione delle singole vertenze e nella soluzione delle più gravi questioni che la colonia ragusea ebbe loro a presentare. Decida ora il lettore se tali vedute sieno mai state corrispondenti alla natura ed ai bisogni dell' istituto colonico, e conformi alle vigenti leggi speciali e generali che vi si riferiscono: decida particolarmente se nel loro complesso si riscontrino quell' unità armonica e quelle ragioni d' opportunità, le quali solamente possono giustificare e lasciar correre in alcuni casi una pratica che in accidenti di minor momento dalle leggi positive per poco si discosti; mentre io passerò a constatarne le attuali deplorabili conseguenze, tentando di presentare un quadro del vero caos in cui oggi l' istituto colonico si trova travolto, ed al cui ordinamento sarebbe ormai tempo di dar mano allacremente.



1) B. L. I. a. 1862 nro. 89.

Digitized by Google

IV.

La constatazione che io mi propongo ha bisogno d'esser sorretta da dati numerici d'un'esattezza la più approssimativa possibile, desunti da pubblici documenti facilmente ispezionabili. Sarebbe tentare un'impresa troppo lunga e complicata, non esente per me da difficoltà insuperabili, il voler prender per oggetto di siffatto esame tutto il territorio della già repubblica di Ragusa: le preesistite, ed anche le attuali sue suddivisioni amministrative renderebbero necessaria in appoggio d'ogni singolo atto la citazione di quanto risulta dai registri di tanti diversi Uffizî, alcuni cessati, altri tuttavia in funzione. Per evitare la confusione che ne verrebbe, io mi penso di limitare le mie indagini ad una parte soltanto del territorio raguseo; nè parmi che da ciò possa derivare danno all'esposizione dell'attuale stato della proprietà fondiaria nell'intiero territorio, che io bramerei presentare al mio lettore: la condizione è presso a poco in tutto il territorio la stessa, e la constatazione che se ne facesse in una parte sarebbe in massima app icabile anche al rimanente. Delle Contrade ragusee io prescegliero ad oggetto delle mie ricerche quella di Canali, e ciò per varie ragioni. In primo luogo la Contrada Canalese, sotto l'attuale Governo, ha sempre costituito da per sè sola un'intiero circondario politico, giudiziario e steurale; e sebbene dal 31 Agosto 1868 ella faccia parte del più esteso Distretto capitanale di Ragusa, pure a lei

sola s'estende la giurisdizione d' un' apposita Espositura politica, la cui istituzione si deve ritenere principalmente determinata dal bisogno di proteggere con prontezza gl' interessi nascenti dal rapporto colonico. Secondariamente, la Contrada di Canali è quella che più chiaramente delle altre presenta in oggi un quadro di tutto lo scompiglio portato nell' istituto colonico, in parte da quella lenta azione del tempo, la quale, se prontamente non viene riparata, scema la vigoria fisiologica di ogni umana istituzione, in parte dall' innovata legislazione, e più che da tutto, dalla discrepanza di vedute nei proprietarî, nei coloni e nelle Autorità politiche, giudiziarie e finanziarie, insinuatasi da principio, eppoi invalsa talmente da far scomparire ogni traccia d' unità, da ridurre l' istituto colonico ad un mito interpretato in mille guise, discusso e controverso in ogni accidente; un certo chè, di cui ognuno si occupa, o per necessità, o per forza, o per mansione, senza curarsi di mettersi prima d' accordo sulla sua origine, la sua natura e le sue conseguenze di diritto. In terzo luogo, è questa la Contrada relativamente alla quale io posso più facilmente procurarmi tutti i dati occorrenti.

La Contrada di Canali, l' attuale Distretto steurale, giudiziario e comunale di Ragusavecchia, presenta un' area complessiva di 36335 jugeri e 1180 klafter quadrati, come ho già altrove avvertito, ed è suddivisa in 51683 particelle di terreni e 3283 particelle di edifizî, sicchè assieme in 54966 particelle catastali della più varia grandezza: mentre alcune si estendono a più jugeri, altre hanno appena l' estensione di pochissimi klafter.

L' intiera Contrada è aggravata dall' annua imposta fondiaria fissa (l' originario 16 per cento aumentato del terzo e coll' aggiunta della cosiddetta addizionale straordinaria d' un quarto dell' originario aumentato) di fior. 11343 ripartiti come segue: la somma di fior. 3507: 51 è addebitata a 27 ditte ap-

partenenti ad 11 casati dell'aristocrazia ragusea, fior. 643: 22 vengono pagati da 21 proprietarî non nobili ma dimoranti altrove che a Canali, e ben 7192 fiorini e 27 soldi rappresentano, salve poche erronee intestazioni, il diritto proprietario di villici canalesi. Supponendo quindi che tutti i fondi fossero aggravati da un' imposta eguale e proporzionata alla loro estensione soltanto, si potrebbe inferire che dell' intiera estensione della Contrada di Canali circa 10400 jugeri appartengano a nobili ragusei, 2100 a non nobili dimoranti altrove, e circa 23835 a villici canalesi. Simile supposizione la si farebbe però bene a torto, dappoichè, come tutti sanno, l' imposta fondiaria venne altrimenti commisurata. A base della fissazione dell' imposta attribuita ad ogni particella catastale, si prese non già l' estensione della particella, ma il quantitativo dell' annua rendita che l' estesa, la qualità del terreno, la posizione ed il genere di coltura autorizzavano a presumere approssimativamente per ogni particella. I pascoli, i boschi e gli orti si ritennero capaci d' una eguale rendita senza far calcolo della loro posizione nè d' altre particolarità del suolo; e per loro si fissò un' imposta ovunque eguale d' un tanto per jugero. Tutte le altre particelle, seminative, olivate, vitate ecc., furono ripartite in quattro classi secondo l' approssimativa loro annua rendita desunta dall' estesa, dalla più o meno vantaggiosa posizione, dalla qualità del terreno e da ogni altra accidentalità capace d' influenza sul quantitativo della rendita; e qualunque ne fosse la coltura, venne ad ogni singola particella attribuita una di queste quattro classi, per ciascheduna delle quali era stato stabilito un termiue medio della rendita che ogni jugero avrebbe potuto far sperare: ne segue che per particelle d' una determinata eguale estensione, fu presunta la rendita, regolo dell' imposta fondiaria, giusta cinque diverse unità di misura.

Atteso questo sistema di ripartizione dell' imposta fondiaria, è evidente come le cifre testè riportate non sieno propor-

17

zionali all' estensione della proprietà dei nobili, dei non nobili dimoranti altrove e dei villici; ma che desse corrispondano al valore del complesso dei fondi ad ognuna di quelle tre specie di proprietarî appartenenti: si può dire cioè con molta approssimazione, che quanto di suolo può rappresentare poco più della terza parte del valore fondiario dell' intiera Contrada appartenga a nobili, che un' estesa corrispondente al valore di un decimosettimo sia di non nobili dimoranti altrove, e che dieci decimisettimi presso a poco del valore complessivo appartenga a proprietarî villici. Gli Uffizî steurali tutte le volte che vogliano conoscere il valore d' una particella catastale a base della commisurazione d' una qualche tassa, la pubblica Amministrazione quando deve garantire un suo interesse con legale ipoteca, i Giudizî in faccende relative alle sostanze di pupilli, e molte volte i privati a norma delle loro stipulazioni, riconoscono nel centuplo dell' originaria imposta l' espressione approssimativa del valore d' una particella catastale; e siccome la rendita complessiva di tutte le particelle catastali dalla Contrada Canalese preventivata quale base dell' imposta ad ognuna di loro addebitata, si è di fior. 40511 car. 1 m. c. pari a fior. 42536 : 36 v. a., e l' assieme dell' originaria imposta col ragguaglio del 16 per cento di fior. 6805: 81 (tolti l' aumento e l' aggiunta straordinaria dell' attuale fondiaria di fior: 11343);. ne viene che il valore fondiario dell' intiera Contrada Canalese ammonti a fior. 680581; che questo appartenga a nobili ragusei per fior. 210454, per fior. 38589 a non nobili dimoranti altrove, e per fior. 431538 a villici canalesi; e che l' annua rendita dei fondi appartenenti ai primi ascenda a fior. 13148: 18, quella dei fondi spettanti ai secondi a fior. 2405: 58, e quella finalmente dei terreni di proprietà di villici canalesi a fior. 26982: 60.

Sarebbe difficile il precisare con tutta esattezza il numero dei villici canalesi intestati come proprietarî, perchè i sommarioni catastali sono compilati separatamente per ognuno dei 30 comuni censuarî nei quali il distretto steurale è ripartito, e sono

molte le ditte che possedendo particelle in diversi comuni censuarî, nei sommarioni di più d'uno di tali comuni sono ripetutamente riportate: io crederei però d'approssimarmi d'assai al vero, asserendo che quanto di suolo è rappresentato dal valore di fior. 431538 e dall'annua rendita di fior. 26982: 60, ed appartiene in proprietà a canalesi, sia suddiviso per lo meno fra 700 proprietarî. Questo riparto presenta, sotto l'aspetto dell'estensione della proprietà fondiaria individuale, una gradazione che ha per termine massimo la proprietà d'uno il quale paga l'annua imposta fondiaria attualmente fissa con fior. 353: 52, e per minimo quella di colui che paga annualmente pochi soldi soltanto. Quanto ai proprietarî appartenenti a famiglie nobili ragusee, è pure opportuno l'avvertire che l'estesa proprietà d'ognuno di loro presenta una gradazione consimile: mentre il più alto censita, il Signor Orsato Conte Bonda, paga l'annua imposta di fior. 456: 60½, tre pagano un' imposta superiore a fior. 300 ed inferiore a 400, quattro pagano più di fior. 200 e meno di 300, altri quattro pagano meno di 200 fiorini e più di 100, e quindici pagano importi diversi, tutti inferiori a fiorini 100, dei quali il massimo è di fior. 83: 65, ed il minimo di fior. 1: 14.

Delle 1179 case abitate che figurano nei registri del catasto e che sono colpite dall'imposta casatico-classificatorio, sembrerebbe che tutto al più per una terza parte appartengano a quelli che le occupano e che sieno costruite sopra fondi di loro proprietà: per gli altri due terzi sarebbero case spettanti a proprietarî territoriali e concesse ai loro abitatori a patto contadinesco, l'adempimento delle cui condizioni è però in buona parte assai trascurato. Così almeno fanno ritenere i registri catastali, giacchè le case dei villaggi di Canali figurano per oltre due terzi nei fogli individuali di persone diverse da quelle che le abitano: tutte le 17 case p. e. del villaggio di Brotnice figurano come proprietà di tre nobili ragusei, i quali pagano la relativa imposta senza diritto a rifusione di qualsiasi quota; e delle 102 case del villaggio di Čilipi, una è la Parocchiale, 32

sarebbero di proprietà di nobili, 40 d' altri padroni non nobili ma dimoranti od a Ragusa od in altri villaggi della stessa Contrada canalese, e 29 soltanto sono intestate a nome di coloro che le abitano.

Spero che l' eloquenza di queste cifre, tolte con ogni diligenza dai registri dell' Uffizio steurale, avranno ingenerata nel mio lettore una certa idea determinata dell' attuale stato di fatto della proprietà fondiaria nella Contrada canalese: devo però pregarlo a non fissarla ancora; ma a considerarla tuttavia soltanto come un primo abbozzo, che aspetti d' essere dove corretto e dove completato, dal riguardo dovuto ad alquante circostanze, delle quali alcune sfuggirono ai registri del catasto, ed altre restarono per propria natura a quei registri estranee, e si avverarono come spontanee e necessarie conseguenze del sistema colonico, della nuova legislazione e degli errori nella pratica forense.

Alla prima di queste due serie, al novero cioè delle circostanze che dalle odierne risultanze dei registri catastali non sono calcolate e che pur dovrebbero esserlo, appartengono le inesattezze che potrebbero essere corse all' atto della prima istituzione del catasto, la già deplorata trascuranza nella tenuta in minuziosa evidenza del catasto dal 1850 fino al presente, qualche intestazione non conforme alla condizione di diritto seguìta in questo frattempo: eppoi le suddivisioni fra i comproprietarî di 22 anni addietro e fra i varî membri di singole famiglie coloniche e finalmente le case erette dopo il 1840 da contadini, od anche da semplici coloni più restrittivamente tali, sopra terre non loro.

All' atto della prima istituzione del catasto, io ritengo che possano essere occorse ben poche inesattezze: erano molte, e savie, ed opportune le precauzioni adottate onde ottenere che le intestazioni del catasto corrispondessero alla vera condizione di fatto del diritto di proprietà, e correvano tempi assai più

facili degli attuali, tempi in cui il tornaconto non era stato ancora, almeno così generalmente, inalzato al grado di canone d'ogni diritto. Alquanto più sensibili ritengo sieno le conseguenze portate dalla poca cura che in seguito si ebbe della voluta evidenza. E quanti infatti non sono i passaggi di proprietà successi in questi ultimi 22 anni, senza che sieno state fatte le corrispondenti volture; quante suddivisioni fra comproprietarî e ripartizioni fra i varî membri di singole famiglie coloniche non si sono verificate, senza che gl'interessati si sieno curati di far eseguire le relative nuove intestazioni e le opportune rettifiche delle indicazioni dei coloni portate dai fogli individuali? Anche delle volture non corrispondenti alla vera condizione di diritto ebbero luogo nei primi anni successivi all'attivazione dell'imposta fondiaria, ed ecco come e perchè. Alcuni proprietarî, sempre pochi però, rammentando come una qualunque risultanza dei registri catastali non potrebbe avere altra conseguenza se non se quella di rendere direttamente responsabile dell'imposta colui il quale figurasse intestato come proprietario, e desiderando scansare ogni responsabiltà, per fondi specialmente dai quali ritraevano assai poco vantaggio, proposero al colono s'assumesse egli l'obbligo di pagare per intiero l'annua imposta; e, modificati proporzionalmente gli altri patti del loro accordo, chiesero ambedue all'Uffizio steurale che venisse intestato il colono col titolo di livellario, d'enfiteuta, di conduttore ereditario, d'utilista insomma, nei registri catastali: ciò doveva costituire una presunzione legale a base del modo di riscuotere l'imposta; ma rispetto alle parti fra loro non era che un nuovo patto, incapace a cangiare la vera originaria natura della loro relazione. I più fra tali proprietarî s'accorsero del resto della commessa imprudenza, e trovarono modo di sanarla col far intestare nuovamente sè medesimi. Cosa sia successo relativamente alle case, ce lo dicono meglio d'altro i risultati dell'ultima anagrafe. Secondo questa, col giorno 31 Decembre 1869 nella Contrada di

Canali si trovarono 1373 case abitate, cioè ben 194 di più di quante ne avevano incontrate le rilevazioni catastali; e siccome i registri del catasto ci danno per la Borgata di Ragusavecchia, dove non vi sono case concesse a patto contadinesco, 201 casa, cioè 5 di meno delle 206 portate dall' ultima anagrafe, si deve far ascendere a 189 il numero delle nuove case erette in questi ultimi decennî nei villaggi e mai riportate nei registri del catasto. Io non dirò che nessuna di queste case sia stata costruita da villici sopra fondi di cui fossero divenuti proprietarî; ma credo di non ingannarmi ritenendo che *per la maggior parte* sieno state costruite da villici privi fin d' un palmo di terra di loro proprietà, sopra fondo da loro tenuto a colonia, con pietre scavate in terreno padronale, con legname tolto dal bosco del padrone, e coll' opera di braccia e l' impiego di tempo che in molti casi, avrebbero dovuto essere conferiti intieramente allo scopo sociale d' accrescere quanto più fosse possibile l' annua rendita dei fondi colonizzati a maggiore vantaggio anche della quota spettante al padrone.

Per passare in rassegna quelle particolarità del sistema colonico, delle quali non possono mancare gravi conseguenze nell' attuale condizione della proprietà fondiaria, dovremo rimontare ancora per un momento al sistema con cui fu originariamente ripartita quella parte del territorio che i Ragusei comperarono dai Vojvode Sandalj Hranić e Radoslavo Pavlović.

La Contrada di Canali, toltine il *Lug*, le località d' *Obod* e di *Captat*, il *Površ* e le *Planine*, fu ripartita in 36 *deceni*, ogni *deceno* in 10 *parti* ed ogni parte in 4 *quarte*: se ne formarono quindi 1440 ben piccole porzioni, e quasi altrettante se ne fecero d' ognuno dei cinque tratti esclusi dai *deceni*, suddividendoli per *gionte*. Quell' estesa di tre leghe quadrate ed un terzo ci si presenta adunque frazionata forse in 8500 porzioni, un pô più grandi quelle dei *deceni* e più piccole quelle delle *gionte*, ma tutte assai modeste. Per accertarsi di ciò,

basta rileggere attentamente la legge 25 e 26 Febbrajo 1427, 1) e riflettere che molti tratti lasciati ad uso di pascolo comune, ed altri per vasche d' acqua, cimiteri, chiese e strade, erano stati esclusi e dai *deceni* e dalle *gionte*, e che le cinque località ripartite in *gionte* formerebbero, unite assieme, presso a poco la terza parte dell' intiera estesa. Non credo che sarebbe tanto difficile lo stabilire ogni singola delle poche eccezioni per cui non ognuna delle *gionte* ebbe 40 *quarte*, ed in vista alle quali eccezioni io ho testè approssimativamente ridotto ad 8500 un numero che altrimenti ascenderebbe ad 8640, nè il rilevare la precisa estensione che avevano ogni *parte* di *deceno* ed ogni *parte* di *gionta*, e le loro *quarte* rispettivamente; ma tale indagine richiederebbe delle allegazioni estranee all' oggetto delle mie ricerche, e non la mi pare necessaria. La *Matica od Konavala* 2) pazientemente consultata, potrebbe tuttavia indicarci anche il preciso numero degli individui fra i quali vennero suddivise le terre di Canali: io però devo limitarmi a rimandare nuovamente il lettore al tenore della legge 25 e 26 Febbrajo 1427, rammentandogli particolarmente come molti assegnatarî di più *quarte* di *deceno* ne ricevessero alcune in un *deceno* ed altre in un altro, eppoi *parti* e *quarte* di *gionte* diverse nelle differenti cinque località che in *gionte* furono ripartite, e come fra varî assegnatarî d' una stessa famiglia, ad alcuni potevano toccare porzioni site in punti ben lontani da quello in cui si trovassero le porzioni assegnate ai di lui consanguinei.

Le permute, e più tardi le compere e le vendite, le eredità, le divisioni e le esecuzioni, alterarono in breve quella originaria condizione della proprietà fondiaria anche a Canali, come la alterarono nelle altre Contrade ragusee, e come la alterano e la altereranno sempre in ogni luogo di questo mondo;

---

1) Pag. 39 e successive del presente.
2) Vedi pag. 53.

ma è certo che fino al cadere della repubblica non si formarono mai nel territorio di Ragusa delle grandi proprietà, delle estese, cioè, vaste e non interrotte di suolo appartenenti ad un solo padrone. Scemò e quasi scomparve, meno che in Astarea per altro, il numero dei villici proprietarî, ma crebbe quello dei non nobili *in civitate commorantes* coll' aumentarsi ed arricchirsi di quella classe a merito del maggiore sviluppo raggiunto dalla navigazione e dal traffico: si concentrarono talvolta e per qualche tempo le possessioni di varie in una sola persona, e più spesso che in altri, in qualche nobile, attese le parentele più numerose in questo ceto e l' estinzione di tanti casati patrizî occorsa negli ultimi secoli; ma restarono sempre possessioni costituite da piccoli tratti di terreno sparsi quà e là in località diverse di Contrade differenti; si trattò sempre di pezzetti di terra intersecantisi, interrotti, confusi in modo che soltanto chi giornalmente li lavorava poteva conoscerne con precisione i confini.

La condizione negli ultimi tempi apposta dalla legge all' acquisto del diritto di proprietà fondiaria, e la proibizione di tener *carine de vinea* nella Contrada di Canali, portarano per necessaria conseguenza che la detenzione materiale delle terre sfuggisse di mano ai proprietarî; e la colonia con tutte le immaginabili gradazioni della sua oggettiva estensione diventò, salve poche eccezioni, generale. Frazionandosi le proprietà, il colono di uno divenne colono di varî, e dividendosi le famiglie coloniche, doveva il proprietario riscuotere annualmente da parecchi quanto per lo innanzi gli era dovuto da un solo.

Tutto questo però non valeva ancora a rendere meno sicura la proprietà ed a difficoltare l' esercizio dei di lei diritti: ognuno conosceva, e credo conosca sempre, ciò che da altri possa chiedere e quanto altrui abbia a prestare; e fino a che l' idea del *tuo* e del *mio* era più giusta ed esatta, fino a tanto che le coscienze meno delicate e le inclinazioni meno plausibili trovava-

no pronto ed energico freno nel conforme sistema della legislazione complessa, i diritti dei proprietarî furono rispettati. Per quanto complicata sia una macchina bene organizzata, fino a tanto che ognuno dei suoi congegni faccia il suo dovere, la macchina soddisfa egregiamente al suo scopo.

In mezzo ai risultati di preziose conquiste, assieme a grandi verità, l'ottantanove sparse ai quattro venti anche dei fatali malintesi, i quali hanno pure avuto la loro parte d'influenza sulla fisonomia assunta dalla civiltà modernissima; ed il popolo delle nostre campagne era terreno assai più adatto ad accogliere e fecondare questi ultimi, anzichè a lasciarsi educare da quelli. Certe idee s'intorbidarono, e le tante innovazioni avvicendatesi nel corso di soli otto anni le confusero sempre maggiormente: i francesi nel desiderio di far amare le loro novità, la rivoluzione procurando di rafforzare l'affetto al passato, gli austriaci nel pensare ad uno stabile ordinamento delle cose, devono aver avuta ognuno la loro parte. Alcuni favorevoli elementi locali agivano però ancora 1): ed andati a vuoto pochi tentavi simili a quelli esperimentati delle Comuni di Trappano, Janjina e Kuna, le disposizioni governative del 1815 e del 1817 sventarono le mene di pochi turbolenti, tarparono le ali a certe utopie, e poche furono nei primissimi anni le singole controversie nelle quali s'invocasse l'intervento dell'Autorità: varî punti dei decreti abbassati in quei primi tempi dal Governo Provinciale, e specialmente il tenore del Governiale Decreto 29 Luglio 1828 N. 14046—2888, 2) autorizzerebbero a credere che superiormente si ritenesse trattarsi soltanto di questioni di. principio, le quali, risolte una volta, non avrebbero più a presentarsi! 3)

---

1) Vedi a pag. 140 presso alla fine.

2) Vedilo alle pag. 174 e 175.

3) Un colono o contadino condannato in via politica nell'anno precedente a prestare alcunchè al padrone, veniva esecutivamente costretto a prestarglielo; ma l'anno dopo non adempiva egualmente al suo obbligo: il proprietario doveva di bel nuovo regolarmente insinuarsi e sostenere una

Intanto, abrogate le leggi patrie che limitavano la capacità personale all'acquisto di proprietà fondiarie e che vietavano di coltivare terre proprie per proprio conto, si ridestò quella tendenza nei villici ad acquistare terre in proprietà che tutti gli economisti hanno riconosciuta e che Baudrillart chiama *le gout du paysan pour la terre*, ed agì tanto più energicamente e prontamente, quanto per lo innanzi era meglio repressa: tutti quelli fra i villici i quali si trovarono in grado di porre assieme qualche somma, comperarono fondi. Chi s'affrettò a comperare era fino allora colono, e le compere doveva farle o dallo stesso proprietario delle terre da lui tenute a colonia, dal suo stesso *padrone*, oppure doveva comperare fondi d'altro proprietario tenuti tuttavia da altro colono: pochissime erano e potevano essere le *carine*. Ora si rifletta come non dovesse tanto comunemente accadere che un proprietario fosse disposto a vendere e che precisamente il suo colono si trovasse in istato d'acquistare, o che s'incontrassero proprietarî costretti a vendere in una volta intiere tenute e coloni tanto agiati da poterle acquistare da soli: si aggiunga che bene spesso uno fra più comproprietarî d'un corpo di terre costituente una sola colonia si decideva ad alienare la propria porzione, mentre gli altri preferivano conservarsi la loro; e si comprenderà quale frazionamento, quale

---

nuova causa politica. E quando poi le Autorità politiche cominciarono a rimandare al Giudice ordinario i proprietarî che non potessero provare d'aver percepito durante l'ultimo triennio quanto domandavano, allora s'avverò la stessa cosa anche in sede ordinaria, e tanto più facilmente dacchè durante la pendenza della lite, che quasi sempre aveva bisogno di più di tre anni per essere definita in ultima istanza, nulla più dava il colono nè il proprietario s'avventurava a domandare, fino a che non vedesse l'esito della lite incoata. Da ciò i frequenti esempî di varie successive cause giudiziali fra le stesse parti e relativamente allo stesso diritto: in esse tutto è eguale, tranne l'indicazione degli anni ai quali si riferisce la domanda ed il quantitativo delle derrate chieste a titolo di stima che varia come il prodotto d'annate differenti: cause così identiche ebbero talvolta per risultato decisioni fra loro contraddicenti!

sminuzzamento e delle proprietà e delle colonie dovesse derivarne.

Vi è un' altra circostanza ancora che il lettore avrà probabilmente di già intraveduta, e che figura fra le principali cause coefficienti della confusione attuale. I nobili privati degli emolumenti inerenti alle loro cariche, gli altri proprietarî che non ritraevano più tante risorse dalla navigazione e dal commercio arenati per le vicende di guerra e di scompiglio colle quali si chiuse lo scorso e si aperse il secolo presente, procurarono di procacciarsi il più di denaro che potessero vendendo la minore estesa possibile delle loro possessioni; ed i villici acquirenti fecero i maggiori sforzi per acquistare in proprietà i fondi più prossimi ai villaggi e di già meglio coltivati: se era lo stesso colono che comperava dal suo *padrone*, procurava d' acquistare quei fondi appunto dai quali le modalità del contratto colonico avevano assicurata al proprietario una rendita più vantaggiosa. Le offerte e le ricerche ebbero quindi quasi sempre per oggetto il meglio ed il buono; ed i boschi, i pascoli, le case contadinesche, gli orti ed i fondi relativamente ai quali fosse stato già patteggiato un *uviet*, nessun padrone sperava poterli vendere con sensibile vantaggio, e nessun villico si curava di comperarli. Se un contadino avesse proposto al suo *padrone* di vendergli l' orto, il *padrone* avrebbe pensato trattarsi di 400 klafter quadrati di buona terra, divenuta capace d' ogni coltura per le premure prodigatele da tanto tempo, ed utile specialmente a colui il quale la voleva acquistare perchè situata in tutta prossimità alla di lui casa, ed avrebbe chiesto un prezzo corrispondente: fatto il suo conto, il contadino doveva trovare assai più vantaggioso il continuare a retribuire annualmente un capretto, un pajo di galline, un pajo di pollastri e 10 uova, anzichè esborsare un tale prezzo. Altrettanto poco interesse poteva avere il contadino a comperare la casa in cui abitava: le *carine* erano così poche, nè in corrispettivo dell' uso della casa poteva il

padrone chiedergli altro che il lavoro sulle *carine*. E perchè spendere denaro per acquistare in proprietà i tratti boschivi e pascolivi e quei terreni già ridotti a coltura pei quali era già stato convenuto un *uviet*, se i primi il colono se li godeva retribuendo una testa di majale e due prosciutti, ed i secondi li avrebbe potuto coltivare facilmente in seguito come meglio gli fosse piaciuto, corrispondendo al *padrone* pochi *uborki* di frumento all' anno? Che se un estraneo alla colonia avesse chiesto al *padrone* di vendergli una casa, un orto, o qualche determinato fondo soltanto, il padrone avrebbe dovuto prima escomiare il contadino o colono da tutta la colonia rifondendogli tutte le *expensae*, giacchè altrimenti il contadino o colono si sarebbe rifiutato a rilasciargliene una parte, ed avrebbe avuto ragione.

Questi, presso a poco, sono i moventi che determinarono le compere e le vendite volontarie, e queste le conseguenze che ne dovevano derivare. Ma anche le vendite esecutive trassero seco i loro peculiari effetti. Una sostanza immobiliare caduta in esecuzione consisteva al solito in una o più tenute coloniche, comprendeva una o più case contadinesche; e non era così facile che tutti i coloni o contadini dell' esecutato si trovassero in condizione d' acquistare quanto ognuno di loro deteneva: spesso il creditore esecutante, estraneo alle colonie degl' immobili esecutati, solo coll' acquistarli egli stesso all' asta poteva convenientemente provvedere al rimborso del proprio credito. Se l' acquirente era per accidente uno dei coloni o contadini degli immobili esecutati, diveniva assoluto ed illimitato proprietario di quanto egli in precedenza deteneva a titolo colonico; ma pel rimanente non diventava che *padrone* tenuto a rispettare i patti colonici già sussistenti: dopo i sacrifizî di denaro fatti per comperare i fondi, era difficile trovare così presto anche i mezzi occorrenti a rifondere le *expensae* impiegatevi dai coloni. E se anche l' acquirente avesse potuto procurarsi i mezzi necessa-

ri per escomiare i coloni e contadini, cosa poi avrebbe fatto di tanti fondi, al cui lavoro egli e la sua famiglia non sarebbero bastati? Lavorarli per proprio conto con agricoltori giornalieri sarebbe stata impresa richiedente ingenti anticipazioni troppo superiori alle di lui forze; avrebbe bisognato prima o poi concederli ad altri rustici a patto colonico perchè il contratto colonico coi patti e cogli accidenti che oramai ci sono noti, è il solo contratto tuttavia in uso generale, locchè vuol dire che nelle perduranti condizioni locali è questo il solo accordo capace a conciliare e gl' interessi del proprietario di fondi e quelli di colui il quale voglia imprenderne la coltivazione.

Il fin quì detto si riferisce sempre alle vendite ed altre trasmissioni legittime della proprietà. Ma quando i coloni cominciarono ad alienare i loro diritti come realità immobiliari, quando questi loro diritti si fecero oggetto d' esecuzione, oh allora la confusione ed il disordiue crebbero a dismisura, e la condizione della proprietà fondiaria si ridusse a tale da giustificare quell' apprensione dei fautori del sistema delle grandi proprietà territoriali, cui i loro antagonisti diedero un nome che più non mi pare nudamente spiritoso „*la crainte de la pulvérisation du sol.*" Un colono costretto a procurarsi del denaro ipotecando o vendendo i cosiddetti suoi miglioramenti, non ipotecò nè vendette i suoi diritti sopra la totalità dei terreni altrui da lui detenuti, e nemmeno sopra tutti quelli che ad uno stesso padrone appartenessero: un' alienazione totale, posto che non avesse altri beni proprî, lo avrebbe messo in istrada. Egli ipotecò o vendette le sue pretese realità radicate sopra singoli pezzi e preferentemente sopra quelli dai quali ritraeva meno profitto: i tratti coperti da bosco di basso fusto, i pascolivi e gl' incolti, troppo lontani dalla sua abitazione perchè egli potesse pensare a ridurli a coltura o ad utilizzarli altrimenti, furono i preferiti; e chi abitava più vicino a loro cercò ben premurosamente d' acquistarli. L' acquirente si vedeva offerta l' op-

Digitized by Google

portunità di farne dei terreni da semina, delle vigne e degli ulivati, e di goderne l'intiero prodotto, senza ritenersi obbligato a retribuire altro al *padrone* del fondo, al quale si cominciò a dare il nome di *direttario*, che quanto gli retribuiva il suo autore, cioè qualche prosciutto o qualche tenue *uviet!* Così un villico si trovò ad avere a propria disposizione assai più di terreno altrui che egli colla sua famiglia non ne potesse lavorare, ed allora ne concedette ad altri una parte perchè la lavorasse retribuendo a lui una quota dei prodotti. Simili contratti si stipularono per lo più verbalmente, ma se ne incontrano anche di scritti, di eretti in atti notarili, e perfino di conchiusi in convenzioni giudiziali; e si stipularono a preferenza relativamente a fondi fino allora boschivi od incolti, che per tale modo vennero resi fruttiferi a tutto vantaggio del colono e d' un terzo affatto estraneo alla colonia, con piena esclusione del proprietario, anzi con non indifferente di lui danno. In fatti, se il proprietario voleva riavere i suoi fondi a propria libera disposizione, doveva esborsare considerevoli somme in rifusione di *expensae* fatte a sua insaputa e dei cui primi vantaggi nulla egli aveva percepito; 1) e qualunque fosse l'altra azione ch' egli si proponesse d' avvanzare, incontrava ostacoli non facili a su-

---

1) Dicendo che d o v e v a, non intendo già d' alludere ad un dovere di diritto colonico, chè, secondo questo, il solo fatto del colono per cui venisse un estraneo ammesso all' esercizio dei di lui diritti, avrebbe autorizzato il padrone ad escomiarlo senza compensare alcunchè; ma nel caso cui accenno, il padrone sarebbe stato astretto alla rifusione dalla pratica, la quale oramai non ammetteva in nessun caso il diritto d' escomiare senza che prima si rifondessero le e x p e n s a e, o, come ella con maggior danno del proprietario formulava tale obbligo, senza che si pagasse al colono il valore dei miglioramenti. Non solo nel caso d' intrusione d' un terzo per puro arbitrio del colono e nel caso di trascurata coltura e di partinace renitenza da parte del colono all' adempimento dei suoi doveri, ma perfino quando il colono avesse totalmente abbandonato la colonia, le vedute adottate dalla pratica avrebbero voluto che il proprietario pagasse il valore dei miglioramenti a quel terzo qualunque cui il colono avesse inteso di cedere i suoi diritti!

perarsi in mezzo alle teorie oramai generalmente accettate: se si rivolgeva contro il colono, questi gli rispondeva: *„io non detengo quei vostri fondi"*, e se contro al detentore, questi gli eccepiva la mancanza d'ogni titolo in di lui confronto *„io non vi conosco nè ho stipulato mai con voi qualsiasi accordo!"* A relazioni di questa fatta, nelle quali la legislazione ragusea non vedeva che un abuso tale da meritarsi l'espulsione del colono senza diritto a qualsiasi rifusione, 1) la pratica delle nostre Autorità politiche e giudiziarie diede il nome di *subcolonia*, chè bisognava in vero trovar loro un nome; le considerò di diritto, lasciò discutere le controversie emergenti fra un colono ed un cosiddetto subcolono, e le decise egualmente come s'era abituata a decidere le vertenze tra *padrone* e colono.

Premessi questi pochi cenni, consultiamo ancora le risultanze del catasto. Secondo queste, che ritengo assai poco corrispondenti alla condizione odierna, i 36335 jugeri e 1180 klafter che costituiscono l'estesa dell'intiera Contrada di Canali sarebbero, sotto l'aspetto del loro stato di coltura, ripartiti come segue: 26109 jugeri e 223 klafter di campi a semina, campi vitati campi olivati, campi vitati ed olivati, vigne e vigne olivate; 94 jugeri e 1528 klafter d'orti, e finalmente 61 jugeri e 1272 klafter coperti da edifizî. Ebbene: raffrontando queste cifre a quelle che c'insegnano come sia ripartita l'imposta fra proprietarî nobili, non nobili dimoranti a Ragusa e villici Canalesi, 2) purchè non si dimentichi che i boschi, i pascoli e gli orti soggiaciono ad una imposta ben inferiore a quella dei terreni lavorati, e purchè si abbiano sempre presenti le modalità colle quali si avverarono i tanti passaggi di proprietà occorsi nell'ultima cinquantina di anni e le circostanze sotto le quali si estese la coltivazione sopra fondi per lo innanzi non lavorati; mi pare si debba per-

1) Veggasi questo Saggio a pag. 110 e seguenti.
2) Veggansi retro a pag. 256 e 257.

suadere 1: che i 26265 jugeri e 1423 klafter ancora attualmente classificati dal catasto come boschi, pascoli, orti ed edifizî, spettino per la massima parte a proprietarî nobili e non nobili dimoranti a Ragusa, mentre i rimanenti 10069 jugeri e 1357 klafter di terre lavorate appartengono in principalità a villici Canalesi; 2: che sebbene i proprietarî nobili e non nobili dimoranti a Ragusa non paghino che circa un terzo dell' imposta complessiva, pure ad essi appartenga forse ben più della metà dell'estesa di tutta Canali; ma che la minore estensione di snolo spettante a proprietarî villici valga il doppio di quella appartenente ai nobili e non nobili dimoranti a Ragusa, e produca una doppia rendita; e 3: che i dissodamenti e le colture impresi in queste ultime decine d'anni, si fecero massimamente sopra fondi dei nobili e non nobili dimoranti a Ragusa, e senza che ad essi ne derivasse avvantaggio. Io dal mio canto attendo tranquillo che i risultati della regolazione del catasto già intrapresa in obbedienza alla legge 24 Maggio 1869 confermino la verità di queste conclusioni, e ritengo di mio dovere il richiamare fin d' ora l'attenzione di chi spetta sulle fatali conseguenze di questo stato di fatto, quando non fosse convenientemente valutato.

L'avvilupparsi progressivo della complicazione di cui ho tentata la genesi, doveva naturalmente far crescere ogni giorno i litigi. Trovo però che il numero delle controversie sta in ragione diretta, non solo dell' azione della più estesa capacità personale ad acquistare immobili introdotta dalla legislazione austriaca, e del crescente intralciarsi delle relazioni di diritto favorito viziosamente dagl' invalsi errori di principio; ma ben anche in ragione diretta delle inopportune innovazioni di forma introdotte nel modo di trattare le vertenze coloniche: mentre p. e. nel 1842 non furono che 119 le petizioni prodotte alla c. r. Pretura di Ragusavecchia quale Autorità politica in materia colonica, e di queste, 70 da proprietari nobili e 49 da altri pro-

prietarî, nel 1844, cioè nell' anno successivo all' adottata applicazione della procedura sommarissima giudiziaria, 1) il loro numero ascese a 206 (150 da nobili e 48 da altri). Questo numero crebbe in alcune epoche poco propizie per circostanze di ordine più generale: nel 1848 p. e. furono 191 le petizioni che i soli nobili si trovarono costretti a presentare e 42 quelle prodotte da altri proprietarî: 233 in complesso!

In seguito, tornate le cose in una certa via uniforme, se anche non regolare, il numero delle petizioni prodotte all' Autorità politica si limitò ogni anno fra le 150 e le 200, e si potrebbero contare, come suol dirsi, sulle dita le controversie di diritto colonico portate innanzi all' ordinario Giudice contenzioso perchè le invalse vedute le vollero di competenza giudiziaria: di pochissime all' infuori, in punto di nullità d' atti esecutivi scaricati sopra cosiddette *realità immobiliari consistenti in miglioramenti colonici*, io davvero non ne seppi incontrare altre nelle quali l' adizione dell' ordinaria Sede contenziosa mi si presentasse giustificata.

Col mese d' Agosto del 1868 cessò la Pretura politica di Ragusavecchia, e le vertenze coloniche del già suo circondario passarono alla competenza del Capitanato distrettuale di Ragusa. Questo cangiamento, che sembrerebbe incapace di conseguenze, bastò perchè in quell' anno ascendesse a 274 (248 da nobili e 26 da altri) il numero delle controversie che la Contrada di Canali provocò innanzi al Capitanato distrettuale. Tale aumento trova la sua spiegazione nella poco chiara idea che i nostri villici sanno farsi della costanza dei principî di diritto e dell' uniformità del modo di conoscerli: ogni cangiamento, perfino quello delle persone appartenenti ad un Uffizio, li fà sperare vedute differenti, li incoraggia a ritentare la sorte delle più strane pretese. Quante non sono le infondate pretensioni

1) Veggasi a pag. 185 e successive.

riproposte innanzi ai nostri Giudizî di campagna ogni volta che se ne cangi il personale?

Nel 1869 si rientrò nella condizione oramai normale: non furono prodotte che 193 (167 da nobili e 26 da altri) petizioni.

Le relazioni erano già così complicate, e tanto difficili e dispendiose le vie da battersi per far valere i proprî diritti, che le frequenti questioni dovevano diventare inevitabili; la condizione era da dirsi normale e soddisfacente, se 27 proprietarî nobili non avevano da sostenere più che sole 167 formali liti ogni anno, sempre contro i medesimi coloni, i quali alla lor volta dovevano altrettanto formalmente venir condannati ogni anno alla soddisfazione d'obblighi chi lo sa quante volte riconosciuti! Ma perchè le questioni da frequenti si facessero generali, ci voleva assai poco: tutto era apparecchiato per un disordine il più completo; non occorreva più che un segnale, un'idea più generale, applicabile a qualunque vertenza; un'idea che attaccasse l'istituto nelle sue origini e nella sua natura, e che fosse sufficientemente diffusa. Già da qualche anno vi erano alcune famiglie coloniche le quali non adempivano a qualsiasi dei loro obblighi senza essere dai rispettivi proprietarî, non solo impetite, ma ben anche annualmente esecutate; 1) le quali, nelle varie cause e politiche e giudiziarie sostenute, opposero pertinacemente le più strane eccezioni. 2) Io non cercherò come precisamente e per-

1) Sembra che fino a qualche anno addietro fosse meglio compreso il dovere d'assoggettarsi alle decisioni ed ingiunzioni emesse dalle Autorità competenti. Due soli furono i processi esecutivi intrapresi in oggetto colonico dall'Autorità politica nella Contrada di Canali nell'anno 1842, nessuno nel 1844, altri due nel 1848, indi il loro numero non eccedette annualmente la ventina; ma nel 1868 crebbe fino a 35, e fino a 70 nel 1869: vedremo fra poco fino a quale estremo arrivasse recentemente.

2) L'ultimo Pretore politico di Ragusavecchia, quegli cui è dovuta anche la Sentenza giudiziaria 30 Marzo 1864 N. 58 (la si vegga a pag. 213) ed il quale sembra abbia più esattamente degli altri compreso le modalità della colonia ragusea e le speciali disposizioni legislative che vi si riferiscono,

Digitized by Google

chè nei primi mesi del 1870 certe idee sovversive d'ogni ordine e d'ogni diritto si sieno diffuse fra tutti i coloni e contadini della Contrada di Canali colla rapidità del lampo: il fenomeno fu tale da meritarsi d'essere assomigliato ad una folgore a ciel sereno. Le stime dei grani erano state regolarmente rilevate, le aje avevano di già provveduto alla trebbiatura, i proprietarî avevano aperti i granai per accogliere le loro quote; ma non un colono si presentava colla *četvertina* (quarta parte del prodotto) o coll' *uviet!* Si preparava dunque una renitenza generale? Ma era forse corso qualche accordo; qualche apostolo dell' *internazionale* aveva forse percorsa la Contrada Canalese? Non vi è chi sappia offrirci soddisfacenti informazioni in argomento; chi ne dovrebbe essere istrutto meglio degli altri, ci risponde negativamente; ma nessuno sconosce una coincidenza di fatto troppo notoria: durante la primavera del 1870 ferveva nella Contrada di Canali un'accanita lotta per l'elezione d'un Deputato alla Dieta Provinciale. Ci pensi il lettore se fra i due fatti, oltre al sincrono, possa esservi stato qualche altro rapporto . . . . . .

Sono dieci anni che io assisto a simili lotte nei nostri Collegi foresi, che ne vedo da vicino ogni dettaglio, che bene spesso ebbi a vedere delle vertenze giudiziali da tali lotte dipendenti; e giacchè me se ne offre occasione, non esito a manifestare l'impressione che mi cagionarono. Il nostro popolo della

---

aveva varie volte applicate contro coloni pertinaci le ingiunzioni dei Decreti governiali 27 Maggio 1817 N. 8557 (vedi pag. 141) e 28 Febbrajo 1844 N. 8695—767 (vedi pag. 171); ma dopo di lui l'Autorità politica non procedette con altrettanta fermezza. Vuolsi che in uno di questi ultimi anni il Capitanato distrettuale di Ragusa abbia mossa apposita consulta alla Luogotenenza sull'applicabilità di quelle disposizioni contro un determinato colono, certo M. L. S. da Vitaljina, il quale da varî anni veniva annualmente condannato alla soddisfazione delle stesse prestazioni, e che la Luogotenenza gli abbia risposto essere incompatibile l'applicazione di quelle disposizioni collo spirito della legge 4 Maggio 1868 sull'abolizione dell'arresto per debiti civili!

*

Digitized by Google

campagna, e non lo ritengo in ciò tanto diverso dagli agricoltori degli altri paesi, non ha la menoma conoscenza delle questioni politiche che devono trattarsi a Zara ed a Vienna, di quelle questioni che determinano la lotta elettorale, che da per sè sole costituiscono i vessilli intorno ai quali si schierano le diverse opinioni; e ciò, confessiamolo francamente, con grave pregiudizio d'altre questioni che, per non appartenere direttamente alla politica, non meriterebbero meno generale e premuroso interessamento: il nostro popolo della campagna ha sotto ogni campanile eguali sentimenti, presso a poco eguali bisogni, e, tolti i casi che volentieri chiamerei patologici ed ai quali la mia tesi mi consiglia a richiamare specialmente l'attenzione, eguali aspirazioni. I partiti politici da noi, e credo che neanche questo succeda da noi soltanto, hanno le lore file militanti nelle città, qualche avamposto nelle borgate, e singole sentinelle avvanzate sparse quà e là nei villaggi, le quali, come tutte le sentinelle, altro non fanno che obbedire alla consegna; ma le masse dei villici non rappresentano altro che il materiale da battaglia cui una delle parti contende all'altra in dispute preliminari. In queste dispute, non sono mai le nude questioni di principio politico quelle che si fanno agire, perchè sarebbero un mezzo tanto impotente quanto poco compreso; ma sono le questioni locali le più minute e le influenze personali dipendenti dai più eterogenei accidenti quelle che decidono a chi la bazza abbia a toccare.

Comunque sia di ciò, io non posso interrompere la strada tracciatami dal mio assunto, nè saltar di piè pari quanto sulla medesima incontro; non posso cioè dispensarmi dal riportare i canoni principali del catechismo sociale-giuridico generalmente predicato ed accettato, e lo si immagini con quanto entusiasmo, fin dalla prima metà del 1870 nella Contrada di Canali. Eccoli:

La terra è di Dio e di colui che la lavora; e solo chi colla spada alla mano assoggettò a sè un' altro, può pretendere che questi a lui presti servigio.

E perchè uno ha da passeggiare in città e percepire qualche quota dei prodotti che un altro ritrae dalla terra col proprio sudore?

Le terre di Canali furono comperate dal Turco (!) col denaro dei Canalesi, (!) eppoi vennero divise fra i nobili di Ragusa i quali a quell' epoca comperavano e dividevano a loro piacere perchè essi soli comandavano.

Fino a che il territorio era retto a repubblica, il rustico doveva contribuire una parte dei prodotti per sopperire così alle spese della pubblica amministrazione; ma ora che egli paga le regie imposte ed i dazi, è naturale che nulla più debba corrispondere ai signori di Ragusa.

È vero che alcuni fra quelli i quali dal lavoratore della terra domandano in oggi alcunchè a titolo di quota padronale sono villici agricoltori essi pure; ma in ogni caso eglino avrebbero acquistato il vantato loro diritto da nobili ragusei che lo esercitarono prima di loro: che importa se lo acquistarono a denari contanti od altrimenti; dovevano pensarci prima di lasciarsi ingannare, prima di comperare diritti così infondati ed ingiusti.

Chi pretende qualcosa dal possessore (!) della terra, porti fuori regolari documenti, giacchè le leggi austriache non permettono ad alcuno che di regolari documenti scritti non sia munito (!?) di molestare un pacifico possessore (!); ma documenti scritti non potrà addurne qualsiasi dei cosiddetti padroni, perchè tutti i documenti originali si conservavano nel palazzo del Conte di Canali, e col palazzo del Conte furono arsi e distrutti durante la nemica invasione del 1807, nè la legge austriaca concede forza di prova a copie.

Col cadere della repubblica caddero anche le sue leggi, ed adesso non si deve giudicare altrimenti che a seconda delle leg-

gi austriache; e le leggi austriache non vogliono saperne nè di servitù nè di padroni: questo è stato coraggiosamente ripetuto e nella Dieta provinciale ed altrove anche da persone che la vedono più lunga dei villici e che conoscono le leggi austriache.

Questo è presso a poco quanto s' andava per ogni parte diffondendo e quanto si va ripetendo a voce generalmente anche oggigiorno; ma chi arriverebbe poi mai a riepilogare quanto si scrisse nelle difese apparecchiate che si produssero in singole contestazioni e politiche e giudiziarie, nei ricorsi, nelle rimostranze, in ogni specie immaginabile di scritturazioni insomma?

Torniamo ai fatti. Alla detenzione si diede il nome di possesso; del *posseggo perchè posseggo* si fece il centro d' ogni operazione di difesa e d' attacco, e le piccole risorse si cercarono nel resto: i periti inviati dai proprietarî a stimare il prodotto delle uve prossimo a raccogliersi furono respinti colla forza come spie nemiche; chi azzardava assoggettarsi alle tiranniche pretese d' un *padrone* doveva considerarsi quale un traditore della patria, i di lui uliveti dovevano tagliarsi, ardersi i foraggi che egli avesse raccolti in coppe presso alla casa; e s' impegnò formalmente, apertamente la guerra; una guerra che più d' ogni altra addolora perchè nessuno può sortirne nè vincitore nè vinto, ma ambe le parti vi soccombono con grave danno, immolate in inutile olocausto all' ignoranza dei più ed al tornaconto di quei pochi estranei alla loro contesa, i quali solamente in simili torbidi sanno pescare qualche proprio guadagno. Sono ben 557 (449 da nobili e 108 da altri) le petizioni prodotte all' Autorità politica nel 1870, e 616 (375 da nobili e 241 da altri proprietarî) 1) nel corso dell' anno 1871!

1) Nel riportare il numero delle petizioni coloniche prodotte in un anno innanzi all' Autorità politica, ho voluto distinguere quello delle petizioni prodotte da nobili da quello delle petizioni prodotte da altri proprietarî, affinchè il lettore possa osservare come la proporzione fra i due numeri andasse mano a mano crescendo. Se negli anni più lontani il numero delle petizioni prodotte dai proprietarî non nobili, per la massima parte villici, è così tenue, ne ha il merito la maggiore opportunità che hanno i proprieta-

Digitized by Google

Taluno potrebbe forse credere che questo stato di cose tanto eccezionale, abbia provocate delle straordinarie misure, o per lo meno che l'Autorità politica, pressata dalla necessità di definire al più presto tante vertenze, abbia smessa in qualche parte la solennità delle forme adottate, ed abbia procurato di tenere man forte, come si suol dire: nulla di tutto questo. L'unico straordinario provvedimento che si credette d'adottare, si fu l'invio a Ragusavecchia d'un Commissario del Capitanato distrettuale di Ragusa, coll'incarico di rimanervi fino ad ulteriori disposizioni e di tener quivi le udienze coloniche; 1) ma questo Commissario ricevette frequenti altri incarichi d'ogni specie; fu lasciato per molti mesi senza la cooperazione di chicchessia, neanche d'un protocollista o d'un copista; finalmente gli si concedette un diurnista; ma ogni *causa* discussa innanzi a lui, doveva, dopo una scrupolosa *elencazione degli atti*, essere rimessa al Capitanato distrettuale di Ragusa per la decisione, ed ogni passo esecutivo doveva venir concesso dal Capitanato, il quale ne demandava l'effettiva esecuzione alla rappresentanza comunale, costituita quasi esclusivamente da coloni 2) e sprovveduta

---

ri villici di sorvegliare i loro beni ed i convillici che li detengono, e la maggiore facilità di comporre tra villici le loro differenze. Spesso accade che un villico sia colono d'un altro villico rispetto ad alcuni fondi, e che rispetto ad altri le parti sieno invertite: in simili casi sanno ambedue comporsi tra loro ed unirsi nel resistere ad un proprietario dimorante altrove. Dal 1870 in poi però, tutti quelli ai quali il catechismo in voga assicurava qualche avvantaggio, lo accettarono senza distinzione.

1) Per lo innanzi veniva allo stesso scopo inviato ogni mese per tre giorni un'impiegato del Capitanato distrettuale; e più tardi fu la Commissione permanente convertita in un' Espositura politica.

2) Il caso concreto m'incoraggia a manifestare la mia opinione anche relativamente al principio su di cui si basa il vigente nostro Regolamento elettorale per le rappresentanze comunali. Io per me non lo ritengo capace a garantire i reali e beninteso interessi del Comune, dal momento che desso assicura il trionfo alle aspirazioni delle masse, le quali, nè da noi nè altrove rappresentano l'intelligenza, il sano progresso e la più giusta apprezziazione degl'interessi politici e privati. Fino a tanto che si trattas-

d' organi esecutivi anche per gli oggetti di sua propria attribuzione. Quanto al modo di trattare le cause coloniche, esso restò talquale, anzi elleno procedettero più lentamente di prima, la qual cosa ognuno doveva rassegnarsi a compatire in riguardo allo straordinario numero delle *cause* promosse.

In prova del mio asserto io potrei indicare sentenze pronunziate dall' Autorità politica oltre un anno dopo la presentazione della relativa petizione; cause riaperte perchè nell' assunzione dei testimonî non era stato separatamente e minuziosamente riportato a protocollo il deposto d'ogni singolo, ma pel susseguente s' era l' assuntore limitato ad annotare che aveva deposto come il precedente; decisioni che respingevano la domanda e rimettevano le parti all' ordinaria via civile perchè non risultava provato che precisamente l' individuo convenuto avesse durante l' ultimo triennio prestata la chiesta *servitù* o corrisposta la quota domandatagli, e ciò sebbene risultasse provato che altri della stessa di lui famiglia fosse stato precedentemente condannato alla medesima prestazione e l' avesse soddisfatta uno o due anni prima; e varie altre consimili manifestazioni del concetto in cui la pratica dell' Autorità politica tiene la propria missione. A più luminosa dimostrazione dell' incompatibilità col sistema colonico raguseo delle decisioni alle quali ho da ultimo accennato, tornerà forse opportuno uno schiarimento. Abbiamo veduto altrove che quando si parla di colono o contadino raguseo, non si deve mai intendere un' individualità fisica, ma una personalità giuridica, e non una famiglia secondo le idee d' occidente, ma una comunione famigliare slava: abbiamo veduto del pari che la composizione di questa comunione varia o può variare ad ogni momento a seconda d' una quantità di com-

---

se di eleggere la rappresentanza d'un villaggio per affidarle i particolari interessi del villaggio stesso, saprei ammettere la convenienza del conceder voto ad ogni villico; ma non così quando si tratti d' interessi d' un intiero distretto e d' ordine più elevato.

binazioni le cui conseguenze nè sono nè possono essere regolate dai principî del diritto scritto vigente, ma unicamente da quelli del diritto consuetudinario. Accade p. e. molto spesso, a Canali specialmente, che un espureo allevato dalla famiglia colonica ne diventi per qualche tempo il capo, mentre qualche femmina passata a marito o qualche maschio allontanatosi dalla comunione si considerino come decaduti dall' esercizio dei diritti spettanti alla comunione. In questo stato di cose è troppo naturale che il proprietario nel rivolgersi all' Autorità politica, si dirigesse contro colui il quale era il capo della famiglia colonica all' atto della presentazione della petizione; e tutte le volte che le parti devennero alla stipulazione d' una transazione, questa si stipulava tra il proprietario ed il capo della famiglia colonica: era questi colui che di solito consegnava al proprietario le annue retribuzioni, questi che, particolarmente dopo la Notificazione Governiale 3 Marzo 1836 N. 3408—1084, 1) prestava personalmente la *servitù* o mandava a prestarla chi a lui meglio piacesse fra i membri della comunione. Ora, se questo capo (domačin) era morto od era stato per qualunque altro motivo sostituito da diverso individuo contro cui il proprietario doveva in seguito dirigersi, non è strano che la domanda del proprietario venisse respinta sebbene risultasse provato che da altro individuo della stessa comunione famigliare era stata prestata la *servitù* od erano state riconosciute o soddisfatte le altre prestazioni?

Tolte però alcune poche consimili eccezioni, l' amenità delle quali sempre meglio persuade quanto rigorosamente giustificate fossero al solito le pretese dei proprietarî, le Sentenze che la prima istanza politica emetteva sortirono quasi tutte favorevoli ai *padroni*; e per qualche tempo non ve ne fu quasi una che non venisse appellata fino in terza istanza.

Ma nemmeno le decisioni superiori riescirono più favorevoli ai coloni; ve ne furono perfino di quelle che ritennero ora-

1) Vedila a pag. 170.

mai inutile il pronunziare sull' interposto ricorso perchè risultava dagli atti avere il colono condannato di già eseguita la Sentenza della prima istanza . . . . . ! Bisognava dunque trovare un altro espediente; ed i coloni e contadini, e chi per essi, ritennero d'averne trovati due.

Il primo di questi espedienti sembra dovesse consistere nel lasciare che la prima istanza politica decidesse come meglio le fosse piaciuto, che le Autorità superiori confermassero pure i di lei decisi, e nel non pagare egualmente: il numero dei processi esecutivi intrapresi dall' Espositura politica di Ragusavecchia durante il 1872 ascende a 132 (75 dietro domanda di proprietarî nobili e 57 in seguito ad istanze di altri proprietarî)! È facile il prevedere quale esito potesse avere buona parte di queste esecuzioni mobiliari cosiddette *amministrative.* Non tutti i coloni o contadini condannati a consegnare al proprietario una certa quantità di derrate oppure il di lei valore, hanno le loro case provvedute d' oggetti esecutabili, nè tutti sono così poco provvidenti da lasciarseli trovare in casa, quando un messo dell' Uffizio Comunale requirito dell' esecuzione, viene ad eseguire la pegnora; e d' altronde le pegnore seguite con effetto colpiscono per lo più animali, i quali poi fino all' estimo o fino all' incanto periscono, o vengono comunque altrimenti a mancare. In alcuni casi nei quali gli animali oppignorati pericolavano troppo d'essere venduti all' asta, si trovarono dei rimedî appositi per sventare l' esecuzione od almeno per ritardarne la consumazione forse di qualche anno: un amico qualunque adduceva che gli animali oppignorati appartenevano a lui e che egli li aveva dati a *socida* all' esecutato: non mancavano parenti e vicini i quali attestassero tutto questo, e la cosa andava a meraviglia; oppure si ricorse ad un mezzo più semplice ancora e che dispensava dal cercare alleati fuori di casa. Ho fatto osservare come la petizione venga dal proprietario diretta contro al capo (domačin) della famiglia colonica o contadinesca,

in confronto al quale l' Autorità politica pronunzia la sua Sentenza: contro di lui quindi vengono intrapresi gli atti esecutivi. Ma dopo la pegnora e l' estimo, due passi talvolta assai costosi, la moglie, il figlio, la zia o la sorella dell'esecutato, insorgono contro l' esecutante con una petizione giudiziaria in punto di nullità degli atti esecutivi eseguiti dall' Autorità politica sopra oggetti che dicono appartenenti a loro e non all' esecutato, e chiedono intanto dall' Autorità politica la sospensione dell' esecuzione. Per ottenerla non ci vuol molto; non si richieggono già dall' Autorità politica nè la sufficiente dimostrazione dell' accampato diritto nè la cauzione per ogni danno volute dalla Notificazione 18 Agosto 1845 N. 26181 emanata dal Governo del Lombardo-Veneto per quelle provincie, e non so con quanta ragione applicata dalla pratica giudiziale anche nella nostra Dalmazia, fra le cui condizioni locali e quelle del Lombardo-Veneto potrebbe non essere tanta l' analogia; no, l' Autorità politica da noi considera in ogni caso quella legge come una legge giùdiziaria, che non ha da fare colle esecuzioni amministrative; e siccome non vi è una disposizione nemmeno pubblicata pel solo Lombardo-Veneto relativamente al modo di trattare le istanze di sospensione d' esecuzioni intraprese in via amministrativa dall' Autorità politica, così ella concede la sospensione appena la si domandi. Tengo p. e. sotto agli occhi un' istanza con cui M. Z. q. I. e L. Z. q. P. chiesero dall' Autorità politica si sospendesse l' esecuzione intrapresa dietro domanda di P. Z. a carico di alcuni animali di M. Z. q. S. loro zio e rispettivamente cugino, col quale desse coabitano e vivono in comunione di beni. In questa istanza, è semplicissimamente asserito che alcuni animali, senza nemmeno indicarne la qualità, furono dietro domanda di P. Z. oppignorati e stimati per ordine dell' Autorità politica a M. Z. q. S., che a questi però non appartengono ma bensì alle instanti, le quali si sarebbero contemporaneamente rivolte al Giudizio con una petizione in punto

di nullità di tali atti esecutivi. Nonchè sufficientemente dimostrata la pretesa proprietà, non furono, come dissi, neanche specificati gli animali, non fu aggiunta una sola parola relativamente ai mezzi coi quali le instanti avrebbero inteso di provare il loro diritto, non fu unita neppure in copia la petizione che dicevasi contemporaneamente prodotta, e non fu nemmeno provata la seguìta di lei presentazione. Ebbene: un' istanza siffatta prodotta tra le altre cose solamente in simplo, locchè avrebbe bastato a far respingere come irregolare una petizione proposta da un proprietario, ottenne in evasione il Decreto 11 Giugno 1871 N. 4366—94 così stilizzato: *Reso per rubrica alle instanti, intimo l' originale istanza al Sig. P. Z. procuratore degli attori C. P. e facendo luogo alla domanda, sospendo contemporaneamente gli ulteriori passi esecutivi, libero agli attori stessi di instare per una nuova pegnora sopra oggetti dalla legge permessi.* La condizione dell' esecutato era tale che l' esecutante trovò inutile l' esperire un' altra pegnora mobiliare, e si rassegnò ad attendere l' esito della causa per nullità che realmente le due femmine avevano incoata. Quella causa finì con una Sentenza del primo Giudice che respinse la petizione e condannò le attrici nelle spese; questa Sentenza fu anche pienamente confermata dall' Eccelso Appello Dalmato (Decisione 17 Agosto 1872 N. 2389); ma la famiglia dell' esecutato che desidera tenere ancora presso di sè quegli animali, invocò anche la revisione; dalla Suprema Corte di Giustizia gli atti non furono restituiti ancora, e chi lo sa cosa sia per succedere di quegli animali fino a che l' esecuzione *amministrativa* possa essere proseguita! Me anche l' esecuzione amministrativa adoperata per la riscossione delle imposte si basa ad un titolo che riguarda una persona sola, colui il quale nei registri catastali figura intestato come obbligato a pagarla; e sarei proprio curioso di vedere se con tanta facilità si riescirebbe ad inceppare la consumazione di esecuzioni intraprese dall' Uffizio d' imposte o dall' Autorità

politica sopra oggetti mobili trovati in potere dell' obbligato al pagamento dell' imposta: chi sa che fra non molto le cronache amministrative non sieno per offrirci in proposito qualche caso pratico . . . . . .

Riescita vana l' esperita esecuzione immobiliare o ritenendo inutile il tentarla, qualche proprietario, seguendo la corrente delle idee invalse, si presentò al Giudice ordinario reale e sulla base di decisioni dell' Autorità politica, chiese il pegno immobiliare sopra le cosiddette *realità immobiliari consistenti in miglioramenti colonici* del suo debitore, radicate sugli stessi fondi in dipendenza alla detenzione dei quali l' esecutando era stato riconosciuto verso di lui d' alcunchè debitore. Ma la pratica giudiziaria trovava un' ostacolo all' ammissione di tale domanda nella disposizione del § 385 Giud. Reg. riflettendo non esistervi legge alcuna la quale pareggiasse le Decisioni pronunziate dall' Autorità politica in oggetto colonico alle Sentenze e convenzioni giudiziali. Considerando però le decisioni politiche quali pubblici documenti, il Giudice ordinario concedeva sulla base delle medesime un precetto di pagamento conformemente al disposto della lett. A della Ministeriale Ordinanza 18 Luglio 1859. Anzichè ottemperarvi, come ognuno se lo può immaginare, i precetti producevano nel maggior numero di casi un' eccezionale, e s' introduceva un processo sommario più o meno lungo. Quand' anche in corso di questo processo il colono non avesse venduto al primo capitato tutte le sue cosiddette *realità immobiliari*, accadeva bene spesso che, procedendo il proprietario esecutivamente contro tali *realità*, le trovasse aggravate da precedenti ipoteche fino all' ammontare dell' intero loro valore; ed allora che fare? Accampare l' inalienabilità e l' inesecutabilità delle *migliorie coloniche* dopochè egli stesso le aveva considerate come realità immobiliari chiedendone il pegno giudiziale? Sarebbe stato per lo meno pericoloso.

L' altro espediente con cui i coloni e contadini credettero, o meglio furono indotti a credere, che si sarebbe potuto

privare d' ogni efficacia le decisioni dell' Autorità politica, consiste nell' invocare altrettante deliberazioni del Giudice ordinario e sulla loro validità e sopra ogni singola delle loro conseguenze; e moltissimi coloni soccombenti in via politica, produssero al Giudice ordinario una petizione con cui contestavano la nullità delle decisioni emesse talvolta da tutte le tre istanze politiche che chiamarono incompetenti; un' altra in punto di restituzione d' indebito contro il proprietario cui erano stati costretti esecutivamente a pagare qualche cosa; un' altra ancora in punto d' indennizzazione contro i periti sulla base del cui esposto avevano dovuto soccombere; e che so io? In somma, una medesima controversia già decisa in via politica, e relativamente alla quale era già stata consumata l'esecuzione amministrativa, offerse bene spesso materia d' altre tre e più contestazioni giudiziali! Questi erano mezzi di difesa per riparare alle subìte conseguenze delle più recenti decisioni politiche; ma in breve non si si accontentò più del solo difendersi: si pensò agli anni avvenire ed al modo di premunirsi da nuove decisioni politiche che potessero provocarsi dai proprietarî sulla base del possessorio facti; e furono presentate al Giudice ordinario a trentine delle petizioni che imploravano una decisione, dirò così, negativa, che domandavano venisse giudicato non aver mai gli attori nè gli autori loro stipulato col convenuto qualsiasi contratto per cui potessero esser obbligati a corrispondergli qualche quota delle terre che lavoravano; eppoi delle altre petizioni col nome di provocatorie. Fortunatamente e queste e quelle vennero respinte *ex primo decreto*, chè altrimenti a quest' ora avremmo da deplorare la pendenza d' innumerevoli e costosissime liti, le quali non potrebbero finire se non colla rejezione della petizione. Deluse le speranze riposte in espedienti così originali, si ricorse nuovamente a mezzi cumulativi. Rimostranze crocisignate da tutti quelli i quali detengono più terreni altrui anzichè averne di proprî da altri detenuti a patto colonico, furono inal-

zate al Ministro ed alla persona del Monarca. In queste rimostranze si dissero le cose le più stravaganti sull' origine e sulla natura della colonia e del contadinaggio, e si gettarono le più gravi accuse sulle persone addette ai Giudizi ed alle Autorità politiche di tutte le istanze; e tutto questo a fronte dei paragrafi del vigente Codice penale tendenti a garantire da simili attacchi gli istituti fondamentali dell' ordine civile e le forme speciali che in qualche luogo uno di tali istituti può ben presentare; e tutto questo a fronte delle speciali disposizioni emesse dal Legislatore allo scopo di tutelare l' ordine pubblico dalle innovazioni che i coloni e contadini potrebbero proporsi, e di assicurare il tranquillo godimento dei diritti nascenti dalla colonia, la quale nel territorio raguseo è una forma particolare della proprietà fondiaria. Non bastando nemmeno ciò, si tennero frequenti e numerose adunanze, e furono inviate ripetutamente delle deputazioni di coloni fino a Vienna, ed alle spese occorrenti si provvide con collette pubblicamente raccolte e con oblazioni non sempre le più spontanee; e tutto questo in onta all' espresso divieto portato dalla Notificazione Governiale 27 Marzo 1839 N. 5698—1861. 1) Quì parmi sentire sollevarsi da qualche parte una voce a chiedermi cosa facciano i Giudici e gli organi di polizia, per osservarmi che se succedono fatti così apertamente contrari alle leggi vigenti, queste dovrebbero con tutto il loro rigore venir prontamente applicate. L' osservazione sarebbe in vero giusta ; ma non crederei altrettanto giustificata l' opinione che con tutta la buona volontà e coll' alacrità la più indefessa da parte delle Autorità locali si potrebbe rimediare al disordine. Molte volte l' applicazione delle più chiare leggi, anche nel più ovvio dei casi, incontra svariate vicende nella diversità delle interpretazioni individuali; e cosa poi non deve accadere quando si tratti d' evenienze dipendenti da

1) R. L. O. D. a. 1839 pag. 127.

un istituto tanto controverso perfino nella sua natura, d' applicazioni di leggi speciali così poco conosciute, e di misure che starebbero in diretta contraddizione con vedute già tanto tenacemente accolte dalla pratica, che il solo dubitare della loro conformità viene spesso tacciato d' estremo, di stravagante e di partigiano? Come pensare a misure consigliate da vedute più conformi alla natura dell'istituto colonico ed alla vera di lui condizione giuridica, se già si grida che anche quelle in uso ledono la tranquillità del possesso, la libertà di parola e d' associazione, la eguaglianza degli uomini, e che so io? Qualche singolo tentativo è stato fatto; ma, o fallì del tutto, o dovette limitarsi a casi singolari per le gravissime difficoltà oppostegli dalla pratica, contro la quale non riesce mai a singoli d'inalzare validamente la voce, innanzi alla quale deve piegare rassegnato il capo anche chi non vorrebbe, fino a che un potere superiore non autorizzi formalmente gli uni e non costringa energicamente gli altri ad abbandonarla del tutto. La pratica, quando ella si è così impadronita del campo d' un istituto da non lasciar più discernere cosa esso sia, quando ella si è così imperiosamente sostituita alla legge, diventa l' idra della favola le cui teste recise una ad una, rinascono prontamente: è a lei che più precisamente s' attagliano i versi dell' Apollo Musagete „*Le leggi, simili ad un' incurabile pestilenza, si dilatano tacitamente di terra in terra e si continuano di generazione in generazione; la ragione si trasforma in insensatezza ed il benefizio in tormento. Guai a te perchè discendi da chi fu prima di te!*" 1)

Rammenti ora il lettore il numero delle cosiddette cause politiche agitatesi innanzi all' Espositura politica di Ragusavecchia negli anni 1870 e 1871; ricordi le 132 esecuzioni amministrative intraprese durante il 1872; immagini le innumerevoli contestazioni provocate innanzi al Giudizio distrettuale di Ragusavec-

1) Goethe. Faust. Studio. II.

chia ed alla Pretura Urbana di Ragusa in questi tre anni; calcoli come può meglio i bolli impiegati, le conseguenze delle occorse contravvenzioni alla legge sul bollo quale è intesa dalla pratica, gl' importi pagati ad avvocati e faccendieri d' ogni risma per esibiti, parlate, ricorsi, rimostranze ecc.; valuti le tante giornate perdute dalle parti e dai testimonî; rammenti che nel 1870 l' Espositura politica di Ragusavecchia ebbe a trattare 92 processi per traviamenti colonici (p. e. per vendemia intrapresa prima del giorno fissato o senza darne avviso al proprietario), e 53 nell' anno 1871; consideri quanto nelle esecuzioni sia inferiore il prezzo ricavato al valore delle cose esecutate; non dimentichi le numerose condanne per pubbliche violenze di varie specie e per altri reati dipendenti da fatti provocati dalla tensione cui è in preda la Contrada Canalese; non trascuri le deputazioni inviate, i frequenti convegni e tutte quelle altre occasioni di spese e perditempi che simili intraprese moltiplicano; eppoi si faccia un' idea dei danni che derivarono alla Contrada di Canali dalla guerra durata in questi ultimi tre anni: io per mia parte non esito a ritenerli per ogni anno superiori di molto alla rendita netta (fi. 42536: 36) attribuita dal catastato all' intiera Contrada. Io conosco una vertenza agitatasi in via politica nel 1871 per la riscossione di *cinque* fiorini, nella quale le spese liquidate, e notisi bene *liquidate*, ammontarono a fiorini *ottanta*; conosco una causa giudiziaria nella quale la Sentenza porta la condanna del convenuto in 132 fiorini per spese di lite, e chiunque ne vedesse gli atti si persuaderebbe che l' attore ne avrà spesi per lo meno altrettanti di più, e chi sa quanti il convenuto; e conosco varie esecuzioni in esito alle quali gl' immobili o le cosiddette realità immobiliari furono venduti per meno di 10 fiorini, mentre il loro valore di stima ascendeva a parecchie centinaja. Dopo questi esempî spero che la valutazione approssimativa da me fatta dei danni non sia per sembrare esagerata, e che possa dispensarmi da un dettagliato conteggio a giustificarla.

Questo stato di cose non può durare senza che molto presto s'esauriscano ambe le parti, senza che cresca di giorno in giorno la domoralizzazione, e senza che la coltura della terra venga sempre più trascurata. A quest'ora sono parecchi i proprietarî non villici i quali, sebbene padroni di estese possessioni ed obbligati ad ingenti imposte, non traggono da tutti i loro beni quanto possa bastare ai bisogni della più modesta sussistenza: alcuni di loro, vedendo di non poter sostenere le anticipazioni e le premure indispensabili per ottenere qualcosa dai coloni, si determinarono ad affittare l'esercizio dei loro diritti per più anni a dei villici, i quali, ignari affatto delle pratiche volute, si trovano più imbarazzati di loro e non ritraggono nemmeno il tenne prezzo del patteggiato fitto. Vi sono già non pochi coloni i quali, per aver venduti od ipotecati i loro cosiddetti miglioramenti, perchè colpite di sequestro le loro quote di frutti e rendite, sono ridotti al verde, e si trovano indotti a servire all'istinto della propria conservazione con mezzi, dai quali in altra condizione avrebbero al certo rifuggito. Ed un buon villico divenuto già da varî anni proprietario di estesi tratti di terreno, mi mostrava un giorno alcuni pezzi di buona terra in tutta prossimità al suo villaggio, sui quali abbondante crescerebbe la messe e prospererebbero le viti e gli ulivi, eppure tuttavia incolti; e „Vedete, mi diceva, questi pezzi di terra sono miei; ma io colla mia famiglia non basto a lavorarli, chè ne ho molti altri già coltivati cui non posso trascurare; ebbene, devo preferire a lasciarli così incolti anzichè concederli ad altri perchè li lavori: dovrei pagare per essi un'imposta assai maggiore senza ricavarne alcun vantaggio, me ne deriverebbero anzi litigi e fastidî; chi imprendesse a lavorarli mi lusingherebbe con promesse fino a che vi facesse degl'impianti, eppoi mi risponderebbe che la terra è sua perchè egli la ha lavorata, e così via. Daltronde noi proprietarî villici troviamo assai difficilmente chi imprenda il lavoro di terre nostre vincolandosi con un contratto scritto all'a-

dempimento dei patti stipulati, perchè quelli i quali vanno in cerca di terre da lavorare preferiscono d'andare a delle miglia di distanza a svegrare qualche soldo di terra coperta da bosco, oa anche qualche tratto in luogo di difficile accesso, anzichè imprendere la coltura di terre nostre, e specialmente se situate in prossimità al villaggio."—La prima parte del suo dire la trovai purtroppo coerente alle deplorabili condizioni locali; ma confesso che non sapeva comprendere cosa egli mi volesse dire colla seconda, e gliene chiesi spiegazione. Sorrise il mio interlocutore, ed aggiunse: „Non vi è uno fra i miei convillici il quale non debba prestare annualmente qualcosa a titolo di *poklon* o di *uviet* per terre da lui detenute a qualche nobile raguseo, ai Frati Dominicani, od alla Fondazione dei Preti, od al Demanio, o ad altro proprietario non villico; ed ognuno di questi proprietarî ha qualche tratto di bosco o di fondo pascolivo nei dintorni: colui che già gli retribuisce l'*uviet* od il *poklon*, riduce a coltura quanto più gli piace di tali fondi pascolivi o boschivi del suo padrone senza retribuirgli alcunchè di più: se il padrone un giorno gli domandasse una quota, egli gli risponderebbe che mai gli ha prestato altro che quell'*uviet* o quel *poklon*, ed il proprietario non riescirebbe a costringerlo: abbiamo già avuti molti di questi casi. Con noi proprietarî villici che siamo sempre quì in villaggio, la cosa non andrebbe, perchè noi intenteremmo una causa di turbato possesso appena ci accorgessimo d' un arbitrario lavoro, e difenderemmo occorrendo anche colla forza la nostra proprietà."— „Vedo, io gli risposi, che la sicurezza della proprietà fondiaria è la prima condizione per un maggiore sviluppo dell' agricoltura, pel progresso materiale e morale del nostro popolo della campagna, e per un aumento delle rendite dello Stato conforme ai principî di giustizia e di pubblica economia."—

Ma e come raggiungere questa sicurezza della proprietà fondiaria, come trovar rimedio al disordine attuale?

*

Non sono io il primo che si sia mossa una simile domanda; ma mi sembra che quanti piantarono la questione, l'abbiano forse considerata più semplice e meno importante, meno complessa che ella non lo sia; che abbiano perciò trascurato quello studio più vasto e più esauriente che il quesito richiederebbe e del quale io ho soltanto tentato un debole saggio, e che si sieno accontentati di pochi *brani staccati* d'antichi monumenti e d'un raffronto troppo superficiale dell'istituto colonico alle leggi in vigore ed all'urgente stringenza dell'attuale di lui condizione; da ciò dovrebbe, a mio avviso, derivare quella diversità di vedute sulla natura e sull'origine della colonia ragusea che divise in due classi quanti se ne occuparono; da ciò la nessuna opportunità o la poca sufficienza delle varie proposte avvanzate sui rimedî da adottarsi.

Alcuni, sostenendo che le prestazioni d'ogni specie pretese dai *padroni* dipendano da privilegi goduti dal ceto dominante sotto il reggime repubblicano, e travedendo in loro un carattere feudale o signoriale, scelsero la via più corta, e proposero la loro abolizione pura e semplice a termini della legge 7 Settembre 1848 pubblicata colla Notificazione Governativa 15 Ottobre 1848 N. 2358—p., 1) senza accorgersi che per privare, relativamente alla Contrada di Canali, undici famiglie nobili di pretesi odiosi aristocratici privilegi, la loro teoria spoglierebbe più d'una ventina di buoni galantuomini, semplici cittadini, e qualche centinajo di villici dei diritti da essi acquistati, non già colla facile arte di guidare a prosperità materiale, a civiltà indipendente ed a coltura un piccolo staterello attraverso allo scompiglio del medio evo ed alle gelosie e politiche astuzie dell'età moderna, ma a prezzo di perigli sfidati sul mare, di rischi corsi nel traffico, di fatiche sudate sui campi! Al-

1) Veggasi il Governiale Decreto 21 Luglio 1818 N. 4410 a pag. 147 del presente in principio.

tri, partendo dallo stesso punto di vista per ciò soltanto che si riferisce alla *služba*, alla cosiddetta *servitù*, la quale, come abbiamo veduto, altro non è che una prestazione d'opera convenuta con particolari patti determinati in corrispettivo dell'uso d'una casa, proposero per queste prestazioni soltanto l'applicazione della sopracitata legge 7 Settembre 1848; invocando in pari tempo l'istituzione d'una commissione, la quale avesse da esaminare e decidere a senso e termini della Patente 4 Marzo 1849 pubblicata colla Notificazione Governiale 21 Marzo 1849 N. 449— p. per quali delle prestazioni da abolirsi fosse da darsi un'indennizzazione ed in quale misura.

Queste due proposte, a mio modo di vedere, non meritano d'essere seriamente incontrate: entrambe trovarono del resto una esuberante confutazione nella discussione che provocarono nella sessione della Dieta Dalmata del 11 Ottobre 1871. Non posso però dispensarmi dal dichiarare che nella laconica austerità della prima riscontro l'avvantaggio dell'essere coerente ed esauriente, qualità che mancano assolutamente alla seconda. In fatti, la proprietà delle case, o per lo meno del fondo sopra cui sono costruite, ha la stessa origine, ed il diritto a pretendere la *služba* ha l'identica natura del diritto a percepire una quota dei prodotti dei terreni tenuti e lavorati dai coloni, od altra retribuzione; e comunque si eliminassero le controversie nascenti dal contadinaggio, resterebbero sempre ancora tutte quelle dipendenti dalla colonia più specialmente tale, le quali sono più numerose, più importanti e più complicate. Ma quando potesse restare un qualche dubbio relativamente all'origine puramente privata e contrattuale, sia di tutti i diritti dipendenti dalla colonia più complessa, sia di quelli nascenti dal solo contadinaggio, a me pare che nè in uno nè nell'altro caso si dovrebbero dimenticare le memorabili parole di Romagnosi a proposito di diritti d'origine contrastata: „*Comunque sieno pervenuti i beni, purchè abbia luogo il diritto di proprietà, non è giusto si rimonti alle origi-*

Digitized by Google

ni degli acquisti; ma basta che si verifichi il lungo possesso di buona fede: altrimenti chi vuol salire alle origini, rende incerti tutti i diritti ed instabili tutte le proprietà." 1) E questi due estremi, il diritto di proprietà ed il lungo possesso di buona fede, non so persuadermi s' incontri chi con sincera convinzione possa sconoscerli negli *odierni* padroni dei fondi e delle case detenuti da coloni e contadini nel territorio di Ragusa: il diritto proprietario degli *odierni* padroni è attestato dal modo con cui essi lo ottennero dai loro predecessori, e dai titoli validi (eredità, compravendite, donazioni, aggiudicazioni ecc.) ai quali s' appoggia il loro possesso; e la buona fede di tale possesso sarebbe in qualunque caso giustificata dalle disposizioni emesse in materia di colonia e di contadinaggio dal Legislatore austriaco da oltre 50 anni a questa parte.

Con tutti quelli poi i quali riconoscono la natura del tutto privata e contrattuale della relazione colonica, si può discorrere più seriamente. Alcuni troverebbero opportuno che un' apposita legge ordinasse una specie d' espropriazione forzosa: e che, stimati i fondi e le case d' ogni singolo proprietario d' immobili colonizzati, facendo il conto dovuto delle speciali accidentalità della colonia sopra ogni realità, direi così, gravitanti, si aggiudicasse la proprietà piena d' ogni ente al rispettivo detentore, riservando all' anteriore proprietario un diritto di prevalente ipoteca pel prezzo di stima; che si fissasse poi un termine conveniente entro il quale ogni detentore, divenuto per tal modo assoluto e libero proprietario, potesse pagare tale prezzo; e che trascorso infruttuosamente il termine assegnato, potesse l' espropriato valersi della riservatagli ipoteca. Sono molte le obbiezioni che si potrebbero muovere a tale proposta ed in linea teorica ed in linea pratica. Respingendo la teoria, mi permetterò di rammentare che questo non sarebbe il caso previsto dal § 365 del

1) Romagnosi. Saggio di politica. § 63.

Codice civile austriaco; che Montesquieu ci lasciò scritto „*Non può essere mai di pubblico interesse il privare un privato dei suoi beni, e nemmeno il toglierne la benchè menoma parte con una legge od un regolamento politico. In questi casi convien seguire a tutto rigore la legge civile, la quale è il palladio della proprietà*“ : e che Cicerone sosteneva essere funesta ogni legge che togliesse ad un cittadino la sua proprietà, *perchè la città*, diceva egli, *non è stata con altro scopo stabilita se non se affinchè ognuno possa conservare i proprî beni.* Quante poi non sarebbero le difficoltà insormontabili che la proposta surriportata incontrerebbe nella pratica sua esecuzione? Prima di tutto, come si farebbe a stabilire, senzá far precedere innumerevoli cognizioni singolari, a chi ogni immobile appartenga? Da noi i libri fondiarî non esistono, e le indicazioni catastali non sarebbero al certo per ogni ente tranquillanti. E quando pure s' arrivasse a rilevare chi sia il proprietario d' ogni ente, come mai conoscere se relativamente al medesimo il detentore doveva un *poklon*, un *uviet*, oppure una quota del prodotto e quale precisamente? E cosa ne sortirebbe se i villici si concertassero a non pagare il prezzo di stima rilevato ed a non concorrere alle aste che gli espropriati provocassero sulla base dell' ipoteca ad essi riservata?

Altri suppongono che per tutti quei coloni o contadini i quali non potessero o non volessero pagare all' espropriato il prezzo di stima, potrebbe anticiparlo lo Stato, conteggiandone il rimborso con un conveniente censo in tante annue ratazioni da riscuotersi assieme all' imposta ordinaria e con tutti i privilegi dell' esecuzione usata per la riscossione delle imposte. Ammettendo anche che lo Stato trovasse nella gravità della situazione un motivo sufficiente per adottare un sistema che non stabilirebbe il migliore degli esempî, a me pare che anche per questa opinione potrebbero valere tutti i riflessi opposti alla precedente.

Nell'abbandonare tutte queste teorie, che non so immaginare in alcun modo riducibili in pratica, supponiamo per un momento che con un sistema qualunque si riescisse a cangiare da un giorno all'altro la detenzione in proprietà, a far sì che ognuno divenisse proprietario di quanto detiene: e quanto durerebbe, domando io, questa nuova condizione? Ognuno dei nuovi proprietari non potrebbe lavorare da solo quanto di terreno fosse diventato suo, e sappiamo che le condizioni locali non sono tali da far sperare che provvederebbe al lavoro di qualche parte dei suoi possedimenti a mezzo d'agricoltori giornalieri: dopo il giro di pochi anni adunque, o gran parte del territorio resterebbe abbandonata senza coltura, oppure le cose tornerebbero presso a poco alla condizione attuale. E che fare allora? Applicare nuovamente il rimedio che si trovasse d'adottare presentemente? Una serie quindi di leggi agrarie di nuovo genere, delle quali probabilmente anche il nostro popolo ne domanderebbe una ogni due anni!

Vi sono anche di quelli i quali ritengono che la gravità della situazione attuale sia tutta da attribuirsi alla *služba*, alla cosiddetta *servitù*; e tolto, dicono, questo patto odioso del contratto colonico, tutto il rimanente andrebbe per le piane. Costoro, a mio credere, cadono in un grave errore di fatto. Non è già che la *služba* sia mai stata una retribuzione pesante: ce ne persuadono la sua stessa natura contrattuale, le continue ricerche di case da occuparsi a patto contadinesco, e le poche riflessioni che ho altrove 1) addotte in proposito. Oggigiorno poi, che circa una terza parte delle case di Canali è passata in proprietà dei villici che le occupano, il patto contadinesco vigerebbe tutto al più per gli altri due terzi. Ma ancha da questi due terzi convien fare prima di tutto una considerevole sottrazione con riguardo alle tante case più o meno recentemente costrui-

---

1) Veggasi a pag 209 e seguenti.

te da coloni più restrittivamente tali, sopra fondi d' un proprietario territoriale: in questi casi è manifesto che il rapporto sôrto fra il proprietario ed il colono relativamente alla casa edificata, sia quello nascente comunemente dal fabbricare sopra fondo altrui previsto dal § 418 del Codice civile, e che deve venir contestato innanzi al Giudice ordinario indipendentemente affatto dalla coesistente relazione colonica. Per tutte quelle altre case poi, e son molte, che non appartengono a chi le abita, ma che passarono in proprietà di taluno dei loro convillici, il corrispettivo della *služba* ha cangiato, direi così, se non di natura, di fisonomia. È notorio il costume vigente fra i nostri villici di chiamarsi l' un l' altro in ajuto e senza mercede, tutte le volte che uno non possa da solo soddisfare ad un lavoro occorrente sulle sue terre: questo reciproco ajutarsi segue con tutta la generosità d' un cointeresse fraterno, nè una parte tien conto di quante giornate abbia per l' altra lavorato, onde chiederne un ricambio proporzionato; ma anche uno il quale non ha mai d' altri bisogno, accorre prontamente alla chiamata del suo vicino pressato dalla necessità, il quale del resto mai ne abusa, perchè anche i villaggi hanno le loro convenienze, il loro galateo, perchè gli accadrebbe quanto può accadere ad un cittadino il quale domandasse troppo frequentemente ai suoi amici se tengano un sigaro in tasca. Fra contadino e proprietario convillici succede quindi assai frequentemente che il primo presti per dovere al secondo quanto quest' ultimo in condizione di buona armonia presta a lui per convenienza. La *služba* adunque nella sua normalità non può avverarsi che fra i contadini dei 48 (27 nobili e 21 non nobili) non dimoranti a Canali, ed i rispettivi proprietarî; ma ella non può essere richiesta se non quando il proprietario o *padrone* tenga delle *carine*, ed in quanto le *carine* abbisognino di lavoro. Ora si rifletta che dei 27 proprietarî nobili, forse più della metà non tiene *carine* da parecchî anni; che fra i 21 non nobili, vanno annoverati il Dema-

nio, altri corpi morali, ed anche alcuni individui che di *carina* non ne vogliono sapere; che per buona parte delle case contadinesche appartenenti a facoltà vincolate a successione fedecommessaria, caso ben frequente e rispetto ai 27 nobili e rispetto ai 21 non nobili, la pretesa della *servitù* è assai trascurata; e che finalmente non si saprebbe forse trovare un solo esempio del più docile contadino il quale presti più di 50 o 60 giorni di lavoro in un anno, perchè le poche *carine* non abbisognano di molta gente. Taluno osserva che il numero di 90 giorni di lavoro all'anno, fissato come limite massimo dalla *Parte dei Pregati* del 29 Marzo 1800, 1) sarà stato equo nelle circostanze di quell'epoca, in cui la giornata d'un lavoratore era ben compensata con 40 degli attuali nostri soldi; ma che, pagandosi oggigiorno con 80 soldi la mercede d'un agricoltore, l'equità sia squilibrata e più non regga. Ecco un altro sofisma per deficienza del principio! È vero, io almeno lo ammetto, che dietro 70 anni si pagasse la giornaliera mercede d'un lavoratore di campagna con 40 soldi e che oggi la si paghi con 80; ma questi prezzi e per allora e per adesso rappresentano l'intiera mercede, senza l'obbligo di fornire il lavoratore anche del vitto. Ma il padrone raguseo doveva, e deve tuttavia, somministrare al suo contadino il vitto, consistente in due cutli di vino sano, oncie trenta di pane di frumento, e cutli uno di legume di misura sottile col sufficiente condimento del sale e dell'olio; e quindi, il corrispettivo di 90 giorni di lavoro, rappresentante in denaro l'importo di fior. 36, era ben diminuito dal valore del vitto. Concedo pure che in oggi 90 giorni di lavoro rappresentino fior. 72; ma non si può sconoscere che attualmente due cutli di vino sano valgano per lo meno 20 soldi, altri 15 le 30 oncie di pane di frumento, 5 soldi il cutlo di legume di misura sottile e 2 il sale e l'olio occorrenti; locchè assieme

---

1) La si vegga a pag. 64.

somma a soldi 42 al giorno, cioè fior. 37: 80 in 90 giornate: restano quindi soli fior. 34: 20 per anno, ossia fior. 2: 85 al mese, che rappresentano il corrispettivo dell' uso della casa, o piuttosto che lo rappresenterebbero quando tutte le 90 giornate venissero prestate; e per quanto piccola e meschina potesse essere una tal casa, per quanto anche il contadino l' avesse intieramente ricostruita a proprie spese, cosa che avrebbe sempre fatto abusivamente senza l' assenso del *padrone*, non mi pare un corrispettivo così sproporzionato, avuto specialmente riguardo alla circostanza che bene spesso per più anni nulla il contadino corrisponde e gode la casa del tutto gratuitamente, perchè il proprietario non tiene *carine*. Ma, mi si obbietta, questo andrà bene finchè la *služba* viene chiesta a poca distanza dalla casa del contadino, nella contrada medesima: egli però viene chiamato talvolta a lavorare sopra *carine* che dalla sua casa distano più di 5 ore. Tanto meglio, rispondo; in questi casi gli vanno contati anche i giorni impiegati nel viaggio ed i piovosi, durante i quali nulla altrimenti guadagnerebbe; e daltronde con soli fior. 10: 50 v. a. all' anno egli può esimersi da ogni suo obbligo, a sensi del Goverfiale Decreto 3 Marzo 1836 N. 3408 — 1084. 1) Non è vero adunque che la *služba* sia neanche ai tempi nostri una retribuzione odiosa, ingiusta e pesante; ma dal di lei nome si trasse nn bisticcio, si abusò delle più superficiali di lei apparenze per farne un' arma contro l' istituto colonico, o forse solamente per sostenere una guerra destata da passioni che colla colonia nulla dovrebbero avere di comune, contro undici casati dell' aristocrazia di Ragusa: e quando la malafede manifestata nel non volerne sapere nè di *uviet*, nè di *poklon*, nè di *polovine*, nè di *četvertine*, quando la violenza arrivata fino al punto di respingere a mano armata i periti stimatori, trassero gli usurpatori innanzi all' Au-

1) Vedilo a pag. 169.

torità ed i facinorosi nel carcere; quando si volle dare apparenza d'onesto guadagno a chiacchiere messe in carta per appoggiare qualunque aspirazione d'un povero villico illuso e tratto in errore; quando era mestieri trovar giustificazione a promesse inconsiderate e ad agitazioni meno leali; allora si ricorse alle sonore parole di aristocrazia che opprime, d'impiegati che per ispirito di partito la favoriscono, di feudalismo, di schiavitù, di annesso alla gleba ecc. Sennonchè, tornando a coloro i quali vorrebbero tolta dal contratto colonico la *servitù*, veggono anch' essi che, abolendo la *služba*, bisognerebbe pur trovare un mezzo per indennizzare i proprietari delle case contadinesche, e propongono la fissazione d'un equo prezzo che ogni contadino dovrebbe annualmente pagare al suo *padrone* a titolo di pigione, senza pôr mente a quanto il patto di contadinaggio racchiuda in sè del carattere del contratto di sorte, per la qual cosa, sotto certe condizioni, fino a tanto cioè che il *padrone* non tenga *carine*, il contadino deve godere di pien diritto la casa gratuitamente. Quanto poi alle altre retribuzioni, alle *stime*, agli *uviet* ed ai *poklon*, essi credono che dopo il rimedio da loro proposto, verrebbero prestati senza contraddizioni: io per mia parte azzardo ripetere che s'ingannano.

Anche il progetto d'un Regolamento colonico comunicato nel 1865 dalla Luogotenenza Dalmata alla nostra Giunta Provinciale, la quale dopo averlo esaminato e modificato lo pubblicò nella raccolta dei suoi atti di quel anno a pag. 5 e seguenti, ha trovati i suoi fautori. Sono pochi è vero, ma pure ne ho incontrati di quelli i quali opinano che, attivato quel progetto come legge in tutta la Dalmazia, provvederebbe sufficientemente anche ai bisogni della colonia ragusea e d'ognuno dei di lei patti. Decantano dessi principalmente i vantaggi che ne verrebbero dalla devoluzione d'ogni controversia colonica al Giudice ordinario, dalla sicurezza che i più adatti principî del Codice civile universale verrebbero applicati, e dalla fissazione di alcune

convenienti presunzioni di legge desunte dal Codice medesimo con sufficiente riguardo alla natura ed allo scopo del contratto colonico. Io non mi accingerò ad una critica di quel progetto, che del resto ritengo fornirebbe molta materia a discussione generale e speciale calorosissima; ma dirò solamente come, a mio parere, ciò appunto che agli occhi di taluno ne costituirebbe il pregio, annoverare si dovrebbe invece fra i principali di lui difetti. Le controversie che insorgono e possono insorgere tra un proprietario ed un colono, sono sempre della stessa natura, devono essere sempre appianate giusta identici ed invariabili principî, giusta i principî di quella singolare relazione che le parti intesero di contrarre, e sono assolutamente inconciliabili colle formalità del procedimento giudiziario: costringere un proprietario ed un colono a rivolgersi al Giudice ordinario per ogni controversia fra loro emergente, sarebbe lo stesso che pretendere si dovesse proporre formalmente innanzi al Giudice ordinario l'azione d'adempimento del contratto di locazione e conduzione d'opera, oppure quella della di lui rescissione, ogni volta che un domestico si rifiutasse d'eseguire un' incombenza relativa alla di lui qualità, o quando lo si volesse far sortire da casa propria. Conoscere dei diritti privati e regolarli giudicando di conformità alle leggi, nei sistemi dei giorni nostri più che mai, è al certo affare che va devoluto al Giudice ordinario; ma fino a che si tratti di diritti che possono presentare innumerevoli varietà di fatto e svariate accidentalità dipendenti dal capriccio dei contraenti, anche nei limiti d'uno stesso istituto privato, ma, dirò così, *comune*, la cerchia concessa è assai vasta. Quando però si tratti invece di rapporti nascenti tutti necessariamente da un fatto identico, assai frequente in un luogo determinato, di rapporti che attribuiscono ai contraenti un carattere speciale, che li fanno entrare in taluna di quelle classi ben distinte in ogni sociale ordinamento per quanto non valutate dalle leggi generali, quando si tratti di rap-

porti dipendenti da un consenso o tacitamente od espressamente manifestato con riferimento ad una subintesa determinata estensione, allora ogni eventuale questione deve venir appianata dall' Autorità di polizia a seconda dei principî fissati dal costume o raccolti in un apposito regolamento. Tutti quelli che si presentano in una casa chiedendo d' esservi ammessi al servizio, tutti quelli che si danno all' industria del vetturale da piazza, tutti quelli che piantano un banco sopra un mercato, si obbligano con questo primo fatto a quanto, in conseguenza alla condizione da loro assunta, può da loro pretendere il pubblico secondo l' inveterato costume, o secondo lo speciale regolamento scritto eventualmente in vigore; nè relativamente a tali doveri hanno più ad insorger questioni: quì è la polizia che deve intervenire, perchè l' azione del Giudice ordinario e non occorre, e verrebbe troppo tarda. Colle formalità giudiziarie, come conseguire oggi, se il colono vi si oppone, la stima di frutti pendenti che jeri non erano peranco maturi e che domani saranno staccati; come costringere il contadino renitente ad eseguire sopra una *carina* un lavoro che per la menoma dilazione sarebbe fuori di tempo; come ottenere che un proprietario tosto ripari un danno tale improvvisamente sopravenuto alla casa contadinesca, da renderla inabitabile; come far immediatamente desistere dall' impreso taglio d' un bosco; come farsi dare la quota d' un prodotto che fu già raccolto e domani sarà portato al mercato; come riavere prontamente le proprie terre anche colla più buona disposizione a rifondere le *expensae*; come provvedere senza dannoso ritardo alla loro coltura che il colono trascurasse, e forse danneggiasse? „*Les choses de chaque instant, et ou il ne s' agit ordinairement que de peu,* dice Montesquieu, 1) *sont matieres de la police: il ne faut donc guere de formalitès. Les actions de la police sont promtes, et elle s' exerce sur de choses qui*

1) Esprit des loix. Liv. XXVI Chap. XXIV.

reviennent tous les jours . . . . . . Elle s' occupe perpétuellement de details . . . . . . Elle a plutôt des reglemens que des loix." Ecco perchè io crederei che l' istituto colonico raguseo abbisogni d' un regolamento nel più ristretto significato della parola; che il provvedere all' osservanza di questo regolamento colle più energiche e pronte misure amministrative, venisse demandato all' Autorità politica; e che il regolamento medesimo portasse anzi l' espressa ingiunzione ai Giudizî ordinarî di respingere tosto ogni domanda che ad un rapporto colonico comunque potesse riferirsi, salvo il caso che fosse corredata d' un espresso invio dell' esibente al Giudice ordinario, emesso dall' Autorità politica competente, e passato in cosa pronunziata.

Ogni regolamento da compilarsi per un istituto particolare, deve essere inspirato, non già di preferenza alle leggi generali vigenti, nè cercare in queste il fondamento e la giustificazione delle presunzioni di diritto da fissarsi; ma deve inspirarsi allo spirito ed alle particolarità dell' istituto da regolarsi, aver principalmente riguardo a queste particolarità nello stabilire le presunzioni più opportune, togliendo, correggendo o moderando solamente quegli accidenti che, del tutto od in parte, stessero coi principî generali della legislazione complessa in incompatibile contraddizione: in quanto semplicemente se ne staccassero, poco importerebbe, chè anzi, se bene spesso non se ne avessero a staccare, d' un regolamento apposito non vi sarebbe bisogno, e basterebbe un' istruzione. Egli è perciò che, accingendosi alla compilazione d' un regolamento per la colonia ragusea, converrebbe aver sempre presente tutta la di lei singolarità ed ognuno dei suoi più minuti accidenti; riconoscere tutte le conseguenze giuridiche nel senso scientifico più esteso della frase, che e dall' istituto complesso e da ciascheduna delle sue particolarità potrebbero derivare, facendo sempre astrazione dalle norme d' ogni altra legge positiva; e tolto o moderato quanto si riscontrasse d' assolutamente incompatibile collo spirito della legisla-

zione civile vigente, trovare un' espressione chiara e precisa ad ogni giusta pretesa e ad ogni impreteribile dovere, pensando più che mai a quanto ci lasciò scritto l' immortale censore delle costituzioni moderne, che cioè, *un savio legislatore preordina stabilmente le cose che non possono soffrire eccezione, abbadonando al discreto arbitrio, per un atto, dirò così, di disperazione, quello soltanto che non è possibile d' assoggettare, senza maggiori inconvenienti, a regole fisse.* 1) Va senza dirlo, che questo regolamento dovrebbe ovviare ogni equivoca interpretazione, precludere ogni via a qualunque sotterfugio, a quelli almeno che la natura delle cose e le particolari circostanze locali possono lasciar prevedere, ed a quelli massimamente che l' esperienza di questi ultimi 50 anni dovrebbe averci insegnato a temere maggiormente; che questo regolamento dovrebbe essere in somma veramente un regolamento, perchè, come altrove 2) disse il grand' uomo, all' ombra della cui autorità ricovero il mio ardire, *il merito principale d' una legge consiste nell' esser legge, vale a dire nell' esser non un raziocinio, ma una decisione; non una semplice tesi, ma un formale precetto.*

Io, riepilogando nella mia mente le cose che ho inteso di scrivere, vedo tutto il nodo che il passato più antico, ed il più recente e le vincende contemporanee composero col loro inevitabile concatenamento, e mi pare d' aver riconosciute le vie seguite dai nodi principali almeno, della catena che gli unisce. Ho tentato e di presentare altrui il nodo nell' intricato suo aspetto esteriore, e di spiegare come a me sembri ch' esso si sia formato. So di non esservi riescito, chè troppo sproporzionata è la pochezza della mia arte alla difficoltà dell' impresa. Io quindi non ritengo, o per lo meno non pretendo d' aver guadagnato chicchessia al mio modo di vedere; ma azzardo spe-

---

1) Romagnosi. Scienza delle costituzioni. Parte 1 § 31.
2) Romagnosi. Scienza delle cost. Parte II § 79.

rare che, se il mio libro avrà la fortuna di cader fra le mani ad un paziente lettore, questi sia per trovar coerente alle premesse il mio voto, che il nodo della colonia ragusea non abbia ad essere risolto dalla spada d'Alessandro, e neanche da dita meno esperte e schive di minuzioso lavoro, le quali ne spezzino senza bisogno qualche filo prezioso: *l'ombra che pensava* insegnò a me pure a riflettere come *il distruggere nulla costa, nè domanda per sè che la forza, l' edificare chiede pazienza ed esige laboriosi computi e riflessioni.* 1) Che se a proposito della colonia ragusea mi fosse permesso d' aggiungere alcunchè a quel grande pensiero, aggiungerei che il conservare bene è quanto di più naturale, di meglio e di più facile possa farsi. Se anche mai con ragione fosse stata riconosciuta la prova della bontà d' una istituzione nella sua lunga durata, credo che non si potrebbe negare molta eloquenza al fenomeno d' un istituto che vive da oltre otto secoli, che valse e quasi da solo bastò a popolare, ridurre a coltura, arricchire e civilizzare un territorio; d' un istituto che da quasi sessanta anni tenacemente resiste a contrarietà d' ogni genere, ed in cambio del quale gli amatori di novità più o meno interessati, non sanno proporre che utopie. Ma v' è di più: *Fra il vero ed il falso*, è anche Romagnosi che ce ne avverte, *non vi ha transazione; fra il giusto e l'ingiusto, fra l' utile ed il nocivo vi ha una linea di separazione indelebile da qualunque potenza umana;* 2) e nell'argomento di cui mi occupo, parmi si tratti di diritti acquistati e di obblighi contratti, di diritti e di doveri derivanti da un consenso determinato dal miglior utile possibile concesso e consigliato ad ambe le parti dalle circostanze locali: la questione è quindi questione di giusto e d' ingiusto, d' utile e di nocivo, nè potrebbe impunemente spostarsi la linea che separa questi opposti inconciliabili.

---

1) Romagnosi. Saggio di politica. § 63.
2) Scienza delle costituz. Parte I. § 15.

Il regolamento quale io lo desidererei vedere formulato, avrebbe in suo favore tutto lo spirito delle disposizioni fino ad ora emanate dal Legislatore austriaco in materia di colonia ragusea; anzi quelle disposizioni ne costituirebbero il fondamento: non occorrerebbe quindi che renderle, col regolamento da farsi, più concrete e più pratiche, ed assicurarne opportunemente l'esecuzione: inoltre bramerei vedervi aggiunte tre lievi modificazioni.

Al raggiungimento del primo dei due scopi, ritengo gioverebbe assai se il regolamento contenesse:

1. Una chiara ed esatta definizione della colonia nel senso più complesso, dei due suoi rami e d' ogni suo patto.
2. L' espresso riconoscimento e la chiara distinzione delle personalità dei contraenti, proprietario cioè per sè ed eredi dall' una, e comunione famigliare agricola, nel senso del suo modo d' essere consuetudinario, dall' altra parte.
3. La formale proclamazione portata anche dal progetto governativo d' un regolamento colonico più addietro ricordato, al suo § 13, che *le accessioni, le piantagioni, i miglioramenti d' ogni specie, quand' anche operati dal solo colono, devono considerarsi come pertinenze del fondo.*
4. La paziente enumerazione delle più importanti e necessarie conseguenze giuridiche del sopraenunziato principio, come sarebbe a dire: l' inalienabilità e l' inesecutabilità delle migliorie coloniche, la mancanza in loro d' una soggettività giuridica propria, la loro incapacità ad essere trasmesse ad altri a titolo ereditario, l' illegalità della loro divisione fra coloni senza l' assenso del proprietario, e l' illegittimità delle invalse cosiddette *subcolonie.*
5. L' avvertenza espressa che per effetto dell' irretroattività delle leggi, ogni diritto acquistato regolarmente fino al giorno dell' attivazione del nuovo regolamento, non potrebbe da questa venire comunque pregiudicato.

Digitized by Google

Per garantire poi l'esecuzione del regolamento da compilarsi, per preservarla da quel tal tarlo che abbiamo veduto quanto sia pericoloso, mi pare bisognerebbe in principalità:

a. Statuire che la competenza dell' Autorità politica debba essere determinata, non dal *possessorio facti* della percezione della retribuzione domandata, ma da quello della condizione di proprietario e rispettivamente di colono o contadino, determinando però un numero d'anni, dopo il cui lasso ogni pretensione per retribuzioni arretrate e non chieste regolarmente, dovesse restare assolutamente prescritta, senza danno, s'intende, delle pretese relative ad annate più recenti ed a quella in corso.

b. Fissare l'apposita forma che l' Autorità politica dovrebbe adottare onde ottenere un' efficace intimazione alla *comunione famigliare colona* e delle proprie ingiunzioni e delle domande del rispettivo proprietario; e ciò con ispeciale riguardo alla singolarità della personalità giuridica di cui si tratta, e con apposita avvertenza che qualunque individuo maggiorenne appartenente alla comunione famigliare si presentasse in seguito a tale intimazione, varrebbe a rappresentare l'intera comunione famigliare con ogni conseguenza, senza bisogno d'esibire la prova d'un apposito mandato concessogli dai suoi confamigliari.

c. Enumerare quanto più partitamente fosse possibile i titoli capaci a dimostrare, fino alla produzione di regolari prove del contrario, innanzi all' Autorità politica la veste di proprietario, come p. e. Sentenze e convenzioni giudiziali, decisioni dell' Autorità politica e convenzioni innanzi a lei stipulate, altri documenti scritti, e qualunque altra prova di fatti che senza la relazione da proprietario a colono non avrebbero una ragione d'essere; e tutto questo accentuando espressamente bastare che una di tali dimostrazioni si riferisca anche ad un solo membro attuale od anteriore della comunione

famigliare colona, e riservando la fissazione d' un modo unico ed uniforme di fornire tale dimostrazione, all' epoca in cui verranno istituiti i libri fondiari.

d. Determinare la via da seguirsi onde ottenere il pronto ajuto dell' Autorità quando le stime d' uso incontrassero qualche opposizione.

e. Tracciare il procedimento che l' Autorità politica dovrebbe osservare nell' accogliere le doglianze, nel conoscere le controversie e nel provvedere all' esecuzione delle sue deliberazioni, avendo sempre presente la massima urgenza voluta dalla qualità di siffatte controversie, la minor spesa ed il meno di perdita di tempo delle parti, ed il sollecito ed energico procedere delle esecuzioni.

f. Ridonare tutto il vigore alla provvida disposizione mai competentemente abrogata, in forza della quale ogni ricorso contro una disposizione dell' Autorità politica locale doveva essere corredato d' una certificazione da parte dell' Autorità stessa, che il ricorrente aveva ottemperato alla di lei ingiunzione, ed altrimenti essere respinto d' uffizio.

g. Stabilire quali sieno le disposizioni delle vigenti leggi sull'uso della carta bollata, che dovrebbero essere seguite negli atti da erigersi innanzi all' Autorità politica.

h. Enumerare le più frequenti infrazioni dei patti o convenuti espressamente o subintesi, e fissare per loro delle proporzionate penalità che, oltre ad essere d' esempio e di freno per l' avvenire, giovino ad assicurare il nesso colonico esistente, e sieno d' avvantaggio all' agricoltura.

i. Ordinare che ogni espressione vocale, o scritta in un esibito od altrove, che potesse apparire incompatibile colle leggi penali in vigore, venga denunciata al Giudizio competente.

j. Trovare un modo per rendere impotente l' astuzia già insinuatasi di recarsi cioè al lavoro delle *carine*, ma di mangiare il pane del *padrone* senza lavorare affatto o lavorando deliberatamente assai male.

k. Ordinare che i Giudizî tronchino *ex officio* tutte le trattazioni relative ad un rapporto colonico sussistente, tutte le esecuzioni di migliorie coloniche innanzi a loro pendenti, e tutte le ventilazioni di assi ereditarî costituiti unicamente, come si suol dire, di diritti colonici.

l. Stabilire che ogni istanza chiedente esecuzione sopra migliorie coloniche sia in avvenire dal Giudizio respinta; che se nella medesima fosse indicato come proprietà utile l' oggetto da colpirsi d' esecuzione, debba essere prodotta anche contro il direttario; e che quando quest' ultimo contestasse la nullità dell' esecuzione incamminata e ne domandasse la sospensione sostenendo trattarsi di relazione colonica, abbia la sospensione da essere tosto accordata fino a prova del contrario.

Le tre lievi modificazioni che io crederei opportuno venissero adottate, si riferirebbero alla *služba*, agli *uviet*, ed alla rifusione per parte del colono d' una quota dell' imposta che, già s' intende, dovrebbe essere sempre pagata dal proprietario per intiero. La prima sarebbe consigliata dal precedente stabilito col Governiale Decreto 3 Marzo 1836 N. 3408-1084 e dalla convenienza di rimuovere ogni pretesto; la seconda dalla complicazione dell' attuale stato di fatto che potrebbe altrimenti farsi causa di sproporzionati litigi anche dopo l' attivazione del nuovo regolamento, e la terza dalle ingiustizie non poche che presentemente derivano dal vigente sistema di rifusione, e dalle maggiori ancora che si avvererebbero dopo l'iniziata regolazione del catasto.

L'obbligo d'ogni contadino a prestare la *služba* sopra qualunque *carina* di proprietà del padrone della casa da lui abitata, ovunque posta entro i confini del territorio della già repubblica di Ragusa, nei limiti e verso somministrazione del vitto e dei mezzi di trasporto determinati dal regolamento, dovrebbe restare fermo; ma l' avvantaggio di poter reluire tale obbligo

pagando un determinato importo di volta in volta che venisse legittimamente chiamato al lavoro e non volesse andarvi, dovrebbe essere riservato ad ogni contadino, qualunque fosse la distanza della casa da lui abitata dalla *carina* sopra cui fosse chiamato a lavorare. Così il diritto del contadino a prestare in corrispettivo dell' uso della casa la *služba*, e niente altro che la *služba* a seconda del patto, resterebbe salvo; ma quando meglio gli piacesse, potrebbe colla reluizione liberarsene. A conservare l' originario modo di soddisfare al patto, mi consiglierebbe l' esperienza che tutti quei contadini, i quali dal 1836 in poi, perchè chiamati a lavorare a più di 5 ore di distanza dalla loro abitazione, se ridotti seriamente nell' alternativa o di lavorare o di pagare fior: 10: 50 all' anno, preferirono sempre il lavorare.

Quanto agli *uviet*, io troverei opportuno che venisse rispettato lo stato di fatto del giorno dell' attivazione del nuovo regolamento; che cioè dei terreni fino a quel giorno comunque lavorati, del prodotto dei quali il colono mai corrispose una quota, non debba corrispondere qualsiasi quota proporzionale nemmeno in seguito, e debba solamente continuare a corrispondere quanto per l' addietro corrispondeva a titolo d' *uviet*. Ma vorrei che una ripetuta renitenza alla puntuale corrisponsione dell' *uviet* valesse a farlo decadere dal concessogli avvantaggio; e che dei prodotti d' ogni tratto di terreno ridotto in seguito a coltura, dovesse corrispondere al proprietario la quota d' uso, salva ogni conseguenza d' appositi nuovi patti stipulati per via di regolari documenti scritti.

Attualmente il contadino non rifonde qualsiasi quota dell' imposta pagata dal proprietario per la casa da lui abitata, ed il colono deve rifondergli due terzi della fondiaria pagata per qualunque terreno, senza alcun riguardo agli accidenti del contratto colonico: tutto questo mi pare ingiusto. Io troverei molto più equo che rispetto a quegli anni in cui il padrone non si

fosse fatta prestare la *služba*, potesse farsi rifondere dal contadino tutta l' imposta pagata per la casa, e nulla negli anni nel corso dei quali pretese la *služba*; che delle imposte pagate per particelle di terreno tenute dal colono ad *uviet* od a *poklon*, potesse farsi rifondere quattro quinti, in analogia al diritto riservato agli utilisti in confronto ai direttarî; e che dell' imposta pagata per particelle del cui prodotto egli percepisce un quarto, un terzo o la metà, potesse farsi rifondere una quota corrispondente, cioè tre quarti, due terzi o la metà rispettivamente. La liquidazione di queste diverse quote non la crederei così difficile, quando si fissasse confacentemente un nuovo formulario per le specifiche di rifusione di quote coloniche che anche presentemente i proprietarî devono produrre: daltronde le specifiche con questi riguardi formulate, potrebbero farsi un buon mezzo di controllo per la tenuta in evidenza del catasto rispetto alle modificazioni occorrenti nella coltura delle diverse particelle.

So che spesso il volgo sedotto o male avveduto, grida, come ce ne avverte l' Altissimo Poeta: *Viva la mia morte, e muoja la mia vita;* e quindi so prevedere i lagni di vario genere che le mie vedute potranno provocare. Qualunque fossero questi lagni, a me resterà sempre il conforto che mi viene dalla coscienza d' aver desunta ogni opinione da pazienti indagini, e d' aver avuto a scopo e guida nel mio lavoro il vero, il giusto e l' utile. A chi trovasse le mie idee relativamente ad un regolamento da farsi, troppo cariche di precauzioni e di dettagli che lo renderebbero assai lungo, dovrei rammentare che un' antico 1) ci lasciò scritto: *essere necessario per il buon ordine d' una società che le leggi diventino più minuziose e severe mano a mano che il sentimento della gerarchia sociale si affievolisce.* A

1) Valerio Massimo confrontando una legge romana del 560 coll e leggi dell' epoca dei Re.

quelli poi i quali volessero muovermi rimprovero perchè mi limitai a semplici cenni staccati, e non abbozzai almeno un progetto formale, risponderò che non mi sono permesso di pregiudicare l'azione dei fattori legislativi, i quali, è da sperarsi, si occuperanno fra breve della colonia ragusea, giacchè, come disse Machiavelli, *meglio può trarsi una bella statua da un marmo rozzo, che da uno male abbozzato da altri.* Io, col mio Saggio, non mi sono creduto lecito di fare altro se non di porgere una piccola parte della materia prima che potrà occorrere pel lavoro da farsi. Se quella che offro, e che trassi da un suolo trascurato assai e di difficile accesso, sia marmo o creta, vedranno gli esperti.

Digitized by Google

				ERRATA	CORRIGE.
Pag.	10,	lin.	30	dei fondi	— dei suoi fondi
„	„	„	32	e questi	— e questi fondi
„	11,	„	8	i manifesto	— è manifesto
„	14,	„	23	dicesi kmet	— dicevasi kmet
„	15,	„	14	allontanava	— allontanarne
„	„	„	15	di lui fatta	— da lui fatta
„	22,	„	17	ed in lavoratori	— ed i lavoratori
„	38,	„	25	1128	— 1428
„	69,	„	9	sluochi	— luochi
„	83,	„	7	valeva	— voleva
„	106,	„	23	della legislazione	— dalla legislazione
„	137,	„	21	capo 10	— capo 12
„	162,	„	14	ad effetto	— ed effetto
„	259,	„	13	l' estesa proprietà	— l' estesa della proprietà

Gli errori meno decisivi involontariamente occorsi, il lettore potrà rilevarli e correggerli da per sè.

Digitized by Google

18. IV. 1930

Digitized by Google



Digitized by Google

J 6070

Digitized by Google